



# Legione Carabinieri Abruzzo e Molise

## Stazione di Ortona

Via Roma, 31 - 66026 Ortona - Tel. 085/9069600

p.e.c. [tch27024@pec.carabinieri.it](mailto:tch27024@pec.carabinieri.it)

VERBALE:- di ratifica di denuncia - querela presentata per iscritto da:---

- BACCILE Gennaro, nato a Crecchio (CH) il 19/09/1951, ivi residente in Villa Baccile n. 31, di fatto domiciliato in Ortona (CH) in Via Papa Giovanni XXIII° n. 188.

contro:---

- Il Dott. SCATTONE Giuseppe, nato a Roma il 10/10/1948, ivi residente in Via Ghirza n. 2.-----

=====  
L'anno 2017, addì 8 del mese di marzo, alle ore 15,55, in Ortona, nell'ufficio del Comando Stazione Carabinieri.-----

Avanti a me sottoscritto Luogotenente ARDITO Domenico, Ufficiale di P.G. appartenente al Comando in intestazione, è comparso il Dott. BACCILE Gennaro, sopra generalizzato, il quale, in veste di Presidente Onorario "dell'Associazione non lucrativa S.O.S. utenti", con sede in Ortona (CH) alla Via Papa Giovanni XXIII° n. 188/190, a mia richiesta, dichiara di confermare in ogni sua parte il contenuto della querela che consta di n. 22 pagine dattiloscritte con 15 allegati, affinché si proceda penalmente nei confronti del Dott. SCATTONE Giuseppe, sopra generalizzato, per "Falsità ideologica" (Art. 479 del c.p.) e/o per altri reati che venissero ipotizzati nei fatti.-----

Il querelante precisa che il Dott. SCATTONE Giuseppe è Consulente Tecnico nominato dal GIP presso il Tribunale di Bolzano - Dott. Andrea Pappalardo - in relazione al Procedimento Penale n. RGNR 107/13 - RG GIP 315/14.-----

A.D.R.: - No, non ho nulla da aggiungere.-----

F.L.C.S..-----

Il querelante

Il verbalizzante



**ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA****PRESSO****IL TRIBUNALE DI BOLZANO****ATTO DI DENUNCIA QUERELA PER FALSA PERIZIA + ALTRI REATI**

**QUERELANTE:** Dott. Gennaro BACCILE, nato a Crecchio (CH) il 19/9/1951 e domiciliato in Ortona (CH) alla Via Giovanni XXIII, 188, C. F. N° BCC GNR 51P19 D137I, in veste di Presidente Onorario della SOS UTENTI, Associazione non lucrativa difesa utenti con Sede in Ortona (CH), alla Via Giovanni XXIII, 188/190. C. F. N° 97398710588 iscritta al registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Roma N° 525/2007, portatrice di interessi diffusi.

**QUERELATO:** Dott. Giuseppe SCATTONE nato a Roma il 10/10/1948 e ivi residente in Via Ghirza, N° 2, già Direttore Superiore della Banca D'Italia, ora in quiescenza, CT nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano, Dott. Andrea PAPPALARDO in relazione al Procedimento Penale RGNR 107/13 - RG GIP 315/14.

**Premesso che:**

- 1) il sottoscritto è venuto a conoscenza, tramite il Sig. Silvano PAGANELLA, nato a Bolzano (BZ) il 25 novembre 1945 ed ivi residente alla Via Geltrude n. 18, della relazione Tecnica d'Ufficio, datata 20 settembre 2016, elaborata dal CT su richiesta del GIP del Tribunale di Bolzano, Dott. Andrea PAPPALARDO, disposta a seguito incidente probatorio riferito al procedimento penale 107/2013 RGNG - 315/2014 RG GIP (**Allegato N° 1**).
- 2) Detta elaborazione Tecnica d'Ufficio disposta a seguito di incidente probatorio all'udienza del 27 aprile 2016 nell'ambito del procedimento penale numero 107/13 del R.G. notizie di reato (n. 315/14 R.G. GIP), promosso nei confronti di ZENO GIACOMUZZI ed altri 4 per il reato previsto e punito dall'articolo 644 c.p. commesso in danno dei signori SILVANO PAGANELLA in proprio quale fideiussore e terzo datore di ipoteca e quale legale rappresentante della SAV UTENSILI SAS di PAGANELLA S & C. e della signora MARIA RIZZI nella qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca.
- 3) La perizia è stata disposta allo scopo di determinare i tassi passivi di interesse praticati dalla filiale 055 di Bolzano/Asiago della Banca Popolare VOLKSBANK (d'ora in avanti: "la Banca") sul conto corrente numero 6188845 intestato alla SAV UTENSILI SAS (d'ora in avanti: "la Società") e quindi verificare l'eventuale superamento dei tassi soglia previsti dalla legge sull'usura.
- 4) **A pag. 7 della relazione** il CT riferisce di aver tenuto una riunione dedicata alla individuazione del corretto metodo di calcolo da impiegare per la ricostruzione del tasso effettivo dell'interesse

(TEG) del rapporto di conto corrente affidato contrassegnato con il numero 6188845 intestato alla Società SAV UTENSILI presso la filiale 055 di Bolzano della "VOLKSBANK".

5) **A pag. 8 della relazione** il CT riferisce sulle richieste del perito delle PO che *"Nel documento datato 5 luglio 2016 (allegato 2), consegnato al sottoscritto nel corso della riunione, vengono svolte dal perito ampie considerazioni riguardo alla Commissione di massimo scoperto (CMS), la cui inclusione nel calcolo del TEG viene sostenuta contestando la legittimità delle "Istruzioni" della Banca d'Italia in base alle quali tale componente di costo deve essere esclusa dal calcolo del TEG sino alla data di entrata in vigore della "riforma" della legge sull'usura introdotta dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (di conversione del Decreto legge 185 del 29 novembre 2008)"*.

Riferisce ancora il CT che *"Di parere opposto il perito degli indagati dr.ssa PIZZINI che ha espresso l'opinione che nel calcolo del TEG del rapporto di conto corrente debba essere applicata rigorosamente la formula matematica utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del tasso globale effettivo medio (TEGM) ai fini dell'usura; da questo tasso deriva la soglia usuraria che viene determinata applicando al valore medio la maggiorazione prevista dalla legge. Solo questa formula garantirebbe un corretto confronto tra dati "omogenei" come richiesto dalla norma penale ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo del reato di usura"*.

5.1) In merito si osserva che la stessa Banca D'Italia ha sempre affermato che il criterio determinativo del tasso usurario è di esclusiva competenza della Magistratura (Cfr. da ultimo Circolare 3\7\2013, Paragrafi 2 e 5, che si allega N° 2), benchè la stessa, come meglio si vedrà in seguito, non abbia rispettato la legge con le sue istruzioni applicative, commettendo gravi reati che il CT avrebbe dovuto e potuto individuare e segnalare al GIP.

6) **A pag. 9 della relazione** il CT afferma categoricamente

*"In esito alla discussione, il sottoscritto ha rappresentato ai periti delle parti che avrebbe proceduto alla ricostruzione del tasso effettivo dell'interesse del rapporto (TEG) applicando rigorosamente la formula indicata dalla Banca d'Italia nelle proprie "Istruzioni" illustrando in sintesi le ragioni che militano in favore di questa scelta e che sono rinvenibili sia nel dettato delle norme applicabili successivamente alla "riforma" della legge sull'usura intervenuta alla fine del 2009 con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del Decreto Legge 185 del 29 novembre 2008, sia nella ovvia constatazione che per eseguire il controllo di legalità previsto dalla norma penale è condizione necessaria e inderogabile che i termini del confronto debbano essere omogenei; il che evidentemente si ottiene solo assumendo che il tasso dell'interesse effettivo applicato dalla Banca al conto corrente del cliente venga calcolato applicando la stessa formula matematica impiegata dalla Banca d'Italia per la determinazione dei tassi globali medi di sistema (TEGM) utilizzati per la determinazione delle soglie per l'usura"*.

6.1) Si annota che il CT nell'esecuzione del mandato conferitogli non si avvale della Legge Penale (Art. 644 C. P.) e normativa antiusura (Legge N° 108\1996) riferibile alla fattispecie ed al periodo di indagine ma tira in ballo una norma (Legge N° 2\2009) su cui la sola giurisprudenza civile si sta confrontando mentre quella penale non ha mai avuto dubbi sul cosa assumere nel Tasso usurario e sul come determinarlo.

6.2) Il CT con la sua qualifica professionale e la Sua origine in Banca D'Italia conosce bene tale situazione e a bella posta prospetta al GIP considerazioni ingannevoli.

7) **A pag. 16 della relazione** il CT considera "ERRATA la formula di calcolo del TEG utilizzata dai Consulenti Tecnici della PO che qui di seguito si riproduce:

$$TEG = \frac{(Interessi + CMS + Oneri + Spese) * 36500}{-----}$$

Cx

## ***Numeri debitori***

*in quanto rapportando all'unico denominatore rappresentato dall'utilizzo effettivo del credito sia gli interessi corrispettivi sia le altre componenti di costo il cui ammontare non dipende dall'utilizzo del denaro altrui si producono risultati abnormi e distorti sia sul piano economico che statistico; come verrà precisato più oltre, **la formula è anche errata sul piano giuridico** in quanto è la stessa legge a prevedere che il calcolo del TEG debba essere effettuato impiegando una metodologia di calcolo completamente diversa e cioè, in breve, quella utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, confermando "in toto" le prescrizioni impartite in materia dalle massime autorità di controllo del sistema bancario (Ministro dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia). Non occorre dilungarsi molto per dimostrare che la falsità dell'opinione dell'accusa, prima che sul piano normativo, risiede proprio nella illogicità dei risultati che si ottengono pesando nella stessa misura ai fini della determinazione del costo del debito componenti tra di loro assolutamente eterogenee";*

7.1) Si annota che le affermazioni del CT sono ERRATE e FALSIFICANO la realtà in quanto detta formula utilizzata dai consulenti Tecnici delle PO è esattamente la medesima formula che Utilizza la Banca D'Italia per Rilevare trimestralmente le statistiche sui tassi Di interesse ex Art. 51 TUB, comma 1, come meglio si dirà in seguito e come risulta dagli allegati N° 3 (Estratto dal Bollettino Statistico N° 29\1998), N° 4 (Circolare N° 251 del 17\7\2003), N° 5 (Circolare N° 248 del 26\6\2002 Aggiornata a Settembre 2014), N° 6 (Circolare del 10\2\2011 a firma digitale Bruna Szego pubblicata su G. U. N° 40 del 16/6/2011, Serie Generale N° 38), N° 7 (Circolare 28/3/2013 a firma digitale Bruna Szego), confermato con l'Allegato N° 8 (Lettera Raccomandata N° 0477739/13 del 20/5/2013 di risposta a Utente bancario confermativa di quanto espresso nell'allegato 7).

8) **A pag. 18 il CT riferisce** con il seguente esempio la Sua tesi determinativa del TEG "Si consideri un affidamento bancario di euro 100 mila concesso al tasso nominale annuo del 10% e con l'applicazione di una commissione per disponibilità di fondi pari al 2% del fido accordato. Non vi è dubbio che ove si considerassero separatamente le due componenti di costo, interessi e commissione, il tasso dell'interesse del finanziamento sarebbe pari al 12% annuo. Vediamo invece che cosa succede se applichiamo la formula che rapporta tutti i costi all'utilizzo dell'affidamento.

Utilizzando tutto il fido concesso, il tasso dell'interesse risulta esattamente pari al 12%. Ed infatti:

$$t = (10.000 + 2.000) * 100 / 100.000 = 12\%$$

ma se il fido è utilizzato solo per una parte, mettiamo per euro 80 mila, il tasso dell'interesse risulta più elevato:

$$t = (8.000 + 2.000) * 100 / 80.000 = 12,50\%$$

ed ancora, se il finanziamento venisse utilizzato per 10.000 euro il tasso sarebbe:

$$t = (1.000 + 2.000) * 100 / 10.000 = 30\%$$

ed ipotizzando un utilizzo di appena 800 euro il tasso verrebbe ad assumere un valore straordinariamente elevato:

$$t = (80 + 2.000) * 100 / 800 = 260\%$$

In sintesi il TEG varia qui **non** per effetto del cambiamento delle condizioni applicate dalla banca, ma in seguito alle sole decisioni di impiego del capitale da parte del debitore; il che significa ammettere che l'elemento oggettivo del reato di usura dipende dall'esercizio di una facoltà autonomamente riconosciuta al debitore e non da una decisione del creditore, stravolgendo il senso stesso della disposizione penale sull'usura che mira invece a reprimere il

3

comportamento intenzionale del percettore (o destinatario della promessa) della remunerazione che si pretende usuraria.

All'assurdità di questa conclusione si aggiunge anche il paradosso rappresentato dal fatto che se è vero, come l'esempio in precedenza riportato dimostra, che la variazione del tasso è inversamente proporzionale al variare dell'utilizzo del capitale (cioè il tasso dell'interesse aumenta progressivamente mano a mano che diminuisce l'impiego del capitale), è anche vero che in presenza di un utilizzo nullo del fido, il tasso dell'interesse verrebbe ad essere pari a zero, nonostante la presenza di un costo significativo dato dall'ammontare fisso della commissione (nel nostro esempio, 2.000 euro) che quindi verrebbe arbitrariamente escluso dal computo del TEG;

applicando infatti la formula suggerita dall'accusa si avrebbe che:

$$t = (0 + 2.000) * 100 / 0 = 0''$$

8.1) Si annota che tale prospettazione è matematicamente FALSA in quanto il risultato non è zero bensì "infinito". Si ricorda dalla matematica elementare che qualsiasi numero diviso per zero è uguale a "infinito".

8.2) L'esempio è, pertanto, fuorviante della realtà perchè il CT, con evidente mala fede, assume 2.000,00 € di commissione per disponibilità fondi che nulla ha a che vedere con la Commissione di Massimo Scoperto (CMS) la quale viene computata in funzione del credito massimo utilizzato e non di quello Accordato. Se l'utilizzo è zero la commissione sarà zero e non 2.000,00.

9) **A Pag. 19 il CT afferma "Ma, come si è accennato in precedenza, l'uso della formula "onnicomprensiva" proposta dall'accusa va respinta anche perché in palese contrasto con lo stesso dato testuale. L'art. 2-bis, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) introdotto in sede di conversione in legge dalla legge 28 gennaio 2009 n. 21 stabilisce che "gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni."**

9.1) Si annota che la disciplina vigente è sempre quella di cui all'Art. 644 C. P., comma 4° ("Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito").

9.2) La lettera e la ratio della norma, oltre che la Giurisprudenza della Suprema Corte, Sez. Penale (sentenze N° 12028/2010, N° 28743/2010, N° 4669/2011, N° 28928/2014), non lasciano dubbio alcuno su come debba essere determinato il tasso Usurario e che Le Commissioni (quindi le CMS) debbano essere computate.

9.3) La determinazione a delinquere (Codice Penale Artt. 361, 371 Bis, 373, 374, 379, 479, 489) del CT la si coglie anche dalla ingannevole prospettazione della lettura e traduzione tecnica dell'art. 2-bis, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, introdotto in sede di conversione in legge dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, i cui effetti, semmai decorrono dall'1/1/2010 mentre il rapporto oggetto di indagine si esplica dal 2001.

CB

**10) A pag. 24 il CT riferisce** *"Un esplicito riferimento al fido accordato si rinviene nell'art. 117 bis del Testo Unico bancario (TUB), introdotto dall'art. 6-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, modificando integralmente la precedente normativa in tema di remunerazione degli affidamenti in conto corrente, ha introdotto, a partire dal primo luglio 2012, quale unico onere a carico del cliente una commissione onnicomprensiva "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate", stabilendone l'ammontare nella misura massima dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".*

10.1) Si sottolinea ancora come il CT tenti di prospettare motivazioni alle Sue scelte escludenti la CMS dal computo del TEG facendosi sponda con norme del tutto inconferenti allo scopo e, soprattutto, introdotte a partire dal primo luglio 2012 allorché nessuna manifestazione contabile riferibile al rapporto sotto indagine più sussisteva, atteso che l'ultimo estratto conto esaminato risale al 31/12/2011. Le FALSE attestazioni, quindi, appaiono evidenti.

**11) A pag. 26 il CT afferma** *"Né la pretesa di ricavare diversamente il TEG assimilando gli oneri agli interessi e rapportandone l'intero ammontare all'utilizzo effettivo del capitale di prestito si giustifica con il richiamo testuale contenuto nel comma 5 dell'art. 644 del codice penale, a norma del quale per la determinazione del tasso di interesse usurario "si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" dato che all'espressione verbale "tenere conto" utilizzata dal legislatore non può di certo attribuirsi alcun valore prescrittivo di uno specifico criterio di calcolo; d'altronde l'art. 2 della legge 108 del 7 marzo 1996 demanda appositamente al Ministero del Tesoro sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi (ora Banca d'Italia) il compito di rilevare i tassi globali medi ai fini dell'usura stabilendone criteri e modalità di calcolo".*

11.1) Si annota che il CT tenta di confondere il tecnicismo necessario per tradurre la disposizione di cui al citato comma 4° (e non 5) dell'art. 644 C. P. riferibile alle attività investigative e computative della Magistratura (e suoi ausiliari) penale, con la prescrizione di cui al comma 1° della legge N° 108/1996 riferibile al Mandato conferito all'Organo Amministrativo (Ministro del Tesoro, sentita la Banca D'Italia) di Rilevare (fotografare, come osserva la Cassazione Penale citata N° 12028/2010 a pag. 10) il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).

11.2) Con Dolo e volutamente il CT non pone in rilievo che la disposizione finalizzata alla Rilevazione del TEGM (*"Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche ..."*) è strutturata con la medesima letteralità del citato 4° comma dell'Art. 644 C. P. e, anzi, mentre quest'ultima esclude dal calcolo del Tasso usurario le imposte e tasse, le spese e le remunerazioni non collegate al Credito, la citata disposizione di cui al 1° comma Art. 2, Legge N° 108/1996, esclude solo le imposte e Tasse e vi ricomprende qualsiasi spesa.

11.3) Il Ministro del Tesoro (ora MEF) e per Esso la Banca D'Italia, nell'escludere le CMS hanno commesso reati ed il CT, quale Tecnico specializzato sotto giuramento, ha l'obbligo di rilevarli e segnalarli al Giudice ex Art. 331 c.p.c. e la omissione può comportare anche la punibilità ex Art. 361 C. P. con l'aggravante di esserne consapevole e aver tentato con FALSE prospettazioni di fornire FALSE indicazioni al Giudicante.

- 12) **A pag. 29 il CT pontifica** *"Ed è indubitabile sul piano logico, oltreché testuale, che avendo il legislatore ritenuto di fondare la costruzione dell'elemento oggettivo del reato di usura sul confronto tra il tasso di interesse applicato al singolo rapporto di credito e il tasso medio di mercato (TEGM), il giudizio di responsabilità penale non possa che fondarsi "oggettivamente" sul principio della omogeneità dei dati"*.
- 12.1) La categorica affermazione (si ribadisce FALSA) conferma la determinazione a delinquere per i reati sopra ipotizzati del CT.
- 12.2) Nella Legge antiusura non v'è alcun indizio di omogeneità tra criterio di RILEVAZIONE del TEGM e quello di DETERMINAZIONE del tasso usurario. Ciò poiché la normativa (citati comma 1°, Art. 2, Legge N° 108\1996 e comma 4° Art. 644 C.P.) è univoca e coerente. E' la Banca D'Italia, che il CT vuole in mala fede difendere ad ogni costo, ha commesso il reato di FALSO IDEOLOGICO e ABUSO D'Ufficio, non rispettando la prescrizione imposta dalla legge su cosa e come RILEVARE il TEGM.
- 12.3) Il Legislatore, laddove ha voluto porre in chiaro l'esigenza di "omogeneità" lo ha scritto così come si rileva nel 2° comma dell'Art. 2, Legge N° 108\1996 (*"La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale"*).
- 12.4) Il CT, pertanto, nel suo tentativo manifestamente conflittuale di difendere l'operato della Banca D'Italia (suo ex datore di lavoro), prospetta FALSITA' al GIP abusando della sua presunta "credibilità".
- 13) **A pag. 31 il CT conferma** *"La rigorosa applicazione della metodologia di calcolo dettata dalle "Istruzioni" della Banca d'Italia per la determinazione di eventuali scostamenti rispetto ai tassi soglia dell'usura, come indicati nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresenta quindi l'unica metodologia corretta sul piano logico-sistematico utilizzabile dal perito per il riscontro dell'elemento "oggettivo" del reato di usura previsto e punito dall'art. 644 c.p., in quanto consente di disporre di dati assolutamente omogenei ai fini del confronto richiesto dalla norma penale. L'omogeneità dei dati, si ribadisce, è assicurata appunto dalla rigorosa applicazione ad ogni singola operazione di finanziamento degli stessi criteri di calcolo utilizzati dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso effettivo globale medio di mercato (TEGM)"*.
- 13.1) Si pone ancora in rilievo che i criteri determinativi del tasso Usurario debbono essere quelli richiesti dal precetto Penale (citato comma 4° Art. 644 C. P.) in modo da evitare possibili utilizzi fraudolenti della Legge.
- 13.2) Il Criterio rilevativo del TEGM, che il CT tanto difende, ha consentito e continua a consentire detta applicazione fraudolenta della Legge antiusura.
- 13.3) In merito alla sola CMS, la sua esclusione dal TEGM ha indotto le Banche ad aumentarne la misura sino a comportare (tra il 1997 ed il 2005) la triplicazione dei correlati ricavi in termini di raffronto percentuale (dal 4,48% al 13,50%) rispetto agli interessi corrispettivi (Cfr. All. N° 9, Disegno di legge N° 1123 della XV Legislatura comunicato alla Presidenza il 26/10/2006, ad iniziativa di sei Senatori che si allega).
- 13.4) Subito dopo, in maniera confusa e rocambolesca la Banca d'Italia ha diffuso apposita circolare (La N° 1166966 del 2\12\2005 che si allega con il N° 10) su come trattare le CMS. Circolare che non può giammai modificare la Legge, o interpretarla laddove, come nel caso di specie, risulta già chiara ed inequivocabile.
- 14) **A pag. 33) Il CT statuisce** *"6. La corretta formula di calcolo. La condizione di perfetta omogeneità tra i valori da porre a confronto per la verifica dei limiti anti usura impone quindi*

necessariamente che nella determinazione del TEG di un rapporto di finanziamento sia applicata la stessa metodologia di calcolo impiegata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del rendimento medio di sistema riferito alla medesima categoria operativa (TEGM). Per le "Istruzioni" (cfr paragrafo C3) la formula di calcolo è la seguente:

$$TEG = \frac{INTERESSI \times 36.500}{NUMERI DEBITORI} + \frac{ONERI \times 100}{ACCORDATO}$$

14.1) Appare sin troppo facile dimostrare che detta Formula, da un lato non rispetta la prescrizione normativa di cui al citato comma 1° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996 e dall'Altro, se utilizzata per Determinare il tasso Usurario escludendovi la CMS, fornisce risultati assurdi, FALSI, con conseguente fraudolento utilizzo della Norma.

14.2) Per fornire PROVA, si Consideri

- un fido concesso (ACCORDATO) di € 100.000,00;
- Utilizzo del fido di soli 10.000,00 € dal primo giorno del trimestre, senza nessuna altra operazione;
- Interessi da calcolarsi trimestralmente al 10% annuo nominale e capitalizzazione trimestrale;
- Commissioni di Massimo Scoperto (CMS) 2% calcolabile trimestralmente sulla punta di massimo utilizzo e addebitabili ogni trimestre, come in effetti è sempre avvenuto;
- Spese collegate al credito a titolo, per es., di istruttoria fido, pari ad € 100 ogni trimestre;
- Tasso SOGLIA 15%;
- Trimestre composto di 91 giorni e anno di 365 giorni;

14.3) Elaborando i NUMERI (prodotto dei giorni per il credito utilizzato) si avrà 910.000,00 (91 x 10.000,00);

A fine trimestre, secondo il comma 4° dell'Art. 644 C. P., e secondo Tecnica Bancaria e buon senso comune, si avrà il seguente risultato in termini di competenze collegate al credito

Interessi = (10.000,00 x 10% x 91)/365 = 249,32

CMS = 10.000,00 x 2% = 200,00

Spese Istruttoria = 100,00

TOTALE COMPETENZE collegate al credito = 249,32 + 200,00 + 100,00 = 549,32

Pari al tasso fisso trimestrale del 5,4932% quale rapporto tra 549,32 e 10.000,00

Tasso Annuo Nominale, senza considerare la capitalizzazione, =

$$TAN = (549,32 \times 365) / 910.000 = 22,032\%$$

D'altro canto se in un trimestre di 91 giorni su 10.000,00 € vengono calcolati 549,32 di competenze su 4 trimestri di 365 giorni, senza considerare la capitalizzazione, dette competenze ammontano ad € 549,32 x 365/91 = 2.203,32 che rapportati a 10.000,00 fa esattamente il 22,03%.

Questa è matematica seria e semplice e ciò che il legislatore ha voluto disciplinare e senza alchimie interpretative e/o applicative.

Considerando anche la capitalizzazione trimestrale che la legge vuole e la Cassazione Penale (N° 33331/2011) conferma, il vero Tasso Effettivo Globale (TEG) ammonta come segue

$$\text{TEG} = [(1+5,932\%)^{(365/91)}] - 1 = 23,9233\%.$$

14.4) Questo è il calcolo confermato dalla Cassazione Penale N° 12028\2010 che è stato scelto dal GIP di Ascoli Piceno con la Sentenza N° 117/2009 tra i vari calcoli operati dal suo CT Dott. Ferri, che si allega in estratto col N° 11. Formula che è esattamente la stessa di cui all'All. N° 5, Estratto Circolare Banca D'Italia 248\2002.

14.5) Applicando, invece, la formula (FALSA) utilizzata dalla Banca D'Italia per la rilevazione dei TEGM e pienamente adottata dal CT si ha quanto segue

$$\text{TEG} = \frac{249,32 \times 36.500}{910.000} + \frac{100 \times 100}{100.000,00} = 10,10\%$$

14.6) Non occorre essere matematici o Esperti in Tecnica bancaria per rendersi conto della FRODE PROCESSUALE e Utilizzo fraudolento della Legge.

14.7) In tale fattispecie, infatti, se per assurdo si abbassassero gli interessi all'1% (quindi 24,93 € per i 91 giorni), alzando le spese a 1.000,00 € fissi nel trimestre e le CMS al 100% (quindi pari a 10.000,00 € nel trimestre) si avrebbe quanto segue a fronte di ben 11.024,93 € di competenze addebitabili (quindi oltre il 100% rispetto ai 10.000,00 € di credito utilizzato)

$$\text{TEG} = \frac{24,93 \times 36.500}{910.000} + \frac{1.000 \times 100}{100.000,00} = 2,00\%$$

14.8) Il Legislatore non può aver scritto una norma che comporti tali assurdità. Ne consegue che l'esempio fornito dal CT e le sue affermazioni sono da ritenere FALSE e ingannevoli, come FALSE pure sono le determinazioni peritali.

15) Segue a pag. 36 il CT *“La “robustezza” sul piano statistico di questa formula dipende in buona sostanza proprio dal fatto che la misura del TEG varia soltanto per effetto del mutamento delle condizioni economiche praticate dall’intermediario e non è minimamente influenzata dalle scelte di utilizzo autonomamente compiute dal cliente.*

*Si è visto che utilizzando la formula “onnicomprensiva” proposta dal perito della parte offesa si producono risultati abnormi soggetti a rilevantissime variazioni con il variare dell’importo dell’utilizzo, sino ad ottenere un valore del tasso pari a zero nell’ipotesi di un utilizzo nullo del finanziamento, pure in presenza di costi collegati di importo significativo sicuramente computabili nel TEG; applicando la diversa e “corretta” formula della Banca d’Italia si ottengono invece i seguenti risultati.*

*Per un utilizzo totale del fido concesso di 100 mila*

euro il tasso è:

$$t = \frac{10.000 * 100}{100.000} + \frac{2.000 * 100}{100.000} = 12\%$$

Con un utilizzo di 80 mila euro si ottiene che:

$$t = \frac{8.000 * 100}{80.000} + \frac{2.000 * 100}{100.000} = 12\%$$

ed ancora, con un utilizzo di soli 800 euro si ottiene:

$$= \frac{80 * 100}{800} + \frac{2.000 * 100}{100.000} = 12\%$$

Come dimostrano i dati sopra riportati, il valore del tasso dell'interesse, a differenza di quanto accade applicando la formula proposta dal perito delle PO, **non muta qualunque sia l'ammontare del capitale di prestito impiegato**; è di palmare evidenza che questo risultato in tanto è corretto in quanto coerente con un principio di logica elementare prima che di matematica finanziaria, secondo cui il "costo" in termini di tasso di un finanziamento non dipende dall'ammontare dei capitali prestati, bensì unicamente dal tasso dell'interesse applicato. In questo senso si dimostra del tutto falsa l'opinione secondo cui l'**anatocismo**, cioè la capitalizzazione degli interessi (nell'unità di tempo:  $t=1$  anno), dia luogo automaticamente ad un aumento del tasso effettivo dell'interesse; la capitalizzazione genera infatti solo un incremento dei capitali fruttiferi che, a parità di tasso, determina un aumento degli interessi in valore assoluto, ma non dà luogo ad alcun aumento del Tasso; l'aumento del quale dipende semmai dalla "frequenza" con cui avvengono le capitalizzazioni degli interessi nel corso dell'anno (sino ad oggi gli interessi dei conti correnti venivano liquidati e capitalizzati trimestralmente) ed è misurabile secondo la formula dell'interesse composto.

In altri termini l'indicatore di costo rappresentato dal TEG, a parità del regime di capitalizzazione, non dipende dal "quantum" dei capitali prestati, ma varia solo in funzione dei mutamenti delle condizioni tariffarie imposte dal creditore che di fronte alla legge penale può essere chiamato a rispondere solo della correttezza delle proprie scelte: ammettere il contrario significherebbe accettare l'idea che il creditore possa essere ritenuto penalmente responsabile, non per avere intenzionalmente applicato un arbitrario regime dei prezzi del credito, bensì per l'esercizio di una facoltà riconosciuta in via autonoma al debitore (la decisione del "quantum" del credito da utilizzare), dando quindi luogo al sorgere di un inevitabile quanto insolubile problema di giustizia sostanziale".

- 15.1) Le affermazioni del CT, reiterate sino allo spasmo, è stato dimostrato si fondano su FALSE PROSPETTAZIONI tecnico-matematiche sia sue che, soprattutto, della Banca D'Italia con la quale lo stesso CT è in palese associazione volta a nascondere la verità al GIP.
- 15.2) La ingannevole prospettazione esemplificativa sopra esposta risiede nel fatto che a fronte di 800,00 € di utilizzo il CT espone un TEG del 12% pur computando 80,00 € di Interessi e ben 2.000,00 € di Spese.
- 15.3) Quindi secondo il CT, in un anno una ipotetica Banca addebitando complessivamente 2.800,00 € ad un ipotetico correntista al quale ha prestato soli 800,00 €, praticerebbe appena il 12% di TEG. **Solo uno STOLTO potrebbe credergli.**

15.4) Il Comma 4° dell'Art. 644 C. P. impone che il TEG sia il riflesso percentuale degli Interessi + Commissioni + Spese collegate al credito rispetto al fido erogato (e non quello Accordato).

15.5) La vera percentuale riferibile all'esempio sopra riferito è determinabile come segue

$$\text{TAN} = (80,00 + 2.000,00)/800 = 260,00\%$$

$$\text{TEG} = [(1+260,00\%)^1] - 1 = 260,00\%.$$

15.6) il Tasso Annuo Nominale (TAN) ed il Tasso Effettivo Globale (TEG) sono uguali perchè il computo è stato ipotizzato a fine anno e, quindi, senza alcun effetto capitalizzazione.

**16) A Pag. 47 il CTI afferma** *"Sulla questione della retroattività della nuova disciplina in tema di CMS introdotta dalla legge n. 2 del 2009 in virtù della sua supposta natura di disposizione di interpretazione autentica dell'art. 644 del codice penale si registra una recentissima presa di posizione della Corte di Cassazione (sentenza n. 12965 del 31 maggio 2016)<sup>21</sup> che negando tale connotazione ne afferma la natura innovativa incidente, non sul quarto comma dell'art. 644 c.p., ma sul terzo comma ovvero sulla "legge che stabilisce il limite oltre il quale i tassi sono disciplina, ivi compresi gli atti di valore regolamentare fino a quel momento rimessi all'Amministrazione per la sempre usurari". In questo senso non sussisterebbe per la S.C. alcun dubbio sul fatto che la nuova normativa introdotta dall'art. 2 della legge 2009 in materia di CMS rappresenti un vero e proprio mutamento innovativo della regolazione in concreto della materia; resta così definitivamente risolta in senso positivo la questione riguardante la legittimità del meccanismo ricognitivo - determinativo primario previsto dalla normativa antecedente alla riforma che espressamente escludeva la CMS dal calcolo del TEG, Quel che è certo è che oggi non viene più posta in discussione dalla giurisprudenza (per la dottrina non è stata per la verità mai in discussione) la legittimità dell'esclusione dal calcolo del TEG della CMS sino all'entrata in vigore della riforma del 2009. Mette tuttavia conto rilevare che, a differenza della precedente disciplina, le nuove Istruzioni della Banca d'Italia in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedono che gli oneri di cui alla seconda parte della formula debbano essere inclusi nel calcolo del TEG previa la loro annualizzazione; l'importo da considerare nel numeratore del rapporto è dato quindi dalla somma degli oneri addebitati in ciascun trimestre e degli oneri allo stesso titolo addebitati nei precedenti tre trimestri.*

16.1) Si annota che la inconfondibile prova di tentativo maldestro a trarre in inganno il GIP e FALSARE la rappresentazione della verità alla giustizia emerge da quanto appena ritrascritto atteso che il CT, pur di giustificare il Suo delittuoso operato, fa leva su recente giurisprudenza della Sezione Civile della Supreme Corte ignorando tutte le sentenze citate della sezione penale sul punto. Ma Egli è stato incaricato dal GIP per accertare fatti penalmente rilevanti e, inoltre, la stessa Sentenza della Sezioni Civile si fonda sul presupposto del corretto operato della Banca D'Italia che, come visto, corretto non è.

16.2) Per tali scorrettezze e FALSITA' la Banca D'Italia è stata pluriquerelata e risulta sotto inchiesta sia presso la procura di Trani e, di recente, anche presso il tribunale di Roma, dove il GIP ha convocato camera di Consiglio (cfr. Allegato N° 12) il 31/3/2017.

16.3) Inoltre, è stato provato come da pronuncia della Sez. Penale della Suprema Corte con la N° 33331/2011 che l'Anatocismo, ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi e competenze, va computato nel TEG Usurario. **Il CT ignora ciò e mira con le sue note a trarre in inganno il GIP.**

17) **A pag. 57 il CT riferisce** "E' stata infine posta all'attenzione del sottoscritto la questione relativa al trattamento degli eventuali errori o rettifiche di calcolo da cui derivino riaccrediti di competenze già contabilizzate in precedenza a debito della società correntista. Questa situazione si sarebbe verificata in occasione della liquidazione delle competenze del 2° trimestre del 2010; la Banca ha proceduto a riaccreditare in conto sotto la data del 30 giugno 2010, con pari valuta, l'importo di euro 4.298,45 che, stando a quanto risulta dalle indicazioni fornite in calce al prospetto di liquidazione, sarebbe dovuto ad un ricalcolo degli interessi di competenza del 1° trimestre 2010. A differenza delle rettifiche dovute alle partite antergate", in questo caso non vi è stata alcuna variazione dei numeri debitori di competenza del trimestre (il primo del 2010) e quindi l'abbuono in favore della Società correntista deriverebbe da una riduzione dei tassi nominali dell'interesse autonomamente decisa dalla Banca.

Occorre a questo specifico riguardo osservare che la "restituzione" delle competenze è avvenuta con scrittura a credito del conto in data 30 giugno 2010 con pari valuta con la seguente causale "sbilancio competenze per riliquidazione 31/12/2009 – 31/03/2010". Ove si fosse trattato di un errore la Banca avrebbe proceduto ad uno "storno interessi", cioè il riaccredito della somma sarebbe avvenuto con valuta 31 marzo 2010, data in cui risultano "capitalizzate" le competenze economiche liquidate a debito nel primo trimestre del 2010; essendosi in questo caso operato diversamente non vi è dubbio sul fatto che il controllo dei limiti antiusura per il primo trimestre del 2010 debba essere eseguito prendendo in considerazione gli interessi capitalizzati al 31 marzo 2010, a nulla rilevando la successiva restituzione operata dalla Banca. Anche così facendo, cioè senza considerare la successiva restituzione di una parte degli interessi, le condizioni economiche applicate dalla Banca per il primo trimestre del 2010 non hanno in ogni caso superato in termini di tasso la corrispondente soglia usuraria. Nel prospetto di pagina 62 contenente i risultati delle ricostruzioni operate dal sottoscritto il tasso effettivo riferito al primo trimestre del 2010 è risultato pari al 13,69% contro un valore della soglia del 14,380%".

17.1) Si annota che il CT, mira a smentire, anche l'autoconfessione sostanziale effettuata dalla Banca che, essendosi accorta di aver contabilizzato competenze ultrasoglia, ha disposto un riaccredito.

17.2) Peraltro, il corretto calcolo del TEG nel primo trimestre 2010 fornisce il 15,949% e non il 13,69% che dichiara il CT. Oltre che nel PROSPETTO sub 23 si espone di seguito il calcolo

$$\text{TEG} = \{[1+(8.664,14 \times 365/20.983.137)/(365/90)]^{(365/90)} - 1\} = 15,949\%$$

18) **A Pag. 64 il CT riferisce** "Dal confronto tra le parti è emerso con chiarezza che l'accusa rivolta nei confronti della Banca di avere applicato tassi usurari trovava fondamento sulla applicazione nella definizione del tasso dell'interesse effettivo del finanziamento di una metodologia di calcolo impropria basata su presupposti logici e tecnici del tutto errati e fuorvianti. Il compito del sottoscritto in questa fase preliminare è stata quella di rappresentare alle parti la corretta metodologia di calcolo da utilizzare per la ricostruzione del tasso dell'interesse del rapporto precisando in dettaglio le ragioni che motivano la scelta di impiegare la formula matematica di calcolo utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi di sistema, da cui come noto vengono poi determinate le soglie trimestrali utilizzate ai fini del controllo di legalità previsto dalla legge sull'usura. Si è in particolare chiarito che solo impiegando la formula indicata dalla Banca d'Italia nelle sue "Istruzioni" è possibile ottenere dati significativi sotto il profilo statistico ed economico ma soprattutto dotati del requisito dell'omogeneità indispensabile ai fini di un corretto confronto con i valori delle soglie usurarie".

18.1) Si è PROVATO che le formule adottate dalla Banca D'Italia ex comma 1° Art. 2, Legge N° 108\1996, sono FALSE e non rispettano il mandato legislativo al punto che la stessa

può essere incolpata di FALSO IDEOLOGICO e ABUSO D'Ufficio. Ciò tanto è vero che la medesima Banca D'Italia, in esecuzione del comma 1° dell'Art. 51 TUB volta alla rilevazione dei Tassi di Interesse a fini puramente statistici, sin dal 1993 utilizza formule matematiche corrette e corrispondenti a quella utilizzata dal perito delle PO per motivare la denuncia querela come di seguito riprodotta e provata dagli allegati (citate Circolari Bankitalia sub 7.1, in tema di formule matematiche rilevative dei Tassi di interessi praticati dalle Banche)

$$\text{Tasso} = \text{Competenze} \times 365 / \text{NUMERI COMPUTISTICI}$$

18.2) Le affermazioni del CT sono, quindi, FALSE e fuorvianti dal vero criterio determinativo di un tasso Usurario.

**19) A pag. 66 il CT conclude** *"Per tutti i trimestri compresi nell'arco di tempo considerato dall'indagine i tassi effettivi dell'interesse applicati dalla Banca al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla SAV UTENSILI non hanno mai superato le corrispondenti soglie usuarie".*

19.1) La CONCLUSIONE è da ritenersi ERRATA e FALSA atteso che il vero TEG è quello esposto nel PROSPETTO sub 23) esprimente supero dei Tassi Soglia nel 1° e 2° trimestre del 2005, 1°, 2° e 3° trimestre 2006, 1° e 2° trimestre 2007, 2°, 3° e 4° trimestre 2009, 1° trimestre 2010 e 4° trimestre 2011 dove gli Oneri sono quasi il quintuplo degli Interessi e, quindi, il relativo TEG dovrebbe essere altrettanto. **Il CT con evidente DOLO non espone il TEG per tale "imbarazzante" trimestre.**

20) Il sottoscritto, in osservanza della letteralità normativa antiusura riprodotta in appendice A), ha determinato il Tasso Annuo Effettivo voluto dal Legislatore con l'applicazione di criteri matematici adottati nei libri di testo in uso negli insegnamenti di scuola media superiore e universitari nel rispetto delle prescrizioni normative sull'Usura (Art. 644 C. P. – particolarmente commi 1° e 4°, Legge N°108/1996, Commi 1° e 4°, dell'Art. 2, Legge N° 24 del 28/2/2001, Art. 6, Delibera CICR 9/2/2000, Art. 1815 C. C., comma 2°), nonché tenendo conto della giurisprudenza di Cassazione, II Sez. Penale (N° 12028 del 19/2/2010, N° 28743 del 24/5/2010, N° 33331 dell'8/9/2011, N° 46669 del 19/12/2011; N° 28928 del 26/6/2014; Corte Appello Torino 20\12\2013, Estensore il presidente Luigi Grimaldi; Corte Appello Cagliari del 31\3\2014, Giudice Relatore Maria Teresa Spanu) nonché citata Sentenza GUP di Ascoli Piceno, Dott.ssa Alessandra Panichi N° 117/2009), recepita in toto dalla Cassazione N° 12028/2010 e citata relazione del CT, Dott. Paolo Ferri (Allegato N° 11), le cui alternative di calcolo, espresse alle pagine 18 e 19 sono state scelte dal GUP e confermate dalla citata Cassazione, ma successivamente, il 10/2/2011, fatte proprie anche dalla Banca d'Italia con istruzioni applicative in tema di formula del TAEG per le aperture di credito in conto corrente a firma di Bruna Szego (Cfr. citato Allegato N° 6), emanate in esecuzione del regolamento BCE N° 290 del 31\3\2009, come di seguito espresse

**TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) =**

$$= \left[ \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right]^t - 1$$

$$\text{Tasso Annuo Effettivo (TAE)} = \left\{ \left[ 1 + \frac{\text{TAN}}{4} \right]^4 - 1 \right\} \%$$

Dove al posto di 4 viene sostituito il rapporto tra 365 oppure 366 (se anno bisestile) ed il N° di giorni di ogni mese, dove t è il rapporto tra i Numeri di giorni di ogni anno e di ogni trimestre e

dove tra gli Oneri sono incluse anche le Commissioni di Massimo Scoperto e tutte le altre remunerazioni collegate al credito erogato.

- 21) A seguito di denuncia querela per USURA promossa dalla SAV UTENSILI S.A.S., Paganella Silvano e Rizzi Maria, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha chiesto due volte l'Archiviazione (Allegato N° 13). Fatta l'opposizione, il GIP Dott. Andrea Pappalardo Affidava l'incarico peritale D'Ufficio al Consulente Tecnico Dott. Giuseppe Scattone, di seguito CT, nato a Roma il 10/10/1948 e ivi residente in Via Ghirza, N° 2, già Direttore Superiore della Banca D'Italia, ora in quiescenza.
- 22) In data 20\09\2016 il CT rimetteva al GIP la sua relazione (allegato N° 1) riferita al procedimento penale N° 107/2013, RG GIP N° 315/14 rispondendo al quesito "*se i tassi passivi di interesse praticati dalla filiale 055 di Bolzano/Asiago della Banca Popolare dell'alto Adige "VOLKSBANK" sul conto corrente numero 6188845 intestato alla SAV UTENSILI fossero o meno eccedenti i tassi soglia previsti dalla legge sull'usura*".
- 23) A tale quesito, perfettamente coerente con il dettato normativo riesposto in Appendice sub A), il CT ha risposto OCCULTANDO al GIP la verità contabile facilmente desumibile dai dati rinvenuti dagli estratti conto dallo stesso CT riesposti a pag. 62 della sua relazione (Allegato N° 1) come da tabelle seguenti nelle quali sono stati aggiunti i corretti calcoli, come richiesti dal GIP e denominati "TEG VERI", operati dal sottoscritto secondo criteri di conformità scientifica, tecnica, normativa e giurisprudenziale della Suprema Corte Penale e secondo le citate sentenze le quali, l'Ausiliario dell'Organo Inquirente avrebbe dovuto tenerne conto anziché dolosamente ignorarle.

PROSPETTO DETERMINAZIONE TEG USURARIO EX ART. 644, COMMA 4°, C.P..										
TRIMESTRE	NUMERI DEBITORI	INTERESSI	ONERI	TEG RICALCOLATO	SOGLIA	CMS	TOT. COMPETENZE	CREDITO EROGATO	TEG VERO	SUPERO SOGLIA
31/03/2001	16.319.481	4.149.097	0,00	9,28%	15,63%	1.416.516	5.565.613	181.327.567	13,044%	NO
30/06/2001	20.335.085	5.382.946	0,00	9,66%	15,57%	1.387.676	6.770.622	223.462.473	12,718%	NO
30/09/2001	20.509.204	5.375.685	0,00	9,57%	15,225%	1.321.589	6.697.274	222.926.130	12,461%	NO
21/12/2001	10.657.559	2.553,80	-	8,75%	15,000%	575,63	3.129,43	115.843,03	11,155%	NO
31/03/2002	10.523.325	2.475,78	-	8,59%	14,130%	565,72	3.041,50	116.925,83	10,976%	NO
30/06/2002	10.513.970	2.340,52	-	8,13%	14,550%	671,13	3.011,65	115.538,13	10,873%	NO
30/09/2002	11.537.043	2.697,52	-	8,53%	14,670%	1.241,90	3.939,42	125.402,64	13,056%	NO
21/12/2002	10.163.614	2.307,57	-	8,29%	14,700%	874,55	3.182,12	110.474,07	11,925%	NO
31/03/2003	9.081.815	1.916,09	-	7,70%	14,595%	987,54	2.903,63	100.909,06	12,193%	NO
30/06/2003	11.797.624	2.621,35	-	8,11%	14,055%	1.281,85	3.903,20	129.644,22	12,634%	NO
30/09/2003	10.648.444	2.269,21	10,00	7,79%	14,190%	1.462,76	3.741,97	115.743,96	13,455%	NO
21/12/2003	11.408.110	2.496,91	10,00	8,00%	13,890%	1.432,98	3.939,89	124.001,20	13,212%	NO
31/03/2004	12.406.676	2.785,64	10,00	8,20%	14,250%	1.429,95	4.225,59	136.337,10	13,062%	NO

30/06/2004	10.973.486	2.361,56	10,00	7,86%	14,130%	1.353,21	3.724,77	120.587,76	13,015%	no
30/09/2004	9.738.668	2.035,25	15,00	7,64%	14,205%	1.049,04	3.099,29	105.855,09	12,166%	no
21/12/2004	12.076.994	2.750,85	15,00	8,33%	14,160%	1.641,92	4.407,77	131.271,67	14,041%	no
30/03/2005	14.901.994	3.736,09	15,00	9,17%	14,265%	1.929,70	5.680,79	165.577,71	14,661%	si
30/06/2005	14.823.020	3.741,84	15,00	9,23%	14,250%	1.946,69	5.703,53	162.890,33	14,802%	si
30/09/2005	17.454.102	4.577,38	15,00	9,59%	14,280%	1.800,46	6.392,84	189.718,50	14,052%	no
21/12/2005	19.164.431	5.127,97	15,00	9,78%	14,055%	1.835,18	6.978,15	208.309,03	13,966%	no
31/03/2006	27.385.718	7.983,12	15,00	10,65%	14,070%	3.105,64	11.103,76	304.285,76	15,645%	si
30/06/2006	28.893.216	8.666,97	15,00	10,96%	14,235%	2.842,24	11.524,21	317.507,87	15,373%	si
30/09/2006	30.975.293	9.509,61	15,00	11,22%	14,370%	2.877,66	12.402,27	336.687,97	15,433%	si
21/12/2006	33.556.817	9.192,21	15,00	10,01%	14,700%	3.408,78	12.615,99	364.748,01	14,443%	no
31/03/2007	33.787.496	9.600,47	15,00	10,39%	14,910%	3.514,14	13.129,61	375.416,62	14,960%	si
30/06/2007	16.842.542	4.285,50	20,00	9,31%	14,850%	3.338,13	7.643,63	185.082,88	17,623%	si
30/09/2007	10.847.385	2.540,82	20,00	8,57%	14,940%	725,88	3.286,70	117.906,36	11,525%	no
21/12/2007	11.683.028	2.894,30	20,00	9,06%	14,925%	999,39	3.913,69	126.989,43	12,798%	no
31/03/2008	10.645.167	2.621,73	20,00	9,01%	14,760%	762,82	3.404,55	116.979,86	12,230%	no
30/06/2008	11.367.123	2.919,25	20,00	9,39%	14,820%	1.064,57	4.003,82	124.913,44	13,530%	no
30/09/2008	10.275.650	2.530,06	20,00	9,01%	14,805%	687,64	3.237,70	111.691,85	12,039%	no
21/12/2008	12.285.700	3.325,13	20,00	9,90%	15,135%	964,78	4.309,91	133.540,22	13,470%	no
31/03/2009	10.905.954	2.908,19	20,00	9,75%	13,680%	855,06	3.783,25	121.177,27	13,279%	no
30/06/2009	11.623.583	3.171,49	20,00	9,98%	12,930%	837,96	4.029,45	127.731,68	13,267%	si
30/09/2009	15.143.017	4.869,00	150,00	11,89%	12,480%	625,00	5.644,00	164.598,01	14,312%	si
21/12/2009	19.424.795	6.518,64	274,90	12,52%	12,765%	625,00	7.418,54	211.139,08	14,683%	si
31/03/2010	20.983.137	6.995,20	1.668,94	13,84%	14,380%		8.664,14	233.145,97	15,949%	si
30/06/2010	21.515.647	2.732,34	2.068,88	6,70%	14,730%		4.801,22	236.435,68	8,397%	no
30/09/2010	20.951.289	2.756,18	2.542,93	7,34%	13,710%		5.299,11	227.731,40	9,555%	no
21/12/2010	20.761.869	2.721,45	2.944,60	7,73%	13,725%		5.666,05	225.672,49	10,338%	no
31/03/2011	18.995.674	2.406,65	3.206,38	7,83%	13,530%		5.613,03	211.063,04	11,232%	no
30/06/2011	19.976.734	1.233,14	2.114,43	4,37%	13,635%		3.347,57	219.524,55	6,258%	no
30/09/2011	20.353.885	1.549,51	2.846,92	4,07%	15,588%		4.396,43	221.237,88	8,119%	no
31/12/2011	5.339.079	500,76	2.498,52		15,525%		2.999,28	58.033,47	22,130%	si

## NOTA:

I DATI SONO STATI ATTINTI DALLA RELAZIONE DEL CT SCATTONE ESPOSTI A PAG. 62, MENTRE LE COLONNE "TOT. COMPETENZE", "CREDITO EROGATO", "TEG VERO" E "SUPERO SOGLIA" SONO STATE ELABORATE DAL DOTT. BACCILE

IL "TOT. COMPETENZE" E' LA SOMMA DEGLI "INTERESSI" + "ONERI" + "CMS".

IL "CREDITO EROGATO" E' IL RAPPORTO TRA "NUMERI DEBITORI" E GIORNI DI CIASCUN TRIMESTRE.

IL "TEG VERO" E' CALCOLATO CON LA STESSA FORMULA PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 40 DEL 16/2/2011, SERIE GENERALE N° 38 CHE SI ALLEGA COL N° 7.

IL MEDESIMO RISULTATO SI OTTIENE UTILIZZANDO LA FORMULA ESPRESSA NELLA CIRCOLARE BANCA D'ITALIA N° 248 DEL 26/6/2002 (V. PAG. 7, Lettera A, CHE SI ALLEGA

*Il Calcolo del TEG VERO è stato effettuato secondo la formula Corretta di cui sub 14.3) e corrispondente sia alla formula diffusa dalla Banca D'Italia con G. U. N° 40 del 16\2\2011, Serie Generale N° 38, che si Allega al N° 6), sia alla formula utilizzata dal Dott. Paolo Ferri CT (Allegato N° 11) nel procedimento Penale presso il GUP di Ascoli Piceno (Allegato N° 10) confermato dalla Cassazione Penale N° 12028\2010.*

24) Il CT nelle sue CONCLUSIONI ha esternato affermazioni FALSE laddove scrive che *"Dal confronto tra le parti è emerso con chiarezza che l'accusa rivolta nei confronti della Banca di avere applicato tassi usurari trovava fondamento sulla applicazione nella definizione del tasso dell'interesse effettivo del finanziamento di una metodologia di calcolo impropria basata su presupposti logici e tecnici del tutto errati e fuorvianti. Il compito del sottoscritto in questa fase preliminare è stata quella di rappresentare alle parti la corretta metodologia di calcolo da utilizzare per la ricostruzione del tasso dell'interesse del rapporto precisando in dettaglio le ragioni che motivano la scelta di impiegare la formula matematica di calcolo utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi di sistema, da cui come noto vengono poi determinate le soglie trimestrali utilizzate ai fini del controllo di legalità previsto dalla legge sull'usura Si è in particolare chiarito che solo impiegando la formula indicata dalla Banca d'Italia nelle sue "Istruzioni" è possibile ottenere dati significativi sotto il profilo statistico ed economico ma soprattutto dotati del requisito dell'omogeneità indispensabile ai fini di un corretto confronto con i valori delle soglie usurarie "*.

25) Il FALSO in dette affermazioni è riscontrabile in quanto segue:

- 25.1) I presupposti teorici sui quali si fondano i calcoli del sottoscritto conduco a risultati certi, corretti e significativi fondandosi sui medesimi algoritmi di calcolo diffusi dalla Banca D'Italia con Circolare 10\2\2011 a firma digitale Bruna Szego (Allegato N° 6) e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale N° 40 del 16\2\2011, Serie Generale N° 38 (allegato N° 6). Detto algoritmo di calcolo, ai fini del computo del TEG negli estratti conto trimestrali, è perfettamente equivalente all'altro algoritmo diffuso sempre dalla Banca D'Italia con circolare N° 248 del 26/6/2002, Allegato N° 5) nel suo secondo aggiornamento del 30/9/2014. Se il Direttore Superiore della Banca D'Italia, Dott. Giuseppe Scattone, non ha riferito la verità al GIP che dovrebbe ben conoscere per il suo passato professionale, vuol dire che scientemente ha violato la legge commettendo reati.
- 25.2) Da quanto appena riferito e allegato si desume che il significato statistico ai dati determinati con l'algoritmo di calcolo del Tasso effettivo dell'interesse voluto dal GIP proviene dalla stessa Banca D'Italia.
- 25.3) Il significato economico del Tasso di interesse effettivo calcolato secondo gli algoritmi utilizzati e riferiti dal sottoscritto soddisfa il presidio cui la norma è proteso consistente nel sanzionare e punire CHIUNQUE, a fronte di *(in corrispettivo di) una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari* (comma 1° dell'art. 644 C. P.), si fa riconoscere un Tasso Effettivo Globale (TEG) superiore a quello Soglia fissato dalla legge. E la DETERMINAZIONE del TEG, come vuole la Legge (comma 4° dell'Art. 644 C. P.) e come ha chiesto il GIP, deve tenere conto di tutti i *vantaggi* (Spese e remunerazioni collegate al credito), di tutte le *Utilità* (Commissioni di massimo scoperto) e di tutti gli *interessi* (interessi corrispettivi) in modo tale che la loro somma rispetto al Denaro prestato mediamente nel trimestre (nel caso di aperture di credito in conto corrente e anticipi SBF regolati contabilmente ogni tre mesi), tradotta correttamente in percentuale (TEG), non superi il Tasso Soglia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E ciò senza alcuna possibilità di aggiramento della norma. Infatti basta l'esempio estraibile da pag. 62 della CT dove viene esposta la Tabella calcolo del TEG sopra riprodotta per il C\C Ordinario e dove al 4°

trimestre 2011 si espongono: NUMERI per 5.339.079; Interessi per € 500,76; con TASSO DI INTERESSE facilmente calcolabile pari al 3,42% [ $\text{INTERESSI} \times 365 / \text{NUMERI} = (500,76 \times 365) / 5.339.079 = 3,42\%$ ] e desumibile dall'Estratto conto calcolo competenze. Nel medesimo trimestre però si leggono SPESE collegate al credito per € 2.498,52 a fronte delle quali il CT non ha calcolato un TEG. Anche l'analfabeta matematico e giuridico capirebbe che se 500,76 € di Interessi per un trimestre, rispetto al credito utilizzato espresso in 5.339.079 NUMERI, comporta il 3,42% di tasso, l'aggiunta di ulteriori 2.498,52 € (praticamente il quintuplo) di SPESE non può che far quintuplicare detto tasso tenendo conto della proporzione tra le SPESE e gli INTERESSI. Ma il Legislatore ha IMPOSTO (ed il GIP ha chiesto al CT) che il TEG si debba determinare secondo il dispositivo di cui all'Art. 644, comma 4°, del C. P., il quale per "*tassi passivi di interesse praticati*" impone che si tenga conto anche delle commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo collegate al credito concesso escludendo le sole imposte e tasse raffrontandole al credito erogato e non a quello ACCORDATO. Le CMS, come gli ONERI, è indubbio che siano collegati al credito senza il quale non avrebbero ragion d'essere. Infatti essi sono trimestralmente calcolati in funzione del credito massimo utilizzato. Si da il caso che nel medesimo 4° trimestre del 2011, sempre dai dati esposti dal CT, risultano addebitate ben 2.498,52 € di ONERI. E tale onere secondo il CT sarebbe immune dal computo del TEG nonostante che risulti quasi il quintuplo rispetto agli interessi corrispettivi. La incidenza percentuale, pertanto, sol per detti ONERI, dovrebbe essere quasi il quintuplo rispetto al 3,42% espresso da detti Interessi corrispettivi. Infatti, operati i corretti calcoli il vero TEG è pari al 22,13%. Dalla Tabella esposta sub 23 si può facilmente operare il confronto tra il TEG VERO e quello OMESSO dal CT, forse per evitare che si appalesasse un supero. Le medesime differenze si riscontrano anche nei TEG calcolati per gli altri trimestri. **Dal che la FALSA PERIZIA e la ipotesi di FRODE PROCESSUALE.**

26) Il CT, sotto giuramento, quale autentico esperto anche di determinazione di un TEG le cui componenti li detta la Legge e li ha ribaditi il GIP, quale portatore di pluriennale attività professionale apicale in seno alla Banca D'Italia, consapevole che al pari del Magistrato nella specifica funzione ausiliaria risponde solo alla Legge ex comma 2° Art. 101 della Costituzione, altresì consapevole che le circolari emanate dalla Banca D'Italia sono puri atti amministrativi e che le stesse sul punto sono state censurate anche dalla Cassazione Penale con la Sentenza N° 46669\2011 nonché da tanta giurisprudenza anche di merito, consapevole (e non potrebbe essere diversamente attesa la Sua qualifica e provenienza professionale) ancora che la Banca D'Italia, in tema di rilevazione dei Tassi di interesse ai fini statistici per il confronto internazionale, da sempre (ancor prima che venisse varata la Legge N°108\1996), emana circolari alle Banche con le quali detta una formula completamente diversa, ma corretta, da quella dettata per la rilevazione ai fini della legge antiusura nella quale in un'unica frazione sono accomunate tutte le competenze trimestralmente addebitate (cfr. allegati N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 e N° 7), non può non sapere come va calcolato un TEG e soprattutto non può occultare al GIP la corretta procedura di calcolo quanto meno anche quale alternativa di valutazione.

27) La manifesta situazione conflittuale del Dott. Giuseppe Scattone si è espressa nell'esecuzione del Mandato giudiziale al solo scopo di favorire e scagionare gli accusati.

28) I reati per i quali si chiederà la condanna risultano tutti consumati poiché la relazione risulta depositata, senza alcuna prospettazione alternativa da valutare, e può indurre il GIP a confidare nella relazione falsamente monointerpretativa contra legem del CT.

SI PONE IN EVIDENZA CHE:

29) Il CT, scientemente ha prospettato al GIP solo il FALSO Calcolo del TEG mutuato dall'algoritmo utilizzato dalla Banca D'Italia per la Rilevazione (Anch'essa FALSA) del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) disposta dal comma 1° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996 e che a sostegno fraudolento della sua tesi ha richiamato la sola giurisprudenza di Cassazione Civile N° 12965\2016 escludente la CMS dal calcolo del TEG, mentre il suo operato assume, e non ne può prescindere, connotazioni solo ed esclusivamente penali, ivi comprese le correlate sentenze della Cassazione, penale appunto, quali N° 1208\2010; N° 28743\2010; N° 46669\2011; N° 28928\2014.

30) Il CT con il suo operato fraudolento, attraverso la PALESE FALSIFICAZIONE della prova di colpevolezza almeno, in prima battuta, sotto il profilo oggettivo, ha fornito al GIP elementi volti a sottrarre il querelato dalla valutazione di colpevolezza, che spetta solo al Collegio Giudicante a seguito di rinvio a Giudizio.

31) La Banca D'Italia è stata querelata dal sottoscritto presso diverse procure in veste di Presidente Onorario della SOS UTENTI (si allega con il N° 14 quella presentata presso la procura dell'Aquila) a motivo che il Legislatore gli ha imposto, con il 1° comma dell'art. 2, Legge N° 108\1996 il cui testo è praticamente uguale al testo del citato comma 4° dell'Art. 644 C. P, di *RILEVARE ogni spesa, ogni commissione ed ogni remunerazione ad eccezione delle sole imposte e tasse*. E la Banca D'Italia ha omesso tale rilevazione fino al 2009 e ha fornito alle Banche una FALSA FORMULA DETERMINATIVA Del TEG che, come visto, occulta non pochi oneri ai fini usurari. Per tali omissioni ed altro il GIP presso il Tribunale di Roma, non ha accolto una delle tante denunce querele per FALSO e ABUSO D'Ufficio, ed ha convocato il sottoscritto unitamente ad esponenti della BANCA d'Italia in Camera di Consiglio il 31\3\2017 (Allegato N° 12).

32) A tutti gli altri fini statistici ex Art. 51 TUB, comma 1°, la medesima Banca D'Italia include nella rilevazione del Tasso di interesse praticato dalle Banche sia la CMS sia le SPESE in un'unica frazione computativa del Tasso D'interesse Effettivo Annuo come si evince con indiscussa chiarezza a pag. II.4 della Allegata al N° 4 Circolare N° 251 del 17/7/2003 ma già vigente sin dal 1993.

33) Il CT al quale compete l'onere e l'obbligo di riferire *quant'altro utile ai fini di giustizia* avrebbe dovuto esporre al GIP l'illegittimo comportamento della Banca D'Italia e del MEF così come si legge, e con indiscussa chiarezza, dalla citata Cassazione Penale con le riferite Sentenze (N° 46669\2011, in particolare alle pagine 16 e 17).

34) Il CT, invece, pur di sospingere il suo disegno criminoso (Falsa perizia, Frode Processuale, Abuso d'Ufficio oltre ad altri reati che potranno essere riscontrati quali quelli p. e p. dagli articoli 40, comma 2° del c.p., 361 c.p., 371 bis c.p., 373 c.p., 374 c.p., 379 c.p., 476 c.p., 479 c.p., 489 c.p., salvo altri) ha fatto leva su una sentenza della Cassazione civile ignorando che il suo mandato ha matrice penale e che la giurisprudenza penale, comunque, ha rango gerarchico superiore a quella civile (desumibile dall'Art. 651 C.P.P.).

35) Secondo le prospettazioni del CT al GIP, in altre parole, la Banca, a fronte del medesimo credito concesso ed espresso nei citati (sub 25.3) NUMERI al 4° trimestre 2011, ma l'esemplificazione vale per qualsiasi altro trimestre, avrebbe potuto addebitare anche milioni di € di ONERI e farla franca, ovvero avrebbe potuto decuplicare ed oltre le spese addebitate e farla comunque franca. Non è ciò che voleva il Legislatore con la normativa antiusura la quale, se fosse veramente interpretabile e attuabile come da prospettazione del CT, sarebbe più che incostituzionale, sarebbe una Legge TRUFFA. Negli altri trimestri, ovviamente per i due conti oggetto di FALSA PERIZIA, l'esempio evidenzia le medesime discrasie.

36) Il CT ha manifestamente inteso disattendere sia la Legge, sia il quesito postogli, qualificando agli occhi del GIP FALSO ciò che invece È VERO, pur di salvaguardare, con evidente conflitto e favoreggiamento, la Banca Popolare VOLKSBANK e la Banca D'Italia sua datrice di lavoro.

## SI SPORGE DENUNCIA QUERELA

nei confronti del Dott. Giuseppe Scattone, quale Pubblico Ufficiale sotto vincolo di Giuramento nelle funzioni di Consulente Tecnico del GIP presso il Tribunale di Bolzano Dott. Andrea Pappalardo per il Procedimento Penale N° 107/13 RGNR - 315/14 GIP

A) Per Aver riferito FALSAMENTE a pag. 16 della CT CHE la formula usata dal consulente Tecnico di Parte Offesa

(Interessi + CMS + Oneri + Spese) \* 36500

TEG = -----

Numeri Debitori

è **errata sul piano tecnico e sul piano giuridico**

In ogni caso, anche detta formula è comunque identica a quella utilizzata dalla Banca D'Italia sin dal 1993 per Rilevare i Tassi effettivi ai fini statistici ex Art. 51 TUB (Allegato N° 3).

La differenza tra detta formula e quella utilizzata per elaborare il PROSPETTO sub 23 e riprodotta sub 20, sta solo nell'effetto capitalizzazione che la seconda esprime come vuole la legge (Art. 6 Delibera CICR 9\2\2000) e come ha confermato la Cassazione Penale N° 33331\2011.

B) Per aver indicato al GIP una formula di Calcolo del TEG completamente FALSA e non rispettosa della legge come quella riprodotta a pag. 34 e di seguito ritrascritta

$$TEG = \frac{INTERESSI \times 36.500}{NUMERI DEBITORI} + \frac{ONERI \times 100}{ACCORDATO}$$

Si da atto che la Legge richiede la determinazione del TEG comprendendovi gli Interessi, le commissioni, le spese e le remunerazioni a qualsiasi titolo collegate all'erogazione del credito ad esclusione delle imposte e tasse. I medesimi valori, la Legge richiede anche per la rilevazione del TEGM e non fornisce alcuna indicazione di raffronto al Fido Accordato. Quindi, il raffronto delle competenze va operato con il credito erogato.

C) Per aver rappresentato con l'esemplificazione riprodotta alle pagine 37 e 38 della CT FALSI Tassi in merito ai quali, pur di trarre in inganno il GIP, il medesimo CT ha manipolato il calcolo determinando il TEG non come la legge prescrive bensì come da FALSE formule Bankitalia. La falsità del risultato appare facilmente individuabile atteso che, secondo il CT, nel quarto trimestre 2011, a fronte di Fido accordato per € 220.000,00 e utilizzato per € 58.033,46 € (ottenuto dividendo i NUMERI per 92 giorni del trimestre), Numeri debitori per 5.339.079, Interessi addebitati per 500,76 €, Oneri collegati al Credito per € 2.498,52, non si determina un TEG, mentre secondo i calcoli del sottoscritto il TEG ammonta al 22,13%.

C.1) Vista la Legge antiusura, visto il comma 4° dell'Art. 644 C. P., visti i lavori preparatori a detta Legge (Allegato N° 15) e soprattutto fatto ricorso al semplice buon senso prima che alla scienza matematica, a fronte di 58.033,46 € di credito concesso nel 4° trimestre 2011, la Banca ha addebitato ben 2.999,28 € (500,76 + 2.498,52) di Competenze collegate al credito concesso e tale importo diviso detto credito (2.999,28/58.033,46) esprime il 5,168% di interesse fisso trimestrale. Rapportando all'anno tale tasso di interesse (5,168% x 4 trimestri) e senza tenere conto dell'effetto capitalizzazione si avrà già il 20,6728%.

C.2) Sottrarre la CMS dal computo sino al 2009 e raffrontare gli Oneri al credito ACCORDATO anziché a quello utilizzato starebbe a significare eludere la Legge FALSIFICANDONE l'applicazione e favorendone la pratica USURARIA. Il Legislatore penale non avrebbe mai consentito una elusione di tale portata. Il comportamento elusivo finalizzato alle pretese USURARIE

si desume facilmente dal constatare esigui interessi corrispettivi (come visto nel 4° trimestre 2011 pari al 3,42% annuo) contrappesati da esagerati Oneri che il CT per annacquare la misura percentuale raffronta al credito ACCORDATO anziché a quello utilizzato (4° comma Art. 644 C. P.).

Per la medesima questione la Banca D'Italia risulta già indagata e sotto processo presso il Tribunale di Trani.

- D) Per aver prospettato al GIP alle pagine da 15 a 33 FALSA esemplificazione, reiterata alle pagine 37 e 38, affatto riferibile ai fatti sotto indagine che, essendo estesi temporalmente dal 2001 al 2011, soggiacciono solo per il 2010 e 2011 a regole avviate nel 2009 con L'art. 2-bis, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 introdotto in sede di conversione in legge dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.. All'epoca dei fatti la CMS veniva computata sul credito effettivamente UTILIZZATO e non su quello ACCORDATO sicché tutta l'impalcatura esemplificativa del CT mira solo a fornire FALSE prospettazioni al GIP.
- E) Per favoreggiamento all'attività usuraria e quale complice della Banca D'Italia nella pretesa e pretestuosa omogeneità dei criteri di RILEVAZIONE del TEGM e quelli di DETERMINAZIONE del TEG espressi in tutta la relazione di CT ignorando volutamente che la stessa circolare della Banca d'Italia, in tema di Rilevazione del TEGM per le aperture di credito in C\C e Anticipi SBF, ha violato la legge e per tale motivo, come detto è sotto processo a Trani.
- F) Per FALSO nell'aver confermato il criterio determinativo del TEG da pag. 61 a pag. 63 della CT secondo le false formule diffuse dalla Banca D'Italia e che comunque non sono preordinate alla DETERMINAZIONE del TEG bensì solo alla RILEVAZIONE del TEGM, ponendo il CT l'accento su inutile giurisprudenza civile di merito, con nota 4 a Pag. 29, con nota 6 a Pag. 31 e nota 7 a pag. 32, che non può costituire linea guida per le indagini penali quando già esiste, come riferito, copiosa giurisprudenza di legittimità penale sul punto.
- G) Per aver OMESSO all'attenzione del GIP la giurisprudenza penale inerente la determinazione del Tasso Usurario e conseguente ipotesi di calcolo determinativo TEG secondo Legge e chiarimenti di detta giurisprudenza.
- H) Per aver operato FALSE affermazioni alla pagina 38 della CT in tema di ininfluenza dell'Anatocismo ai fini della determinazione del Tasso Effettivo di Interesse ignorando o facendo finta di ignorare sia la Legge (Delibera CICR 9\2\2000), sia la citata sentenza della Suprema Corte Penale N° 33331\2011 che l'esperto CT dovrebbe conoscere occupandosi di detta materia per numerose Procure.
- I) Per aver riferito circostanze ed esemplificazioni ingannevoli alle pagine da 42 a 50 e con le esemplificazioni da pag. 18 a pag. 20 della CT in tema di Commissione di Massimo Scoperto perché non ha tenuto conto, volutamente, che i fatti di causa sono prevalentemente (dal 2001 al 2009) incentrate su un periodo nel quale nessuna implicanza può avere L'art. 2-bis, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 introdotto in sede di conversione in legge dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

J) Per non aver denunciato al GIP i reati di FALSO e ABUSO D'UFFICIO posti in essere dalla Banca d'Italia nel redigere e diffondere le Circolari applicative della legge antiusura in tema di rilevazione del TEGM per le aperture di credito in C/C, dalla stessa Banca D'Italia smentite con numerose altre citate e allegate circolari per la rilevazione dei tassi di interesse ai fini statistici ex Art. 51 TUB e così come confermato con specifica Allegata lettera 20\5\2013 (All. N° 8 ) ad un utente che ha messo in mora la stessa Banca D'Italia in tema di formule di calcolo del TEG.

K) Per altri reati che di giustizia possono essere rilevati dai fatti descritti e dagli atti allegati.

Il Sottoscritto chiede di essere avvisato in caso di archiviazione, ex art. 408 c.p.p., e di proroga delle indagini, ex art. 406 c.p.p., nominando suo Legale di Fiducia l'Avv. Luigi Iosa, del Foro di Foggia, con studio in Campobasso alla Via Umberto I n. 18/A.

Ortona, 06 marzo 2017

Gennaro Baccile



## Appendice

### A) Normativa Antiusura

- A.1) Art. 644 C. P. Comma 1° “ *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari...*”;
- A.2) Art. 644 C. P. Comma 3° “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. **Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.**”
- A.3) Art. 644 C. P. Comma 4° “**Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito**”;
- A.4) Art. 2 Legge N° 108\1996, comma 1° “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.....”
- A.5) Art. 2 Legge N° 108\1996, comma 4° “**Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà (n.d.e. sino al 13\5\2011) aumentato di un quarto (25%), cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali**” (n.d.e. dal 14\5\2011)”
- A.6) Legge N° 24 del 28\2\2001, “ **Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento**”
- A.7) Comma 2° Art. 1815 C. C., “*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*”.



A.8) Art. 6 Delibera CICR 9\2\2000, "*I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto*".

### **Allegati**

- 1) Elaborato CT dott. Giuseppe Scattone;
- 2) Lettera circolare Bankitalia 3\7\2013;
- 3) Estratto note compilative Statistiche trimestrali della Banca d'Italia in tema di rilevazione dei tassi di interessi su bollettino N° 29/1998;
- 4) Circolare Banca D'Italia N° 251 del 17\7\2003 sulla rilevazione dei Tassi ex Art. 51 TUB con evidenza dell'inclusione della CMS;
- 5) Circolare Banca D'Italia N° 248 del 26/6/2002 con aggiornamento del 30/9/2014;
- 6) Circolare Banca D'Italia 10/2/2011 su Formula Calcolo TAEG per le aperture di credito in C\C + Estratto G. U. N° 40 del 16\2\2011, Serie Generale N° 38 con Formula Calcolo TAEG sui Conti correnti affidati;
- 7) Circolare 28/3/2013 a firma digitale Bruna Szego esplicitiva calcolo TAEG;
- 8) Lettera Raccomandata Banca D'Italia N° 0477739/13 del 20/5/2013 di risposta a Utente bancario confermativa di quanto espresso nell'allegato 7);
- 9) Disegno di legge N° 1123 della XV Legislatura, a modifica legge N° 108\1996, comunicato alla Presidenza il 26/10/2006, ad iniziativa di sei Senatori;
- 10) Circolare Bankitalia su trattamento CMS N° 1166966 del 2\12\2005;
- 11) Sentenza GUP Ascoli Piceno N° 117/2009 + Relazione del CT Dott. Paolo Ferri, in particolare Pagg. 18 e 19;
- 12) Convocazione in Camera di Consiglio GIP Roma il 31\3\2017;
- 13) Richieste Archiviazione PM di Bolzano;
- 14) Atto di denuncia querela a Banca D'Italia e MEF del 18\7\2016 presso la Procura dell'Aquila;
- 15) Lavori preparatori Legge Antiusura XXI Legislatura resoconto stenografico seduta del 6/10/1994 Del Sen. Scozzari.



ALL. 1

Dr Giuseppe Scattone  
Via Ghirza 2  
00198 ROMA  
Telefax 068608734  
Cellulare 3389118466  
e-mail: [gscattone48@tiscali.it](mailto:gscattone48@tiscali.it)

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
DEL TRIBUNALE di BOLZANO  
Dr ANDREA PAPPALARDO

RELAZIONE PERITALE  
NEL PROCEDIMENTO PENALE  
107/13 RGNR - 315/14 RG GIP

Roma, 20 settembre 2016

## 1. L'incarico

All'udienza del 27 aprile 2016 la SV conferiva al sottoscritto l'incarico di perito nell'ambito del procedimento iscritto al numero 107/13 del R.G. notizie di reato (n. 315/14 R.G. GIP), promosso nei confronti di ZENO GIACOMUZZI ed altri 4 per il reato previsto e punito dall'articolo 644 c.p. commesso in danno dei signori SILVANO PAGANELLA in proprio quale fideiussore e terzo datore di ipoteca e quale legale rappresentante della SAV UTENSILI SAS di PAGANELLA S & C. e della signora MARIA RIZZI nella qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca.

La perizia è stata disposta in sede di incidente probatorio allo scopo di determinare i tassi passivi di interesse praticati dalla filiale 055 di Bolzano/Asiago della Banca Popolare VOLKSBANK (d'ora in avanti: "la Banca") sul conto corrente numero 6188845 intestato alla SAV UTENSILI SAS (d'ora in avanti: "la Società") e quindi verificare l'eventuale superamento dei tassi soglia previsti dalla legge sull'usura. Veniva indicato dalla SV il termine del 30 settembre 2016 per il deposito della

relazione conclusiva e fissata per il giorno 18 maggio 2016 la data di inizio delle operazioni peritali.

Nel corso dell'udienza i difensori delle parti comunicavano i nomi dei propri consulenti di parte; la dr.ssa Patrizia PIZZINI di Trento per tutti gli indagati e il dr Roberto NINNI di Bolzano per le parti offese.

Al sottoscritto veniva consegnato l'intero fascicolo processuale contenente tra l'altro:

a. denuncia depositata presso la Procura della Repubblica di Bolzano in data 3 gennaio 2013 a firma dei signori Silvano PAGANELLA in proprio e quale rappresentante legale della Società SAV UTENSILI e dalla signora Maria RIZZI (il documento è contrassegnato nel fascicolo con la numerazione da 2 a 19), corredata da 11 allegati (contrassegnati con i numeri da 336 bis a 484) tra i quali una relazione di consulenza tecnica redatta dal commercialista e Revisore Contabile, dr Roberto NINNI, corredata a sua volta dagli estratti conto "scalare" del conto corrente intrattenuto dalla Società con la Banca per il periodo dal 2001 al 2009;

b. memoria stilata per conto della Banca Popolare dall'avv. Carlo BERTACCHI, depositata in data 26 ottobre 2013 (pagine da 634 a 653 del fascicolo) e relativa documentazione allegata, comprendente una relazione tecnica redatta dalla società di consulenza "PIZZINI & PARTNERS" datata 25 ottobre 2013 e relativi allegati (documenti contrassegnati con i numeri da 654 a 716); la relazione contiene la ricostruzione del tasso dell'interesse del conto corrente anche per il periodo dal 1° trimestre 2010 al 4° trimestre 2011.

## **2. I fatti di causa**

Il procedimento penale in corso trae origine da un esposto presentato alla Procura della Repubblica di Bolzano dai signori PAGANELLA e RIZZI per lamentare l'applicazione da parte della Banca Popolare "VOLKSBANK" dell'ALTO ADIGE, filiale 055 di Bolzano/Asiago, di tassi usurari al conto corrente affidato intestato alla società in accomandita semplice

SAV UTENSILI di PAGANELLA S&C. della quale entrambi i querelanti sono garanti in via fideiussoria ed ipotecaria.

In base alle ricostruzioni eseguite dal consulente tecnico di parte, dr NINNI, il conto in questione avrebbe presentato delle "eccedenze" usuarie in quasi tutti i trimestri (32 su 36) nell'arco di tempo compreso tra il 1° trimestre del 2001 e il 4° trimestre del 2009

Come si avrà modo di illustrare più diffusamente in avanti, a questi risultati il perito NINNI è pervenuto applicando una metodologia di calcolo differente da quella impiegata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi globali medi di sistema (TEGM); tassi da cui si ricavano i valori "soglia" per l'usura utilizzati per il controllo di legalità delle condizioni economiche applicate dalle banche alla clientela.

### **3. Le operazioni peritali**

Prima di procedere oltre occorre fornire un sintetico resoconto delle operazioni peritali svolte dal sottoscritto.

La riunione dei periti, fissata nel corso dell'udienza di conferimento dell'incarico per il giorno 18 maggio 2016, non si è tenuta a causa della temporanea indisponibilità della documentazione processuale, all'epoca in corso di spedizione da parte della Cancelleria. In attesa di poter convocare una nuova riunione, il sottoscritto perito invitava per le vie brevi i periti delle parti a produrre una breve memoria indicante i criteri di calcolo ritenuti utilmente impiegabili per la determinazione del tasso dell'interesse effettivo del rapporto di conto corrente in contestazione.

Pervenuta la documentazione processuale, il sottoscritto perito provvedeva a convocare i periti delle parti per il giorno 5 luglio 2016 presso il proprio studio; alla riunione hanno partecipato la dr.ssa Patrizia PIZZINI e la dr.ssa Erica GIOVANNINI per conto di tutti gli indagati e, per conto delle parti offese, il dr Walter MANCA su delega del dr Roberto NINNI; alla riunione ha assistito anche il sig. Gianluca PAGANELLA, figlio del querelante sig. Silvano PAGANELLA, titolare e garante della Società SAV.

La riunione è stata dedicata alla individuazione del corretto metodo di calcolo da impiegare per la ricostruzione del tasso effettivo dell'interesse (TEG) del rapporto di conto corrente affidato contrassegnato con il numero 6188845 intestato alla Società SAV UTENSILI presso la filiale 055 di Bolzano della "VOLKSBANK"; entrambe le parti hanno prodotto i documenti che si allegano alle presente relazione (allegati 1 e 2), illustranti le argomentazioni a sostegno delle rispettive opinioni.

In estrema sintesi il perito delle parti offese ritiene che il tasso dell'interesse effettivo del finanziamento in conto corrente intestato alla Società SAV debba essere calcolato rapportando all'utilizzo medio ponderato del fido (i cd. "numeri debitori") tutte le varie componenti di costo del conto corrente, interessi e spese diverse dagli interessi, ivi comprese le commissioni di massimo scoperto, senza procedere ad alcuna distinzione in funzione del diverso contributo fornito da queste componenti alla formazione dell'indicatore di costo del credito (TEG).

Nel documento datato 5 luglio 2016 (allegato 2), consegnato al sottoscritto nel corso della riunione, vengono svolte dal perito ampie considerazioni riguardo alla Commissione di massimo scoperto (CMS), la cui inclusione nel calcolo del TEG viene sostenuta contestando la legittimità delle "Istruzioni" della Banca d'Italia in base alle quali tale componente di costo deve essere esclusa dal calcolo del TEG sino alla data di entrata in vigore della "riforma" della legge sull'usura introdotta dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (di conversione del Decreto legge 185 del 29 novembre 2008).

Di parere opposto il perito degli indagati dr.ssa PIZZINI che ha espresso l'opinione che nel calcolo del TEG del rapporto di conto corrente debba essere applicata rigorosamente la formula matematica utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione trimestrale del tasso globale effettivo medio (TEGM) ai fini dell'usura; da questo tasso deriva la soglia usuraria che viene determinata applicando al valore medio la maggiorazione prevista dalla legge. Solo questa formula garantirebbe un

corretto confronto tra dati "omogenei" come richiesto dalla norma penale ai fini della individuazione dell'elemento oggettivo del reato di usura.

In esito alla discussione, il sottoscritto ha rappresentato ai periti delle parti che avrebbe proceduto alla ricostruzione del tasso effettivo dell'interesse del rapporto (TEG) applicando rigorosamente la formula indicata dalla Banca d'Italia nelle proprie "Istruzioni" illustrando in sintesi le ragioni che militano in favore di questa scelta e che sono rinvenibili sia nel dettato delle norme applicabili successivamente alla "riforma" della legge sull'usura intervenuta alla fine del 2009 con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del Decreto Legge 185 del 29 novembre 2008, sia nella ovvia constatazione che per eseguire il controllo di legalità previsto dalla norma penale è condizione necessaria e inderogabile che i termini del confronto debbano essere omogenei; il che evidentemente si ottiene solo assumendo che il tasso dell'interesse

effettivo applicato dalla Banca al conto corrente del cliente venga calcolato applicando la stessa formula matematica impiegata dalla Banca d'Italia per la determinazione dei tassi globali medi di sistema (TEGM) utilizzati per la determinazione delle soglie per l'usura.

Quanto all'ipotesi di applicare la formula "onnicomprensiva" suggerita dal perito della parte offesa, il sottoscritto ha illustrato le ragioni che ne escludono la possibilità di impiego perché fondata su presupposti illogici ed errati sia sul piano economico che statistico; il tema verrà affrontato diffusamente nel paragrafo 5).

Nel corso della riunione è stata anche affrontata la questione della computabilità nel TEG degli oneri diversi dagli interessi. Secondo l'opinione del consulente delle parti offese sarebbero da includere nel calcolo tutti i costi diversi dagli interessi con esclusione delle sole imposte e tasse; la questione riguarda in particolare i costi addebitati direttamente in conto dalla Banca, gran parte dei quali, come emerge da una prima sommaria analisi delle partite, si riferisce a costi di incasso e a

commissioni per servizi di pagamento non direttamente connessi con la concessione del finanziamento. Sulla questione il sottoscritto ha precisato che si sarebbe attenuto alle Istruzioni della Banca d'Italia che prevedono, in conformità con le prescrizioni di legge, la computabilità nel TEG dei soli costi connessi con l'erogazione del finanziamento.

Sulla computabilità nel TEG degli oneri diversi dagli interessi è dedicato il paragrafo 7 della presente relazione.

Per quanto in modo particolare riguarda l'inclusione nel calcolo della commissione di massimo scoperto (CMS) il sottoscritto ha rappresentato alle parti che la puntuale adesione ai criteri di rilevazione della Banca d'Italia impone di escludere dal computo questa particolare componente di costo sino al 31 dicembre 2009 (4° trimestre del 2009). Il tema verrà trattato nel paragrafo 8.

Il sottoscritto ha precisato alle parti che l'analisi sarebbe stata circoscritta al solo conto corrente numero 6188845 intestato alla SAV UTENSILI SAS restando esclusi gli eventuali altri rapporti di conto che la Società avesse intrattenuto nel tempo con la Banca; rapporti dei quali peraltro, sulla base della documentazione in atti, non risulta acquisita alcuna specifica informazione. I fatti lamentati dai querelanti si riferiscono al periodo dal 1° trimestre del 2001 al 4° trimestre del 2009, periodo per il quale si dispone in atti degli estratti conto scalare necessari alla ricostruzione del tasso dell'interesse; poiché tuttavia risulta che il rapporto sarebbe stato chiuso in data 24 ottobre 2011 si è concordato con le parti di estendere l'analisi sino a tutto il quarto trimestre del 2011.

La relativa documentazione bancaria è stata trasmessa al sottoscritto dalla dr.ssa PIZZINI in data 12 luglio 2016 e messa a disposizione del perito delle P.O. dr NINNI; la documentazione è acclusa alla presente relazione (sub allegato 3) per il deposito agli atti.

Con "memoria di parte" datata 8 settembre 2016(allegato n. 4), il perito degli indagati dr.ssa PIZZINI ha sottoposto al sottoscritto alcune considerazioni riguardo alla necessità di rettificare i numeri debitori riportati negli estratti conto scalare per tenere conto sia delle partite di debito cosiddette "antergate" sia di eventuali rettifiche od errori di calcolo posti in essere in trimestri precedenti a quelli di rilevazione; copia del documento è stata trasmessa al perito delle P.O. dr NINNI. Questo specifico tema verrà trattato nel paragrafo 9.2.

#### **4. L'operazione oggetto del quesito**

Il quesito posto dal GIP riguarda il conto corrente contraddistinto con il numero 6188845 intrattenuto dalla SAV UTENSILI SAS presso la filiale 055 di Bolzano della "VOLKSBANK".

Nella fattispecie si tratta di un ordinario conto corrente di corrispondenza sul quale, per

tutto il periodo oggetto dell'indagine, risulta collegato un affidamento concesso dalla Banca "a revoca" di originari 200 milioni di Lire (103.291 euro dopo il passaggio della Lira al nuovo sistema monetario) sino al 20 aprile 2007 e successivamente a questa data sino all'importo massimo di 100 mila euro; a seguito delle modifiche contrattuali intervenute tra la Banca e la Società nel mese di agosto del 2011, l'importo dell'affidamento (l'"accordato") è stato elevato a partire dal 4° trimestre del 2011 a 220 mila euro.

Per la verifica dei limiti anti usura l'affidamento concesso dalla Banca va fatto rientrare nella categoria operativa dei "*conti correnti garantiti e non garantiti*" di importo superiore ai 10 milioni di lire (euro 5.164,27 ridotto a 5 mila euro dal 1° marzo 2012).

Per il calcolo del TEG vanno rilevati i cosiddetti "*numeri debitori*", costituiti dal prodotto dei saldi debitori liquidi giornalieri per i giorni di effettivo utilizzo; nelle operazioni in conto corrente i "numeri debitori" vanno rilevati dall'estratto conto "scalare" inviato dalla Banca al correntista nel quale i capitali

considerati sono comprensivi degli interessi e delle altre spese addebitate trimestralmente.

## **5. Il metodo di calcolo del TEG**

Nel precedente paragrafo 2 si è accennato al fatto che l'accusa di usura formulata nei confronti della Banca si fonda sulla ricostruzione del tasso effettivo globale dell'operazione di finanziamento eseguita applicando una formula matematica che rapporta all'effettivo utilizzo del credito (i "numeri debitori) tutte le somme che la Banca stessa ha addebitato al cliente senza operare alcuna distinzione in funzione della natura di ogni singola spesa e quindi trascurando di considerare il diverso contributo fornito da ciascuna di esse alla formazione del tasso dell'interesse; in sintesi la formula impiegata dall'accusa dà per scontata la totale assimilazione agli interessi corrispettivi delle altre componenti di costo del finanziamento come ad esempio le commissioni per la messa a disposizione dei fondi, le spese di istruttoria e ogni altro onere posto a carico del correntista anche se

dovuto per l'esecuzione di servizi diversi dalla erogazione del finanziamento (ad esempio le commissioni richieste per l'incasso di effetti, per l'esecuzione di bonifici e/o per l'utilizzo di altri strumenti di pagamento come le carte bancomat e le carte di credito).

La formula impiegata che qui di seguito si riproduce:

$$\text{TEG} = \frac{(\text{Interessi} + \text{CMS} + \text{Oneri} + \text{Spese}) * 36500}{\text{Numeri debitori}}$$

è tuttavia errata sul piano tecnico in quanto rapportando all'unico denominatore rappresentato dall'utilizzo effettivo del credito sia gli interessi corrispettivi sia le altre componenti di costo il cui ammontare non dipende dall'utilizzo del denaro altrui si producono risultati abnormi e distorti sia sul piano economico che statistico; come verrà precisato più oltre, la formula è anche errata sul piano giuridico in quanto è la stessa legge a prevedere che il calcolo del TEG debba essere effettuato impiegando una metodologia di

calcolo completamente diversa e cioè, in breve, quella utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM, confermando "in toto" le prescrizioni impartite in materia dalle massime autorità di controllo del sistema bancario (Ministro dell'Economia e delle Finanze e Banca d'Italia).

Non occorre dilungarsi molto per dimostrare che la falsità dell'opinione dell'accusa, prima che sul piano normativo, risiede proprio nella illogicità dei risultati che si ottengono pesando nella stessa misura ai fini della determinazione del costo del debito componenti tra di loro assolutamente eterogenee; basti solo considerare che, a parità di condizioni economiche praticate dall'intermediario, il TEG calcolato con il metodo suggerito dall'accusa varia unicamente per effetto delle decisioni di utilizzo dei fondi da parte del debitore e non, come sarebbe lecito aspettarsi, a seguito del mutamento delle condizioni contrattuali imposte dalla banca. Un semplice esempio potrà chiarire questo passaggio.

Si consideri un affidamento bancario di euro 100 mila concesso al tasso nominale annuo del 10% e con l'applicazione di una commissione per disponibilità di fondi pari al 2% del fido accordato. Non vi è dubbio che ove si considerassero separatamente le due componenti di costo, interessi e commissione, il tasso dell'interesse del finanziamento sarebbe pari al 12% annuo.

Vediamo invece che cosa succede se applichiamo la formula che rapporta tutti i costi all'utilizzo dell'affidamento.

Utilizzando tutto il fido concesso, il tasso dell'interesse risulta esattamente pari al 12%. Ed infatti:

$$t = (10.000 + 2.000) * 100 / 100.000 = 12\%$$

ma se il fido è utilizzato solo per una parte, mettiamo per euro 80 mila, il tasso dell'interesse risulta più elevato:

$$t = (8.000 + 2.000) * 100 / 80.000 = 12,50\%$$

ed ancora, se il finanziamento venisse utilizzato per 10.000 euro il tasso sarebbe:

$$t = (1.000 + 2.000) * 100 / 10.000 = 30\%$$

ed ipotizzando un utilizzo di appena 800 euro il tasso verrebbe ad assumere un valore straordinariamente elevato:

$$t = (80 + 2.000) * 100 / 800 = 260\%$$

In sintesi il TEG varia qui non per effetto del cambiamento delle condizioni applicate dalla banca, ma in seguito alle sole decisioni di impiego del capitale da parte del debitore; il che significa ammettere che l'elemento oggettivo del reato di usura dipende dall'esercizio di una facoltà autonomamente riconosciuta al debitore e non da una decisione del creditore, stravolgendo il senso stesso della disposizione penale sull'usura che mira invece a reprimere il comportamento intenzionale del percettore (o destinatario della promessa) della remunerazione che si pretende usuraria.

All'assurdità di questa conclusione si aggiunge anche il paradosso rappresentato dal fatto che se è vero, come l'esempio in precedenza riportato dimostra, che la variazione del tasso è inversamente proporzionale al variare dell'utilizzo del capitale (cioè il tasso

dell'interesse aumenta progressivamente mano a mano che diminuisce l'impiego del capitale), è anche vero che in presenza di un utilizzo nullo del fido, il tasso dell'interesse verrebbe ad essere pari a zero, nonostante la presenza di un costo significativo dato dall'ammontare fisso della commissione (nel nostro esempio, 2.000 euro) che quindi verrebbe arbitrariamente escluso dal computo del TEG; applicando infatti la formula suggerita dall'accusa si avrebbe che:

$$t = (0 + 2.000) * 100 / 0 = 0$$

Come è evidente ci si trova qui in presenza di "anomalie" che rendono assai poco plausibile sul piano logico e del tutto insostenibile sul piano tecnico la tesi dell'accusa riguardo all'equiparazione degli oneri agli interessi ai fini del calcolo del tasso effettivo globale.

Ma, come si è accennato in precedenza, l'uso della formula "onnicomprensiva" proposta dall'accusa va respinta anche perché in palese contrasto con lo stesso dato testuale.

L'art. 2-bis, comma 2 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) introdotto in sede di conversione in legge dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2<sup>1</sup> stabilisce che *"gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale*

---

<sup>1</sup> G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento ordinario n.14.

*gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.*"

Il riferimento al termine "remunerazione" e il collegamento funzionale a "l'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" contenuti nella norma danno una chiara indicazione di come correttamente debbano essere computate nel TEG le componenti di costo che hanno la natura di compenso per l'uso del denaro altrui, dovendosi intendere qui i soli interessi aventi natura di corrispettivo per la banca; ne restano evidentemente escluse le altre componenti di costo, la cui misura non è determinata dal tempo di utilizzo del denaro, ovvero quelle che seppure "misurate" in funzione della durata dell'utilizzo dei fondi, non presentano le caratteristiche proprie della "remunerazione", come gli interessi moratori che non costituiscono un compenso per l'uso del denaro prestato,

ma un "*risarcimento*" del danno patito dal creditore in conseguenza dell'inadempimento del debitore.

L'esplicito richiamo operato dalla norma alla "*durata dell'utilizzazione dei fondi*" non significa però affatto che debbano essere escluse dal computo le altre componenti di costo "collegate" all'erogazione del finanziamento ma che non dipendono dal tempo di impiego del denaro prestato; ci si intende qui riferire ai compensi che la banca usa richiedere per lo svolgimento di servizi di natura accessoria al credito, il cui "costo" è di norma commisurato al fido concesso, come ad esempio le spese di istruttoria, ovvero all'ammontare massimo dello scoperto o dell'utilizzo registrato nel trimestre, come la commissione di massimo scoperto (CMS).

E che debba seguirsi una modalità di calcolo "*diversa*" per le componenti di costo che non dipendono dalla durata di utilizzo del denaro prestato trova conferma nel primo comma della medesima disposizione di legge, ove è prescritto che l'eventuale corrispettivo richiesto dalla banca per il servizio di messa a disposizione delle somme ed ogni altro pagamento

richiesto indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi da parte del cliente, debbono essere predeterminati, "unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente", quest'ultimo rappresentato evidentemente dal "fido accordato".

Un esplicito riferimento al fido accordato si rinviene nell'art. 117 bis del Testo Unico bancario (TUB), introdotto dall'art. 6-bis del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, modificando integralmente la precedente normativa in tema di remunerazione degli affidamenti in conto corrente, ha introdotto, a partire dal primo luglio 2012, quale unico onere a carico del cliente una commissione onnicomprensiva "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme

*prelevate", stabilendone l'ammontare nella misura massima dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".*

Per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il secondo comma dell'art. 117 bis del TUB si riferisce ancora una volta all'accordato quando stabilisce che i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, *"una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento"*.

Per concludere su questo punto: è lo stesso legislatore a prevedere la distinzione tra il tasso dell'interesse debitore per l'utilizzo delle somme prelevate (da calcolare in base alla consueta formula dell'interesse semplice<sup>2</sup>) e gli oneri diversi dagli interessi corrispettivi che debbono invece essere determinati in maniera "proporzionale" all'importo dell'affidamento

---

<sup>2</sup>  $T = i * 36500 / c * g$  ove "i" sono gli interessi, "c" il capitale e "g" i giorni di utilizzo e  $(c * g)$  i numeri debitori.

concesso. E si tratta qui della stessa distinzione che ritroviamo riprodotta nella formula di calcolo utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi globali medi che, come verrà meglio precisato nel successivo paragrafo, prevede appunto che il tasso effettivo globale di interesse di un'apertura di credito in conto corrente debba essere costituito dalla sommatoria di due percentuali; la prima, rappresentata dal tasso dell'interesse corrispettivo e, la seconda, dal rapporto percentuale tra il totale degli oneri e delle spese diversi dagli interessi e l'ammontare del fido "accordato".

Né la pretesa di ricavare diversamente il TEG assimilando gli oneri agli interessi e rapportandone l'intero ammontare all'utilizzo effettivo del capitale di prestito si giustifica con il richiamo testuale contenuto nel comma 5 dell'art. 644 del codice penale, a norma del quale per la determinazione del tasso di interesse usurario *"si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"* dato che all'espressione verbale "tenere conto"

utilizzata dal legislatore non può di certo attribuirsi alcun valore prescrittivo di uno specifico criterio di calcolo; d'altronde l'art. 2 della legge 108 del 7 marzo 1996 demanda appositamente al Ministero del Tesoro sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi (ora Banca d'Italia) il compito di rilevare i tassi globali medi ai fini dell'usura stabilendone criteri e modalità di calcolo. Ed indipendentemente dalla facile quanto inutile polemica riguardo alla legittimità dei criteri di calcolo adottati dalla Banca d'Italia nelle proprie "Istruzioni", costituisce un dato di fatto che le banche si sono sempre attenute rigorosamente alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, non solo per dare corso alle rilevazioni statistiche con la prescritta cadenza trimestrale, ma anche per il controllo di legittimità delle relazioni in essere con la propria clientela<sup>3</sup> e che i criteri di calcolo

---

<sup>3</sup> Nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura viene stabilito all'art. 3, secondo comma, che le banche e gli intermediari finanziari "al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano dei Cambi". In forza di questa prescrizione normativa della massima Autorità di vertice dell'amministrazione (Ministro del Tesoro), le banche sono tenute non solo

adottati dalla Banca d'Italia sono stati sempre condivisi dal Ministro del Tesoro, al quale la legge appunto demanda l'obbligo di procedere alla pubblicazione trimestrale dei dati "senza ritardo" con appositi decreti ministeriali.

E' opinione ormai consolidata in dottrina e nella giurisprudenza che per la configurazione dell'elemento oggettivo del reato di usura la legge si sia avvalsa del meccanismo della cd "norma penale in bianco" che consiste nell'attribuire alle valutazioni discrezionali di un'Autorità amministrativa (il Ministro del Tesoro che si avvale come "organo tecnico" della Banca d'Italia) il compito di definire i criteri di calcolo e i parametri qualificanti le categorie di operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione<sup>4</sup>.

---

ad adeguarsi ai criteri di calcolo imposti dalla Banca d'Italia per la produzione dei dati da fornire trimestralmente per la rilevazione statistica dei TEGM, ma devono applicare quei medesimi criteri per eseguire il controllo di legalità delle condizioni economiche applicate ai rapporti con la propria clientela

<sup>4</sup> Secondo il Tribunale Ordinario di Milano IV Sezione Civile (sentenza del 3 giugno 2014, Giudice S. Stefani) le Istruzioni della Banca d'Italia "oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate". Ferma restando la natura tecnica delle Istruzioni "è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa

Senza entrare nell'ambito delle valutazioni di natura squisitamente giuridica che sono ovviamente riservate alla esclusiva competenza del giudice, il compito del perito è circoscritto al mero calcolo del Tasso effettivo globale di interesse applicato dalle banche ai conti della clientela e al suo confronto con il TAEG, cioè il tasso medio di sistema rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia; questo tasso, aumentato della metà, rappresenta la "soglia", superata la quale, gli interessi sono "sempre usurari"<sup>5</sup>.

Ed è indubitabile sul piano logico, oltrech  testuale, che avendo il legislatore ritenuto di fondare la costruzione dell'elemento oggettivo del reato di usura sul

---

*regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.*" Conforme, la sentenza della sesta sezione civile del Tribunale di Milano resa in data 19 marzo 2015 (Giudice dr.ssa Laura Cosentini) ove si giudica "**iniquo, oltre che scientificamente inattendibile**" un confronto tra dati costruiti sulla base di metodiche di calcolo diverse.

<sup>5</sup> Il Decreto Legge n. 70 del 2011, convertito nella legge 106/2011, ha modificato l'art. 2 comma 4 della legge 108 del 1996 riguardante il metodo di calcolo delle soglie usurarie; a partire dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto, il tasso soglia   calcolato aumentando il tasso medio rilevato di  $\frac{1}{4}$ , cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non pu  essere superiore ad otto punti percentuali.

confronto tra il tasso di interesse applicato al singolo rapporto di credito e il tasso medio di mercato (TEGM), il giudizio di responsabilità penale non possa che fondarsi "oggettivamente" sul principio della omogeneità dei dati. Laddove infatti non fosse possibile procedere ad un corretto "confronto" tra categorie omogenee, o perché i dati da analizzare siano costruiti sulla base di metodologie di calcolo diverse o perché, per avventura, per il trimestre oggetto della rilevazione il Ministro non abbia proceduto alla pubblicazione dei TEGM del sistema, la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non sarebbe in concreto accertabile<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup>Secondo il GUP del Tribunale di Lecce (sentenza 158/08) ogni operazione ermeneutica "additiva" di elementi estranei a quelli presi in considerazione dal c.d. legislatore amministrativo si risolverebbe nella creazione - da parte dell'interprete o del tecnico - di una diversa fattispecie incriminatrice, in aperta violazione del dettato di cui agli artt. 25, comma 2, Cost. e 1 c.p. Né a parere del Giudice potrebbe procedersi alla "disapplicazione" dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo sul presupposto della parziale elusione delle prescrizioni di legge quanto alla determinazione dell'effettivo costo del credito, poiché venendo meno la norma secondaria, rimarrebbe inoperante ed insuscettibile di applicazione quella "in bianco" in assenza dei parametri necessari per la determinazione della soglia legale dell'usura. Sul tema si rimanda alla sentenza della Cass. Sez. II Penale n.12028 del 26 marzo 2010 ove si legge: "la norma di cui all'art. 644 c. p. si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, in quanto per determinare il contenuto concreto del precetto penale è necessario fare riferimento ai risultati di una complessa procedura amministrativa. "Se tale procedura non venisse portata a termine, con la pubblicazione trimestrale dei Decreti del

La rigorosa applicazione della metodologia di calcolo dettata dalle "Istruzioni" della Banca d'Italia per la determinazione di eventuali scostamenti rispetto ai tassi soglia dell'usura, come indicati nei Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresenta quindi l'unica metodologia corretta sul piano logico-sistematico utilizzabile dal perito per il riscontro dell'elemento "oggettivo" del reato di usura previsto e punito dall'art. 644 c.p., in quanto consente di disporre di dati assolutamente omogenei ai fini del confronto richiesto dalla norma penale. L'omogeneità dei dati, si ribadisce, è

---

*Ministro del Tesoro (attualmente dell'Economia e delle Finanze) portanti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza di un elemento essenziale, integrativo della condotta, fatta salva l'ipotesi dell'abuso dello stato di bisogno."*

Riguardo all'esigenza di disporre di dati omogenei ai fini del confronto richiesto dalla legge penale sull'usura si rimanda alla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 12965 pubblicata in data 22 giugno 2016 (Sezione 1 Civile Presidente NAPPI, relatore FERRO) ove si afferma (paragrafo 13) che "quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della ...) questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità per l'interprete di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione". In dottrina, cfr per tutti P. FERRO-LUZZI, "Ci risiamo (a proposito dell'usura e della Commissione di massimo scoperto) in Giur. Comm. 2006, n. 5, 671.

assicurata appunto dalla rigorosa applicazione ad ogni singola operazione di finanziamento degli stessi criteri di calcolo utilizzati dalla Banca d'Italia per la determinazione del tasso effettivo globale medio di mercato (TEGM)<sup>7</sup>.

Ovviamente sono sempre possibili altre "interpretazioni" della norma e, nel caso in esame, quella offerta dal perito della parte offesa ne rappresenta solo un esempio, basate sull'applicazione di altre metodologie di calcolo di cui si pretende la legittimità, ma che di fatto, oltre ad essere errate sul piano tecnico, non sono in alcun modo utilizzabili ai fini del giudizio di responsabilità penale per mancanza di un termine di confronto omogeneo.

Se tuttavia nel caso che ci occupa la rigorosa applicazione della metodologia di calcolo Banca d'Italia costituisce, tra le varie soluzioni possibili, l'unico strumento valido che possa consentire un giudizio

---

<sup>7</sup> Sull'esclusione della possibilità per il giudice di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG diverso da quello utilizzato dalla Banca d'Italia cfr la recente sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso 3a Sezione Civile in composizione monocratica (dr CAMBI) del 14 aprile 2016 (in Diritto bancario.it).

corretto riguardo alla eventuale rilevazione di scostamenti rispetto ai valori soglia<sup>8</sup>, essa non vincola ovviamente le decisioni del Giudice penale che, in ogni caso, può ritenere sussistente il reato anche in presenza di tassi inferiori alle prescritte soglie, sulla base degli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma penale (cd "usura in concreto")<sup>9</sup>.

## 6. La corretta formula di calcolo

La condizione di perfetta omogeneità tra i valori da porre a confronto per la verifica dei limiti anti usura impone quindi necessariamente che nella determinazione del TEG di un rapporto di finanziamento sia applicata la stessa metodologia di calcolo impiegata dalla Banca d'Italia per la rilevazione del rendimento medio di

---

<sup>8</sup> Sulla inammissibilità del ricorso a formule di calcolo differenti da quelle della Banca d'Italia cfr ancora il Tribunale di Milano, sentenza n. 3586 del 19 marzo 2015 (Giudice dr.ssa Laura COSENTINI).

<sup>9</sup> Il terzo comma dell'art.644 c.p. prevede che siano da considerarsi usurari anche gli interessi inferiori al limite soglia che, *"avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria"*. Per la configurazione di questa fattispecie criminosa cfr sentenza Cass. Pen. II Sez. 7 maggio 2014 n. 18778.

sistema riferito alla medesima categoria operativa (TEGM). Per le "Istruzioni" (cfr paragrafo C3)<sup>10</sup> la formula di calcolo è la seguente:

$$\text{TEG}^{11} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

Il tasso effettivo è qui calcolato come somma di due distinte componenti: interessi corrispettivi e altri oneri diversi dagli interessi corrispettivi. Nella prima frazione, gli interessi addebitati nel trimestre sono rapportati all'utilizzo effettivo del credito nel periodo (i numeri debitori sono pari al capitale utilizzato pesato per i giorni di utilizzo); nella seconda frazione rientrano le

<sup>10</sup> Le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" sono consultabili nel sito ufficiale della Banca d'Italia.

<sup>11</sup> Le nuove Istruzioni della Banca d'Italia entrate in vigore dal 1° gennaio 2010 in applicazione della riforma introdotta dalla legge n. 2 del 2009 hanno previsto che gli oneri di cui alla seconda parte della formula vengano computati previa "annualizzazione" nei casi in cui essi siano destinati a ripetersi nel tempo (cfr successivo paragrafo 7). Non vanno invece annualizzati gli oneri di natura occasionale - ad esempio quelli dovuti a fronte di scoperti non continuativi, destinati cioè a rientrare entro breve tempo - che vanno inclusi nel calcolo del TEG per il solo ammontare addebitato nel trimestre di riferimento.

spese diverse dagli interessi che attengono alle attività svolte dalla banca per l'accensione e il mantenimento del rapporto di fido, i compensi richiesti per la messa a disposizione dei fondi<sup>12</sup>, o per la concessione di sconfinamenti in assenza di un fido, la cui misura viene di regola a dipendere dall'ammontare del fido o, nel caso delle scoperture senza fido, dall'importo massimo dell'utilizzo registrato nel trimestre<sup>13</sup>.

La suddivisione della formula nelle descritte due frazioni è fondata sul piano economico in quanto rapporta le due diverse componenti di spesa (interessi e oneri) alle grandezze che ne costituiscono la causa determinante; gli interessi infatti sono generati dall'utilizzo del capitale nel tempo (i cd. numeri debitori),

---

<sup>12</sup> Tra queste forme di remunerazione rientra la Commissione di massimo scoperto che è il corrispettivo che viene pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover sempre essere in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale prestazione consiste in sostanza nel mantenere presso la banca una certa giacenza liquida da mettere prontamente a disposizione del cliente nel caso in cui egli intendesse utilizzare immediatamente l'intero fido accordatogli, prestazione questa che si traduce in maggiori costi di gestione della tesoreria, a compenso dei quali, le banche chiedono appunto la corresponsione della CMS (cfr successivo paragrafo 8).

<sup>13</sup> In base alla normativa vigente nel periodo considerato dall'indagine, la liquidazione delle competenze spettanti alla banca per i conti correnti era prevista con cadenza trimestrale.

mentre gli oneri vengono addebitati dall'intermediario per remunerare attività correlate alla sola delibera del fido, quali la valutazione del merito creditizio del cliente, il servizio di pronta disponibilità delle somme in caso di richiesta di liquidità del cliente affidato, l'assorbimento di patrimonio per l'incremento degli impieghi a rischio. La "robustezza" sul piano statistico di questa formula dipende in buona sostanza proprio dal fatto che la misura del TEG varia soltanto per effetto del mutamento delle condizioni economiche praticate dall'intermediario e non è minimamente influenzata dalle scelte di utilizzo autonomamente compiute dal cliente.

Il tema è stato già affrontato in precedenza nel paragrafo 5, cui pertanto si fa rimando; per apprezzare con immediatezza le differenze con la metodologia di calcolo suggerita dall'accusa è opportuno riprendere in considerazione gli esempi numerici riportati nel paragrafo 5 mostrando quali sono i risultati ottenibili con l'applicazione dei corretti criteri di calcolo previsti dalla normativa Banca d'Italia.

Si è visto che utilizzando la formula "onnicomprensiva" proposta dal perito della parte offesa si producono risultati abnormi soggetti a relevantissime variazioni con il variare dell'importo dell'utilizzo, sino ad ottenere un valore del tasso pari a zero nell'ipotesi di un utilizzo nullo del finanziamento, pure in presenza di costi collegati di importo significativo sicuramente computabili nel TEG; applicando la diversa e "corretta" formula della Banca d'Italia si ottengono invece i seguenti risultati.

Per un utilizzo totale del fido concesso di 100 mila euro il tasso è:

$$t = \frac{10.000 * 100}{100.000} + \frac{2.000 * 100}{100.000} = 12\%$$

Con un utilizzo di 80 mila euro si ottiene che:

$$t = \frac{8.000 * 100}{80.000} + \frac{2.000 * 100}{100.000} = 12\%$$

ed ancora, con un utilizzo di soli 800 euro si ottiene:

$$80 * 100 \qquad 2.000 * 100$$

$$t = \frac{\text{-----}}{800} + \frac{\text{-----}}{100.000} = 12\%$$

Come dimostrano i dati sopra riportati, il valore del tasso dell'interesse, a differenza di quanto accade applicando la formula proposta dal perito delle PO, non muta qualunque sia l'ammontare del capitale di prestito impiegato; è di palmare evidenza che questo risultato in tanto è corretto in quanto coerente con un principio di logica elementare prima che di matematica finanziaria, secondo cui il "costo" in termini di tasso di un finanziamento non dipende dall'ammontare dei capitali prestati, bensì unicamente dal tasso dell'interesse applicato<sup>14</sup>. In altri termini l'indicatore di costo rappresentato dal TEG, a parità del regime di capitalizzazione, non dipende dal "quantum" dei capitali

---

<sup>14</sup> In questo senso si dimostra del tutto falsa l'opinione secondo cui l'anatocismo, cioè la capitalizzazione degli interessi (nell'unità di tempo: t = 1 anno), dia luogo automaticamente ad un aumento del tasso effettivo dell'interesse; la capitalizzazione genera infatti solo un incremento dei capitali fruttiferi che, a parità di tasso, determina un aumento degli interessi in valore assoluto, ma non dà luogo ad alcun aumento del Tasso; l'aumento del quale dipende semmai dalla "frequenza" con cui avvengono le capitalizzazioni degli interessi nel corso dell'anno (sino ad oggi gli interessi dei conti correnti venivano liquidati e capitalizzati trimestralmente) ed è misurabile secondo la formula dell'interesse composto.

prestati, ma varia solo in funzione dei mutamenti delle condizioni tariffarie imposte dal creditore che di fronte alla legge penale può essere chiamato a rispondere solo della correttezza delle proprie scelte: ammettere il contrario significherebbe accettare l'idea che il creditore possa essere ritenuto penalmente responsabile, non per avere intenzionalmente applicato un arbitrario regime dei prezzi del credito, bensì per l'esercizio di una facoltà riconosciuta in via autonoma al debitore (la decisione del "quantum" del credito da utilizzare), dando quindi luogo al sorgere di un inevitabile quanto insolubile problema di giustizia sostanziale.

Applicando la corretta formula della Banca d'Italia non si incorre neppure nel paradosso costituito dal valore nullo dell'indicatore di costo che con l'applicazione della formula suggerita dall'accusa si determina nell'ipotesi di un impiego del prestito pari a zero.

In questo caso il tasso che si ottiene sarà infatti:

$$t = \frac{0 * 100}{0} + \frac{2.000 * 100}{100.000} = 2\%$$

che esprime correttamente il valore del TEG imputabile ai soli oneri collegati al finanziamento.

## 7. Il trattamento delle spese

Per quanto in particolare concerne il trattamento degli oneri e delle spese, trova applicazione il paragrafo C4 delle "Istruzioni" della Banca d'Italia secondo cui, ai sensi della legge sull'usura, il calcolo del tasso di interesse deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposti e delle spese - escluse quelle per imposte e tasse - "collegate all'erogazione del credito".

Con il criterio della stretta pertinenza dei costi e degli oneri al rapporto di finanziamento, vanno quindi esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale tutti gli oneri e le commissioni addebitati dalla banca per la gestione del conto nel quale confluiscono le operazioni di accredito e di addebito derivanti dalla concessione del prestito, ma che non sono specificamente attinenti all'operazione di finanziamento

come, ad esempio, le commissioni reclamate per l'esecuzione di bonifici disposti dal cliente, nonché tutti quelli che normalmente sono richiesti dalla banca per l'esecuzione di servizi di incasso e di pagamento. Non vanno considerate tra i costi neppure tutte quelle spese che ineriscono strettamente alla tenuta del conto, come ad esempio i costi che di norma vengono richiesti dalla banca per singola scrittura e per l'invio degli estratti conto<sup>15</sup>.

La questione della computabilità delle spese nel nostro caso riveste un particolare rilievo per il fatto che, secondo quanto sostenuto dal perito dr NINNI nella consulenza di parte acclusa alla querela depositata in atti, una parte consistente dei "costi" addebitati direttamente in conto dalla banca si riferirebbe ad oneri collegati al finanziamento e quindi computabili ai fini della determinazione del TEG. In realtà come è facile constatare esaminando gli estratti conto mensili i costi

---

<sup>15</sup> L'esclusione dal computo si giustifica in questi casi con il fatto che trattasi di spese che vengono reclamate dalla banca indipendentemente dalla concessione di un affidamento e quindi richieste anche a fronte di rapporti di conto con saldi a credito del cliente.

addebitati in conto alla SAV si riferiscono a spese per l'esecuzione da parte della Banca di servizi diversi di pagamento o di incasso (ad esempio le commissioni richieste per l'incasso di fatture o ricevute al salvo buon fine), o altri servizi (ad esempio le commissioni richieste per il rilascio di fidejussioni cioè per garanzie rilasciate dalla Banca a favore di terzi per obblighi assunti dalla società nei confronti dei medesimi) che nulla hanno a che vedere con la concessione del credito e che pertanto debbono restare esclusi dal computo del TEG<sup>16</sup>.

## **8. La commissione di massimo scoperto**

---

<sup>16</sup> I costi addebitati in conto dal perito dr NINNI sono indicati nella colonna E) del prospetto di calcolo allegato alla perizia tecnica i data 3 dicembre 2012 allegata con il numero 1 alla denuncia querela presentata dai signori PAGANELLA e RIZZI. Come è facile rilevare dall'analisi del prospetto i costi rilevati si riferiscono tutti a servizi di incasso o di pagamento (bonifici, carte bancomat ecc) che nulla hanno a che vedere con la concessione del finanziamento; si tratta cioè di costi che il correntista avrebbe in ogni caso pagato anche se la Banca non avesse concesso alcun fido. Risultano conteggiati dal perito anche costi riferiti genericamente al rilascio di polizze fideiussorie cioè di garanzie rilasciate dalla banca a terzi per conto della società che tuttavia sono da escludere dal calcolo del TEG perché non collegate all'erogazione dell'apertura di credito in conto corrente.

Il paragrafo C5 delle Istruzioni della Banca d'Italia è espressamente dedicato alla metodologia di calcolo della commissione di massimo scoperto (d'ora in avanti CMS) che, secondo l'orientamento ufficiale della Banca d'Italia in vigore sino al mese di dicembre 2009 "non deve entrare nel calcolo del TEG, ma deve essere rilevata dalle banche separatamente in termini percentuali; la misura media rilevata è riportata in calce alle tabelle dei tassi"<sup>17</sup>.

Non occorre ripercorrere in dettaglio le ragioni che a suo tempo avevano indotto la Banca d'Italia (e il Ministro del Tesoro) ad escludere dal calcolo del TEG questa componente di costo.

Tale compenso, che di norma sino al quarto trimestre 2009 veniva applicato dalle banche allorché il saldo del conto risultava a debito per oltre un determinato numero di giorni, veniva calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel

---

<sup>17</sup> Tutti i D.M. trimestralmente emessi per la rilevazione del tasso sull'usura stabiliscono infatti che "i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente praticata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella".

periodo di riferimento. La formula che veniva utilizzata per la determinazione della CMS era la seguente:

***Importo della commissione x 100/saldo debitore massimo di periodo***

Giustificavano questo "speciale" trattamento la diversa natura e funzione di questo particolare tipo di onere, la cui misura non dipendeva, come per gli interessi corrispettivi, dall'entità e dalla durata dell'utilizzo delle somme prese a prestito, ma solo dall'entità del picco di utilizzo, in funzione del quale era commisurato il "costo" del servizio di approvvigionamento dei fondi necessari a soddisfare la domanda di credito del cliente.

Dettagliate indicazioni riguardo all'applicazione delle regole di computo della CMS sono state fornite al sistema degli intermediari dalla Banca d'Italia con nota n. 1166966 del 2 dicembre 2005<sup>18</sup>, nella quale si precisava tra l'altro che lo "scrupoloso rispetto delle "istruzioni" assicura l'univocità dei comportamenti da parte degli

---

<sup>18</sup> La nota è pubblicata nel "Bollettino di Vigilanza" n. 12 di Dicembre 2005 (pag. 4 e 5).

operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto applicato e la relativa "soglia" di legge"<sup>19</sup>.

Sotto la pressione delle opinioni espresse dalla Magistratura, concordemente orientate nel ritenere la commissione di massimo scoperto una componente di costo da includere nella determinazione del TEG, veniva emanato il Decreto Legge 22 novembre 2008, n. 185 (convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009) che, all'art 2 bis, primo comma, prevede la nullità delle

---

<sup>19</sup> Per la verifica da parte degli operatori bancari del rispetto delle soglie di legge, la Banca d'Italia aveva previsto che si dovesse dapprima procedere al calcolo del tasso in concreto applicato sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato - come indicato nella formula riportata a pagina 10 - e, successivamente, al confronto con la relativa soglia di legge e, quanto alla CMS, al confronto tra la percentuale applicata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia) desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle. Le "Istruzioni" della Banca d'Italia in vigore sino al quarto trimestre 2009 chiarivano tuttavia che l'applicazione di CMS che superano l'entità della relativa soglia non determinava, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che avrebbe invece dovuto essere desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A questo fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso doveva essere confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (il "*margin*"). Nel caso in cui l'eccedenza della CMS fosse stato superiore al margine si sarebbe determinato il supero della soglia di legge e quindi il rapporto avrebbe dovuto essere considerato usurario; nell'ipotesi in cui il margine esistente tra i tassi avesse consentito di riassorbire l'eccedenza della CMS, non si sarebbe avuto viceversa alcun superamento delle soglie di legge e quindi il rapporto non avrebbe potuto essere considerato usurario.

clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto "se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore ai trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi senza fido" e stabilisce le condizioni ed i limiti entro cui possono essere pattuite con la clientela le remunerazioni per la messa a disposizione dei fondi<sup>20</sup>.

La disciplina transitoria dettata dall'art. 2 bis comma 2 del Decreto legge 185 per consentire il completo allineamento dei tassi medi di sistema ai nuovi criteri previsti dalla legge ha tra l'altro ribadito la centralità del ruolo svolto dall'Autorità amministrativa nell'emanazione delle norme tecniche essenziali per la definizione in concreto dell'elemento oggettivo del reato (riempimento della norma penale in bianco) e nel contempo ha confermato la validità per tutto il regime

---

<sup>20</sup> La legge stabilisce che la commissione debba essere prevista esplicitamente nel contratto, non rinnovabile tacitamente, in una misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente (accordato); dell'importo addebitato deve essere fornita dalla banca una rendicontazione con cadenza almeno annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo nel periodo con facoltà di recesso esercitabile da parte del cliente in ogni momento.

transitorio delle metodologie di calcolo precedentemente impiegate dalla Banca d'Italia in materia di Commissione di Massimo scoperto (esclusione di questa componente di costo dal calcolo del TEG).

Sulla questione della retroattività della nuova disciplina in tema di CMS introdotta dalla legge n. 2 del 2009 in virtù della sua supposta natura di disposizione di interpretazione autentica dell'art. 644 del codice penale si registra una recentissima presa di posizione della Corte di Cassazione (sentenza n. 12965 del 31 maggio 2016)<sup>21</sup> che negando tale connotazione ne afferma la natura innovativa incidente, non sul quarto comma dell'art. 644 c.p., ma sul terzo comma ovvero sulla **"legge che stabilisce il limite oltre il quale i tassi sono sempre usurari"**. In questo senso non sussisterebbe per la S.C. alcun dubbio sul fatto che la nuova normativa introdotta dall'art. 2 della legge 2009 in materia di CMS rappresenti un vero e proprio mutamento innovativo della disciplina, ivi compresi gli atti di valore regolamentare fino a quel momento rimessi all'Amministrazione per la

---

<sup>21</sup> La sentenza è stata già citata nella nota 6.

regolazione in concreto della materia; resta così definitivamente risolta in senso positivo la questione riguardante la legittimità del meccanismo ricognitivo - determinativo primario previsto dalla normativa antecedente alla riforma che espressamente escludeva la CMS dal calcolo del TEG.

Quel che è certo è che oggi non viene più posta in discussione dalla giurisprudenza (per la dottrina non è stata per la verità mai in discussione) la legittimità dell'esclusione dal calcolo del TEG della CMS sino all'entrata in vigore della riforma del 2009. Mette tuttavia conto rilevare che, a differenza della precedente disciplina, le nuove Istruzioni della Banca d'Italia in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedono che gli oneri di cui alla seconda parte della formula debbano essere inclusi nel calcolo del TEG previa la loro annualizzazione; l'importo da considerare nel numeratore del rapporto è dato quindi dalla somma degli oneri addebitati in ciascun trimestre e degli oneri allo stesso

titolo addebitati nei precedenti tre trimestri<sup>22</sup>. Al processo di annualizzazione sono assoggettati tutti gli oneri che hanno caratteristiche di ripetitività nel tempo, come ad esempio la commissione per disponibilità creditizia che figura di norma addebitata ad ogni liquidazione trimestrale. Non così la commissione prevista in caso di sconfinamenti che viene addebitata solo nel caso di utilizzi eccedenti le disponibilità di conto o il fido accordato che di regola non ha carattere continuativo in considerazione del fatto che gli sconfinamenti hanno natura solo temporanea e sono destinati a rientrare entro breve tempo. Solo nell'ipotesi in cui lo sconfinamento abbia avuto una durata continuativa cioè sia iniziato nel trimestre precedente e sia ancora in essere nel trimestre di rilevazione è previsto che la componente oneri del TEG sia determinata moltiplicando gli oneri addebitati al cliente nel corso del trimestre per la durata effettiva dello sconfinamento continuativo (fino ad un massimo di

---

<sup>22</sup> Nel caso di prima applicazione di un onere destinato a ripetersi nel tempo si deve procedere ad una "stima" dell'onere annuale ottenibile moltiplicando per quattro l'importo addebitato nel trimestre di riferimento.

dodici mesi precedenti) e rapportando il prodotto allo scoperto massimo del trimestre di riferimento.

## **9. Il conto corrente n. 6188845. Gli elementi di calcolo**

### **9.1 L'accordato**

Il conto n. 6188845 intrattenuto dalla SAV UTENSILI srl presso la filiale 055 di Bolzano della "VOLKSBANK" è un conto corrente di corrispondenza a valere sul quale risulta concesso dalla Banca in data 4 febbraio 1997 un finanziamento sotto forma di apertura di credito di Lire 200 milioni (euro 103.291). Il massimale di credito utilizzabile dalla Società risulta dal 20 aprile 2007 fissato in euro 100 mila nell'ambito della concessione di un fido "promiscuo" di complessivi 220 mila euro utilizzabili in parte sotto forma di anticipi su effetti e ricevute bancarie e in parte per la concessione di crediti di firma; con decorrenza 30 giugno 2011

l'affidamento di conto corrente è stato elevato a 220 mila euro. Tale somma costituisce "l'accordato" di cui alla seconda parte della formula indicata a pagina 33 e rappresenta il massimo credito concedibile dalla Banca che il cliente in un determinato periodo di tempo (la concessione può essere a revoca cioè a tempo indeterminato o a scadenza fissa) può utilizzare e restituire in autonomia in relazione alle proprie effettive necessità di fondi. Le decisioni di utilizzo del cliente possono quindi determinare delle differenze tra fido accordato dalla banca e l'importo da quest'ultima effettivamente erogato al cliente (l'utilizzato); le erogazioni e il relativo tasso di interesse risultano quindi variabili nel tempo e vengono computati sulla base dell'effettivo utilizzo, risultante quest'ultimo dai cosiddetti "numeri debitori" che sono appunto il prodotto dei capitali effettivamente impiegati costituiti dai saldi debitori liquidi giornalieri per i giorni di effettivo utilizzo.

La circostanza che il fido di conto corrente a partire dal mese di aprile 2007 costituisse una parte di

un complesso affidamento "promiscuo" cioè utilizzabile oltre che nella forma del conto corrente anche con altre modalità tecniche (anticipazioni e crediti di firma) ha rilievo nel nostro caso con riguardo alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse linee di credito. In base alle Istruzioni della Banca d'Italia, nei casi dei fidi promiscui ove sia prevista una specifica limitazione per singola modalità di utilizzo (nel nostro caso era previsto un limite massimo di utilizzo del fido di conto corrente di 100 mila euro), gli oneri devono essere imputati "pro-quota" alle singole linee di credito.

## 9.2 I numeri debitori. Le partite "antergate".

I numeri debitori costituiscono il denominatore del primo quoziente facente parte della formula di calcolo indicata a pagina 33. Il tasso dell'interesse è qui ricavato applicando la consueta formula dell'interesse semplice:

$$i = \frac{c * g * t}{36500}$$

ove

i = ammontare degli interessi

c = capitali impiegati

$g$  = giorni di effettivo utilizzo

$c * g$  = numeri debitori

$t$  = tasso dell'interesse

da cui si ricava che:

$$t = \frac{i * 36500}{c * g}$$

L'aggregato costituito dai numeri debitori ( $c * g$ ) va rilevato dagli estratti conto "scalare" inviati dalla banca al cliente ad ogni liquidazione trimestrale.

Nel promemoria datato 8 settembre 2016 (allegato 4 alla presente relazione) il perito degli indagati dr.ssa PIZZINI ha sollevato una specifica questione riguardante la corretta determinazione dei numeri debitori ai fini del calcolo del tasso dell'interesse sostenendo che gli estratti conto scalare della Banca non terrebbero conto dei numeri debitori generati dalle partite cosiddette "antergate" cioè di quelle partite di debito che sono contabilizzate nel trimestre di

riferimento, ma che hanno una valuta<sup>23</sup> decorrente da un giorno del trimestre precedente; i numeri debitori generati da queste partite di debito sono rilevati nel trimestre di riferimento pure essendo di "competenza" del trimestre precedente; gli interessi calcolati in base a questi numeri debitori sono quindi anch'essi di "competenza" del trimestre precedente anche se effettivamente calcolati e "liquidati" cioè addebitati nel conto della Società correntista nel trimestre successivo.

Gli interessi conteggiati per le partite antergate, figurano indicati in calce agli scalari e liquidati insieme alle competenze del trimestre; in calce al prospetto di liquidazione relativo al 2° trimestre del 2001 figurano ad esempio indicati oneri a debito della Società per lire 155.817 (di cui interessi per lire 88.674) di competenza del primo trimestre 2001, la cui liquidazione è avvenuta con contabilizzazione a debito del conto in data 30 giugno 2001 assieme alle competenze economiche (interessi e spese) del secondo trimestre 2001.

---

<sup>23</sup> Per "giorno di valuta" si intende il giorno a partire dal quale decorrono gli interessi (creditori se la partita è a credito e debitori se la partita è un debito per il cliente). Il giorno di valuta è indicato per ciascuna partita iscritta in conto nell'estratto conto assieme alla data di contabilizzazione.

Secondo quanto segnalato dal perito PIZZINI i numeri debitori indicati negli estratti conto scalare della Banca si riferirebbero solo ai movimenti avvenuti nel trimestre mentre non sono oggetto di rilevazione i numeri debitori riferiti alle partite "antergate"; per potere quindi calcolare con esattezza il tasso dell'interesse di competenza di ciascun trimestre occorre quindi "rettificare" i numeri debitori indicati nell'estratto conto scalare di ciascun trimestre sommando ad essi i numeri debitori generati dalle partite antergate di competenza del trimestre stesso che sono rilevabili da apposite elaborazioni tratte dai sistemi di contabilità gestionale interni della Banca che il perito PIZZINI ha messo a disposizione del sottoscritto e del perito della controparte, dr NINNI, per la consultazione. L'esito delle operazioni di rettifica compiute dal perito PIZZINI per ognuno dei trimestri oggetto dell'indagine è riportato nella tavola 1 della perizia allegata agli atti del fascicolo processuale (cfr le pagine del fascicolo contrassegnate con i numeri da 654 a 716).

In esito ai riscontri eseguiti dal sottoscritto i dati contenuti nelle elaborazioni gestionali fornite dalla Banca sono risultati corretti. Per alcuni dei trimestri esaminati le variazioni apportate in aumento dei numeri debitori e quindi dei relativi interessi passivi sono state particolarmente rilevanti; nel terzo e nel quarto trimestre del 2006 le rettifiche apportate in aumento dei soli interessi passivi sono state rispettivamente pari ad euro 6.787,41,01 ed euro 6.460,13 ed i relativi tassi di interesse sono risultati superiori di 2,15 p.p. e di 1,92 p.p. rispetto a quelli ricavabili in base alla sola movimentazione contabilizzata nei due trimestri.

E' stata infine posta all'attenzione del sottoscritto la questione relativa al trattamento degli eventuali errori o rettifiche di calcolo da cui derivino riaccrediti di competenze già contabilizzate in precedenza a debito della società correntista. Questa situazione si sarebbe verificata in occasione della liquidazione delle competenze del 2° trimestre del 2010; la Banca ha proceduto a riaccreditare in conto sotto la data del 30

giugno 2010, con pari valuta, l'importo di euro 4.298,45 che, stando a quanto risulta dalle indicazioni fornite in calce al prospetto di liquidazione, sarebbe dovuto ad un ricalcolo degli interessi di competenza del 1° trimestre 2010. A differenza delle rettifiche dovute alle partite "antergate", in questo caso non vi è stata alcuna variazione dei numeri debitori di competenza del trimestre (il primo del 2010) e quindi l'abbuono in favore della Società correntista deriverebbe da una riduzione dei tassi nominali dell'interesse autonomamente decisa dalla Banca.

Occorre a questo specifico riguardo osservare che la "restituzione" delle competenze è avvenuta con scrittura a credito del conto in data 30 giugno 2010 con pari valuta con la seguente causale "sbilancio competenze per riliquidazione 31/12/2009 - 31/03/2010". Ove si fosse trattato di un errore la Banca avrebbe proceduto ad uno "storno interessi", cioè il riaccredito della somma sarebbe avvenuto con valuta 31 marzo 2010, data in cui risultano "capitalizzate" le competenze economiche liquidate a debito nel primo trimestre del 2010;

essendosi in questo caso operato diversamente non vi è dubbio sul fatto che il controllo dei limiti antiusura per il primo trimestre del 2010 debba essere eseguito prendendo in considerazione gli interessi capitalizzati al 31 marzo 2010, a nulla rilevando la successiva restituzione operata dalla Banca. Anche così facendo, cioè senza considerare la successiva restituzione di una parte degli interessi, le condizioni economiche applicate dalla Banca per il primo trimestre del 2010 non hanno in ogni caso superato in termini di tasso la corrispondente soglia usuraria. Nel prospetto di pagina 62 contenente i risultati delle ricostruzioni operate dal sottoscritto il tasso effettivo riferito al primo trimestre del 2010 è risultato pari al 13,69% contro un valore della soglia del 14,380%

### **9.3 I costi diversi dagli interessi.**

Secondo la formula indicata dalla Banca nelle "Istruzioni" gli oneri diversi dagli interessi corrispettivi devono essere rilevati e inclusi nel calcolo del TEG rapportandoli all'ammontare del fido accordato.

Il quarto comma dell'art 644 del codice penale stabilisce espressamente che debbono rientrare nel calcolo del TEG le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e le spese "collegate all'erogazione del credito". Il tema è stato già affrontato nel paragrafo 7, cui pertanto si rimanda.

Gli oneri presi in considerazione sono pertanto solo quelli strettamente collegati all'erogazione del finanziamento, cioè gli oneri senza il sostenimento dei quali il finanziamento non avrebbe potuto essere concesso; le tipologie degli oneri da includere o da escludere dal calcolo sono indicate nel paragrafo C4 delle sopra richiamate Istruzioni della Banca d'Italia. Prendendo in considerazione le spese indicate nei prospetti di liquidazione non si è quindi tenuto conto dei costi di gestione del conto corrente che non sono specificamente inerenti alla concessione dell'apertura di credito (ad es. le spese forfettarie di tenuta conto, i costi per singola operazione e le spese di produzione degli estratti conto), come pure delle spese addebitate direttamente in conto che si riferiscono a servizi di

pagamento (bonifici, carte di credito, bancomat ecc) o di incasso di effetti in genere che sono estranei allo specifico rapporto di affidamento. Sono stati invece inclusi nel calcolo i diritti di passaggio a debito e le spese di istruttoria; a partire dal terzo trimestre del 2009 la Banca ha applicato una commissione "per fuori fido di conti affidati" ed una commissione "per il servizio di affidamento" da includere entrambe nel calcolo del TEG; tenuto conto della natura promiscua dell'affidamento dal mese di aprile 2007 sino al mese di giugno 2011, la commissione per il servizio di affidamento è stata attribuita "pro quota" all'apertura di credito in conto corrente nella misura del 45,45%<sup>24</sup>.

Come in precedenza già ricordato, le Istruzioni della Banca d'Italia (aggiornamento dell'agosto 2009) emanate in attuazione della riforma introdotta dalla legge n. 2 del 2009, prevedono che a partire dal primo trimestre 2010 gli oneri diversi dagli interessi, se ricorrenti, debbano essere annualizzati. La procedura di annualizzazione prevede che l'importo addebitato nel trimestre venga

---

<sup>24</sup>Corrisponde alla quota del complessivo affidamento di 220 mila euro utilizzabile nella forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente.

sommato agli oneri addebitati allo stesso titolo nei tre trimestri precedenti; in caso di prima applicazione, si procede ad una "stima" dell'onere annuo moltiplicando per 4 il costo addebitato nel trimestre. Sino al quarto trimestre 2009, la CMS è stata rilevata a parte e confrontata con la specifica soglia usuraria costituita dalla CMS media di sistema maggiorata del 50%.

#### **10. I risultati delle analisi.**

Nella tabella che segue sono riportati i risultati delle analisi compiute:

Trimestri	Affidamento	Numeri debitori	Interessi	Oneri	TEG ricalcolato	Soglia	Max saldo debitore	CMS	%	CMS SOGLIA
31/03/2001	200.000.000	16.319.481	4.149.097	0,00	9,28%	15,630%	444.404.248	1.416.516	0,32	0,720%
30/06/2001	200.000.000	20.335.085	5.382.946	0,00	9,66%	15,570%	436.713.481	1.387.676	0,32	0,735%
30/09/2001	200.000.000	20.509.204	5.375.685	0,00	9,57%	15,225%	419.090.336	1.321.589	0,32	0,765%
31/12/2001	103.291	10.657.559	2.553,80	0,00	8,75%	15,000%	103.291,38	575,63	0,56	0,780%
31/03/2002	103.291	10.523.325	2.475,78	0,00	8,59%	14,130%	185.288,21	565,72	0,31	0,795%
30/06/2002	103.291	10.513.970	2.340,52	0,00	8,13%	14,550%	213.397,63	671,13	0,31	0,825%
30/09/2002	103.291	11.537.043	2.697,52	0,00	8,53%	14,670%	274.204,24	1.241,90	0,45	0,825%
31/12/2002	103.291	10.163.614	2.307,57	0,00	8,29%	14,700%	200.733,04	874,55	0,44	0,855%
31/03/2003	103.291	9.081.815	1.916,09	0,00	7,70%	14,595%	223.332,02	987,54	0,44	0,885%
30/06/2003	103.291	11.797.624	2.621,35	0,00	8,11%	14,055%	282.193,03	1.281,85	0,45	0,900%
30/09/2003	103.291	10.648.444	2.269,21	10,00	7,79%	14,190%	254.699,50	1.462,76	0,57	0,915%
31/12/2003	103.291	11.408.110	2.496,91	10,00	8,00%	13,890%	249.972,51	1.432,98	0,57	0,960%
31/03/2004	103.291	12.406.676	2.785,64	10,00	8,20%	14,250%	249.449,68	1.429,95	0,57	1,035%
30/06/2004	103.291	10.973.486	2.361,56	10,00	7,86%	14,130%	237.170,65	1.353,21	0,57	1,035%
30/09/2004	103.291	9.738.668	2.035,25	15,00	7,64%	14,205%	188.504,55	1.049,04	0,56	1,050%
31/12/2004	103.291	12.076.994	2.750,85	15,00	8,33%	14,160%	217.159,57	1.641,92	0,76	1,095%
31/03/2005	103.291	14.901.994	3.736,09	15,00	9,17%	14,265%	250.049,33	1.929,70	0,77	1,140%
30/06/2005	103.291	14.823.020	3.741,84	15,00	9,23%	14,250%	251.990,71	1.946,69	0,77	1,140%
30/09/2005	103.291	17.454.102	4.577,38	15,00	9,59%	14,280%	235.279,03	1.800,46	0,77	1,260%
31/12/2005	103.291	19.164.431	5.127,97	15,00	9,78%	14,055%	239.246,85	1.835,18	0,77	1,185%
31/03/2006	103.291	27.385.718	7.983,12	15,00	10,65%	14,070%	384.442,72	3.105,64	0,81	1,230%
30/06/2006	103.291	28.893.216	8.666,97	15,00	10,96%	14,235%	354.339,69	2.842,24	0,80	1,200%
30/09/2006	103.291	30.975.293	9.509,61	15,00	11,22%	14,370%	358.386,90	2.877,66	0,80	1,215%
31/12/2006	103.291	33.556.817	9.192,21	15,00	10,01%	14,700%	419.087,08	3.408,78	0,81	1,110%
31/03/2007	100.000	33.787.496	9.600,47	15,00	10,39%	14,910%	430.187,38	3.514,14	0,82	1,110%
30/06/2007	100.000	16.842.542	4.285,50	20,00	9,31%	14,850%	410.072,24	3.338,13	0,81	1,080%
30/09/2007	100.000	10.847.385	2.540,82	20,00	8,57%	14,940%	156.141,52	725,88	0,46	1,080%
31/12/2007	100.000	11.683.028	2.894,30	20,00	9,06%	14,925%	199.903,00	999,39	0,50	1,050%
31/03/2008	100.000	10.645.167	2.621,73	20,00	9,01%	14,760%	162.051,05	762,82	0,47	1,050%
30/06/2008	100.000	11.367.123	2.919,25	20,00	9,39%	14,820%	210.331,63	1.064,57	0,51	0,990%
30/09/2008	100.000	10.275.650	2.530,06	20,00	9,01%	14,805%	150.022,69	687,64	0,46	0,990%
31/12/2008	100.000	12.285.700	3.325,13	20,00	9,90%	15,135%	194.365,32	964,78	0,50	1,005%
31/03/2009	100.000	10.905.954	2.908,19	20,00	9,75%	13,680%	176.808,98	855,06	0,48	0,990%
30/06/2009	100.000	11.623.583	3.171,49	20,00	9,98%	12,930%	174.072,95	837,96	0,48	0,990%
30/09/2009	100.000	15.143.017	4.869,00	150,00	11,89%	12,480%	156.141,52	625,00	0,40	0,975%
31/12/2009	100.000	19.424.795	6.518,64	274,90	12,52%	12,765%	100.000,00	625,00	0,63	0,975%
31/03/2010	100.000	20.983.137	6.995,20	1.668,94	13,84%	14,380%				
30/06/2010	100.000	21.515.647	2.732,34	2.068,88	6,70%	14,730%				
30/09/2010	100.000	20.951.289	2.756,18	2.542,93	7,34%	13,710%				
31/12/2010	100.000	20.761.869	2.721,45	2.944,60	7,73%	13,725%				
31/03/2011	100.000	18.995.674	2.406,65	3.206,38	7,83%	13,530%				
30/06/2011	100.000	19.976.734	1.233,14	2.114,43	4,37%	13,635%				
30/09/2011	220.000	20.353.885	1.549,51	2.846,92	4,07%	15,588%				
31/12/2011	220.000	5.339.079	500,76	2.498,52		15,525%				

NB

Sino al terzo trimestre 2001 i valori sono espressi in euro.

Dal terzo trimestre 2009 la Banca ha iniziato ad applicare una commissione per "diritti di passaggio a debito" per un importo forfettario iniziale di 10

euro elevati a 15 euro dal terzo trimestre del 2004 e quindi a 20 euro dal secondo semestre 2007.

A partire dal 1° trimestre del 2010 la Banca ha applicato una commissione per gli utilizzi eccedenti il fido accordato ed una "commissione per il servizio di affidamento" a ristoro dei costi di istruttoria il cui onere è stato attribuito pro quota (45,45%) all'apertura di credito in conto corrente ricorrendo le condizioni previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia per i fidi "promiscui". Dal 3° trimestre 2011 a seguito delle modifiche contrattuali intervenute tra le parti l'intero affidamento di 220 mila euro è stato trasferito sulla sola apertura di credito; da questo trimestre pertanto la commissione per servizio di affidamento è stata interamente attribuita all'apertura di credito. La "commissione per il servizio di affidamento" è stata annualizzata sommando tutte le spese dello stesso tipo sostenute nei tre trimestri precedenti. Per i primi tre mesi di applicazione si è proceduto ad una stima tenendo conto delle spese sostenute precedentemente e dei presumibili costi addebitabili nei trimestri successivi. In presenza di sconfinamenti continuativi, la commissione per le eccedenze fuori fido è stata computata nel TEG sommando i costi allo stesso titolo sostenuti per tutto il periodo dello sconfinamento, fino ad un massimo di 12 mesi.

In data 30 giugno 2010 la Banca risulta avere accreditato in conto la somma di euro 4.298,45 a titolo di riliquidazione degli interessi del primo trimestre 3010 (euro 6.995,20).

Come emerge dai dati riportati nel prospetto in nessuno dei trimestri presi in considerazione risultano superate le corrispondenti soglie usuarie.

## 11. CONCLUSIONI

E' stato chiesto al sottoscritto di verificare se i tassi passivi di interesse praticati dalla filiale 055 di Bolzano/Asiago della Banca Popolare dell'Alto Adige "VOLKSBANK" sul conto corrente numero 6188845 intestato alla SAV UTENSILI fossero o meno eccedenti i tassi soglia previsti dalla legge sull'usura.

Prima di procedere all'analisi del conto corrente è stata condotta in contraddittorio con i periti nominati dalle parti una verifica delle corrette modalità con cui procedere alla ricostruzione del tasso dell'interesse del rapporto di conto corrente oggetto dell'indagine.

Dal confronto tra le parti è emerso con chiarezza che l'accusa rivolta nei confronti della Banca di avere applicato tassi usurari trovava fondamento sulla applicazione nella definizione del tasso dell'interesse effettivo del finanziamento di una metodologia di calcolo impropria basata su presupposti logici e tecnici del tutto errati e fuorvianti. Il compito del sottoscritto in

questa fase preliminare è stata quella di rappresentare alle parti la corretta metodologia di calcolo da utilizzare per la ricostruzione del tasso dell'interesse del rapporto precisando in dettaglio le ragioni che motivano la scelta di impiegare la formula matematica di calcolo utilizzata dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi di sistema, da cui come noto vengono poi determinate le soglie trimestrali utilizzate ai fini del controllo di legalità previsto dalla legge sull'usura. Si è in particolare chiarito che solo impiegando la formula indicata dalla Banca d'Italia nelle sue "Istruzioni" è possibile ottenere dati significativi sotto il profilo statistico ed economico ma soprattutto dotati del requisito dell'omogeneità indispensabile ai fini di un corretto confronto con i valori delle soglie usurarie.

Il sottoscritto ha quindi proceduto ad analizzare tutti i dati disponibili riguardo alle condizioni economiche applicate dalla Banca al conto della Società SAV come risultanti dalla documentazione in atti che è stata integrata anche con altre informazioni prodotte dalla Banca e fatte pervenire al sottoscritto dal perito delle

parti indagate, opportunamente messe a disposizione del perito nominato dalle parti offese.

La ricostruzione del tasso dell'interesse è stata quindi eseguita per tutti i trimestri indicati nell'esposto denuncia iniziale cioè dal primo trimestre del 2001 sino al quarto trimestre del 2009 ed estesa anche ai trimestri successivi sino al quarto del 2011 nel corso del quale il rapporto risulta essere stato chiuso (24 ottobre 2011). E' stata rigorosamente applicata la metodologia ed i criteri di calcolo utilizzati dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi medi di sistema sulla base delle Istruzioni impartite alle banche e agli altri intermediari finanziari vigenti durante tutto l'arco di tempo dell'indagine.

I risultati dell'analisi sono riportati nella tavola riprodotta nella precedente pagina 61.

Per tutti i trimestri compresi nell'arco di tempo considerato dall'indagine i tassi effettivi dell'interesse applicati dalla Banca al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla SAV UTENSILI non hanno mai superato le corrispondenti soglie usuarie.


**Il Perito d'Ufficio**  
(dr Giuseppe Scattone)

## **12. Documentazione allegata**

1. Memoria redatta dalla dr.ssa Patrizia PIZZINI per conto degli indagati (si tratta della stessa memoria depositata agli atti del fascicolo processuale alle pagine da 654 a 716);
2. Memoria datata 5 luglio 2016 redatta dal perito delle P.O. dr. Roberto NINNI;
3. CD-Rom contenente la documentazione bancaria integrativa per l'analisi prodotta dalla Banca per il tramite del perito dr.ssa PIZZINI;
4. Memoria datata 8 settembre 2016 redatta dal perito dr.ssa PIZZINI.

**INDICE DEGLI ARGOMENTI**

1. L'incarico	"	2
2. I fatti di causa	"	4
3. Le operazioni peritali	"	5
4. L'operazione oggetto del quesito	"	13
5. Il metodo di calcolo del TEG	"	14
6. La corretta formula di calcolo	"	33
7. Il trattamento delle spese	"	39
8. La commissione di massimo scoperto	"	42
9. Il conto corrente n. 6188845	"	50
9.1 L'accordato	"	50
9.2 I numeri debitori. Le partite "antergate"	"	52
9.3 I costi diversi dagli interessi	"	58
10. I risultati delle analisi	"	61
11. Conclusioni	"	63
12. Documentazione allegata	"	67
INDICE	"	68





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura

1. La legge n. 108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dal 14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. In precedenza la soglia era pari al tasso medio aumentato del 50 per cento.

2. La verifica dell'usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l'aspetto civile e penale, sono rimesse all'Autorità giudiziaria.

La Banca d'Italia:

- emana le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali (TEG) medi, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;
- effettua la rilevazione trimestrale, verificando, in tale sede, che gli intermediari rispettino il limite delle soglie di usura; poiché la rilevazione raccoglie dati aggregati per intermediario, categoria e classe di importo, le verifiche trimestrali riguardano dati medi, non riferiti alle singole operazioni;
- nell'ambito dei controlli effettuati presso gli intermediari dagli ispettori di vigilanza, verifica la funzionalità delle procedure di calcolo del TEG e di segnalazione trimestrale, sulla base delle regole previste nelle Istruzioni. Eventuali disfunzioni procedurali sono comunicate agli organi aziendali, cui vengono richiesti i necessari interventi correttivi. L'attuazione di tali interventi determina la restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite; gravi carenze organizzative e procedurali sono sanzionate sulla base delle norme del Testo Unico Bancario;
- nel corso delle verifiche di trasparenza, controlla che le tabelle con i tassi soglia siano correttamente esposte e pienamente accessibili alla clientela;
- esamina gli esposti, secondo le linee guida indicate sul sito internet<sup>(1)</sup>, fermo restando che non può pronunciarsi nel merito delle controversie, anche quando riguardino i tassi applicati;
- provvede a segnalare all'Autorità Giudiziaria gli aspetti di possibile rilevanza penale riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

<sup>1</sup> Cfr. [www.bancaditalia.it/vigilanza/relazioni-int-clienti/esposti](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/relazioni-int-clienti/esposti)

3. La rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di crediti:

- per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG praticati nel trimestre per tutti i conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza. Le forme tecniche che ricadono in questa fattispecie sono le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving. I TEG applicati per tali operazioni sono sensibili alle variazioni di mercato, fermo restando quanto disposto dalla legge in materia di variazioni contrattuali unilaterali. La Banca d'Italia ha dato indicazione agli intermediari di condurre una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso;
- per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita.

4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.

Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1).

5. La legge n. 108/96 fissa un criterio oggettivo ma molto generale per la valutazione della liceità dei tassi applicati. La Banca d'Italia, attraverso le "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi

globali medi ai sensi della Legge sull'usura" <sup>(2)</sup> e i connessi chiarimenti pubblicati sul sito <sup>(3)</sup>, fornisce agli intermediari i criteri tecnici da seguire per segnalare in modo corretto e omogeneo i TEG applicati, utilizzati per l'individuazione delle soglie trimestrali. I Decreti ministeriali che aggiornano i tassi soglia dispongono che gli intermediari verifichino l'usurarietà dei tassi applicati sui singoli contratti sulla base degli stessi criteri tecnici. Le Istruzioni della Banca d'Italia sono costantemente aggiornate per tenere conto dell'evoluzione della normativa in tema di contratti bancari e dell'innovazione finanziaria.

Tali Istruzioni possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni.

Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d'Italia <sup>(4)</sup>.

Roma, 3 luglio 2013


IL CASO.it

---

<sup>2</sup> Cfr. [www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto\\_usura/Normativa/Istr\\_usura\\_ago\\_09-istruzioni.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf)

<sup>3</sup> Cfr. [www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto\\_usura/Normativa/istr\\_usura\\_faq.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf)

<sup>4</sup> In materia di competenza dell'ABF, cfr. [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)



Att. 3

**BANCA D'ITALIA**

**Bollettino Statistico**

**Statistiche analitiche  
monetarie e finanziarie**



**Nuova serie  
Numero 29 Marzo 1998**

milioni di lire; il valore delle garanzie personali complessivamente rilasciate dal cliente è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire; la posizione del cliente è in sofferenza, o viene passata a perdita, a prescindere dall'importo; il valore nominale dei crediti che l'intermediario ha acquisito dal cliente per operazioni di factoring è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire; il valore delle operazioni effettuate dall'intermediario per conto di terzi è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire.

Quando la segnalazione è dovuta in relazione al superamento anche uno solo dei limiti sopra indicati, nella stessa devono figurare tutti i rapporti in essere al nome del cliente a cui essa si riferisce.

Nella presente pubblicazione vengono riportate le seguenti informazioni derivate dalla Centrale dei rischi:

- finanziamenti per cassa;
- sofferenze;
- garanzie rilasciate alla clientela;
- garanzie personali rilasciate dalla clientela.

I finanziamenti per cassa comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere ad eccezione delle sofferenze.

Tutte le distribuzioni statistiche considerano i finanziamenti rilasciati dalle filiali estere di banche italiane. Sono invece esclusi i rapporti di credito intercorrenti tra le istituzioni creditizie. Sono parimenti esclusi i rapporti in essere con clientela ordinaria non residente in Italia, salvo diversa indicazione (cfr. note alle tavole).

#### AVVERTENZE PER GLI UTENTI DELLE SERIE STORICHE RIPORTATE NEL CD-ROM

Per l'analisi temporale delle distribuzioni statistiche occorre tenere presente i seguenti elementi di discontinuità:

A partire dall'1 gennaio 1997:

È stato introdotto un modello di rappresentazione dei rischi più ricco e articolato di quello precedente. Tale modello, oltre ad una nuova ripartizione per categorie di censimento, comprende una serie di qualificatori atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere (ad es. durata originaria, durata residua, denominazione in valuta, etc.). Di conseguenza, a decorrere dalla suddetta scadenza, è stato possibile arricchire le distribuzioni statistiche con nuove e più articolate tipologie di informazioni sui rapporti tra la clientela e le istituzioni creditizie segnalanti.

I dati aggregati relativi ai finanziamenti per cassa, alle sofferenze e alle garanzie rilasciate alla clientela non sono più depurati, come è invece avvenuto sino al dicembre 1996, delle singole posizioni di rischio di importo inferiore a 150 milioni di lire.

A partire dall'1 gennaio 1996:

La soglia di rilevazione è stata elevata a 150 milioni di lire per i finanziamenti per cassa e le garanzie rilasciate alla clientela. Prima di tale data il limite di censimento dei medesimi fenomeni era di 80 milioni di lire. Nessuna modifica è intervenuta per i crediti in sofferenza e per le garanzie personali rilasciate dalla clientela.

A partire dall'1 gennaio 1993:

L'obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi è stato esteso alle Filiali estere di banche italiane limitatamente ai finanziamenti intrattenuti con soggetti residenti in Italia. Nelle note alle tavole viene indicata la presenza o l'assenza dei dati relativi alle Filiali estere.

A partire dall'1 febbraio 1991:

Eliminazione del limite specifico di importo per le segnalazioni in sofferenza (precedentemente pari a 10 milioni di lire).

#### 4.3 Le rilevazioni sui tassi di interesse

Le rilevazioni sui tassi d'interesse vengono effettuate sulla base di segnalazioni prodotte trimestralmente da due gruppi di banche, composti da circa 70 unità per i tassi attivi e da circa 60 per i tassi passivi. Entrambi i gruppi comprendono le principali istituzioni creditizie a livello nazionale.

Le informazioni sui tassi attivi riguardano i tassi medi applicati sui finanziamenti per cassa, censiti dalla Centrale dei rischi, erogati a favore della clientela ordinaria residente.

Tali tassi vengono calcolati, sulla base delle competenze (comprendenti provvigioni, commissioni e spese) e dei numeri computistici relativi ai singoli affidati, attraverso la formula:

(Competenze \* 36,5) / Numeri computistici

Il risultato di quest'espressione risulta essere una media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela.

I dati sui tassi passivi si riferiscono alle operazioni di deposito in lire a risparmio e in conto corrente, di pertinenza di clientela ordinaria residente e di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. Tali tassi sono calcolati ponderando il tasso presunto, al lordo della ritenuta fiscale, con l'ammontare, alla fine del periodo di riferimento, del conto cui questo si riferisce. Essi costituiscono quindi un indicatore del tasso puntuale in vigore alla fine del periodo di rilevazione.

Poichè, stante la vigente prassi bancaria, la liquidazione delle competenze avviene per gran parte dei conti a fine anno, i dati riferiti al quarto trimestre di ciascun anno riportano anche i tassi calcolati sulla base dei numeri computistici e delle competenze che rappresentano tassi medi effettivi ponderati.

#### AVVERTENZE PER GLI UTENTI DELLE SERIE STORICHE RIPORTATE NEL CD-ROM

Per l'analisi temporale delle distribuzioni statistiche occorre tenere presente i seguenti elementi di discontinuità:

- a partire dal 1 gennaio 1996 è stato innalzato il limite di censimento della Centrale dei rischi da 80 a 150 milioni di lire, con indiretti riflessi sulla rilevazione dei tassi d'interesse attivi. Al fine di consentire la confrontabilità dei dati contenuti nelle serie storiche, limitatamente ai periodi del 1995 e del 1996, sono stati eliminati dalle tavole dei tassi attivi i rapporti riferiti agli affidamenti che non oltrepassano i nuovi limiti di censimento;
- a partire dalla rilevazione riferita a marzo 1993, nella formula per il calcolo dei tassi attivi, è stata sostituita la durata dell'anno commerciale (360 giorni) con quella dell'anno civile (365 giorni).



All. 4

# BANCA D'ITALIA

**Rilevazione analitica dei tassi d'interesse  
Istruzioni per le banche segnalanti**

## INDICE

### CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. PREMESSA .....	I.1
2. BANCHE SEGNALANTI .....	I.1
3. PERIODICITÀ DELLA RILEVAZIONE.....	I.1
4. RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI .....	I.2
5. FLUSSO DI RITORNO .....	I.2

### CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

1. RILEVAZIONE DEI TASSI ATTIVI.....	II.1
1.1 Operazioni oggetto di segnalazione .....	II.1
1.2 Variabili di classificazione.....	II.1
1.3 Dati da segnalare.....	II.3
2. RILEVAZIONE DEI TASSI PASSIVI .....	II.5
2.1 Operazioni oggetto di segnalazione .....	II.5
2.2 Variabili di classificazione.....	II.6
2.3 Dati da segnalare.....	II.7

### CAPITOLO III PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI .....	III.1
2. SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE .....	III.2
3. ELENCO DEI DOMINI.....	III.4
4. SISTEMA DELLE CODIFICHE.....	III.5

### CAPITOLO IV ALLEGATI

1. ALLEGATO 1 ELENCO DELLE BANCHE SEGNALANTI I TASSI ATTIVI .....	IV.1
2. ALLEGATO 2 SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	IV.6

**CAPITOLO I**  
**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE**

## **CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE**

### **1. Premessa**

La rilevazione sui tassi di interesse, disciplinata dalle presenti Istruzioni, ha lo scopo di raccogliere informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sui depositi in conto corrente e sulle operazioni di credito.

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente; quelle sui tassi passivi sono, invece, raccolte su base statistica.

La rilevazione è istituita ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria).

### **2. Banche segnalanti**

La rilevazione dei tassi attivi è obbligatoria per le banche elencate nell'allegato 1. Le banche sono state selezionate in base alla loro dimensione, misurata sul totale degli impieghi, alla loro operatività territoriale e alla rilevanza della quota degli impieghi segnalati in Centrale dei rischi.

Partecipano alla rilevazione dei tassi passivi le banche di cui alla circolare n. 248 della Banca d'Italia "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d'interesse attivi e passivi".

Le liste delle banche segnalanti saranno oggetto di periodiche revisioni: le banche che, sulla base degli esiti di tali revisioni, verranno assoggettate all'obbligo segnaletico, saranno informate con congruo anticipo.

Indipendentemente da tali revisioni, sono immediatamente tenute alla segnalazione:

1. le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una segnalante;
2. le banche che incorporano una o più banche segnalanti.

L'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione/incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni), verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

### **3. Periodicità della rilevazione**

La rilevazione ha cadenza trimestrale.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le segnalazioni entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Non vengono concesse proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali che impediscono la produzione dei dati, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia.

#### **4. Responsabilità degli intermediari**

Le banche sono responsabili della correttezza delle segnalazioni, e quindi della adeguatezza delle procedure di produzione e controllo di tali segnalazioni. Esse sono tenute a rettificare di propria iniziativa i dati errati e a integrare quelli incompleti.

Gli intermediari hanno altresì l'obbligo di esaminare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Banca d'Italia.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione dati esterni per lo scambio di informazioni con la Banca d'Italia, la responsabilità circa le informazioni fornite, il rispetto dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, l'osservanza di tutti gli adempimenti connessi con la rilevazione, rimangono a carico degli stessi.

La violazione delle presenti disposizioni può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U. bancario.

#### **5. Flusso di ritorno**

La Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, invia alle banche un flusso di ritorno contenente aggregati statistici costruiti sulla base degli elementi informativi acquisiti e volto a permettere alle stesse di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

**CAPITOLO II**  
**CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE**

## CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

### 1. Rilevazione dei tassi attivi

#### 1.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per cassa concessi alla clientela ordinaria<sup>1</sup> dalle filiali italiane delle banche partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di censimento<sup>2</sup>:

- rischi autoliquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le informazioni richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata alla Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro.

A nome dei soggetti individuati sulla base del suddetto criterio, vanno fornite le informazioni relative a tutti i finanziamenti in essere alla fine del trimestre di rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*).

Per i rischi a scadenza vanno altresì fornite le informazioni relative ai finanziamenti in euro accessi nel trimestre di riferimento (*nuove operazioni*), anche se estinti al momento della rilevazione.

Sono da considerare *nuove operazioni* i contratti di finanziamento stipulati durante il trimestre di riferimento della segnalazione o i contratti che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate. Non originano *nuove operazioni* le variazioni del tasso di interesse che, seppur registrate nel corso del trimestre di riferimento, sono effetto di automatismi predeterminati all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, programmano un adeguamento automatico a un tasso di mercato, ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso a un tasso di interesse variabile (o viceversa).

#### 1.2 Variabili di classificazione

I nominativi da segnalare vanno identificati tramite il codice assegnato agli stessi per la segnalazione in Centrale dei rischi<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

<sup>2</sup> Per la definizione delle singole categorie e dei concetti di accordato e utilizzato si fa rinvio alla Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi".

<sup>3</sup> Cfr. Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi" capitolo I.4.

Le operazioni oggetto di rilevazione sono articolate nelle categorie di censimento di cui al precedente paragrafo e sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - di seguito elencati, volti a connotarne più dettagliatamente la natura e le caratteristiche.

Durata originaria del rapporto: va valorizzata solo per le nuove operazioni dei rischi a scadenza. Consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata nell'originario contratto di affidamento, ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti tra le parti.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Durata residua del rapporto: va valorizzata solo per i rischi a scadenza, limitatamente alle operazioni in essere alla fine del trimestre di riferimento. Indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Il valore da attribuire va determinato con riferimento alla scadenza dell'operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Le operazioni scadute vanno incluse tra quelle "fino a 1 anno".

Durata originaria del tasso: va valorizzata per i rischi autoliquidanti e a scadenza. Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Nel caso di operazioni di sconto la variabile va intesa come lasso di tempo intercorrente fra la presentazione degli effetti e la loro scadenza (periodo di attualizzazione).

Le durate previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni.

Divisa: va valorizzata solo per le operazioni in essere e assume i valori "euro" e "altre valute". Per le operazioni in valuta senza rischio di cambio a carico del cliente va indicato il valore "altre valute".

Tipo di attività: consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, vengono individuati nell'ambito dei rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* e le operazioni di sconto; nell'ambito dei rischi a

scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, i finanziamenti per acquisto abitazione, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, i prestiti subordinati e le aperture di credito in c/c a scadenza.

Stato del rapporto: fornisce indicazioni circa l'andamento di alcune posizioni di rischio. In particolare, evidenzia i crediti ristrutturati<sup>4</sup>.

Condizioni: va valorizzata solo per i rischi a scadenza. Permette di distinguere i crediti agevolati dai non agevolati<sup>5</sup>.

### 1.3 Dati da segnalare

Per tutti i finanziamenti oggetto di rilevazione in essere alla fine del trimestre, vanno segnalati *numeri* e *competenze*; le competenze vanno distinte in *interessi* e in *commissioni e spese*.

A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalati i numeri e le competenze maturati nel periodo di riferimento e relativi a tutti i rapporti in essere.

Convenzionalmente, le operazioni di sconto vanno segnalate solo nel trimestre in cui è avvenuto l'anticipo con riferimento a tutte le presentazioni del trimestre (anche se alla data della rilevazione i crediti presentati sono scaduti), sempre che il rapporto di finanziamento sia in essere nell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi. Per i prestiti il cui rimborso prevede un piano di ammortamento, i numeri computistici vanno calcolati facendo riferimento al debito residuo; per le operazioni di sconto va considerato il netto ricavo.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo. Tra gli importi segnalati in tale voce vanno inclusi anche gli interessi di mora. Nelle operazioni di sconto, l'interesse è pari all'importo dello sconto al netto di spese e commissioni.

Nel computo di *spese e commissioni* va tenuto conto di ogni onere che non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca e sia strettamente connesso all'operazione di finanziamento. Vanno, quindi, esclusi gli oneri addebitati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, quali, ad esempio, nel caso di operazioni in conto corrente gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con servizi di incasso e pagamento. Più precisamente, in

<sup>4</sup> Per la definizione di credito ristrutturato si fa rinvio alla Circolare n.49 della Banca d'Italia "Manuale per la compilazione della Matrice dei conti" - Sezione III, sottosezione 2.

<sup>5</sup> Per la definizione di operazione di credito agevolato si fa rinvio alla Circolare n.49 della Banca d'Italia "Manuale per la compilazione della Matrice dei conti" - Avvertenze generali.

caso di oneri addebitati al cliente di entità superiore ai costi sostenuti dall'intermediario, la segnalazione andrà effettuata per la sola parte eccedente il recupero<sup>6</sup>.

Nel caso in cui vengano applicate spese con cadenza superiore al trimestre (semestrale, annuale, etc), queste vanno uniformemente ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Per i finanziamenti che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse (fidi promiscui) la segnalazione delle spese va proporzionata all'ammontare dei numeri indicati nelle categorie interessate.

Per i rischi a scadenza non è prevista la segnalazione delle commissioni e spese ad eccezione delle aperture di credito in c/c con scadenza predeterminata.

Con riferimento alle operazioni agevolate, negli interessi devono essere segnalati, al nome del cliente, sia gli interessi a suo carico sia quelli corrisposti da terzi.

Interessi, commissioni e spese vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro<sup>7</sup>. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione<sup>8</sup>.

Per le nuove operazioni a scadenza va segnalato anche il *tasso di interesse annuo effettivo globale* TAEG (definito dalla Direttiva 87/102/CEE) e l'*ammontare del finanziamento concesso*. IL TAEG va segnalato nel trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto, anche nei casi in cui l'erogazione è successiva (come, ad esempio, nel caso di mutui stipulati da erogare).

Per le *operazioni agevolate* il TAEG va determinato tenendo conto anche delle somme a carico dell'ente erogatore.

<sup>6</sup> Si riportano, a titolo di esempio, le principali tipologie di spese e commissioni da includere nella segnalazione:

- oneri previsti per il mancato adempimento di un obbligo;
- spese di assicurazione (quando non previste espressamente da leggi);
- spese di chiusura (escluse per le operazioni di conto corrente);
- commissione di massimo scoperto;
- commissione di riscossione e di incasso (solo nelle operazioni di sconto);
- commissione di extrafido.

Non sono invece oggetto di rilevazione le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento nonché le imposte e le tasse.

<sup>7</sup> Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

<sup>8</sup> In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dall'Ufficio Italiano dei Cambi attraverso circuiti telematici.

Il TAEG è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- $i$  è il tasso annuo effettivo globale;
- $k$  è il numero d'ordine di un "prestito";
- $k'$  è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- $A_k$  è l'importo del "prestito" numero  $K$ ;
- $A'_{k'}$  è l'importo della "rata di rimborso" numero  $K'$ ;
- $m$  è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- $m'$  è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- $t_k$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a  $m$ ;
- $t_{k'}$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a  $m'$ .

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza l'indicazione della virgola; l'ammontare del finanziamento va espresso in unità di euro<sup>9</sup>.

## 2. Rilevazione dei tassi passivi

### 2.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione le informazioni sulle condizioni applicate ai depositi in conto corrente a vista di clientela ordinaria<sup>10</sup> in essere alla fine del trimestre di

<sup>9</sup> Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se la quinta cifra decimale o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

<sup>10</sup> Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*) presso le filiali italiane delle banche partecipanti.

I dati vanno forniti in forma aggregata, articolati secondo le variabili di classificazione di cui al paragrafo successivo.

## 2.2 Variabili di classificazione

Le operazioni oggetto di rilevazione sono classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - volti a connotare la natura e le caratteristiche delle operazioni stesse e della controparte.

Qualora più soggetti risultino cointestatari di un medesimo rapporto, le variabili di classificazione riferite alla controparte vanno valorizzate facendo riferimento al soggetto che può essere considerato "prevalente" per importanza economica.

### Variabili riferite alla controparte

Sottogruppo. Definisce la funzione economica della controparte secondo l'articolazione prevista dalla Circolare n.140 della Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

Branca di attività economica. Descrive la tipologia dei beni/servizi prodotti dalla controparte secondo l'articolazione prevista dalla Circolare n.140 della Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

Provincia o stato di residenza. Nel caso di residenti, identifica la provincia di residenza anagrafica della persona fisica o della sede legale delle altre controparti. Nel caso di non residenti identifica lo stato di appartenenza.

### Variabili del rapporto

Tipo conto. Classifica i rapporti sulla base di alcune loro caratteristiche:

- conti correnti "pacchetto": conti correnti associati ad altri prodotti finanziari;
- conti correnti convenzionati e target: conti correnti, diversi da quelli "pacchetto", le cui condizioni derivano dalla contrattazione fra la banca e una controparte che rappresenta una pluralità di soggetti ovvero da offerte rivolte a segmenti di clientela con caratteristiche omogenee (es. pensionati, studenti ...);
- altri conti correnti.

Provincia dello sportello. Indica la provincia italiana in cui è ubicato lo sportello presso il quale sono tenute le evidenze del rapporto.

Divisa. Indica la valuta nella quale sono denominati i singoli depositi. Tale variabile può assumere i valori "euro" e "altre valute".

Tipo spese. Classifica il conto in base alla modalità con cui vengono applicate le spese:

- spese fisse;
- spese variabili, ossia correlate alla movimentazione del conto;
- spese miste, cioè con spese sia fisse che correlate alla movimentazione del conto;
- senza spese.

Classe di grandezza del deposito. Definisce l'ammontare medio nel trimestre del deposito secondo le seguenti fasce di grandezza, espresse in unità di euro:

- fino a 10.000
- da 10.000 a 50.000
- da 50.000 a 250.000
- oltre 250.000.

### 2.3 Dati da segnalare

Per le operazioni oggetto di rilevazione vanno segnalate le seguenti informazioni:

- la somma degli *interessi* maturati nel trimestre di riferimento (indipendentemente dal momento della liquidazione);
- la somma dei *numeri computistici* relativi al trimestre di riferimento.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi.

Gli interessi vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro<sup>11</sup>. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

<sup>12</sup> Cfr. nota 8.

**CAPITOLO III**  
**PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI**

## **CAPITOLO III PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI**

### **1. Modalità di trasmissione delle informazioni**

Per la trasmissione dei messaggi le banche segnalanti devono avvalersi della Rete nazionale interbancaria (RNI). Con lo stesso mezzo esse ricevono le comunicazioni dalla Banca d'Italia.

Le banche che abbiano difficoltà ad utilizzare la rete interbancaria, potranno inviare le segnalazioni su supporto magnetico dopo averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

La riservatezza delle informazioni *nominative* scambiate viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione, realizzata dalla Banca d'Italia, effettua la cifratura/decifratura di una parte significativa delle informazioni scambiate. La chiave segreta di crittografia da utilizzare è la stessa rilasciata dalla Banca d'Italia per le segnalazioni alla Centrale dei rischi. La funzione di crittografia viene applicata alle segnalazioni, alle rettifiche e/o conferme e alle comunicazioni di rilievo.

Qualora nel trimestre di riferimento non ci sia nulla da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa. In particolare la banca dovrà trasmettere un messaggio di segnalazione valorizzando solo la voce "segnalazione negativa" (55090/00 per i tassi attivi e 55409/00 per i tassi passivi) e inserendo convenzionalmente il valore "1" nel campo riservato all'importo.

Le modalità tecnico operative di scambio delle informazioni sono descritte nell'allegato 2.

**2. Schema della segnalazione**

TASSI DI INTERESSE PASSIVI	VOCE	SOTTOVOCE	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE				P R O V I N C I A  DELLO	S P O R T T E L L O	T I P O  C O N T O	T I P O  S P E S E	C L A S S E  D I  G R A N D E Z Z A  D E P O S I T O
				P R O V I N C I A	S T A T O	S E T T O R I Z Z A Z I O N E	A T T I V I T À					
CONTI CORRENTI (*)	55401											
Interessi		67	X	X	X	SG	B	X	X	X	X	
numeri contabili		61	X	X	X	SG	B	X	X	X	X	
SEGNALAZIONE NEGATIVA	55409											
		00										

(\*) Cfr. la voce 1709.02, 04 e 54 della Matrice dei conti.

TASSI DI INTERESSE ATTIVI	VOCE	SOTTOVOCE	D I V I S A	D U R A T A	C O D I C E	D U R A T A	D U R A T A	T I P O	S T A T O	C O N D I Z I O N I
<b>DATI DI FINE PERIODO - AUTOLIQUIDANTI</b>	<b>55020</b>									
+ interessi	67	X			X		X	A	X	
+ commissioni e spese	68	X			X		X	A	X	
+ numeri	61	X			X		X	A	X	
<b>DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A SCADENZA</b>	<b>55040</b>									
+ interessi	67	X			X	X	X	B	X	X
+ commissioni e spese	68	X			X	X	X	C	X	X
+ numeri	61	X			X	X	X	B	X	X
<b>DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A REVOCA</b>	<b>55060</b>									
+ interessi	67	X			X				X	
+ commissioni e spese	68	X			X				X	
+ numeri	61	X			X				X	
<b>OPERAZIONI DEL PERIODO - RISCHI A SCADENZA</b>	<b>55042</b>									
+ tasso di interesse annuo effettivo globale	13	1	X	X	X		X	D		X
+ ammontare	33	1	X	X	X		X	D		X
<b>SEGNALAZIONE NEGATIVA</b>	<b>55090</b>									
	00									

## 3. Elenco dei domini

DIVISA	X	- euro - altro
	1	- euro
DURATA ORIGINARIA RAPPORTO	X	- fino a 1 anno - da 1 anno a 5 anni - oltre i 5 anni
DURATA RESIDUA RAPPORTO	X	- fino a 1 anno - da 1 anno a 5 anni - oltre i 5 anni
DURATA ORIGINARIA TASSO	X	- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni
TIPO ATTIVITA'	A	- anticipi su crediti ceduti per factoring - operazioni di sconto - altri rischi autoliquidanti
	B	- leasing - finanziamenti per acquisto abitazione - anticipi su crediti futuri - operazioni pronti c/termine e riporti - prestiti subordinati - aperture di credito in c/c - altri rischi a scadenza
	C	- aperture di credito in c/c
	D	- leasing - finanziamenti per acquisto abitazione - anticipi su crediti futuri - operazioni pronti c/termine e riporti - prestiti subordinati - altri rischi a scadenza
STATO DEL RAPPORTO	X	- credito ristrutturato - altro
CONDIZIONI	X	- credito agevolato - credito non agevolato
SETTORIZZAZIONE	SG	Sottogruppo
ATTIVITA' ECONOMICA	B	Branca
TIPO SPESE	X	- spese fisse - spese variabili - spese miste - senza spese
CLASSE GRANDEZZA DEL DEPOSITO	X	- <= 10.000 - > 10.000 e <= 50.000 - > 50.000 e <= 250.000 - > 250.000
TIPO CONTO	X	- conti correnti "pacchetto" - conti correnti convenzionati e target - altri conti correnti
PROVINCIA DELLA CONTROPARTE	X	Province italiane
STATO DELLA CONTROPARTE	X	Stati esteri
PROVINCIA DELLO SPORTELLO	X	Province italiane

## 4. Sistema delle codifiche

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE
DIVISA	-	-	- euro 1
			- altro 2
DURATA ORIGINARIA RAPPORTO	-	-	- fino a 1 anno 5
			- da 1 anno a 5 anni 16
			- oltre i 5 anni 17
CODICE CR DELL'AFFIDATO	00212	13	codice assegnato dalla Centrale dei rischi comprensivo del carattere di controllo
DURATA RESIDUA RAPPORTO	00006	3	- fino a 1 anno 5
			- da 1 anno a 5 anni 16
			- oltre i 5 anni 17
DURATA ORIGINARIA TASSO	00939	3	- tasso di interesse variabile o determinato per un periodo fino a 1 anno 5
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni 16
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni 36
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni 37
TIPO ATTIVITA'	00556	3	- anticipi su crediti ceduti per factoring 12
			- operazioni di sconto 13
			- altri rischi autoliquidanti 14
			- leasing 22
			- finanziamenti per acquisto abitazione 27
			- anticipi su crediti futuri 23
			- operazioni pronti c/termine e riporti 24
			- prestiti subordinati 25
			- aperture di credito in c/c 28
- altri rischi a scadenza 29			
STATO DEL RAPPORTO	00563	3	- credito ristrutturato 52
			- altro 54
CONDIZIONI	00102	3	- credito agevolato 80
			- credito non agevolato 800

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE
SETTORIZZAZIONE	00011	3	Sottogruppo: cfr. Circolare n.140 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica"
ATTIVITA' ECONOMICA	00012	3	Branca: cfr. Circolare n.140 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica"
TIPO CONTO	00500	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conti correnti "pacchetto" 120</li> <li>- conti correnti convenzionati e target 121</li> <li>- altri conti correnti 122</li> </ul>
PROVINCIA DELLA CONTROPARTE	00015	5	Per le province italiane, la codifica è riportata nella tav. 3
STATO DELLA CONTROPARTE	00016	3	Per lo stato estero la codifica è quella predisposta e gestita dall' U.I.C.
PROVINCIA DELLO SPORTELLO	00013	5	Deve essere utilizzata la codifica riportata nella tav. 3
TIPO SPESE	01001	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese fisse 45</li> <li>- spese variabili 46</li> <li>- spese miste 47</li> <li>- senza spese 48</li> </ul>
CLASSE GRANDEZZA DEPOSITO	00599	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ≤ 10.000 86</li> <li>- &gt; 10.000 e ≤ 50.000 87</li> <li>- &gt; 50.000 e ≤ 250.000 92</li> <li>- &gt; 250.000 93</li> </ul>

Tav. 3 CODIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE

AGRIGENTO	00166	MESSINA	00165
ALESSANDRIA	00104	MILANO	00016
ANCONA	00026	MODENA	00129
AOSTA	00012	NAPOLI	00034
AREZZO	00141	NOVARA	00101
ASCOLI PICENO	00135	NUORO	00173
ASTI	00103	ORISTANO	00174
AVELLINO	00151	PADOVA	00121
BARI	00040	PALERMO	00046
BELLUNO	00119	PARMA	00127
BENEVENTO	00150	PAVIA	00113
BERGAMO	00111	PERUGIA	00030
BIELLA	00223	PESARO E URBINO	00133
BOLOGNA	00024	PESCARA	00154
BOLZANO	00116	PIACENZA	00126
BRESCIA	00112	PISA	00140
BRINDISI	00139	PISTOIA	00138
CAGLIARI	00048	PORDENONE	00125
CALTANISSETTA	00167	POTENZA	00042
CAMPOBASSO	00038	PRATO	00215
CASERTA	00149	RAGUSA	00170
CATANIA	00169	RAVENNA	00131
CATANZARO	00044	REGGIO DI CALABRIA	00163
CHIETI	00155	REGGIO NELL'EMILIA	00128
COMO	00109	RIETI	00146
COSENZA	00162	RIMINI	00242
CREMONA	00114	ROMA	00032
CROTONE	00222	ROVIGO	00122
CUNEO	00102	SALERNO	00152
ENNA	00168	SASSARI	00172
FERRARA	00130	SAVONA	00106
FIRENZE	00028	SIENA	00142
FOGGIA	00157	SIRACUSA	00171
FORLÌ	00132	SONDRIO	00110
FROSINONE	00148	TARANTO	00158
GENOVA	00014	TERAMO	00153
GORIZIA	00124	TERNI	00144
GROSSETO	00143	TORINO	00010
IMPERIA	00105	TRAPANI	00164
ISERNIA	00156	TRENTO	00018
L'AQUILA	00036	TREVISO	00120
LA SPEZIA	00107	TRIESTE	00022
LATINA	00147	UDINE	00123
LECCE	00160	VARESE	00108
LECCO	00229	VENEZIA	00020
LIVORNO	00139	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	00224
LODI	00203	VERCELLI	00100
LUCCA	00137	VERONA	00117
MACERATA	00134	VIBO VALENTIA	00428
MANTOVA	00115	VICENZA	00118
MASSA CARRARA	00136	VITERBO	00145
MATERA	00161		

**CAPITOLO IV**  
**ALLEGATI**

**CAPITOLO IV  
ALLEGATI****1. Allegato 1 Elenco delle banche segnalanti i tassi attivi**

<b>ABI</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
1010	SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA
1015	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
1020	BANCO DI SICILIA S.P.A.
1025	SANPAOLO IMI SPA
1030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
2008	UNICREDIT BANCA SPA
3000	ABAXBANK SPA
3002	BANCA DI ROMA
3003	ABN AMRO BANK N.V.
3007	ABBEY NATIONAL PLC
3009	FCE BANK PLC
3011	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA
3015	FIN-ECO BANCA ICQ SPA
3019	CREDITO SICILIANO SPA
3021	HSBC BANK PLC.
3023	BANCA WOOLWICH S.P.A.
3026	BANCA PER IL LEASING – ITALEASE S.P.A.
3030	DEXIA CREDIOP S.P.A.
3032	CREDITO EMILIANO S.P.A.
3043	BANCA INTERMOBILIARE SPA
3048	BANCA DEL PIEMONTE SPA
3051	BARCLAYS BANK PLC
3057	MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS BANK LTD
3058	MICOS BANCA S.P.A.
3059	BANCA CIS S.P.A.
3067	BANCA CARIME SPA
3069	BANCA INTESA SPA
3073	BHW BAUSPARKASSE AG
3081	BAYERISCHE HYPO – UND VEREINSBANK AKT.
3086	BANCA D'INTERMEDIAZIONE MOB. IMI S.P.A.
3095	COMMERZBANK AG
3097	AAREAL BANK AG
3111	BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA
3123	BANCA AGRILEASING S.P.A.
3124	BANCA DEL FUCINO
3127	UNIPOL BANCA SPA
3135	UNICREDITO ITALIANO – S.P.A.
3147	BANCA OPI – S.P.A.
3162	MORGAN STANLEY DEAN WITTER BANK LIMITED
3181	BNP PARIBAS
3204	BANCA DI LEGNANO SPA

ABI	DENOMINAZIONE
3207	CAPITALIA, SOCIETA' PER AZIONI
3210	MPS LEASING E FACTORING S.P.A.
3223	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.
3226	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA
3240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO
3244	BANCA DI VALLE CAMONICA
3268	BANCA SELLA S.P.A.
3296	BANCA FIDEURAM S.P.A.
3332	BANCA PASSADORE E C. S.P.A.
3336	CREDITO BERGAMASCO
3400	BANCA TOSCANA SPA
3424	B.CO CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE SPA
3432	CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ S.A.
3440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
3456	BANCA APULIA SOCIETA' PER AZIONI
3493	CASSA CENTR.RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE
3494	JPMORGAN CHASE BANK
3497	CREDIT LYONNAIS
3500	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.
3512	CREDITO ARTIGIANO
3576	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
3589	RASBANK
3593	SOCIETE' GENERALE
3595	FORTIS BANK
3599	CASSA CENTR. C.R.TRENTINE-BCC NORD EST
5024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA
5036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
5040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.
5048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA
5080	BANCA DI IMOLA S.P.A.
5104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO
5116	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA
5132	BANCA NUOVA SPA
5142	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCRL
5156	BANCA DI PIACENZA
5164	BANCA POPOLARE DI LODI
5188	BANCO POP. DI VERONA E NOVARA S.C.R.L.
5216	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
5228	BANCA POPOLARE DI CREMA SPA
5256	BANCA POPOLARE DI CROTONE - S.P.A.
5262	BANCA POPOLARE PUGLIESE
5290	BANCA POPOLARE DEL TRENTO SPA
5308	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.
5332	NUOVA BANCA MEDITERRANEA SPA
5336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA
5385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
5387	BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA
5390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
5392	BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA SPA
5398	BANCA POPOLARE DEL MATERANO S.P.A.
5418	VENETO BANCA SOC.COOP. PER AZIONI A R.L.

<u>ABI</u>	<u>DENOMINAZIONE</u>
5424	BANCA POPOLARE DI BARI
5428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO-CRED. VARESENO
5437	BIPOP-CARIRE SPA
5484	BANCA DI CIVIDALE SPA
5512	BANCA POPOLARE DI CREMONA
5526	BANCO DI SAN GIORGIO SPA
5548	BANCA POPOLARE DI INTRA
5550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
5572	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
5584	BANCA POPOLARE DI MILANO
5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
5640	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA
5676	BANCA DI SASSARI S.P.A.
5696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
5704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
5728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.A.R.L.
5748	BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.
5792	BANCA POPOLARE VALCONCA
5856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
6010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' S.P.A.
6015	CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO S.P.A.
6020	CARIPRATO - C.R. PRATO S.P.A.
6030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
6040	CASSA RISPARMIO PROV.DELL'AQUILA SPA
6045	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA
6050	CASSA RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI SPA
6055	BANCA DELLE MARCHE
6060	TERCAS - C.R. PROVINCIA DI TERAMO SPA
6065	C. RISP. VITERBO SPA
6075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A.
6080	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.
6085	CASSA RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
6090	BIVERBANCA SPA
6095	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
6105	CASSA RISPARMIO CARPI S.P.A.
6110	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA
6115	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.
6120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
6140	C. R. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA
6145	CARIFANO-C.R.FANO SPA
6150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.
6155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
6160	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
6165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A.
6170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.
6175	BANCA CARIGE S.P.A.
6180	CASSA RISPARMIO DI GORIZIA S.P.A.
6185	BANCA BIPIELLE ADRIATICO SPA
6195	CARILLO-CR DI LORETO S.P.A.
6200	CASSA RISPARMIO DI LUCCA S.P.A.
6205	BANCA DI ROMAGNA S.P.A.

<b>ABI</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
6225	CARISP PADOVA E ROVIGO SPA
6230	C.R. DI PARMA E PIACENZA SPA
6235	BANCA DELL'UMBRIA 1462 SPA
6245	BANCA CARIFE SPA
6255	CASSA RISPARMIO DI PISA S.P.A.
6260	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA
6270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
6285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.P.A.
6295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.
6300	CASSA RISPARMIO DI S.MINIATO S.P.A.
6310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A.
6315	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A.
6325	C. RISP. TORTONA SPA
6340	CASSA DI RISP. DI UDINE E PORDENONE SPA
6345	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA
6365	BANCA CRV SPA
6370	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.
6375	CARISP MIRANDOLA SPA
6380	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.P.A.
6385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
6906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA
6930	BANCA MONTE PARMA S.P.A.
7057	CREDITO COOP. INTERPROVINCIALE VENETO
7072	EMIL BANCA - CR.COOP. - BOLOGNA - SCRL
7074	B.CA DI MONASTIER E DEL SILE - CR.COOP.
7082	CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE - SCRL
7084	B.C.C. DELLA MARCA - S.C.R.L.
7090	B.CA MALATESTIANA - CRED. COOP. SCRL
8000	ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE BCC
8001	BANCA CRED.COOP. DI CASALMORO E BOZZOLO
8013	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE - BCC
8016	C.R. DI ARCO-GARDA TRENINO-BCC-SCPARL
8035	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO S.C.R.L.
8081	CASSA RURALE DI BOLZANO S.C.R.L.
8115	CASSA RAIFFEISEN DI LANA S.C.R.L.
8120	CASSA RURALE LAVIS-VALLE DI CEMBRA BCC
8178	CASSA RURALE DI PERGINE-B.C.C.-SCPARL
8184	C.R.ALTA VAL DI FIEMME-B.C.C.-SCPARL
8187	CASSA RURALE DI RENON S.C.R.L.
8210	C.R. DI ROVERETO B.C.C.
8214	CREDITO COOP. INTERPR. LOMBARDO - SCRL
8255	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE S.C.R.L.
8282	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON BCC
8304	CASSA RURALE DI TRENTO B.C.C. SCRL
8324	BANCA CENTROPADANA - CRED. COOP. SCRL
8327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
8340	CASSA PADANA BCC (LENO-BRESCIA) SCRL
8356	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE
8382	B.C.C. DI BENE VAGIENNA (CUNEO)
8399	C.R.A. DI BRENDOLA-CREDITO COOPERATIVO
8425	BANCA DI CRED.COOPER. DI CAMBIANO

<b>ABI</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
8429	B.C.C. DELL'ALTA PADOVANA
8430	C.R.A. DI CANTU' BANCA DI CRED. COOPER.
8440	B.CA DI CRED. COOP. DI CARATE BRIANZA
8450	BANCA ALPI MARITTIME CRED. COOP. CARRU'
8453	B.CA CRED. COOP. DI CARUGATE
8466	BCC DI CASTEL GOFFREDO SCRL
8530	B.C.C. DI ALBA LANGHE E ROERO SCRL
8542	CREDITO COOP. RAVENNATE E IMOLESE SCRL
8556	BANCA DI FORLI' - CREDITO COOP. - SCRL
8575	B.C.C. DELL'AGRO BRESCIANO
8676	BCC DEL GARDA-BCC COLLI MORENICI DEL G.
8692	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA
8735	B.C.C. DI POMPIANO E FRANCIACORTA
8807	BANCA S.GIORGIO E VALLE AGNO CRED. COOP.
8852	ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
8883	BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOP. - SCRL
8899	CASSA RURALE-BCC DI TREVIGLIO GERADADDA
8904	BANCA CR.COOP. DELLE PREALPI S.C.R.L.
8917	B.C.C. TREVIGIANO (TREVISO)
10004	MPS BANCAVERDE SPA
10008	MELIORBANCA SPA
10328	MEDIOCREDITO FOND. CENTROITALIA SPA
10623	COOPERCREDITO
10630	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
10631	MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO
10632	EFIBANCA-ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO
10633	CENTROBANCA-BANCA CENTRALE CREDITO POP.
10636	BANCA MEDIOCREDITO SPA
10637	BANCA INTESABCI MEDIOCREDITO SPA
10638	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.P.A.
10640	MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
10643	MPS MERCHANT - B.CA PER PICC. E MEDIE I.
10648	IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA
10680	MCC S.P.A.
10685	INTERBANCA SPA

## 2. Allegato 2 Specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni

Tranne quanto di seguito specificato per le modalità di invio delle segnalazioni, si rinvia alla Circolare n. 154 della Banca d'Italia "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", Tomo I, capitoli: 3 - "Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni"; 5 - "Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni"; 6 - "Segnalazioni di rettifica/conferma".

### Trasmissione delle segnalazioni.

I flussi informativi sono suddivisi in due basi informative: "PA"- Rilevazione statistica sui tassi di interesse applicati alla raccolta in conto corrente e "AT"- Rilevazione nominativa dei tassi attivi.

Pertanto, nei messaggi relativi ai tassi passivi, nel campo "CODICE APPLICAZIONE" del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere indicato il valore "448" e il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "PA".

Per i tassi attivi nel campo "CODICE APPLICAZIONE" del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere indicato il valore "449" e il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "AT". Inoltre, nell'ambito dei record "movimento", le occorrenze debbono essere ordinate, in modo crescente, sulla base dei valori presenti da posizione 38 a 110 e da posizione 11 a 21. A posizione 107 del record "identificativo movimento" (tipo record 001) va indicato il valore "V5".

### Crittografia dei dati.

Le segnalazioni dei tassi attivi devono essere crittografate. In particolare, devono essere crittografati l'importo e la zona di controparte.

Le caratteristiche dei programmi predisposti per le funzioni di crittografia e le modalità di installazione e di utilizzo sono contenute nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni" distribuite dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

Tali istruzioni devono essere integrate così come di seguito indicato.

Per le segnalazioni (tipo messaggio "001") gli enti segnalanti dovranno:

1. impostare nel "record di testa" la data di crittografia in luogo della data di produzione del flusso informativo;
2. codificare il record "segnalazione" con "054- record segnalazione riferito a voci per le quali deve essere eseguita la crittografia dell'importo e della zona di controparte";
3. crittografare i primi 14 caratteri degli importi e i primi 51 caratteri della zona di controparte;

4. applicare il programma di crittografia dopo aver ordinato il flusso informativo per "tipo record"<sup>1</sup>;
5. in particolare, tra i parametri da fornire al programma di crittografia, il C.R.O. (codice di riferimento dell'operazione) dovrà essere avvalorato con il numero progressivo del record all'interno del flusso.

Per le *segnalazioni di rettifica* (tipo messaggio "002") gli enti segnalanti dovranno:

1. impostare nel "record di testa" la data di crittografia in luogo della data di produzione del flusso informativo;
2. codificare il record "rettifica" con "054 - record rettifica riferito a voci per le quali deve essere eseguita la crittografia dell'importo e della zona di controparte";
3. crittografare i caratteri che vanno dall'ottavo al quattordicesimo di ciascuno dei due importi presenti nelle segnalazioni di rettifica e i primi 51 caratteri della zona di controparte;
4. applicare il programma di crittografia dopo aver ordinato il flusso informativo per "tipo record"<sup>2</sup>.

*Le comunicazioni di rilievo* saranno integralmente crittografate.

---

<sup>1</sup> All'interno dell'ordinamento per tipo record, i record diversi da "ANABI" e "CODBI" dovranno essere ordinati in modo crescente in base ai valori presenti da posizione 1 a 7, da 8 a 10, da 38 a 110, da 11 a 21.

<sup>2</sup> All'interno dell'ordinamento per tipo record, i record diversi da "ANABI" e "CODBI" dovranno essere ordinati in modo crescente in base ai valori presenti da posizione 1 a 7, da 8 a 10, da 53 a 163, da 11 a 21.





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

Ael. 5

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**GRAZIANI  
PALMIERI LAURA**

# BANCA D'ITALIA

---

SERVIZIO RILEVAZIONI STATISTICHE  
Circolare n. 248 del 26 giugno 2002

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE RELATIVE AI TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI**

---

| 2° aggiornamento di settembre 2014 - ristampa integrale

# BANCA D'ITALIA

---

## INDICE

<b>I – PREMESSA</b>	p.1
<b>II – BANCHE SEGNALANTI</b>	p.2
<b>III – TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI</b>	p.3
<b>IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE</b>	p.4
IV.1 <i>Oggetto della segnalazione</i>	p.4
IV.2 <i>Tassi di interesse sulle nuove operazioni e sulle rinegoziazioni</i>	p.4
IV.3 <i>Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione</i>	p.5
IV.4 <i>Metodologia di calcolo del tasso di interesse</i>	p.6
IV.5 <i>Modalità di segnalazione dei tassi di interesse</i>	p.9
IV.6 <i>Categorie di operazioni: dati di fine periodo</i>	p.10
IV.7 <i>Categorie di operazioni: operazioni del periodo</i>	p.12
<b>V - VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE</b>	p.15

## ALLEGATI

1. *Schema della segnalazione*

## I – PREMESSA

Le informazioni statistiche sui tassi di interesse applicati dalle banche sono essenziali per il monitoraggio dei meccanismi di trasmissione degli impulsi della politica monetaria.

Una specifica regolamentazione della Banca Centrale Europea prevede la rilevazione armonizzata delle statistiche sui tassi di interesse all'interno dell'area dell'euro<sup>1</sup>.

La rilevazione statistica sui tassi di interesse attivi e passivi praticati dalle banche italiane, disciplinata con le presenti istruzioni, soddisfa i requisiti informativi previsti nella normativa della Banca Centrale Europea<sup>2</sup>, contribuisce alle analisi svolte a livello nazionale sull'evoluzione dei fenomeni monetari e creditizi, supporta l'azione di controllo delle condizioni di stabilità del sistema finanziario nazionale.

---

<sup>1</sup> Regolamento della Banca Centrale Europea 2013/34 del 24 settembre 2013 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore, che sostituisce il precedente Regolamento 2001/18 del 20 dicembre 2011.

<sup>2</sup> La normativa a cui si fa riferimento è composta oltre che dal citato Regolamento anche dall'Indirizzo sulle statistiche monetarie e finanziarie (la c.d. *MFS Guideline* ECB/2014/15 che sostituisce integralmente la *MFS Guideline* ECB/2009/7) e dal Manuale sulle statistiche sui tassi di interesse (cfr. *Manual on MFI interest rate statistics*).

## II - BANCHE SEGNALANTI

La presente normativa si applica alle banche residenti in Italia. La Banca d'Italia seleziona - coerentemente con la facoltà prevista nel Regolamento e sulla base dei criteri statistici indicati nell'Indirizzo della Banca Centrale Europea 2014/15 - un campione di banche, rappresentativo dell'intero sistema, tenuto alla rilevazione. Il campione sarà oggetto di periodiche revisioni volte a preservarne la rappresentatività. Le banche che, sulla base di tali revisioni, saranno assoggettate all'obbligo segnaletico, verranno informate con congruo anticipo. L'elenco aggiornato delle banche selezionate per le segnalazioni oggetto della presente circolare, è disponibile sul sito della Banca [https://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/circ-reg/tassi](https://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/tassi).

Indipendentemente dalle periodiche revisioni, sono immediatamente incluse nel campione:

- a) le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una sia già inclusa nel campione;
- b) le banche che incorporano una o più banche incluse nel campione.

L'obbligo segnaletico decorre dalla segnalazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione o della incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni), verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

### III - TERMINI E MODALITA' DI INOLTRO DEI DATI

La segnalazione ha cadenza mensile e deve essere trasmessa alla Banca d'Italia entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data contabile di riferimento.

Le informazioni richieste sono incluse nella I sezione (sottosezione 4) della "matrice dei conti".

Per le modalità di inoltro dei flussi informativi e per le modalità di ricezione degli esiti delle verifiche effettuate dalla Banca d'Italia si rinvia alla normativa vigente in materia di segnalazioni di vigilanza.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza indicazione della virgola. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando la quinta cifra decimale se pari o inferiore a 5. Le operazioni infruttifere vanno segnalate al tasso convenzionale pari a 0.0001. Sono ammesse segnalazioni di eventuali tassi negativi.

Gli importi devono essere espressi in unità di euro. Gli arrotondamenti vanno effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi di euro ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi di euro.

## IV - CRITERI GENERALI DI RILEVAZIONE

### IV.1 Oggetto della segnalazione

Formano oggetto di segnalazione i tassi di interesse applicati dalle banche residenti ai finanziamenti e ai depositi denominati in euro in essere con famiglie (e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) e con società non finanziarie residenti nei paesi facenti parte dell'area dell'euro.

Vanno segnalati i tassi di interesse riferiti alle *consistenze* di fine periodo e alle *nuove operazioni* effettuate durante il periodo di riferimento. Nell'ambito delle nuove operazioni, specifica evidenza deve essere data alle rinegoziazioni.

Le categorie di deposito e finanziamento per le quali devono essere segnalati i tassi di interesse sono indicate nei paragrafi IV.6 e IV.7 .

Sono escluse dalla rilevazione dei tassi di interesse le attività deteriorate (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", paragrafo "Qualità del credito").

Lo schema segnaletico e le modalità di valorizzazione degli attributi informativi sono specificati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

La Banca d'Italia determina i tassi medi a livello nazionale. A tal fine le banche devono segnalare per ciascuna categoria l'ammontare complessivo delle "nuove operazioni", con la separata evidenza delle rinegoziazioni. Per le consistenze di fine periodo l'ammontare complessivo riferito a ciascuna categoria viene invece desunto dalle statistiche di bilancio trasmesse con la "matrice dei conti"<sup>3</sup>.

### IV.2 Tassi di interesse sulle nuove operazioni e sulle rinegoziazioni

Le "nuove operazioni" sono i contratti di finanziamento e di deposito stipulati durante il periodo di riferimento della segnalazione o che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate.

Le rinegoziazioni afferiscono ai prestiti, diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, che sono stati concessi ma non ancora rimborsati al momento della rinegoziazione, e per i quali esiste un nuovo accordo con il cliente per la modifica delle condizioni contrattuali precedentemente definite.

<sup>3</sup> Ad eccezione delle consistenze delle attività deteriorate diverse dalle sofferenze, rilevate nella voce 40015, e delle consistenze delle attività deteriorate con durata originaria oltre 1 anno, rilevate nella voce 40016.

Le rinegoziazioni trovano specifica evidenza attraverso l'introduzione di un attributo specifico alla segnalazione delle nuove operazioni. Le segnalazioni relative alle voci sulle "nuove operazioni" che non prevedono l'evidenza separata sulle "rinegoziazioni" ricomprendono le "rinegoziazioni".

Non sono da considerare quali "nuove operazioni" le variazioni del tasso di interesse che - pur registrate nel periodo di riferimento della segnalazione - siano state predeterminate all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, prevedano un adeguamento automatico a un tasso di mercato ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso ad un tasso di interesse variabile (o viceversa)<sup>4</sup>.

Nel caso in cui il momento della stipula del contratto non coincida con quello dell'erogazione, come ad esempio per i mutui stipulati da erogare, il tasso di interesse deve essere rilevato con riferimento al momento della stipula del contratto.

Non devono essere rilevati nell'ambito delle nuove operazioni i depositi a vista, i depositi rimborsabili con preavviso, gli anticipi tecnici e i finanziamenti legati all'utilizzo di carte di credito, i conti correnti attivi e i prestiti rotativi, per i quali sono richiesti esclusivamente i tassi riferiti alle consistenze.

Ai fini della presente rilevazione sono considerati rotativi i finanziamenti che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) il debitore può utilizzare senza preavviso i fondi nei limiti di credito approvati; 2) il margine disponibile si ricostituisce in funzione dei rimborsi effettuati; 3) non c'è obbligo di rimborso periodico dei fondi.

### ***IV.3 Disaggregazione dei tassi di interesse per variabile di classificazione***

Le variabili di classificazione in base alle quali vengono disaggregati i tassi di interesse sono illustrate in dettaglio nel paragrafo V e negli schemi della segnalazione (cfr. allegato 1). In particolare:

- i tassi di interesse, salvo alcune eccezioni, sono disaggregati in base alla durata originaria delle operazioni, per determinati fenomeni viene introdotta anche la disaggregazione per vita residua (cfr. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti", "Avvertenze generali", Parte C, paragrafo 1 sulla vita residua);

- i tassi relativi alle "nuove operazioni" di finanziamento diverse da quelle legate all'utilizzo di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, sono

---

<sup>4</sup> Sono da ricomprendere nelle "rinegoziazioni" - e di conseguenza anche tra le "nuove operazioni" quando il riferimento è a voci sulle "nuove operazioni" che non prevedono l'evidenza sulle "rinegoziazioni" - i casi in cui le condizioni contrattuali sono modificate in base ad un accordo tra le parti che ha luogo successivamente alla data di stipula del contratto.

# BANCA D'ITALIA

altresì disaggregati per durata originaria del tasso, che identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare

- i tassi di interesse relativi ai prestiti nei confronti delle famiglie (e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono disaggregati anche in relazione alla finalità del credito;

- i tassi riferiti alle consistenze dei finanziamenti alle famiglie (e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) con durata originaria oltre un anno e oltre due anni sono disaggregati rispetto al periodo di rideterminazione del tasso per alcune fasce della vita residua;

- i tassi di interesse relativi alle "nuove operazioni" di finanziamento alle imprese sono disaggregati anche per classe di importo. Ai fini dell'inquadramento nella classe di importo si fa riferimento all'ammontare della singola operazione e non all'intera posizione creditoria della banca nei confronti dell'impresa;

- i tassi relativi alle "nuove operazioni" di finanziamento alle famiglie (e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) diverse da quelle legate all'utilizzo di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi, con finalità del credito diverse dall'acquisto abitazione sono altresì disaggregati rispetto alla provincia della controparte.

## **IV.4 Metodologia di calcolo del tasso di interesse**

**A.** Per tutte le categorie di depositi e finanziamenti è segnalato il tasso, espresso in percentuale annua<sup>5</sup>, contrattualmente concordato con la controparte, cioè quel tasso che la banca effettivamente riceve o corrisponde<sup>6</sup>.

Il tasso di interesse concordato deve riflettere l'eventuale pagamento degli interessi in via anticipata derivanti dalla differenza tra l'importo nominale dell'operazione e l'importo effettivamente erogato/ricevuto.

Le informazioni sui tassi di interesse riflettono gli interessi percepiti sui prestiti, o la remunerazione corrisposta sui depositi, dall'ente segnalante. Nel caso in cui gli ammontari pagati da una delle parti contraenti e ricevuti dall'altra parte contraente differiscano in ragione di contributi o sussidi erogati da una terza parte, è il punto di vista dell'ente segnalante a determinare il tasso segnalato. Quindi i tassi vanno segnalati al lordo del contributo di una terza parte.

<sup>5</sup> I giorni dell'anno da considerare sono 365, convenzionalmente anche per gli anni bisestili.

<sup>6</sup> Le nuove operazioni per le quali non esiste ancora un accordo con il cliente relativamente al tasso da applicare, vanno segnalate nel mese in cui tale tasso viene effettivamente concordato con il cliente.

Per i finanziamenti diversi dal credito al consumo e da quelli finalizzati all'acquisto abitazione, se gli interessi sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l'anno, il tasso è calcolato su base annua applicando la seguente formula:

$$x = \left(1 + \frac{r_{ag}}{n}\right)^n - 1$$

dove:

- x è il tasso annuo oggetto di segnalazione;
- $r_{ag}$  è il tasso di interesse annuo concordato;
- n è il numero dei periodi di capitalizzazione degli interessi (1 per i pagamenti annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti mensili).

**B.** Il tasso di interesse relativo alle nuove operazioni che prevedono il passaggio da un tasso fisso a un tasso variabile (o viceversa) in base all'andamento di un parametro di mercato deve essere rilevato considerando il tasso che trova applicazione alla fine del periodo di riferimento della segnalazione.

**C.** Il tasso di interesse relativo al credito al consumo e ai finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere invece calcolato applicando la formula di cui al successivo punto D senza considerare le componenti accessorie del finanziamento. Lo stesso criterio deve essere adottato per le operazioni a scadenza fissa che prevedono l'applicazione di un tasso di interesse che aumenta o diminuisce nel tempo secondo valori prefissati nel contratto (operazioni *step-up/step-down*).

**D.** Per le "nuove operazioni" relative al credito al consumo e per i finanziamenti alle famiglie finalizzati all'acquisto di abitazioni deve essere segnalato *anche* un tasso di interesse annuo effettivo globale che comprende le componenti accessorie del finanziamento quali commissioni, remunerazioni, diritti e spese.

Tale tasso, definito in conformità dell'articolo 3(i) della Direttiva del Consiglio Europeo 2008/48/EC in materia di contratti di credito per i consumatori che sostituisce la Direttiva del Consiglio Europeo 87/102/CEE, è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente

formula: 
$$\sum_{k=1}^m \frac{C_k}{(1+X)^{t_k}} = \sum_{l=1}^{m'} \frac{D_l}{(1+X)^{s_l}}$$

dove:

- X è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- $C_k$  è l'importo del "prestito" numero K;
- $D_l$  è l'importo della "rata di rimborso" numero l;

- $m$  è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";  
è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";  
 $t_k$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a  $m$ ;  
 $S_t$  è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a  $l$ .

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi<sup>7</sup>.

Nelle componenti accessorie sono incluse in particolare: le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento; le spese di chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore, il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo connessa all'ottenimento del credito, le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore e intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore.

Sono esclusi il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi, le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, gli oneri applicati al cliente indipendentemente che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, le spese connesse con i servizi accessori.

## ***IV.5 Modalità di segnalazione dei tassi di interesse***

Per ciascun fenomeno previsto nello schema segnaletico va segnalato un unico tasso calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle operazioni che in esso confluiscono, utilizzando come pesi i relativi importi.

Il tasso di interesse sulle consistenze deve essere calcolato prendendo in considerazione il saldo dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

---

<sup>7</sup> Nei mutui a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del finanziamento, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione.

# BANCA D'ITALIA

---

Il tasso di interesse sulle “nuove operazioni” deve essere calcolato come media ponderata delle operazioni effettuate durante il mese. Qualora le nuove operazioni siano gestite all'interno di un unico rapporto il tasso deve essere calcolato come media ponderata dei tassi riferiti alle singole operazioni.

## **IV.6 Categorie di operazioni: dati di fine periodo**

### **Voce 40013 - Attività non deteriorate**

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla componente non deteriorata.

È prevista la classificazione per "settore di attività economica"; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40013.06 è richiesta la distinzione per "finalità del credito".

Per la definizione di prestiti rotativi cfr. voce 58222.

#### **02 Conti correnti e prestiti rotativi: tasso di interesse**

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi

#### **04 Utilizzi di carte di credito: tasso di interesse**

Cfr. voce 58005 sottovoce 30

#### **06 Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: tasso di interesse**

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

### **Voce 40014 - Attività non deteriorate con durata originaria oltre un anno**

Cfr. voce 58005 sottovoci da 22 a 42

#### **02 Finanziamenti alle famiglie: tasso di interesse**

#### **06 Finanziamenti alle società non finanziarie: tasso di interesse**

### **Voce 40015 - Attività deteriorate diverse dalle sofferenze**

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla sola componente deteriorata diversa dalle sofferenze.

E' prevista la classificazione per "settore di attività economica"; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40015.06 è richiesta la distinzione per "finalità del credito".

#### **02 Conti correnti e prestiti rotativi: ammontare**

# BANCA D'ITALIA

---

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi

**04** Utilizzi di carte di credito: ammontare  
Cfr. voce 58005 sottovoce 30

**05** Carte di credito - Anticipi tecnici: ammontare  
Cfr. voce 58005 sottovoce 28

**06** Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: ammontare  
Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

## **Voce 40016 - Attività deteriorate con durata originaria oltre un anno**

La voce comprende tutte le attività deteriorate incluse le sofferenze  
Cfr. voce 58468

**02** Finanziamenti alle famiglie: ammontare

**06** Finanziamenti alle società non finanziarie: ammontare

## **Voce 40020 - Passività**

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

**02** Depositi a vista: tasso di interesse  
Cfr. voce 58030 sottovoci 13, 15 e 20

**06** Depositi con durata stabilita: tasso di interesse  
Cfr. voce 58030 sottovoci 28, 34, 36 e 40

**10** Depositi rimborsabili con preavviso: tasso di interesse  
Cfr. voce 58030 sottovoce 30

**14** Pronti contro termine passivi: tasso di interesse  
Cfr. voce 58030 sottovoce 39

## **IV.7 Categorie di operazioni: operazioni del periodo**

### **Voce 40025 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi**

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle famiglie.

E' prevista nella presente voce la distinzione tra operazioni rinegoziate e non rinegoziate.

Per le operazioni aventi finalità diverse dall'acquisto dell'abitazione, è altresì richiesta la disaggregazione rispetto alla provincia.

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

### **Voce 40028 - Operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40025.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecniche di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un "loan to value" pari o superiore al 100%.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "durata originaria tasso" e "finalità del credito".

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

# BANCA D'ITALIA

## **Voce 40035 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi**

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle società non finanziarie.

E' prevista nella presente voce la distinzione tra operazioni rinegoziate e non rinegoziate.

Totale finanziamenti

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

**08** tasso di interesse

**12** ammontare

## **Voce 40045 - Operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi – Operazioni garantite**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40035.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecnica di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un requisito di "loan to value" pari o superiore al 100%.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "durata originaria tasso" e "finalità del credito".

Totale finanziamenti

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

# BANCA D'ITALIA

---

Finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata originaria del tasso fino a 1 anno

**08** tasso di interesse

**12** ammontare

**Voce 40055 - Operazioni attive - Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: finanziamenti per acquisto abitazione e credito al consumo**

Cfr. voce 40013.06 limitatamente alle operazioni finalizzate all'acquisto abitazione e al credito al consumo.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica" e per "finalità".

**02** tasso di interesse annuo effettivo globale

**06** ammontare

**Voce 40070 - Operazioni passive - Depositi con durata stabilita**

Cfr. voce 40020.06

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

**Voce 40080 - Operazioni passive - Pronti contro termine passivi**

Cfr. voce 40020.14

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica".

**02** tasso di interesse

**06** ammontare

## V - VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Per la codifica delle variabili di seguito indicate si fa rinvio alla Circolare 154 del 22.11.1991 – Tomo II .

### ***Residenza della controparte***

- residenti in Italia
- non residenti in Italia

### ***Durata originaria dell'operazione***

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto e la sua scadenza. Le fasce di durata previste sono:

- fino a tre mesi
- oltre 3 mesi
- fino a un anno
- da oltre 1 anno fino a 2 anni
- fino a due anni
- da oltre 2 anni fino a 5 anni
- oltre due anni
- da oltre un anno fino a 5 anni
- oltre 5 anni
- oltre 1 anno
- imprecisabile o irrilevante

### ***Durata originaria del tasso di interesse***

Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Le fasce di durata previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 3 mesi
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 3 mesi e fino a 1 anno
- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno (la fascia è prevista solo per le voci 40035-08/12 e 40045-08/12)
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 3 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 3 anni e fino a 5 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni

### ***Vita residua di tipo A***

Identifica la durata residua dell'operazione, periodo che intercorre tra l'epoca di valutazione e la scadenza. Le fasce di durata previste sono:

- fino a 1 anno
- 1-2 anni
- oltre 2 anni

### ***Vita residua di tipo B***

Identifica la vita residua delle operazioni con riferimento alla data di revisione dei rendimenti. Per i dettagli circa la valorizzazione delle diverse modalità si veda il paragrafo 1.2 della sezione C della circolare 272. Le fasce previste sono:

- entro l'anno (per le operazioni con durata residua oltre 1 anno)

- entro i prossimi 24 mesi (per le operazioni con durata residua oltre 2 anni)
- non applicabile

### **Classificazione della controparte**

I settori e i sottogruppi da considerare sono i seguenti:

- Famiglie: 061/060; 768/773
- Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie : 051/783;
- Società non finanziarie: 045/047/048/049/052/757.

### **Classe di importo**

Le classi di importo previste sono:

- fino a 250.000 euro
- da 250.000 euro a 1 milione di euro
- oltre 1 milione di euro

### **Finalità del credito**

Le finalità previste sono:

- credito al consumo
- prestiti per acquisto abitazioni
- altro

### **Rinegoziato**

Le modalità previste sono:

- sì (operazione rinegoziata)
- no (operazione non rinegoziata)

# BANCA D'ITALIA


Allegato

## SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI	VOCE	RESIDENZA	DIVISA	DURATA	SETTORE	CLASSE IMPORTO	FINALITA' DEL CREDITO	PROVINCIA	RINEGOZIATO	VITA	VITA	DURATA
										A	B	RESIDUA
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE</b>	<b>40013</b>											
+ Conti correnti e prestiti rotativi: tasso di interesse	02	x	x	x	x							
+ Utilizzi carte di credito: tasso di interesse	04	x	x	x	x							
+ Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: tasso di interesse	06	x	x	x	x		x					
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' NON DETERIORATE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO</b>	<b>40014</b>											
+Finanziamenti alle famiglie: tasso di interesse	02	x	x	x	x					x	x	
+Finanziamenti alle società non finanziarie: tasso di interesse	06	x	x	x	x					x	x	
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE DIVERSE DALLE SOFFERENZE</b>	<b>40015</b>											
+ Conti correnti e prestiti rotativi: ammontare	02	x	x	x	x							
+ Utilizzi carte di credito: ammontare	04	x	x	x	x							
+ Carte di credito – Anticipi Tecnici: ammontare	05	x	x	x	x							
+ Finanziamenti diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti e dai prestiti rotativi: ammontare	06	x	x	x	x		x					
<b>DATI DI FINE PERIODO - ATTIVITA' DETERIORATE CON DURATA ORIGINARIA OLTRE UN ANNO</b>	<b>40016</b>											
+Finanziamenti alle famiglie : ammontare	02	x	x	x	x					x	x	
+Finanziamenti alle società non finanziarie: ammontare	06	x	x	x	x					x	x	
<b>DATI DI FINE PERIODO - PASSIVITA'</b>	<b>40020</b>											
+ Depositi a vista: tasso di interesse	02	x	x	x	x							
+ Depositi con durata stabilita: tasso di interesse	06	x	x	x	x							
+ Depositi rimborsabili con preavviso: tasso di interesse	10	x	x	x	x							
+ Pronti contro termine passivi: tasso di interesse	14	x	x	x	x							
<b>OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE - FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI</b>	<b>40025</b>											
+ tasso di interesse	02	x	x	x	x		x	x	x			x
+ ammontare	06	x	x	x	x		x	x	x			x

# BANCA D'ITALIA

OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -										
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE										
DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI -										
OPERAZIONI GARANTITE	40028									
+ tasso di interesse	02	X	X	X	X			X		X
+ ammontare	06	X	X	X	X			X		X
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -										
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI										
UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI										
PRESTITI ROTATIVI										
40035										
+ tasso di interesse	02	X	X	X	X	X		X		X
+ ammontare	06	X	X	X	X	X		X		X
- di cui finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata										
originaria del tasso fino a 1 anno										
+ tasso di interesse	08	X	X	X	X	X		X		X
+ ammontare	12	X	X	X	X	X		X		X
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -										
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETA' NON FINANZIARIE DIVERSI DAGLI										
UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI										
PRESTITI ROTATIVI - OPERAZIONI GARANTITE										
40045										
+ tasso di interesse	02	X	X	X	X	X				X
+ ammontare	06	X	X	X	X	X				X
- di cui finanziamenti con durata originaria oltre 1 anno e durata										
originaria del tasso fino a 1 anno										
+ tasso di interesse	08	X	X	X	X	X				X
+ ammontare	12	X	X	X	X	X				X
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -										
FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI										
CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI:										
FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONI E CREDITO AL										
CONSUMO										
40055										
+ tasso di interesse annuo effettivo globale	02	X	X	X	X			X		
+ ammontare	06	X	X	X	X			X		
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE -										
DEPOSITI CON DURATA PRESTABILITA										
40070										
+ tasso di interesse	02	X	X	X	X					
+ ammontare	06	X	X	X	X					
OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI PASSIVE -										
PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI										
40080										
+ tasso di interesse	02	X	X	X	X					
+ ammontare	06	X	X	X	X					





**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**SZEGO  
BRUNA**

Firmato digitalmente da SZEGO BRUNA  
NO: c=IT, o=Banca d'Italia/00950501007,  
dnQualifier=4080, sn=SZEGO,  
givenName=BRUNA, cn=SZEGO BRUNA,  
serialNumber=IT.SZG0RW06L06480W  
Data: 2011.02.10 16:37:01 +0100

## TAEG per gli affidamenti in conto corrente

### 1. Premessa

La formula per il calcolo del TAEG su base annua è la seguente:

$$TAEG = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

dove:

- l'*utilizzato* è l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato *periodo di riferimento*;
- gli *interessi* sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'*utilizzato*, secondo quanto specificamente previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- gli *oneri* includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l'affidamento <sup>(1)</sup>; si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento. Sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;  
sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento <sup>(2)</sup>, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito;
- se la durata dell'affidamento non è nota si assume un *periodo di riferimento trimestrale* ( $t = 12/3$ ), altrimenti  $t$  è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni;
- per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle ipotesi di calcolo del TAEG contenute nell'allegato 5C.

<sup>1</sup> Le spese periodiche vanno imputate proporzionalmente al periodo di riferimento (ad esempio, le spese annuali devono essere divise per quattro, se il periodo di riferimento è un trimestre). Le spese e le commissioni *una tantum* sostenute al momento della conclusione del contratto vanno rapportate al periodo di riferimento se il contratto ha durata determinata mentre sono equiparate alle spese annuali se il contratto è a tempo indeterminato.

<sup>2</sup> Si tratta dei casi in cui il cliente non può accedere a servizi diversi dall'affidamento in conto corrente.

## 2. Calcolo del TAEG nel foglio informativo

*1<sup>a</sup> ipotesi: il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi*

Nel caso in cui il contratto preveda la commissione per la messa a disposizione dei fondi il TAEG va calcolato assumendo un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo; se il contratto è a tempo indeterminato, si assume che il credito abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale (cfr. gli esempi 1 e 2).

Se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l'importo delle spese, viene riportato anche un TAEG calcolato ipotizzando l'affidamento con il tasso di interesse e le spese più elevati per l'intera durata del contratto (cfr. esempio 3).

*2<sup>a</sup> ipotesi: il contratto prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto*

Nel caso in cui il contratto preveda – laddove ammessa – la commissione di massimo scoperto (CMS) in percentuale del massimo importo utilizzato nel periodo di riferimento, nella formula va riportato l'utilizzato medio ponderato per i giorni. In questo caso vanno indicati due TAEG distinti sulla base dei seguenti scenari, entrambi con un affidamento pari a 1.500 euro (cfr. esempio 4):

- A. l'utilizzato è pari a 1.500 euro per 3 periodi non consecutivi di 29 giorni, verificatisi nel trimestre; in questo caso la CMS non si applica e va tenuto conto dei soli interessi e spese;
- B. l'utilizzato è pari a 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre e pertanto si applica la CMS.

*3<sup>a</sup> ipotesi: il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto*

Il TAEG viene calcolato secondo quanto previsto per la prima ipotesi (applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi).

Si riportano di seguito alcuni esempi.

<i>Esempio 1- contratto con durata indeterminata e commissione messa a disposizione fondi</i>	
Utilizzato (pari all'accordato)	1.500 euro
Tasso debitore nominale annuo	5,25%
Commissione messa a disposizione fondi	2% dell'accordato, su base annua
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, una tantum
Interessi	$1.500 * 3 * 5,25\% / 12 = 19,69$
Oneri	$(2\% * 1.500 + 50) / 4 = 20,00$
TAEG	$\left(\frac{1.539,69}{1.500}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 11,01\%$
<i>Esempio 2 – contratto con durata di 18 mesi e commissione messa a disposizione fondi</i>	
Utilizzato (pari all'accordato)	1.500 euro

Tasso debitore nominale annuo	5,25 %
Commissione messa a disposizione fondi	2% dell'accordato, su base annua
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, <i>una tantum</i>
Interessi	$1.500 * 5,25\% * 18 / 12 = 118,13$
Oneri	$(2\% * 1.500 * 18 / 12) + 50 = 95,00$
TAEG	$\left(\frac{1.713,13}{1.500}\right)^{\frac{12}{18}} - 1 = 9,26\%$

*Esempio 3 – contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso e commissione messa a disposizione fondi*

Accordato	5.000 euro
Tasso debitore nominale annuo	entro 3.000 euro = 5,25% da 3.000 a 5.000 euro = 6,00%
Commissione messa a disposizione fondi	2% dell'accordato, su base annua
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, <i>una tantum</i>
Interessi	$(3.000 * 3 * 5,25\% / 12) + (2.000 * 3 * 6\% / 12) =$ $39,38 + 30,00 = 69,38$
Oneri	$(2\% * 5.000 + 50) / 4 = 37,50$
TAEG	TAEG su utilizzato di 1.500 euro = 11,01% (cfr. esempio 1) TAEG su utilizzato di 5.000 euro = $\left(\frac{5.106,88}{5.000}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 8,83\%$

*Esempio 4 – contratto con durata indeterminata e applicazione della commissione di massimo scoperto*

Accordato	1.500 euro
Utilizzato	A. senza applicazione della CMS = 1.500 euro per 3 periodi non consecutivi di 29 giorni nel trimestre B. con applicazione della CMS = 1.500 euro per 3 mesi
Tasso debitore nominale annuo	5,25%
Commissione massimo scoperto	0,7% dell'utilizzato massimo
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, <i>una tantum</i>
Interessi	A $1.500 * 5,25\% * 87 / 365 = 18,77$ B $1.500 * 5,25\% * 3 / 12 = 19,69$
Oneri	A $50 / 4 = 12,50$ B $50 / 4 + 1.500 * 0,7\% = 23,00$

---

TAEG


A

$$\left(\frac{1.531,27}{1.500}\right)^{\frac{365}{87}} - 1 = 9,04\%$$

B

$$\left(\frac{1.542,69}{1.500}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 11,88\%$$

---



Ael. 6

## Allegato 5B

## TAEG per gli affidamenti in conto corrente

## 1. Premessa

La formula per il calcolo del TAEG su base annua è la seguente:


$$TAEG = \left( \frac{\text{utilizzato} + \text{interessi} + \text{oneri}}{\text{utilizzato}} \right)^t - 1$$

dove:

- l'*utilizzato* è l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato *periodo di riferimento*;
- gli *interessi* sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'*utilizzato*, secondo quanto specificamente previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- gli *oneri* includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l'affidamento <sup>(1)</sup>; si ipotizza che le spese vengano liquidate alla fine del periodo di riferimento. Sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;  
sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento <sup>(2)</sup>, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito;
- se la durata dell'affidamento non è nota si assume un *periodo di riferimento trimestrale* ( $t = 12/3$ ), altrimenti  $t$  è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di mesi ovvero a 365 rapportato al periodo di riferimento espresso in giorni;
- per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle ipotesi di calcolo del TAEG contenute nell'allegato 5C.

<sup>1</sup> Le spese periodiche vanno imputate proporzionalmente al periodo di riferimento (ad esempio, le spese annuali devono essere divise per quattro, se il periodo di riferimento è un trimestre). Le spese e le commissioni *una tantum* sostenute al momento della conclusione del contratto vanno rapportate al periodo di riferimento se il contratto ha durata determinata mentre sono equiparate alle spese annuali se il contratto è a tempo indeterminato.

<sup>2</sup> Si tratta dei casi in cui il cliente non può accedere a servizi diversi dall'affidamento in conto corrente.



## 2. Calcolo del TAEG nel foglio informativo

*1<sup>a</sup> ipotesi: il contratto prevede l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi*

Nel caso in cui il contratto preveda la commissione per la messa a disposizione dei fondi il TAEG va calcolato assumendo un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo; se il contratto è a tempo indeterminato, si assume che il credito abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale (cfr. gli esempi 1 e 2).

Se il contratto prevede diverse soglie di accordato, superate le quali varia il tasso di interesse o l'importo delle spese, viene riportato anche un TAEG calcolato ipotizzando l'affidamento con il tasso di interesse e le spese più elevati per l'intera durata del contratto (cfr. esempio 3).

*2<sup>a</sup> ipotesi: il contratto prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto*

Nel caso in cui il contratto preveda – laddove ammessa – la commissione di massimo scoperto (CMS) in percentuale del massimo importo utilizzato nel periodo di riferimento, nella formula va riportato l'utilizzato medio ponderato per i giorni. In questo caso vanno indicati due TAEG distinti sulla base dei seguenti scenari, entrambi con un affidamento pari a 1.500 euro (cfr. esempio 4):

- A. l'utilizzato è pari a 1.500 euro per 3 periodi non consecutivi di 29 giorni, verificatisi nel trimestre; in questo caso la CMS non si applica e va tenuto conto dei soli interessi e spese;
- B. l'utilizzato è pari a 1.500 euro in via continuativa per l'intero trimestre e pertanto si applica la CMS.

*3<sup>a</sup> ipotesi: il contratto non prevede l'applicazione né della commissione per la messa a disposizione dei fondi né della commissione di massimo scoperto*

Il TAEG viene calcolato secondo quanto previsto per la prima ipotesi (applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi).


Si riportano di seguito alcuni esempi.

*Esempio 1- contratto con durata indeterminata e commissione messa a disposizione fondi*

Utilizzato (pari all'accordato)	1.500 euro
Tasso debitore nominale annuo	5,25%
Commissione messa a disposizione fondi	2% dell'accordato, su base annua
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, <i>una tantum</i>
Interessi	$1.500 * 3 * 5,25\% / 12 = 19,69$
Oneri	$(2\% * 1.500 + 50) / 4 = 20,00$
TAEG	$\left( \frac{1.539,69}{1.500} \right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 11,01\%$

*Esempio 2 – contratto con durata di 18 mesi e commissione messa a disposizione fondi*

Utilizzato (pari all'accordato)	1.500 euro
---------------------------------	------------




Tasso debitore nominale annuo	5,25 %
Commissione messa a disposizione fondi	2% dell'accordato, su base annua
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, <i>una tantum</i>
Interessi	$1.500 * 5,25\% * 18 / 12 = 118,13$
Oneri	$(2\% * 1.500 * 18 / 12) + 50 = 95,00$
TAEG	$\left(\frac{1.713,13}{1.500}\right)^{\frac{12}{18}} - 1 = 9,26\%$

*Esempio 3 – contratto con durata indeterminata, due soglie di tasso e commissione messa a disposizione fondi*

Accordato	5.000 euro
Tasso debitore nominale annuo	entro 3.000 euro = 5,25% da 3.000 a 5.000 euro = 6,00%
Commissione messa a disposizione fondi	2% dell'accordato, su base annua
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, <i>una tantum</i>
Interessi	$(3.000 * 3 * 5,25\% / 12) + (2.000 * 3 * 6\% / 12) =$ 39,38 + 30,00 = 69,38
Oneri	$(2\% * 5.000 + 50) / 4 = 37,50$
TAEG	TAEG su utilizzato di 1.500 euro = 11,01% (cfr. esempio 1) TAEG su utilizzato di 5.000 euro = $\left(\frac{5.106,88}{5.000}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 8,83\%$

*Esempio 4 – contratto con durata indeterminata e applicazione della commissione di massimo scoperto*


Accordato	1.500 euro
Utilizzato	A. senza applicazione della CMS = 1.500 euro per 3 periodi non consecutivi di 29 giorni nel trimestre B. con applicazione della CMS = 1.500 euro per 3 mesi
Tasso debitore nominale annuo	5,25%
Commissione massimo scoperto	0,7% dell'utilizzato massimo
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito	50 euro, <i>una tantum</i>
Interessi	A $1.500 * 5,25\% * 87 / 365 = 18,77$ B $1.500 * 5,25\% * 3 / 12 = 19,69$
Oneri	A $50 / 4 = 12,50$ B $50 / 4 + 1.500 * 0,7\% = 23,00$



---

TAEG	A	$\left(\frac{1.531,27}{1.500}\right)^{\frac{365}{87}} - 1 = 9,04\%$
	B	$\left(\frac{1.542,69}{1.500}\right)^{\frac{12}{3}} - 1 = 11,88\%$

---



TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI  
BANCARI E FINANZIARI

CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

**Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG**

La Commissione Europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).

L'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla citata direttiva della Commissione Europea 2011/90/UE. A tal fine:

- gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti* sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo [allegato 5B](#);
- per quanto riguarda le aperture di credito: *i*) verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; *ii*) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

La direttiva non lascia discrezionalità agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si è proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate né consultazione pubblica.

Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle *Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge* pubblicate dalla Commissione Europea <sup>(1)</sup>.

---

(<sup>1</sup>) Consultabili in [http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines\\_consumer\\_credit\\_directive\\_sw2012\\_128\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines_consumer_credit_directive_sw2012_128_en.pdf).

Il presente provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino di Vigilanza e sul sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

Roma, 28 marzo 2013

Il Governatore  
Ignazio Visco



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

all. 7

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**SZEGO BRUNA**

**TAEG per i contratti di credito ai consumatori**

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1 + X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1 + X)^{-s_l}$$

Dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché  $1 \leq k \leq m$ ,
- $C_k$  è l'importo dell'utilizzo k,
- $t_k$  è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché  $t_1 = 0$ ,
- $m'$  è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
- $D_l$  è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,
- $s_l$  è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire  $365/12$ ), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

- e) È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi ( $A_k$ ) che saranno positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n, ed espressi in anni, ovvero:

$$S = \sum_{k=1}^n A_k (1 + X)^{-t_k},$$

dove S è il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sarà pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.

## II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG:

- a) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo, si presuppone che l'importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero;
- b) se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di utilizzo in generale, ma prevede tra le diverse modalità di utilizzo una limitazione per quanto riguarda l'importo e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia utilizzato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto e conformemente a detti limiti di utilizzo;
- c) se un contratto di credito prevede diverse modalità di utilizzo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati alla modalità di utilizzo più comunemente impiegata nel quadro di detto tipo di contratto di credito;
- d) in caso di apertura di credito, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata dell'apertura di credito non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi;
- e) nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da un'apertura di credito, si presume che:
  - i) il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo utilizzo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
  - ii) il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo utilizzo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell'intero capitale da parte del


---

consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.

Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro utilizzo;

- f) nel caso dei contratti di credito diversi dalle aperture di credito e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):
- i) se la data o l'importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il rimborso si considera effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
  - ii) se la data della conclusione dell'accordo di credito non è nota, si considera che la data del primo utilizzo sia quella cui corrisponde l'intervallo più breve tra tale data e quella del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore;
- g) se la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possono essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi delle lettere d), e) o f), si considera che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:
- i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
  - ii) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione dell'accordo di credito;
  - iii) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
  - iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
- h) se il limite massimo del credito non è stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1.500 euro;
- i) se sono offerti tassi di interesse e spese diversi per un periodo o un importo limitati, si presuppone che il tasso d'interesse e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito;

- 
- l) nel caso dei contratti di credito per cui è pattuito un tasso d'interesse fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso d'interesse, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG si basa sull'assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso d'interesse fisso, il nuovo tasso d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.





RACCOMANDATA

— AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
 SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA (843)  
 DIVISIONE NORMATIVA PRIMARIA (019)

Rifer. a nota n. 439177 del 06/05/2013

Egr. Sig.

Francesco Peluso - Fatrotek s.r.l.  
 Via Case Rosse, 22  
 84131 Salerno SA

Classificazione VII 1 5

Oggetto Atto di diffida stragiudiziale e messa in mora.

Si fa riferimento all'“atto di diffida stragiudiziale e messa in mora” notificato il 6 maggio u.s., con il quale la S.V. – in qualità di legale rappresentante della società unipersonale Fatrotek s.r.l. – invita la Banca d'Italia a ripristinare nel proprio sito web l'Allegato 5B al provvedimento del 29 luglio 2009 (“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”), recante le disposizioni relative al calcolo del TAEG per gli affidamenti in conto corrente.

In proposito, si fa presente che l'Allegato 5B è sempre stato – ed è tuttora – disponibile sul sito web dell'Istituto, all'indirizzo seguente:

[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/disposizioni-vig/trasparenza\\_operazioni/allegato\\_5/Allegato-5bnew.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni/allegato_5/Allegato-5bnew.pdf)

Nel marzo scorso, in attuazione della direttiva europea n. 2011/90/UE, esso è stato sostituito da un nuovo testo, che ora disciplina il calcolo del TAEG per tutte le tipologie di finanziamento, ivi compresi gli affidamenti in conto corrente. Di tale intervento e delle sue motivazioni è fornita spiegazione nel relativo provvedimento di emanazione del 28 marzo 2013, anch'esso disponibile nella medesima pagina del sito web:


[http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm\\_bi/disposizioni-vig/trasparenza\\_operazioni/Prov\\_TAEG1.pdf](http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni/Prov_TAEG1.pdf)

Distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

 Firmato digitalmente da  
 BRUNA SZEGO

 Firmato digitalmente da  
 ANDREA PILATI



ALL. 3

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XV LEGISLATURA**

**N. 1123**

**DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori **CICCANTI, RUGGERI, MONACELLI,**  
**PIONATI, LIBÈ e MAFFIOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2006**

**Modifica dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108,**  
**in materia di determinazione degli interessi usurari**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende ad eliminare l'attuale assoluta discrezionalità che le banche, in quanto sistema, hanno nella determinazione degli interessi usurari.

Infatti, dal 1997 (entrata in vigore della rilevazione dei tassi soglia) al 2005, come ben dimostrato dalle tabelle seguenti, il rapporto tra i tassi soglia per operazioni di affidamento in c/c superiori a 5.000 euro è passato da 2,80 a 6,44. Ciò sta a significare che, appena entrata in vigore la legge antiusura, il sistema bancario riusciva ad essere competitivo con un ricarico «commerciale» potenziale massimo sul costo del denaro all'ingrosso (Euribor) pari a 2,80 volte; mentre nel 2005, tale ricarico potenziale massimo, prima di sfociare nell'usura, è stato spinto a 6,44 volte. Nel contempo il rapporto tra tassi sui prestiti a breve ed autoliquidanti ed il tasso sui depositi è passato da 2,02 volte del 1997 a 7,11 volte nel 2005. Ciò sta a significare che il sistema bancario dal 1997 al 2005 ha aumentato da 2 volte a 7 volte il ricarico commerciale sulla compravendita di denaro al dettaglio, mentre dal 1990 al 1996 tale ricarico non ha mai raggiunto 2 volte.

Tale esplosiva dinamica del margine di intermediazione del sistema bancario è stato favorito essenzialmente da due fattori:

1. la sostanziale facoltà riconosciuta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, alle banche di autodeterminarsi i tassi di soglia;

2. l'adozione dell'euro che ha compresso i tassi di interesse, compressione

solo in minima parte ribaltata sul sistema produttivo nazionale, mentre essa è stata sollecitamente e più che proporzionalmente riflessa sui depositanti.

La modifica del comma 4 della legge n. 108 del 1996 mira ad eliminare la diretta influenza del sistema bancario sulla determinazione dei tassi soglia e parametrare gli stessi a tassi di mercato dell'Eurozona, secondo i costi di approvvigionamento all'ingrosso da parte delle banche.

Tale parametrizzazione, entro ben determinati limiti generali - non oltre cinque volte detto costo di approvvigionamento all'ingrosso - dovrà essere fissata annualmente, per ciascuna categoria creditizia e per fascia di importo di credito concesso, dal Ministro dell'economia delle finanze con proprio decreto d'intesa con la Banca d'Italia.

Appare evidente che, in base alla politica annuale della parametrizzazione, detto Ministro influenzerà il costo massimo del credito oltre il quale si sfocierà nell'usura.

Basti considerare che l'abbattimento di circa due punti degli anacronistici tassi soglia sulla forma più comune di indebitamento (scoperto di conto corrente ed anticipi SBF) potrebbe determinare per le aziende e famiglie indebitate sino a circa 38 miliardi di euro di risparmi, senza alcun costo per la collettività, ma solo spingendo le banche ad essere più competitive e più efficienti, seppur con minori utili, ma nel contesto di una economia più sana.

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SISTEMA BANCARIO ITALIANO  
TASSI MEDI ANNUI

Anni	Depositi	Prestiti a breve e autoliquidanti	Prime rate ABI	Euribor 3 mesi	Tassi soglia c/c > 5.000,00 € media annua	CMS Media media annua
1990	7,39%	14,09%	13,35%	12,57%	-	-
1991	7,38%	13,90%	12,84%	12,34%	-	-
1992	8,55%	15,76%	14,36%	14,16%	-	-
1993	7,79%	13,87%	11,40%	10,28%	-	-
1994	6,20%	11,22%	9,27%	8,56%	-	-
1995	6,45%	12,47%	11,03%	10,49%	-	-
1996	6,49%	12,06%	10,95%	8,89%	-	-
1997	4,83%	9,75%	9,21%	6,91%	19,33%	0,437%
1998	3,16%	7,88%	7,71%	5,03%	17,36%	0,413%
1999	1,61%	5,58%	5,86%	3,05%	13,85%	0,423%
2000	1,84%	6,26%	7,29%	4,50%	14,52%	0,458%
2001	1,96%	6,53%	7,75%	4,28%	15,36%	0,498%
2002	1,43%	5,78%	7,31%	3,36%	14,51%	0,550%
2003	1,06%	5,33%	7,21%	2,33%	14,18%	0,608%
2004	0,80%	5,96%	7,13%	2,14%	14,30%	0,695%
2005	0,82%	5,83%	7,13%	2,21%	14,21%	0,788%
-	-	-	-	-	14,30%	0,810%

Fonte: Relazione annuale governatore della Banca d'Italia.

SISTEMA BANCARIO ITALIANO  
RAPPORTI DI N. VOLTE COSTO ACQUISTO E PREZZO VENDITA DEL DENARO

Anni	Prestiti Deposito	Prime rate Deposito	Prestiti Euribor	Tassi soglia Euribor	Tassi soglia Deposito	CMS Prestiti
1990	1,91	1,81	1,12	-	-	-
1991	1,88	1,74	1,13	-	-	-
1992	1,84	1,68	1,11	-	-	-
1993	1,78	1,46	1,35	-	-	-
1994	1,81	1,50	1,31	-	-	-
1995	1,93	1,71	1,19	-	-	-
1996	1,86	1,69	1,36	-	-	-
1997	2,02	1,91	1,41	2,80	4,00	4,48%
1998	2,49	2,44	1,57	3,45	5,49	5,23%
1999	3,47	3,64	1,83	4,55	8,60	7,57%
2000	3,40	3,96	1,39	3,23	7,89	7,31%
2001	3,33	3,95	1,53	3,59	7,83	7,62%
2002	4,04	5,11	1,72	4,32	10,15	9,52%
2003	5,03	6,80	2,29	6,09	13,38	11,39%
2004	7,43	8,88	2,79	6,69	17,81	11,66%
2005	7,11	8,69	2,64	6,44	17,33	13,50%

CMS su prestiti sta a significare quanto CMS vengono addebitate per ogni 100 euro di interessi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è sostituito dal seguente:

«4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel valore più basso, in essere il giorno non festivo immediatamente precedente quello di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, tra il tasso Euribor a 1 mese lettera, divisore 365, ed il tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca centrale europea, moltiplicato, ciascun tasso, per un coefficiente non inferiore a 1 (uno) e non superiore a 5 (cinque) stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, in funzione della classificazione delle operazioni di cui al comma 2 e pubblicato senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*».

Att. 10  
Allegato 1

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

POSTA ELETTRONICA  
MESSAGGIO AMMINISTRATIVO

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)

DIVISIONE RAPPORTI CON AUTORITA' E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (011) *MM*

N. *1166956* Roma, *2.12.05* *MA* AI CAPI DELLE FILIALI  
*(da citare nella risposta)*

Codice destinatario

Rifer. a nota n.

del

Fascicolo A2

Sottoclassificazione FAA7

Oggetto: Commissione di massimo scoperto.

*u'*

*sl*

*B4*

Come è noto, la legge n. 108 del 1996 ha apportato significative modifiche al regime penale del delitto di usura introducendo un parametro di riferimento per la valutazione dell'usurarietà degli interessi. Le "soglie d'usura" sono fissate nella misura del 50% in aumento rispetto ai tassi effettivi globali medi praticati per le diverse operazioni di credito dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi e pubblicati con cadenza trimestrale con decreto del Ministro dell'Economia.

L'applicazione di condizioni eventualmente usuarie da parte di un intermediario è, di norma, verificata sulla base del contenuto delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" (pubblicate, nella versione aggiornata, nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003).

Lo scrupoloso rispetto delle "istruzioni" assicura, pertanto, l'univocità dei comportamenti da parte degli operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto applicato e la relativa "soglia" di legge. In tal senso depone il crescente interesse della magistratura, dei consulenti tecnici e degli organi investigativi sulle metodologie adottate nella rilevazione.

La legge sull'usura ha, fin dall'inizio della sua applicazione, posto numerosi problemi interpretativi<sup>1</sup>. Ciò ha

*de*

<sup>1</sup> Appare sufficiente ricordare la problematica dell'eventuale illiceità dei finanziamenti, già stipulati al momento dell'entrata in vigore dei limiti, regolati a tassi superiori alle soglie di legge, che ha avuto soluzione con l'intervento della legge di interpretazione autentica n. 24 del 2001.

comportato la sottoposizione al vaglio dell'autorità giudiziaria di un numero crescente di questioni, con maggiori rischi reputazionali per il sistema bancario e finanziario; sono elevati, poi, i rischi operativi, connessi a errate applicazioni della disciplina suscettibili di determinare occasionali e modesti superi dei limiti normativi.

Da ultimo, nell'ambito di contatti intercorsi con le autorità inquirenti e dall'esame dei dati trasmessi dai soggetti vigilati nel quadro della "rilevazione", sono emersi dubbi interpretativi in merito all'eventuale impatto sulle condizioni economiche complessivamente applicate alla clientela della commissione di massimo scoperto, come è noto oggetto di specifica rilevazione.

In tale ambito - ferma restando la competenza esclusiva della magistratura nella valutazione dei casi concreti e al fine di agevolare, per il futuro, le verifiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari - si riporta, in allegato, uno schema operativo elaborato dalla Banca d'Italia per valutare l'impatto dell'applicazione della commissione di massimo scoperto sulle condizioni complessivamente praticate; detto schema è conforme ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.

Nel pregare codeste Direzioni di voler curare le conseguenti comunicazioni alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di rispettiva competenza, si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

*Castellani* *in mano*

0016424011

Commissione di massimo scoperto

Le "istruzioni per la rilevazione" prevedono (al punto C3) che - per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e di factoring<sup>2</sup> - il tasso effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri, calcolati in percentuale sull'accordato<sup>3</sup>.

In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra CMS) non rientra nel calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è riportata in calce nelle tabelle dei tassi.

La scelta è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura percentuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto<sup>4</sup>.

In tale contesto la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario richiede:

- il calcolo del tasso in concreto praticato - sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 - e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
- il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd.

<sup>2</sup> Si tratta delle uniche categorie di operazioni per le quali è applicabile, secondo le "istruzioni per la rilevazione", la commissione di massimo scoperto (cfr. punto C5).

<sup>3</sup> La formula è la seguente:  $TEG = (INTERESSI \times 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI}) + (ONERI \times 100 / \text{ACCORDATO})$ . Le "istruzioni" specificano il contenuto di ciascun elemento della formula.

<sup>4</sup> All'indicato punto C5 delle istruzioni si chiarisce che la "commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".

CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.

L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela.

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usuraietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine")<sup>5</sup>.

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.

<sup>5</sup> Tale "margine" è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula:  $\text{INTERESSI} = (\text{TASSO SOGLIA} - (\text{ONERI} \times 100 / \text{ACCORDATO})) \times \text{NUMERI DEBITORI} / 36500$ ) quelli effettivamente richiesti.



Ad. 11

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**  
**Ufficio del Giudice per le Udienze Preliminari**

**SENTENZA**

Il Giudice per le Udienze Preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno Dott.ssa Alessandra PANICHI all'udienza del 09/07/2009 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di:

1. **BISCARI GIUSEPPE**, nato a Roma il 5.10.1938, ivi residente Via Luigi Angelini nr. 94 - elettivamente dom.to c/o lo studio dei difensori di fiducia Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;
2. **LOCATI PIETRO CELESTINO**, nato a Magnano (MI) il 26.10.1949, residente a Verbania Via A. Curzi nr. 1 - elettivamente dom.to c/o lo studio dei difensori di fiducia Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;
3. **PIOZZI ALESSANDRO MARIA**, nato a Perugia il 15.5.1956 ed ivi residente Via dei Priori nr. 62 -

N. 117/09 Sentenza

N. 273/07 R.G.N.R.

N. 1266/08 R.G. GIP

Depositata in Cancelleria

Il **23 LUG. 2009**

~~INCONSOLIDARE~~ C/1  
 (Rag. Pietro Angelini)

Comunicata al P.G.

Il \_\_\_\_\_

Sentenza divenuta irrevocabile

Il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

N. \_\_\_\_\_ Campione

Penale

REDATTA SCHEDA

Il \_\_\_\_\_

Notificata Sentenza a:

Il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.M.

(ex art. 27 -28 Reg. Es.C.P.P.)

Il \_\_\_\_\_

RP

elettivamente dom.to c/o lo studio dei difensori di fiducia Avv.ti Riccardo Olivo e Nicola Apa in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;

4. **CALETTI CESARE**, nato a Gussola (GE) il 4.7.1938, residente a Roma Piazza Barberini nr. 12 - elettivamente dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia Avv.to Riccardo Olivo in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;

5. **MARINI ROBERTO**, nato a Genova il 3.3.1962 ivi residente Via Lorenzo Costa nr. 4 - elettivamente dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia Avv.to Riccardo Olivo in Roma alla Via Eleonora Duse nr. 35;

### **IMPUTATI**

tutti per:

il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 644 C.P. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso volto ad ottenere la maggior quantità di interesse monetario, in concorso tra loro nelle loro rispettive predette qualità (che consentivano loro di determinare i tassi o comunque intervenire per riportarli nelle soglie di legge) nel periodo compreso dal II° trimestre 1998 e fino al III° trimestre del 2003, tutti responsabili della statuizione e successiva modificazione, in corso di vigenza del rapporto, dei tassi di interesse relativi ai c/c intrattenuti nella predetta Banca aventi numero 00532193 e 108154, correntista parte offesa ORSINI Srl del gruppo omonimo facente capo ad Orsini Emidio, applicavano tassi di interesse superiori a quelli fissati dalle norme vigenti, nel relativo periodo in esame, interessi meglio descritti ed evidenziati e cronologicamente riferiti nella tabella sotto riportata.

La metodica impiegata per ottenere la massima remunerazione con l'applicazione di tali interessi era duplice: da una parte l'utilizzo di tassi superiori semplicemente alle disposizioni normative vigenti nel periodo (Decreti ministeriali ultima colonna nella

tabella che segue), dall'altra applicando in maniera abnorme la commissione massimo scoperto (CMS) la quale non è altro che un mero aumento del costo del danaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita dal mutuante e, quindi, da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato (T.A.E.G. terza colonna). Applicando in maniera strumentale la circolare della Banca d'Italia del 30/09/1996 (e le successive che fissano la media aritmetica semplice della CMS applicata dagli istituti di credito), in quanto la stessa non tiene conto della CMS solo ai fini del calcolo del valore limite di cui all'art. 644, co 3°, c. p., ma certamente non dice (non potendo peraltro derogare al disposto di cui all'art. 644, co 4, c.p.) che la CMS non va considerata ai fini del calcolo del TAEG ~~nella quale è riportato che~~ nell'applicazione della normativa in materia di interessi legali. Inoltre per alcuni trimestri come rilevabile dalla lettura delle tabelle seguenti, lo sconfinamento si ottiene indipendentemente dall'illegalità dell'interesse anatocisto applicato in violazione dell'art. 1283 c.c.; tuttavia in altri periodi lo sconfinamento dell'interesse praticato è determinato proprio dall'illecità applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi, circostanza che non elimina la illegittimità penalistica essendo tale meccanismo (a prescindere peraltro dalle indicazioni date in merito dalla Banca d'Italia che non avendo valore normativo non potevano comunque legittimare tale condotta) solo una ulteriore voce di costo del denaro comunque da valutarsi ai fini del calcolo del TAEG e dunque ai fini del raffronto con i valori soglia di volta in volta individuati.

**Imputazione così corretta all'udienza preliminare del 20.1.09.**

Per quanto detto BISCARI, LOCATI, PIOZZI, CALETTI e MARINI - nella loro rispettiva posizione funzionale - hanno volontariamente aggirato il disposto normativo

di cui all'art.644 C.P. comma terzo, il quale impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Colpevolezza dolosa dei soggetti che si ricava anche dall'aver:

- 1) pattuito sempre tassi legali all'atto dell'apertura del rapporto (TAN tasso annuo nominale);
- 2) superato, in concreto, i tassi soglia fissati dai DM attraverso l'applicazione di commissioni, remunerazioni, capitalizzazioni anatocistiche degli interessi e spese, le quali, in massima parte, debbono essere ricomprese nel calcolo del T.A.E.G. di riferimento;
- 3) interpretato ed applicato in maniera strumentale la circolare citata della Banca d'Italia, la quale non può mai essere guisa da porre nel nulla il comma terzo dell'art. 644 C.P., poiché la stessa circolare aveva (ha) finalità meramente statistiche e di rilevazione dei dati e non di deroga (non potendo) a norme gerarchicamente superiori, peraltro richiamate dalla stessa circolare;
- 4) approfittato dello stato di bisogno del mutuatario il quale, benché accortosi dell'applicazione crescente di tassi anomali, non poteva restituire le somme utilizzate e/o richiedere il fido ad altri istituti.

Nella tabella sotto riportata viene indicato la rilevazione trimestrale dei c/c in esame, con evidenziati in neretto i tassi (espressi in punti percentuali) che superano le soglie di legge:

Tabella A: ORSINI SRL C/C N. 00532193

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/10-31/12/1998	-132.098.087	8,82	13,230	14,633		1,403
01/01-31/03/1999	-120.016.000	7,66	11,490	12,926		1,436
01/04-30/06/1999	-120.037.236	6,74	10,110	12,772		2,662
01/07-30/09/1999	-76.540.114	6,56	9,840	14,079		4,239
01/10-31/12/1999	-36.000	6,38	9,570	7428,098		7418,528
01/07-30/09/2000	-72.000	7,04	10,560	18,714		8,154
01/10-31/12/2000	-163	7,35	11,025	>100.000		>100.000
01/04-30/06/2002	-42.575,53	6,80	10,200	9,902	10,380	0,180
01/07-30/09/2002	-28.174,80	6,86	10,290	9,921	11,110	0,820
01/01-31/03/2003	-26,27	6,72	10,080	42,458		32,378
01/04-30/06/2003	-385,39	6,26	9,390	31,113		21,723

Tabella B: ORSINI SRL C/C N. 108154

Periodo	Capitale di riferimento	TEG medio	Soglia usura	TEG da e/c	TEG con anatocismo	Maggior tasso
01/07-30/09/1998	-115.941.817	11,26	16,890	19,986		3,096
01/10-31/12/1998	-78.997.972	11,07	16,605	24,492		7,887
01/07-30/09/1999	-95.417.698	8,90	13,350	14,842		1,492
01/01-31/03/2001	-79.006.382	10,42	15,630	16,578		0,948
01/07-30/09/2001	-126.823.668	10,15	15,225	18,694		3,469
01/01-31/03/2002	-67.338,28	9,42	14,130	14,145		0,015
01/04-30/06/2002	-92.352,25	9,70	14,550	16,855		2,305
01/07-30/09/2002	-85.889,00	9,78	14,670	15,068		0,398
01/10-31/12/2002	-103.112,95	9,80	14,700	18,876		4,176
01/01-31/03/2003	-89.355,00	9,73	14,595	16,281		1,686
01/04-30/06/2003	-64.868,05	9,37	14,055	15,029		0,974
01/07-30/09/2003	-41.085,21	9,46	14,190	16,104		1,914

Reato aggravato dall'aver agito nell'ambito di un'attività bancaria, in danno di persona giuridica che versava in stato di bisogno ed in danno di chi svolge un'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 644 comma 5° n. 1-3-4 C.P..

In Ascoli Piceno fino al 30/09/2003

## CONCLUSIONI

Il Pm nella persona del Dr. Picardi chiede, per l'imputato Biscari sentenza di n.l.p. per non aver commesso il fatto e per l'imputato Piozzi, sentenza di n.l.p. perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento psicologico.

Per gli imputati Locati, Caletti e Marini per la relazione si riporta alla richiesta di rinvio a giudizio ritenendo che vi siano sufficienti elementi per sostenere l'accusa in giudizio.

Il difensore delle P.C. insiste per il rinvio a giudizio di tutti gli imputati.

L'Avv. Della Sala per l'imputato Caletti chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non sussiste. In subordine chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

L'Avv. Apa per i suoi assistiti Biscari, Locati e Piozzi chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non sussiste. In subordine chiede per BISCARI sentenza di n.l.p. per non aver commesso il fatto, per gli imputati Locati e Piozzi chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non costituisce reato.

L'Avv. Marini, quale sostituto processuale dell'Avv. Olivo, per gli imputati Biscari, Locati, Piozzi, Caletti si riporta alle conclusioni dell'Avv. Apa. Per l'imputato Marini, chiede sentenza di n.l.p. perché il fatto non sussiste.

## FATTO E DIRITTO

Con atto depositato il 2.10.2008 il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di BISCARI GIUSEPPE , LOCATI PIETRO CELESTINO ,PIOZZI ALESSANDRO MARIA , CALETTI CESARE E MARINI ROBERTO affinché rispondessero, nelle rispettive qualifiche , dei reati in rubrica loro ascritti .

All'udienza preliminare del 20.1.2009 , ammessa la costituzione quale parte civile di Orsini Emidio , in proprio e nella qualità di amministratore della Orsini s.r.l. , di

Orsini Enrico e Ciotti Federica ,rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno per essere intervenute le pattuizioni sui conti correnti presso la locale filiale della Banca di Roma ,effettuata la correzione dell'errore materiale contenuto nel capo di imputazione ,il giudice , all'esito della discussione , ritenuta la necessità ( stante l'inutilizzabilità di quella effettuata dal P.M. in fase di indagini preliminari per mancata attuazione del contraddittorio ) di dover disporre perizia contabile , nelle forme dell'incidente probatorio , in contraddittorio con tutte le parti processuali , nominava quale perito il Dott . Ferri al fine di verificare quali fossero stati i tassi di interesse concretamente applicati sul conto corrente n. 0053193 dall'1.10.1998 al 30.6.2003 e sul conto corrente n. 108154 dall'1.7.1998 al 30.6.2003 , conti entrambi intestati alla Oresini S.R.L. .

All'udienza del 29.1.2009 il perito prestava il giuramento di rito e venivano sottoposti allo stesso , sentite le parti , i quesiti così come analiticamente riportati a fogli 2146 e 2147 dell'incarto processuale .

All'udienza odierna , sentito in contraddittorio , il perito confermava le risultanze dell'elaborato peritale depositato in data 19.5.2009 , indi il P.m. e difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni ; all'esito il giudice decideva come da dispositivo di cui veniva data lettura .

Ritiene il giudicante che debba essere emessa sentenza di non luogo a procedere nei confronti di **BISCARI GIUSEPPE** perché il fatto non sussiste , di non luogo a procedere nei confronti di **LOCATI PIETRO CELESTINO** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi di cui al 3° trimestre 2001, al 3° e 4° trimestre 2002, al 1° trimestre 2003, al 2° - 3° trimestre 2002, al 4° trimestre 1998 e 1° - 2° e 3° trimestre 1999 e perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione,di non luogo a procedere nei confronti di **PIOZZI ALESSANDRO MARIA** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi

di cui al 3° trimestre 2001 e perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione, nei confronti di **CALETTI CESARE** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi di cui al 1° trimestre 2003 e perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione, nei confronti di **MARINI ROBERTO** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi di cui al 3° e 4° trimestre 2002 al 2° e 3° trimestre 2002 e al 1° trimestre 2003 e perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione in quanto gli elementi acquisiti in atti sono totalmente inadeguati a sostenere l'accusa in giudizio non essendovi prova per sostenere, da un lato, la esistenza dell'elemento psicologico del contestato delitto e, quanto al resto, anche dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644c.p. .

Con diverse denunce Orsini Emidio, nella sua qualità di legale rappresentante della Orsini s.r.l., premesso che tale società aveva intrattenuto con la Banca di Roma i conti correnti n. . 00532193 e n. 108154 chiedeva che si procedesse nei confronti dei funzionari responsabili ipotizzando la commissione in danno della Orsini s.r.l. del reato di cui all'art 644 c.p. .

A sostegno di quanto esposto in denuncia l' Orsini depositava una rilevante mole di documenti attinente ai suddetti conti nonché una consulenza di parte la quale concludeva nel senso che, per molti trimestri, era stato superato, per notevoli importi, il tasso soglia di cui alla legge n. 108 /1996 .

Il P.m., nella fase delle indagini preliminari, faceva svolgere una consulenza contabile, alla quale partecipava solo un tecnico di fiducia del denunciante, le cui conclusioni venivano trasfuse dal P.M. nelle due tabelle inserite nel capo di imputazione .

All'udienza del 29/01/2009, il giudice, sentite le parti, formulava i seguenti quesiti:

“Verifichi il Perito, presa visione degli atti processuali, l’eventuale superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 1081996 nei

- *c/c della Banca di Roma n. 00532193 dall’1.10.1998 al 30.06.2003*
- *c/c della Banca di Roma n. 108154 dall’1.7.98 al 30.09.2003*

*operando un duplice alternativo raffronto:*

- 1. il primo, includendo nel conteggio la C.M.S. ovvero non includendola;*
- 2. il secondo, basandosi sulle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso soglia, in particolare:*

*2.A – operando anche il confronto tra la C.M.S. concretamente applicata;*

*2.B – operando un ulteriore confronto tra il TEG concretamente applicata;*

*Verifichi altresì il Perito, in relazione ai periodi 1.4 – 30.6.2002 e 1.7 – 30.9.2002, se vi sia stato superamento con l’applicazione dell’anatocismo”.*

Le parti nominavano consulenti di parte nelle persone del dott. Marcelli per il P.M. , del Prof. D’Innella per gli imputati Caletti, Piozzi, Locati e Marini, del dott. Saponaro per l’imputato Biscari e del dott. Baccile per tutte le parti civili .

Nel corso delle operazioni peritali i consulenti di parte hanno esposto compiutamente le loro osservazioni , in particolare i consulenti della parte civile e del P.M. hanno avanzato ulteriori considerazioni in ordine alle metodologie di calcolo .

Per la redazione della perizia sono stati esaminati gli estratti dei seguenti conti correnti con i connessi estratti scalari presenti agli atti, già intrattenuti dalla Orsini S.r.l. presso la Banca di Roma, per il periodo che va dal 1/01/1997 al 30/09/2003, e precisamente il c/c ordinario n. 108154 ed il c/anticipi n. 532193.

Va premesso , come correttamente sottolineato dal perito nella relazione , che sebbene la Legge 108/96 faccia riferimento ad un criterio oggettivo per il riscontro dell’usura, non altrettanto può dirsi per l’individuazione della metodologia da utilizzare per la rilevazione degli interessi effettivamente applicati

come ampiamente dimostrato dalle diverse consulenze tecniche versate nel fascicolo processuale, ovvero alle diverse richieste ed osservazioni, opposte ed antitetiche, avanzate dai consulenti di parte durante le operazioni peritali.

L'argomento è oggetto di ampia ed approfondita discussione, sia a livello dottrinario che giurisprudenziale, e carenze normative e difficoltà interpretative determinano, anche per la rilevanza degli interessi in gioco, difformità metodologiche.

Quesito n. 1

Il primo quesito riguarda la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla Legge n. 108/1996 nei due conti correnti intrattenuti dalla Orsini S.r.l. con la Banca di Roma nel periodo dato, includendo nel conteggio la C.M.S. ovvero non includendola.

Al riguardo assumono rilevanza due problematiche, la prima relativa alla formula matematica da utilizzare, e, l'altra, all'inserimento o meno, tra gli oneri da includere nel conteggio, della commissione di massimo scoperto.

Per quanto concerne la formula di calcolo, questo giudice ritiene di dover integralmente condividere la scelta operata dal perito con l'individuazione di quella che rispetta più fedelmente lo spirito e la lettera della normativa di riferimento, cioè l'art. 644 C.p., individuata in

$$\text{TEG} = \frac{\mathbf{I} \times 36,5}{\Sigma \mathbf{N}}$$

laddove:

**TEG** = tasso di interesse globale effettivamente applicato nel singolo trimestre solare;

**I** = somma degli interessi e delle competenze, rilevanti per la determinazione del TEG, addebitati nel trimestre;

**Σ N** = sommatoria dei numeri debitori rilevati nel trimestre (/000), i quali numeri si ottengono dal prodotto tra i saldi del conto ed i relativi giorni, precisando che, per

quanto riguarda gli interessi passivi e le competenze, mentre non sorgono problemi per l'individuazione degli interessi passivi rilevati ed addebitati, per ciò che concerne le competenze vanno incluse nel conteggio, in quanto come disposto dalla Legge n. 108/96, tutte le *"commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*. Come ampiamente illustrato dal perito il criterio è rappresentato dal collegamento all'erogazione del credito: andranno pertanto escluse, oltre alle imposte e tasse, tutte quelle spese che si ritengono non funzionalmente e direttamente collegate con l'erogazione del credito (quali, a titolo esemplificativo, spese di scritturazione, spese per produzione estratto conto e canoni tenuta conto) spese che avrebbero comunque gravato il conto corrente per il solo fatto di essere stato acceso e movimentato in via ordinaria, a prescindere dall'utilizzo dello scoperto. Secondo tale criterio debbono essere invece incluse nel calcolo le spese di liquidazione e quelle per l'istruttoria ed il rinnovo della pratica di fido, in quanto certamente collegate al credito concesso.

Per quanto attiene al secondo aspetto, la struttura dei quesiti formulati, che prevedono appunto un duplice alternativo raffronto (con inclusione e senza inclusione della CMS) consente a questo giudice la valutazione di ogni rilevante aspetto di ordine giuridico sulla esistenza di tutti gli elementi del reato contestato.

Il perito ha opportunamente descritto le concrete modalità di applicazione della CMS operate dalla Banca di Roma, distinguendo tra i due rapporti: nel caso del conto ordinario (n. 108154), la CMS è stata calcolata ed addebitata alla chiusura di ogni trimestre solare mediante l'applicazione delle singole percentuali previste per i diversi scaglioni di fido alla massima esposizione per valuta riscontrata nel periodo di riferimento; il meccanismo di calcolo della CMS riscontrato sul conto anticipi (n. 532193) è del tutto analogo a quello descritto per il conto ordinario, salvo per ciò che

concerne la diversità delle aliquote e degli scaglioni , riscontrandosi una sola aliquota percentuale.

Quesito n. 2

Il secondo quesito era finalizzato a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla Legge n. 108/1996 nei conti correnti dati adottando la metodologia riportate nelle "Istruzioni" della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso soglia operando un duplice confronto, il primo , tra la CMS applicata dalla Banca di Roma e quella rilevata dalla Banca d'Italia ed il secondo tra il TEG concretamente applicato dalla Banca di Roma e le soglie di usura operando in base alla metodologia indicata dalla Banca d'Italia nel bollettino di vigilanza del dicembre 2005.

La metodologia indicata dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni" dettate al sistema bancario per la rilevazione dei tassi effettivi globali - per le operazioni di apertura di credito ed anticipo su crediti e documenti - prevede l'utilizzo della seguente formula:

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{INTERESSI x 36500}}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI x 100}}{\text{ACCORDATO}}$$

Laddove gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al finanziamento accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato ..." (fonte : Istruzioni Banca d'Italia, punto C3. metodologie di calcolo del TEG); "i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Catt. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso ..." (fonte: Istruzioni Banca

W

d'Italia, punto C3. metodologie di calcolo del TEG);“gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C.4, effettivamente sostenuti nel trimestre”; (fonte: Istruzioni Banca d'Italia, punto C3. metodologie di calcolo del TEG);per “accordato” si intende “il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne ... Il finanziamento accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti) ... Se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l'ammontare del finanziamento accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento ....” (fonte: Istruzioni Banca d'Italia, punto B4. Classi di importo).

Per quanto riguarda il trattamento degli oneri e delle spese, le citate “Istruzioni” precisano, al punto C4. che : *“Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.*

*In particolare, sono inclusi:*

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento..;*
- 2) ... le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso; .....*
- 6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.*

*Sono esclusi:*

- a) le imposte e le tasse;*
- b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario: il recupero di spese, anche*

*se sostenute per servizi forniti da terzi...; le spese legali ed assimilate...; gli oneri applicati al cliente in relazione a rapporti connessi a quello di finanziamento (ad es. nel caso di apertura di conti correnti, gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento); .....*

*Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.”*

Infine, il punto C5. delle “Istruzioni” stabilisce che *“La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali. Tale commissione viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle categorie 1, 2 e 5, rapportando l’importo della commissione effettivamente percepita all’ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.”*

In effetti, il decreto ministeriale 22 marzo 1997 ed i successivi pubblicati riportano separatamente il valore medio della CMS rilevata dalla Banca d’Italia presso il sistema bancario, come chiarisce la nota metodologica contenuta nell’All. 2 al decreto: *“La commissione di massimo scoperto è stata oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione ...”*. Le note metodologiche allegate ai decreti che si sono succeduti nel tempo confermano l’esclusione della CMS dal calcolo del tasso e la sua autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata dal sistema bancario.

Verifica con applicazione dell’anatocismo

L'ultimo quesito, riguardante soltanto il 2° e 3° trimestre 2002, tendeva a verificare l'eventuale superamento delle soglie di legge con l'applicazione ("rectius " l'eliminazione ) dell'anatocismo.

Nella prassi bancaria, l'anatocismo consiste nel capitalizzare gli interessi ad ogni scadenza di pagamento. Il perito, sulla base dell'esame condotto sugli estratti dei c/c presenti agli atti , ha accertato che la Banca ha sempre capitalizzato gli interessi dare (cioè quelli maturati a suo favore) ad ogni trimestre solare.

Questo giudice ritiene di dover condividere la tesi seguita dal perito secondo la quale, all'illegittimo anatocismo trimestrale, debba essere sostituita la capitalizzazione annuale degli interessi passivi attesa la logicità e coerenza con il sistema normativo in applicazione del criterio di reciprocità introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342 del 4/8/99, essendo il periodo annuale di capitalizzazione quello previsto per gli interessi maturati sui saldi attivi tanto che la delega, infatti, prevede "*che, in ogni caso, nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori*". Significativa è peraltro la circostanza che anche i consulenti delle parti hanno ritenuto di dover convenire sull'adozione di tale periodicità di capitalizzazione.

Parimenti corretta appare la considerazione fatta dal perito secondo cui , per il periodo successivo al 30/06/2000, è stato pienamente legittimo il metodo della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, in virtù del disposto della delibera CICR del 9/2/2000, attuativa del D.Lgs. n. 342/99 , essendosi riscontrato che la Banca, successivamente a tale data, ha rispettato la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi (trimestrale), sia per gli interessi attivi che per i passivi.

Il perito ha altresì rilevato che , con riferimento al c/anticipi n. 532193, le competenze sono state contabilizzate ad ogni chiusura trimestrale ed addebitate sul conto stesso ma, contestualmente, sono state girocontate, con data valuta identica alla data di addebito

trimestrale, sul c/c ordinario n. 108154, con la conseguenza che le competenze maturate sul c/anticipi non hanno generato effetti anatocistici sul medesimo conto (in quanto non hanno modificato il saldo debitore in linea capitale) con produzione di 'effetto anatocistico', indirettamente sul conto corrente ordinario, atteso che sullo stesso vengono "girate", con cadenza trimestrale, le competenze maturate sul c/anticipi, aumentandone lo scoperto in linea capitale.

Per tale motivo, pertanto, il perito non ha proceduto al ricalcolo degli interessi maturati sul conto corrente di regolamento, atteso che non su di esso si è prodotto l'effetto anatocistico, ma ha provveduto allo spostamento delle periodiche valute di addebito sul conto ordinario al 31/12 di ogni anno, al fine di rispettare comunque il criterio della capitalizzazione annuale.

Una ulteriore problematica che si è posta al perito è stata la individuazione della data di decorrenza del ricalcolo degli estratti conto per l'eliminazione dell'effetto anatocistico: il perito ha optato, per avviare la rideterminazione, per un criterio certamente oggettivo, quale quello dell'anno in cui è applicabile la Legge 108/96, ovvero dal 1/01/1997.

Il perito ha, pertanto, dopo aver constatato la costante applicazione, da parte della Banca di Roma, dell'anatocismo trimestrale, proceduto al ricalcolo delle competenze, sia attive che passive, maturate sul conto corrente ordinario oggetto di esame, capitalizzando annualmente, anziché trimestralmente, gli interessi (sia attivi che passivi) e le CMS (calcolate però su base trimestrale), per il periodo 1/01/1997 fino al 30/06/2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000); successivamente, a partire dalla chiusura del 30/09/2000, adottando la capitalizzazione trimestrale.

Dal conto così ricalcolato è stato rilevato il nuovo TEG, secondo la formula utilizzata per il quesito n. 1 mantenendo, al numeratore del rapporto, le stesse grandezze (con e

senza CMS) ed utilizzando, al denominatore, i numeri debitori ottenuti dal conto scalare depurato dall'anatocismo trimestrale.

Le parti, attraverso i propri consulenti, hanno formulato varie osservazioni e richieste, sia in sede di osservazioni peritali che attraverso memorie e relazioni versate in atti.

In sintesi i consulenti degli imputati hanno sempre ribadito, sia in sede di operazioni peritali che attraverso la memoria del 25/03/2009, che, in virtù dell'ambito normativo di riferimento, l'unico criterio utilizzabile per la rilevazione del TEG applicato dalle Banche, ai fini della verifica delle soglie di usura, fosse quello indicato da Banca d'Italia nelle sue "Istruzioni".

Il perito ha osservato, per l'aspetto tecnico, con osservazioni che, per il pregio ed il rigore, questo giudice ritiene di dover far proprie, che la formula matematica utilizzata per il quesito n. 1 (prescindendo dalla CMS, alternativamente prevista) è identica al primo addendo di quella indicata dalla Banca d'Italia nelle sue "Istruzioni", con l'unica differenza che la prima rapporta gli oneri e le spese al credito effettivamente erogato, mentre la seconda (Banca d'Italia) li raffronta con il credito nominalmente accordato, con differenze spesso trascurabili; che la formula adottata si ritiene quella più corretta e completa dal punto di vista matematico, con riguardo alle operazioni bancarie in esame e con riferimento al disposto letterale e sostanziale della Legge, dato che determina con esattezza il costo effettivo complessivo che un soggetto sostiene per il credito che concretamente, tempo per tempo, utilizza e che, indubbiamente, la formula utilizzata nel quesito n. 1 contiene, al numeratore del rapporto, elementi che diversamente si rapportano al "fattore tempo" e che conducono quindi a raffrontare grandezze (TEG rilevato e tasso soglia) non omogeneamente costruite ma che tale connotazione non può però condurre ad un concetto di TEG diverso da quello previsto dall'art. 644 C.p. .

Per quanto attiene alle osservazioni del consulente delle parti civili, esse erano dirette ad ottenere che l'esame venisse condotto sulle risultanze degli estratti conto dopo averle depurate dall'effetto anatocistico dall'inizio del rapporto con capitalizzazione annuale ed inoltre che ai fini del riscontro dell'usura, il confronto avvenisse tra il tasso bancario rilevato e quello medio rilevato trimestralmente da Banca d'Italia (senza aumento del 50%).

Al riguardo deve essere totalmente condivisa la considerazione tecnica del perito secondo cui, in merito all'effetto anatocistico, è evidente che, dato che esso riduce le grandezze poste al denominatore del rapporto, la sua incidenza sarà tanto maggiore quanto più è ampio il periodo interessato dal ricalcolo. Nel caso in esame, l'aver iniziato il ricalcolo dal 1/01/97 (anno di applicazione della L. 108/96) determina già, per i trimestri richiesti, il superamento delle soglie di legge: è evidente che l'ammontare degli scostamenti sarebbe stato tanto più elevato quanto più lontano nel tempo si fosse collocato l'inizio del ricalcolo anatocistico.

Il consulente del P.M. ha formulato, in sede di operazioni peritali, diverse osservazioni e richieste, ribadite ed ampliate nelle memorie del 8/05/2009, che si possono sintetizzare nel senso che l'esame peritale doveva essere condotto, non sugli interessi globalmente applicati dalla Banca, ma separatamente con riguardo ai singoli scaglioni di fido per i quali sono state pattuite diverse condizioni di tassi e commissioni (es.: *intra-fido* ed *extra-fido*); che, accertamento preliminare alla verifica dei tassi effettivi era la rideterminazione del credito erogato nei vari trimestri (numeri debitori) non assumendo la data valuta indicata dalla Banca, ma individuando le date effettive nelle quali era stato rispettivamente erogato o rimborsato il credito, date che andavano individuate con il criterio della "data disponibile", adottato dalla giurisprudenza nelle procedure di revocatoria di rimesse bancarie perché i moderni strumenti consentirebbero alle Banche di regolare i rapporti di debito/credito fra di loro in tempi

brevissimi, se non reali con la conseguenza che le condizioni di valuta praticate ai clienti si tradurrebbero quindi in un'integrazione del costo del credito; che non andavano utilizzati i saldi riportati negli estratti conto, poiché questi non fornivano una corretta indicazione del credito, il quale contiene interessi, commissioni e spese addebitati dalla Banca nel corso dell'anno e che, a tal fine, l'effettivo credito da considerare per il corretto calcolo è quello depurato dall'anatocismo trimestrale, almeno fino al 1/07/2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000. dovendosi fare riferimento alla dicitura utilizzata dalla stessa Banca d'Italia, nelle più volte citate "Istruzioni", laddove si prescrive che i numeri debitori si ottengono dal prodotto dei "capitali" per i "giorni"; il "capitale" erogato, diverso dal concetto di "saldo", si otterrebbe mediante la capitalizzazione annuale (e non trimestrale) delle competenze ed infine che, nella determinazione del tasso effettivo applicato dalla Banca, si doveva assumere il tasso ottenuto su base trimestrale, riportandolo finanziariamente su base annuale mediante apposita formula finanziaria.

Questo giudice ritiene che, anche in riferimento a tali rilievi, siano corrette e condivisibili le argomentazioni illustrate dal Perito nel senso che, in relazione alla necessità di elaborare distinti conteggi in funzione delle diverse condizioni contrattuali, non si potesse accedere alla richiesta, in quanto l'erogazione del credito concesso dalla Banca si inquadra nell'ambito di un rapporto unitario; diversamente opinando si sarebbe infatti introdotto il concetto nuovo di "usura marginale", che riguarda cioè soltanto la parte dell'affidamento che eccede il limite di fido concesso (o lo scaglione contrattuale) con la conseguenza che tale criterio di calcolo non sarebbe stato coerente con il quadro normativo di riferimento.

Quanto al concetto di "capitali" e non di "saldi", che dovrebbe connotare il credito concesso nell'ambito dell'aggregato dei numeri debitori è appena il caso di sottolineare che la nota sentenza delle SS.UU. è del 2004, quando già da circa quattro anni la

nuova normativa (vedi delibera CICR del febbraio 2000) consentiva la capitalizzazione trimestrale a condizioni di reciprocità.

Quanto all'uso del termine "Capitali" fatto dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni", il perito ha provveduto ad interpellare l'Istituto emanante circa la corretta interpretazione del termine: ricevendo la risposta da parte dell'Ente come da lettera deposita all'udienza del 9.7.2009 dai difensori degli imputati .

Il perito aveva peraltro già tenuto a sottolineare che il Bollettino di vigilanza del dicembre 2005, emanato dalla Banca d'Italia, si esprimeva citando il termine "saldi liquidi" e non "capitali" e che le "Istruzioni" collocavano il termine in questione sotto la lettera a) della Cat. C3. - Metodologie di calcolo del TEG - che ricomprendeva , oltre le aperture di credito in c/c, anche, ad esempio, il factoring, per il quale non può essere usato il termine "saldo", ma "capitale";

Per quanto attiene invece alla prospettata problematica delle valute , questo giudice deve doverosamente rilevare che , tra le contestazioni mosse dal P.M. agli imputati, non sussiste quella relativa alla pretesa illegittimità delle valute con la conseguenza che tale aspetto non può certo essere surrettiziamente introdotte nel presente processo mediante le osservazioni di un consulente tecnico .

#### PROCEDIMENTO DI CALCOLO

##### *Quesito n. 1*

Il perito ha applicata la formula di calcolo già descritta in precedenza .

$$\text{TEG} = \frac{I \times 36,5}{\Sigma N}$$

con effettuazione di due distinti conteggi, il primo, tenendo in considerazione il fatto che nell'aggregato "I", da porre al numeratore del rapporto, è stata inclusa la CMS ed il secondo, invece, escludendo l'importo della CMS da tale aggregato.

Per quanto concerne invece l'importo da porre al denominatore del rapporto (sommatoria numeri), il perito ha provveduto alla rielaborazione e ricalcolo, trimestre per trimestre, per ogni singolo conto, del totale dei numeri debitori, mediante il procedimento amburghese, che consiste nel moltiplicare i vari saldi liquidi (per valuta) che si sono presentati nel periodo di riferimento, per i giorni in cui questi saldi sono rimasti sul conto (vedi all. n. 5 per il conto 108154 e all. n. 6 per il conto 532193). Nella determinazione di saldi liquidi le valute delle singole operazioni registrate sono state assunte come riportate negli estratti conto precisando che le operazioni con valuta antergrata, che sono quelle con valuta anteriore rispetto alla ripresa di saldo, sono state prese in considerazione nel medesimo trimestre in cui la Banca le ha collocate, che, viceversa, le operazioni postergate, che sono quelle con valuta posticipata rispetto al trimestre di liquidazione, sono state collocate nel trimestre successivo, che al fine di restare più aderenti al dettato normativo che prevede che la rilevazione trimestrale del tasso effettivo sia riferita ad anno al fine di rendere omogenei dal punto di vista finanziario gli aggregati oggetto di confronto, il perito ha ritenuto opportuno, con esclusivo riferimento al conto corrente ordinario 108154, rapportare il TEG trimestrale ad anno mediante la formula finanziaria dei tassi equivalenti per cui

$$\text{TASSO EFFETTIVO ANNUO} = [1 + (\text{TEG trim.}/4)]^4 - 1$$

Ottenuto il tasso, il perito lo ha confrontato con quello soglia al fine di verificare l'esistenza di trimestri nei quali il tasso effettivo fosse maggiore di quello soglia.

Con riferimento al conto anticipi n. 532193, il perito non ha reputato corretto effettuare il calcolo di equivalenza finanziaria atteso che, per il meccanismo già illustrato del giroconto delle relative competenze sul conto ordinario, la

capitalizzazione degli interessi sul conto era assimilabile a quella semplice; conseguentemente vi era perfetta coincidenza tra il TEG trimestrale ed il tasso effettivo annuo.

*Quesito n. 2*  
N

Il perito ha applicato la formula di calcolo descritta in relazione al Capitolo A.3

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{INTERESSI x 36500}}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI x 100}}{\text{ACCORDATO}}$$

seguido pedissequamente le Istruzioni della Banca d'Italia.

In particolare, per quanto attiene alla prima parte della formula, il perito ha rapportato il totale degli interessi addebitati dalla Banca in ciascun trimestre con la sommatoria dei numeri debitori del medesimo trimestre, che risulta identica a quella determinata nel procedimento di cui al quesito n. 1. Per quanto concerne il secondo addendo della formula sopra enunciata, il perito ha invece rapportato tutti gli oneri strettamente connessi con l'erogazione del credito all'ammontare del fido accordato al termine del periodo di osservazione.

Esaminati gli estratti conto, il perito ha ritenuto corretto includere nella voce oneri solamente le spese di liquidazione e le spese di istruttoria fido, con la ulteriore precisazione che queste ultime, in caso di addebito, essendo contabilizzate con cadenza annuale, sono state ripartite nei quattro trimestri di competenza, in ossequio a quanto previsto al punto C.4 dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

*Quesito n. 2.A*

N

Il procedimento di calcolo relativo al quesito è consistito nella determinazione, trimestre per trimestre, dell'aliquota percentuale della CMS applicata dalla Banca e, successivamente, nel confronto della stessa con quella rilevata dalla Banca d'Italia aumentata del 50% (CMS soglia).

L'aliquota percentuale della CMS applicata dalla Banca è stata dal perito calcolata mediante il rapporto tra l'entità della CMS addebitata e la sua base di calcolo (massimo scoperto del trimestre di riferimento); la percentuale così determinata è stata poi confrontata con l'entità massima della CMS soglia.

*Quesito n. 2.B*

Atteso che l'eventuale riscontro di CMS applicate superiori a quelle soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, il perito, in aderenza alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia con il Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005, ha effettuato un ulteriore raffronto tra il TEG determinato secondo le istruzioni della Banca d'Italia aumentato dell'eventuale margine della CMS (ove positivo) ed il tasso soglia, al fine di verificare se il valore percentuale della CMS eccedente la CMS "soglia" concorre in misura determinante al supero.

*Quesito n. 3 (anatocismo)*

Il quesito, riferito alla verifica del superamento delle soglie di legge per un periodo temporale circoscritto al 2° e 3° trimestre 2002, presupponeva il ricalcolo dell'anatocismo a partire dal 01/01/1997 al fine di depurare i saldi del conto corrente da tale illegittima voce di costo. Il conteggio inerente al ricalcolo riguarda, come detto, solamente il conto corrente n. 108154 ed è stato effettuato mediante il software indicato nella relazione.

Il perito ha proceduto ad immettere nel programma di calcolo le stesse movimentazioni risultanti dagli estratti del conto ordinario, analiticamente individuate, dal 1/01/1997 al 30/09/2003, nonché le stesse condizioni di tasso di interesse e c.m.s.

applicate dalla Banca nel corso del rapporto. Il nuovo estratto del conto corrente, così come ricalcolato, risulta dallo "scalare analitico" (di cui all' allegato n. 7). Dall'analisi del conto scalare analitico il perito ha estrapolato i dati, al fine di rideterminare i numeri debitori del 2° e 3° trimestre 2002, le cui risultanze sono evidenziate nel conto scalare che figura come allegato n.8 alla relazione peritale. Il perito ha elaborato tre diversi conteggi del TEG trimestrale, ciascuno in funzione delle ipotesi di calcolo sopra descritte, cioè utilizzando la formula del quesito n. 1.1 (con inclusione della CMS), utilizzando la formula del quesito n. 1.2 (esclusione della CMS) e, da ultimo, o utilizzando la formula del quesito n. 2 (formula Banca d'Italia).

#### C.2 Elaborazione dei dati e risultati relativi al C/C ORDINARIO 108154

##### Quesito n. 1.1 (inclusione della CMS)

La TAB. 1.1 evidenzia i risultati di calcolo nel periodo 1.07.98 - 30.09.2003 secondo il procedimento descritto in relazione al capitolo C.1. In particolare, la tabella individua le diverse componenti della formula applicata in relazione ad ogni trimestre oggetto di osservazione, evidenziando:

- l'ammontare degli interessi addebitati (colonna A);
- l'ammontare delle CMS addebitate (colonna B);
- l'ammontare delle spese, distinte a loro volta in spese non rilevanti (colonna C), spese rilevanti (colonna D) e spese istruttoria di fido (colonna E);
- il totale complessivo degli interessi ed oneri rilevanti ai fini del calcolo (colonna F) dato dalla sommatoria degli interessi, delle CMS, delle spese rilevanti e delle spese di istruttoria pratica di fido;
- la sommatoria numeri debitori (colonna G);
- il TEG trimestrale mediante l'applicazione della formula già descritta (colonna H);

- il TEG rapportato ad anno secondo al citata formula finanziaria dei tassi equivalenti (colonna I);
- il TEG medio pubblicato nei diversi decreti Ministeriali (colonna L);
- il tasso soglia ottenuto aumentando il TEG medio pubblicato del 50% (colonna M);
- lo scostamento tra il TEG rapportato ad anno ed il tasso soglia (colonna N) con evidenziazione di supero delle soglie di usura in caso di valore percentuale >0.

Dall'analisi del citato prospetto si evince che le soglie di usura risultano superate nel III trimestre 2001, nel III e IV trimestre 2002 e nel I trimestre 2003:

ANNO	TRIM.	TEG TRIM.LE	TEG RAPPORATATO AD ANNO	TEG MEDIO	TASSO SOGLIA	SCOSTAMENTO
2001	III	14,920%	15,775%	10,150%	15,225%	0,550%
2002	III	13,980%	14,730%	9,780%	14,670%	0,060%
	IV	17,487%	18,667%	9,800%	14,700%	3,967%
2003	I	15,136%	16,017%	9,730%	14,595%	1,422%

**Quesito n. 1.2 (esclusione della CMS)**

In relazione a tale ipotesi, la TAB. 1.2 espone i risultati del calcolo, relativamente al periodo 1.7.98 - 30.09.2003, effettuato in base al procedimento descritto al capitolo C.1.

Tale prospetto è sostanzialmente identico a quello precedente, con l'unica differenza che nel conteggio non è stata inclusa la CMS (la colonna B della Tabella accoglie valori pari a zero).

Dall'analisi del citato prospetto si evince che in nessun periodo oggetto di osservazione risultano superate le soglie di usura.

*Quesito n. 2.1 (Istruzioni della Banca d'Italia)*

La TAB. 2.1 evidenzia i risultati del conteggio eseguito sulla base del procedimento descritto al capitolo C.1. In particolare, in relazione a ciascun trimestre oggetto di osservazione, sono state evidenziate le diverse componenti della formula applicata, ovvero:

- l'ammontare degli interessi addebitati (colonna A);
- l'ammontare delle spese, distinte a loro volta in spese non rilevanti (colonna B), spese rilevanti (colonna C) e spese istruttoria di fido (colonna D);
- il totale complessivo degli oneri rilevanti ai fini del calcolo (colonna E) dato dalla sommatoria delle spese rilevanti e delle spese di istruttoria pratica di fido;
- la sommatoria numeri debitori (colonna F);
- l'ammontare del fido accordato (colonna G);
- il valore del primo elemento della formula della Banca d'Italia  $I*365/$  numeri debitori (colonna H);
- il valore del secondo elemento della formula della Banca d'Italia  $\text{oneri} *100/$  accordato (colonna I);
- il valore del TEG trimestrale dato dalla somma dei due elementi della formula (colonna L);

- il TEG medio pubblicato nei diversi decreti Ministeriali (colonna M);
- il tasso soglia ottenuto aumentando il TEG medio pubblicato del 50% (colonna N);
- lo scostamento tra il TEG trimestrale ed il tasso soglia (colonna O) con evidenziazione di supero delle soglie di usura in caso di valore percentuale >0.

Dall'analisi del citato prospetto si evince che in nessun periodo oggetto di osservazione risultano superate le soglie di usura.

*Quesito n. 2.2 (Bollettino di Vigilanza del dicembre 2005)*

I conteggi relativi a tale metodologia di calcolo sono riepilogati nella TAB. 2.2.

Al riguardo, partendo dalle risultanze di determinazione del TEG con la formula della Banca d'Italia come sopra descritte, in relazione a ciascun trimestre si è provveduto ad evidenziare:

- il valore del TEG trimestrale (colonna A);
- il TEG medio pubblicato nei diversi decreti Ministeriali (colonna B);
- il tasso soglia ottenuto aumentando il TEG medio pubblicato del 50% (colonna C);
- un primo scostamento calcolato mediante raffronto tra il TEG trimestrale ed il tasso soglia (colonna D);
- l'ammontare del massimo scoperto (colonna E);
- l'ammontare della CMS addebitata dalla Banca (colonna F);
- l'ammontare della percentuale della CMS praticata dalla Banca data dal rapporto tra la CMS applicata e il valore del massimo scoperto (colonna G);

- l'ammontare della CMS soglia calcolata mediante aumento del 50% della CMS rilevata nei decreti ministeriali (colonna H);
- il margine della CMS (colonna I) dato dalla differenza tra la CMS percentuale praticata dalla Banca (colonna G) e la CMS soglia (colonna I);
- il Margine globale di scostamento (colonna L) dato dalla sommatoria del valore del primo scostamento (colonna D) con il margine della CMS (colonna I) se lo stesso assume valore positivo.

Dall'analisi del citato prospetto si evince che nel III trimestre 2001 e nel IV trimestre 2002 la CMS praticata dalla Banca supera la CMS soglia; tuttavia il margine della CMS relativa a tali due trimestri, sommato con lo scostamento del TEG, non determina il supero delle soglie di usura.

Ne consegue pertanto che, anche in tale ipotesi, in nessun periodo oggetto di osservazione risultano superate le soglie di usura.

*Quesito n. 3 (anatocismo)*

In relazione a tale ipotesi, il perito ha elaborato tre diversi prospetti, ciascuno in funzione delle ipotesi di calcolo sopra descritte:

- utilizzando la formula del quesito n. 1.1 con inclusione della CMS (TAB 3.1);
- utilizzando la formula del quesito n. 1.2 con esclusione della CMS (TAB 3.2);
- utilizzando la formula del quesito n. 2 mediante la formula della Banca d'Italia (TAB 3.3).

Il ricalcolo dei numeri debitori è stato effettuato, limitatamente al II e III trimestre 2002, depurando i saldi dalla componente anatocistica.

Dalle tabelle allegate si evince che solamente nel caso di utilizzo della formula di cui al quesito n. 1.1, includendo la CMS nella voce generica "I" (vedi TAB 3.1), si verifica il supero delle soglie di usura in entrambi i periodi oggetto di osservazione:

ANNO	TRIM.	TEG	TEG	TEG MEDIO	TASSO SOGLIA	SCOSTAMENTO
		TRIM.LE	RAPPORTATO AD ANNO			
2002	II	14,434%	15,234%	9,700%	14,550%	0,684%
	III	14,951%	15,810%	9,780%	14,670%	1,140%

Nelle altre due ipotesi, in nessun periodo oggetto di osservazione risultano superate le soglie di usura.

Il C/C ANTICIPI 532193

Prima di analizzare nel dettaglio le risultanze di calcolo va sottolineato che il perito, in piena sintonia con tutti i consulenti di parte, ha ritenuto di non dover effettuare alcuna rilevazione del TEG per quei trimestri in cui vi sono addebiti per importi trascurabili. Si tratta in particolare del IV trimestre 1999, di tutto l'anno 2000, del IV trimestre 2002 e del I e II trimestre 2003.

*Quesito n. 1.1 (inclusione della CMS)*

I risultati dell'elaborazione sono riepilogati nella TAB. 1.1; le componenti evidenziate sono del tutto simili a quelle considerate per il conto ordinario che precede.

Dalla verifica emerge che le soglie di usura risultano superate nel IV trimestre 1998, nel I, II e III trimestre 1999:

ANNO	TRIM.	TEG	TEG MEDIO	TASSO	SCOSTAMENTO

		TRIM.LE		SOGLIA	
1998	IV	13,718%	8,820%	13,230%	0,488%
1999	I	12,465%	7,660%	11,490%	0,975%
	II	12,196%	6,740%	10,110%	2,086%
	III	13,157%	6,560%	9,840%	3,317%

*Quesito n. 1.2 (esclusione della CMS)*

I risultati del calcolo sono evidenziati nella TAB. 1.2; l'unica differenza consiste nella mancata inclusione della CMS (la colonna B della Tabella accoglie valori pari a zero).

Si è riscontrato che le soglie di usura risultano superate nel II e III trimestre 1999:

ANNO	TRIM.	TEG TRIM.LE	TEG MEDIO	TASSO SOGLIA	SCOSTAMENTO
1999	II	10,190%	6,740%	10,110%	0,080%
	III	10,045%	6,560%	9,840%	0,205%

*Quesito n. 2.1 (formula della Banca d'Italia)*

Per i risultati si rinvia alla TAB. 2.1; le componenti considerate nelle varie colonne del prospetto sono assolutamente analoghe a quelle del conto ordinario.

Dall'analisi del citato prospetto si evince che in nessun periodo oggetto di osservazione risultano superate le soglie di usura.

*Quesito n. 2.2 (Bollettino di Vigilanza del dicembre 2005)*

(Per i risultati si rinvia alla TAB. 2.2) .Le componenti considerate nelle varie colonne del prospetto sono assolutamente analoghe a quelle del conto ordinario.

Dalla lettura del citato prospetto emerge che in nessun periodo la CMS applicata dalla Banca supera quella soglia.

Ne consegue pertanto che, anche in tale ipotesi, nei diversi periodi oggetto di osservazione non risultano superate le soglie di usura.

*Quesito n. 3 (anatocismo)*

In relazione a tale ipotesi il perito non ha effettuato alcun ricalcolo, atteso che le competenze del c/c 532193 venivano contabilizzate ad ogni chiusura trimestrale ed addebitate sul conto stesso ma, contestualmente, erano girate, con data valuta identica alla data di addebito trimestrale, sul c/c ordinario n. 108154, ribadendosi che, in tal caso, è evidente la circostanza in base alla quale le competenze maturate sul c/anticipi non hanno generato effetti anatocistici sul medesimo conto, in quanto non hanno modificano il saldo debitore in linea capitale.

Questo giudice ritiene di dover far proprie le conclusioni e le argomentazioni di cui alla pregevole perizia del Dott. Ferri in quanto le stesse, oltre ad essere esenti da vizi logici e/o metodologici, sono il risultato dello sviluppo di argomentazioni prettamente scientifiche, con conclusioni ottenute con applicazione di metodologie certamente obiettive, scevre, oltre che da ogni condizionamento esterno, anche da interpretazioni apodittiche o di parte, metodologie peraltro adottate dal perito sempre dopo aver effettuato un proficuo confronto, durante tutte le operazioni peritali, con i consulenti del P.m., delle parti civili e degli imputati, dando, con corretta e limpida onestà intellettuale, ampiamente conto delle motivazioni sottese alle scelte metodologiche adottate nell'utilizzo delle formule matematiche.

Accertati pertanto, sulla base della risultanze delle perizia come sopra analiticamente riportati nella ipotesi di inclusione della Cms, i superamenti delle soglia di usura per i soli trimestri come sopra analiticamente riportati, occorre fare una serie di considerazioni in diritto in relazione alla portata del dettato normativo dell'art. 644 c.p. con particolare riferimento alla commissione di massimo scoperto.

Premesso che la legislazione in tema di usura , a seguito della novella contenuta nella Legge 108 del 1996, presenta indubbi aspetti problematici di non facile soluzione per l'interprete ,va ribadito che questo giudice deve pronunciarsi esclusivamente sugli addebiti di cui al capo di imputazione così come contestato dal P.M. in relazione agli odierni imputati ed avendo riguardo solo ed esclusivamente alle loro personali condotte ed alla loro posizione soggettiva di dipendenti dell'istituto bancario per i periodi indicati nel capo di imputazione .

In punto di diritto tutti gli interpreti e i commentatori riconoscono che l' art 1 della legge 7.3.1996 n. 108 costituisce la norma fondamentale di un intervento normativo complesso , prodotto di un non facile dibattito parlamentare che aveva dovuto comporre contrapposte ed antitetiche istanze in presenza di oggettive ,e forse , per certi versi ineludibili , difficoltà che la materia presentava .

Il profilo di novità era certamente costituito dal fatto che assumevano penale rilievo condotte caratterizzate dal requisito oggettivo di uno squilibrio legalmente qualificato che si fosse venuto a creare in un qualsiasi contratto a prestazioni corrispettive , con la previsione di una tipizzazione legale del tasso usurario .

L'art. 644 c.p. comma 3° , nella formulazione successiva alla novella , dispone infatti che gli interessi debbano essere considerati usurari allorchè questi oltrepassino il limite massimo stabilito dalla legge .

Ai fini delle decisioni da assumersi nel presente processo va ricordato che il sistema normativo previsto dalla legge n. 108 /96 prevede che spetta alla legge stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono usurari ; che la determinazione del tasso di interesse usurario deve tenere conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito ; che la rilevazione del tasso effettivo globale medio (



TEGM) è demandata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, il quale provvede all'adempimento ogni trimestre, sentiti la BANCA D'ITALIA e l'UFFICIO ITALIANO CAMBI; che il TEGM esprime la media degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi ufficiali tenuti dalla BANCA D'ITALIA e dall'UIC nel corso del trimestre precedente per operazioni della medesima natura; che nel calcolo del TEGM debbano considerarsi le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse; che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la BANCA D'ITALIA e l'UIC, deve procedere alla classificazione delle operazioni sulla base categorie omogenee considerando le caratteristiche dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie; che il limite massimo (c.d. tasso soglia), oltre il quale gli interessi debbono qualificarsi come usurari, è quello stabilito nel tasso medio, risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, aumentato della metà.

Orbene, dalla lettura dell'imputazione emerge che il P.M. ha contestato ai prevenuti l'abnorme applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS), definendo tale commissione peraltro come "un mero aumento del costo del denaro, svincolato da qualsiasi prestazione in concreto fornita al mutuante e quindi da considerarsi semplice "strumento" per ottenere un aumento del tasso effettivo in concreto applicato".

Osserva il giudice che, già solo in tema di qualificazione di CMS, emergono discrasie in ordine alla natura della stessa in quanto la CMS, nelle istruzioni della BANCA D'ITALIA, viene invece definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'istituto di credito dell'onere di dovere avere la disponibilità finanziaria per consentire una eventuale espansione nell'utilizzo dello scoperto del

conto, con conseguente emanazione di istruzioni nel senso che ne andava effettuata la separata rilevazione senza inclusione nel calcolo del TEGM.

Solo in data 2.12.2005 (pertanto in epoca successiva ai fatti di cui al presente processo) l'Istituto centrale di vigilanza ha emesso il bollettino n° 1166966 in cui introduceva il nuovo concetto di CMS soglia (pari nella CMS media aumentata del 50%) in analogia alla metodica utilizzata per la determinazione del TEG soglia; nel medesimo bollettino la BANCA D'ITALIA precisava che tali istruzioni volevano solo prospettare una possibile soluzione interpretativa a fronte delle problematiche al vaglio delle autorità giudiziarie ma, ovviamente, in ogni caso, non vincolante ai fini dell'interpretazione della Legge 108/96.

Fatta tale doverosa ricostruzione, appare evidente che il problema che si pone all'interprete è quello della rilevanza da attribuirsi alla scelta della BANCA D'ITALIA di escludere la CMS dalla procedura di calcolo del TEGM.

Ad avviso del giudicante il chiaro ed inequivoco dettato normativo del quarto comma dell'art. 644 c.p., laddove si prevede che "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto di tutte le commissioni, remunerazioni qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" depone, alla luce del criterio letterale e che di quello della "ratio legis", nel senso che vi era una inequivoca volontà del legislatore tendente a considerare come rilevanti, nell'ambito della fattispecie usura, tutti quei costi che il contraente era chiamato a sopportare in relazione all'utilizzo del credito accordatogli.

Da tale interpretazione deriva che la CMS è certamente un costo che, senza dubbio, ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza l'apertura di credito concessagli e costituisce il corrispettivo per l'obbligazione facente capo all'istituto di credito di trovarsi nella disponibilità della liquidità necessaria per le esigenze economiche del

correntista : appare pertanto evidente che era la lettera della legge ad imporre la valutazione della commissione di massimo scoperto come dato potenzialmente produttivo di usura.

Si è sottolineato in precedenza che solo a partire dal dicembre del 2005, con il bollettino 1166966, la BANCA D'ITALIA ha introdotto il concetto di CMS soglia, da calcolarsi similmente al TEG soglia ovvero individuando il valore medio e poi aumentandolo del 50%.

Al riguardo va opportunamente sottolineato, ancora una volta, che i fatti oggetto del presente processo sono avvenuti tutti in epoca precedente al dicembre 2005 e dunque in periodi nei quali le istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC non contenevano alcun accenno a questo concetto e si limitavano a prescrivere la rilevazione separata del valore medio della CMS.

La difesa degli imputati ha ripetutamente sottolineato che poiché la CMS non era esplicitamente menzionata nel quarto comma dell'art. 644 e la Banca d'Italia aveva impartito istruzioni nel senso di rilevazione separata della stessa, la stessa non poteva costituire elemento oggettivo del reato di usura.

La tesi difensiva non può trovare accoglimento in quanto, come già più volte sottolineato, il chiaro dettato normativo dell'art. 644 c.p. indica la doverosa inclusione, ai fini della integrazione della fattispecie, di tutti quegli oneri a qualunque titolo collegati al credito.

Parimenti destituita di giuridico fondamento appare la tesi difensiva secondo cui, stanti le difficoltà tecniche connesse all'applicazione della legge 108 per la parte concernente i meccanismi di calcolo del TEGM e della CMS, sarebbe invocabile l'istituto previsto dall'art. 5 c.p. nella lettura data dalla Corte Costituzionale; sul punto, questo giudicante ritiene di dover aderire all'indirizzo espresso dalla Suprema

Corte di Cassazione , Sez. 6 ,la quale nella sentenza n° 36346 del 5.4.2003 , ha affermato il principio di diritto secondo cui l'errore di diritto scusabile, ai sensi dell'art. 5 cod. pen. , è configurabile soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale con la conseguenza che non è scusabile l'errore sulla base di quanto disposto dall'art. 644 c.p.

Ritenuta pertanto la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato nei termini sopra illustrati in diritto ed in termini fattuali come da risultanze peritali di cui ai fogli 2156 -2158-2159 dell'incarto processuale , deve procedersi alla valutazione della sussistenza , nel caso in esame , dell'elemento soggettivo del reato contestato , rappresentato dal dolo generico, dolo integrato dalla coscienza e volontà di ricevere la consegna o la promessa di un corrispettivo non conforme al parametro legale .

Ritiene al riguardo il giudicante che l'accusa , non solo non abbia fornito alcun elemento di prova positivo circa la sussistenza dell'elemento psicologico , ma abbia omesso di valutare gli indici fattuali che la concreta fattispecie presentava, i quali deponavano per la sua insussistenza .

Lo stesso P.M. , nella discussione orale , ha sostenuto che trattasi di normativa estremamente complessa ,di difficile lettura , ardua da interpretare senza però poi trarre da tale premessa , viste le risultanze peritali , le dovute considerazioni logiche.

La estrema difficoltà della problematica relativa al metodo di calcolo è stata messa in rilievo, inoltre , non solo dal perito nominato da questo giudice , ma anche da tutti i consulenti di parte sia del P.m. , degli imputati che delle parti civili .

Orbene ritiene il giudicante che, nella situazione di estrema problematicità come sopra illustrata , la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti , la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti

bancari analizzati per un lungo lasso temporale ( ben sei anni ) , la presenza di normativa secondaria di settore solo successivamente rivista dalla Banca d'Italia , la certezza costituita della controprova rappresentata dalla circostanza che , in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore , non vi sono stati superamenti , costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell'elemento psicologico , non potendosi in loro presenza ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria .

Diversamente opinando si dovrebbe sostenere che , per il delitto di cui all'art 644 c.p. , esiste una inammissibile identificazione dell'elemento oggettivo (rappresentato dal superamento del tasso soglia ) con l'elemento soggettivo del reato : è incontestabile che , invece , per una corretta interpretazione della norma in questione , vanno adeguatamente valutati, come per un qualsiasi altra ipotesi delittuosa , tutti gli elementi attinenti all'aspetto soggettivo desumibili dalla condotta e dal fatto , elementi come sopra enucleati che , come già detto , depongono , nel caso di specie , per l'insussistenza dell'elemento del dolo , con conseguente doverosa emissione , già in questa sede , di sentenza di non luogo a procedere in ordine ai trimestri per cui esistono superamenti per inclusione della CMS o per effetto dell'anatocismo .

Per quanto concerne invece i restanti trimestri di cui al capo di imputazione, essendo emerso dalla perizia che non si è verificato alcun superamento delle soglie di usura, non essendovi neppure l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato contestato , deve emettersi sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Locati , Piozzi , Caletti e Marini .

Per quanto concerne poi l'imputato Biscari deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in quanto lo stesso P.M. ha dovuto ammettere

che da una lettura degli atti emergeva pacificamente che lo stesso aveva rivestito la qualifica di responsabile del settore area marketing sviluppo commerciale solo dal 1.4.1997 e fino al 31.12.1997 ,e , quindi per periodi relativi a fatti non presenti nella imputazione .

**P.Q.M.**

IL GIUDICE

Visto l'art. 425 C.P.P.

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **BISCARI GIUSEPPE** perché il fatto non sussiste;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **LOCATI PIETRO CELESTINO** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi di cui al 3° trimestre 2001, al 3° e 4° trimestre 2002, al 1° trimestre 2003, al 2° - 3° trimestre 2002, al 4° trimestre 1998 e 1° - 2° e 3° trimestre 1999;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **LOCATI PIETRO CELESTINO** perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **PIOZZI ALESSANDRO MARIA** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi di cui al 3° trimestre 2001;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **PIOZZI ALESSANDRO MARIA** perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **CALETTI CESARE** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi di cui al 1° trimestre 2003;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **CALETTI CESARE** perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **MARINI ROBERTO** perché il fatto non costituisce reato in ordine agli episodi di cui al 3° e 4° trimestre 2002 al 2° e 3° trimestre 2002 e al 1° trimestre 2003;

**DICHIARA**

non luogo a procedere nei confronti di **MARINI ROBERTO** perché il fatto non sussiste in ordine ai restanti episodi di cui al capo d'imputazione.


Ascoli Piceno, li 9.7.2009

**IL CANCELLIERE C/1**  
(Rag. Pietro Angelini)



**IL GIUDICE**

Dr. Alessandra PANICHI





Rel. 11  
COPIA

# TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Proc. Penale 273/07 R.G.N.R. - 1266/08 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO  
UFFICIO DEL GIP

19 MAG. 2009

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2  
Paolo Rossi

Orsini S.r.l.

v.

Banca di Roma S.p.a.

## RELAZIONE DI PERIZIA

Perito : Dott. Paolo Ferri - V.le B. Croce,44 - 63100 Ascoli Piceno  
Tel./fax 0736 45801 r.a. - mail: [paolferri@tin.it](mailto:paolferri@tin.it)

**TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**G.I.P.: D.ssa Panichi**

**N. 273/07 R.G.N.R.**  
**N. 1266/08 R.G. GIP**

Il sottoscritto dott. Paolo Ferri, dottore commercialista con Studio in Ascoli Piceno, viale Benedetto Croce n. 44

**PREMESSO**

- che veniva nominato dal G.I.P. D.ssa Panichi quale Perito nell'ambito del procedimento in epigrafe;
- che all'udienza del giorno 29/01/2009, dopo il giuramento di rito, venivano formulati i quesiti al quale dare risposta;
- che il G.I.P. concedeva al Perito il termine di giorni 90, decorrenti dall'inizio delle operazioni peritali;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Il Perito, esaminati gli atti ed i documenti del processo, presenta, al sensi dell'art. 227 c.p.p. comma 5, la seguente

**RELAZIONE PERITALE**

**ESAME QUESITI**

Il G.I.P., all'udienza del 29/01/2009, ha formulato i seguenti quesiti:  
*"Verifichi il Perito, presa visione degli atti processuali, l'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla L. n. 1081996 nei*

- *c/c della Banca di Roma n. 00532193 dall'1.10.1998 al 30.06.2003*
- *c/c della Banca di Roma n. 108154 dall'1.7.98 al 30.09.2003*

## **C. PROCEDIMENTO DI CALCOLO**

### **C.1 Quadro di sintesi**

Come già esposto nelle considerazioni preliminari, il procedimento di calcolo relativo alla determinazione del TEG è strettamente correlato alla formulazione dei diversi quesiti posti dal Giudice, in relazione ad ognuno dei quali lo scrivente ha adottato una specifica formula.

#### ***Quesito n. 1***

Si è applicata la formula di calcolo già descritta al Capitolo A.2

$$\text{TEG} = \frac{I \times 36,5}{\Sigma N}$$

con effettuazione di due distinti conteggi:

- il primo, tenendo in considerazione il fatto che nell'aggregato "I", da porre al numeratore del rapporto, è stata inclusa la CMS;
- il secondo, invece, escludendo l'importo della CMS da tale aggregato.

Per quanto concerne invece l'importo da porre al denominatore del rapporto (sommatoria numeri), lo scrivente ha provveduto alla rielaborazione e ricalcolo, trimestre per trimestre per ogni singolo conto, del totale dei numeri debitori, mediante il procedimento amburghese, che consiste nel moltiplicare i vari saldi liquidi (per valuta) che si sono presentati nel periodo di riferimento, per i giorni in cui questi saldi sono rimasti sul conto (vedi **all. n. 5** per conto 108154 e **all. n. 6** per conto 532193).

Nella determinazione di saldi liquidi le valute delle singole operazioni registrate sono state assunte come riportate negli estratti conto: si segnala però quanto segue:

- le operazioni con valuta antergata, che sono quelle con valuta anteriore rispetto alla ripresa di saldo, sono state prese in considerazione nel medesimo trimestre in cui la Banca le ha collocate;
- viceversa, le operazioni postergate, che sono quelle con valuta posticipata rispetto al trimestre di liquidazione, sono state collocate nel trimestre successivo.

Poi, atteso che il tasso effettivo globale medio censito dalla Banca d'Italia è un tasso annuale, calcolato però su base trimestrale, tenuto nonch  conto della circostanza secondo la quale la Banca ha adottato, nei trimestri oggetto di osservazione, la capitalizzazione trimestrale, al fine di restare pi  aderenti al dettato normativo che prevede che la rilevazione trimestrale del tasso effettivo sia riferita ad anno, lo scrivente, al fine di rendere omogenei dal punto di vista finanziario gli aggregati oggetto di confronto, ha ritenuto opportuno, con esclusivo riferimento al conto corrente ordinario 108154, riportare il TEG trimestrale ad anno mediante la formula finanziaria dei tassi equivalenti:

$$\text{TASSO EFFETTIVO ANNUO} = [1 + (\text{TEG trim.} \cdot 1/4)]^4 - 1$$

Il tasso cos  determinato   stato confrontato con quello soglia al fine di verificare l'esistenza di trimestri nei quali il tasso effettivo sia maggiore di quello soglia.

Con riferimento al conto anticipi n. 532193, lo scrivente non ha reputato corretto effettuare il calcolo di equivalenza finanziaria atteso che, per il meccanismo gi  illustrato del giroconto delle relative competenze sul conto ordinario, di fatto, la capitalizzazione degli interessi sul conto   assimilabile a quella semplice; conseguentemente vi   perfetta coincidenza tra il TEG trimestrale ed il tasso effettivo annuo.

### **Quesito n. 2**

Lo scrivente ha applicato la formula di calcolo gi  descritta al Capitolo A.3

$$\text{T.E.G.} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

seguendo pedissequamente le Istruzioni della Banca d'Italia.

In particolare, per quanto attiene alla prima parte della formula, lo scrivente si   limitato a riportare il totale degli interessi addebitati dalla Banca in ciascun trimestre con la sommatoria dei numeri debitori del medesimo trimestre, che risulta identica a quella determinata nel procedimento di cui al quesito n. 1.

Per quanto concerne il secondo addendo della formula sopra enunciata, si sono invece rapportati tutti gli oneri strettamente connessi con l'erogazione del credito all'ammontare del fido accordato al termine del periodo di osservazione.

2795

Pl. 12



**TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO XI**

**N. 16/73166 G.I.P.**

**TRASMISSIONE FAX**

**ALL'UFFICIO UNICO NOTIFICHE PRESSO:**

**TRIBUNALE DI Chieti - Sezione distaccata di ORTONA**

**Presso utenza Fax: 085-90519223**

**Tot. Pag. \_\_\_\_\_**

**Messaggio proveniente dall'XI Ufficio Gip Tribunale di Roma**

**Nostra utenza fax: 0639738281**

**PREGASI NOTIFICARE GLI ALLEGATI ATTI A:**

**Baccile Gennaro, n.g. Presidente Onorario "SOS Utenti" v a Giovanni  
XXIII n. 188/190, Ortona**

**Roma 25/10/2016**

**si attesta di aver trasmesso il testo originale**

**Il funzionario giudiziario  
Antonio Giovannetti**

N. 16/26218 not. Reato

CC D. 340  
N. 16/73166 G.I.P.

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**UFFICIO XI**

**AVVISO DI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO**  
**(art. 127 c.p.p.)**

Il sottoscritto Funzionario Giudiziario Antonio Giovannetti  
in relazione al procedimento nei confronti di: **Ignoti**

per i reat di cui agli art. 479 c.p.  
a seguito di decreto in data 24/10/16 del G.I.P. Dr. Nicola Di Grazia ai  
sensi dell'art. 127 c.p.p., in relazione all'art. 410 c.p.p.

**AVVISA**

Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma

P.M. Dott. Pesci

Gl indagat :

**Ignoti**

persona offesa:

Baccile Gennaro, n.q. Presidente Onorario "SOS Utenti" via Giovanni  
XXIII n. 188/190, Ortona

che è stato fissato per il **giorno 31/03/17 alle ore 10,30 in Roma**  
**Tribunale Penale Via Golametto n. 4 - Edificio "A" - Aula S. STA**  
**GUP piano 1°** la deliberazione in Camera di Consiglio quanto alla  
richiesta presentata il 29/09/16 dal P.M. con la quale si chiede l'  
archiviazione

Si avverte che potranno presentare memorie in Cancelleria fino a  
cinque giorni prima dell'udienza.

Si avvert l part offes che non ha l obbligo di  
intervenire.

Si avvert che l indagat ha facoltà di nominare un difensore di  
fiducia.

Si avvert che l indagat, qualora sia titolare di un reddito  
imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante  
dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41, può/pos sono  
essere ammess al patrocinio a spese dello Stato. Se l'interessato  
convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente  
articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo


periodo da ogni componente la famiglia, ivi compreso l'istante in tal caso i limiti indicati al comma 1 sono elevati di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati al comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'imputato ha l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente l venga nominato di ufficio.

Le persone indagate sono invitate a dichiarare od eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che devono comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui il presente atto è stato notificato ovvero, nel caso di impossibilità di notificazione presso il domicilio così determinato, mediante consegna al difensore nominato di fiducia ovvero d'ufficio.

Si avverte l'indagato detenuto o internato in luogo fuori della circoscrizione che, se ne farà richiesta, sarà sentito, prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione.

Roma, 24 OTT. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ANTONIO GIOVANNETTI



TRIBUNALE DI CHIETI - SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA

Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti


RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Intestato Ufficio, ho notificato copia del su esteso atto a.....

Boccale Giuseppe mq. Presidente ONORA  
via SOS Ufficiali

nella residenza/domicilio in Ortona

via P. Gobetti s.n. 188/190, mediante consegna a



Ortona, li 26/10/2016

Dott. SABINA CIANO  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

ALL. 13

721



# PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

N. 107/2013 R.G.N.R.

Bolzano, 28 ottobre 2013

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.L.vo 271/89

**Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Bolzano**

Il Pubblico Ministero,  
nel procedimento penale n. 107/2013 R.G.N.R. a carico di:  
**PERSONE DA IDENTIFICARE**  
per il reato previsto dall'art. 644 C.P.;

### RITENUTO

I denunciati ritengono che nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca Popolare del'Alto Adige nel periodo 2001-2009, l'istituto di credito abbia applicato nel corso di innumerevoli trimestri tassi debitori superiori a quello soglia.

In ordine alla possibilità di configurare una responsabilità penale per "usura bancaria" a carico dei vertici dell'istituto di Credito o di dipendenti all'uopo delegati, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di una giurisprudenza ondivaga in ordine alla determinazione del tasso soglia, la circostanza di conformarsi nella gestione del credito alle circolari della Banca d'Italia non esclude la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell'elemento oggettivo, anche se non può incidere sull'elemento soggettivo del reato. Ha poi precisato come la strada maestra per la tutela dei danneggiati è quella dell'azione civile per risarcimento danni<sup>1</sup>.

Ammesso e non concesso che si sia verificato un superamento del tasso soglia penalmente rilevante sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, non emerge e comunque non è stata documentata alcuna violazione da parte dell'istituto di credito delle circolari in materia della Banca d'Italia; nemmeno risultano essere state rilevate indicazioni in tal senso dagli organi di

<sup>1</sup> Cfr. Cass. n. 46669/2011 "L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità". (Fattispecie in tema di usura, nella quale la Suprema Corte, in difetto di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritenesse illecita la prassi bancaria oggetto di contestazione in tema di determinazione del tasso soglia - emerso soltanto dopo lo svolgersi dei fatti - ha ritenuto che nessuna censura potesse essere posta a carico degli imputati, presidenti di banche).

vigilanza della Banca d'Italia, all'esito delle ispezioni ordinarie e/o straordinarie effettuate presso la Banca Popolare dell'Alto Adige.


Tanto premesso si ritiene che non sussistano i "concreti elementi" richiesti dall'art. 14 comma 3° della l. n. 108/1996 per ritenere integrato nei suoi elementi costitutivi il delitto di usura di cui all'art. 644 c.p..

visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.,

**CHIEDE**

che il signor Giudice per le indagini preliminari in indirizzo voglia disporre decreto di archiviazione del procedimento e ordinare la restituzione degli atti all'Ufficio del P.M.

Il Pubblico Ministero  
Dott. Lorenzo PUCETTI





## PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLZANO

N. 107/2013 R.G.N.R.  
(al quale è riunito il nr. 7647/2014)

Bolzano, 25 novembre 2014

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.L.vo 271/89

**Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Bolzano**

Il Pubblico Ministero,  
nel procedimento penale n. 107/2013 R.G.N.R. a carico di:  
GIACOMUZZI Zeno, BERGMEISTER Hansjorg, MICHAELER Othmar,  
per il reato previsto dall'art. 644 C.P.;  
nonché a carico di:  
VOLGGER Reinhart, SCHMIEDHAMMER Stefan,  
per il reato previsto dagli artt. 110, 644, 629 c.p.;

### RITENUTO

Il denunciante ritiene che nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca Popolare dell'Alto Adige nel periodo dal 2001 al 31.12.2009, l'istituto di credito abbia applicato nel corso di innumerevoli trimestri tassi debitori superiori a quella soglia (c.d. usura oggettiva) e/o abbia approfittato delle sue condizioni di difficoltà economiche e finanziarie (c.d. usura soggettiva).

In particolare denuncia l'usurarietà sopravvenuta dei contratti di finanziamento inerenti il c/c 6188845.

Paventa poi, in particolare con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione d.d. 18.11.2013 l'applicazione dell'anatocismo nel periodo dal 1996 al 2000.

Successivamente con una seconda accusa depositata in data 10.11.2014, in relazione ai medesimi fatti relativi alla prima accusa, denuncia per usura (si tratta di un evidente caso di *ne bis in idem* oggettivo) ed estorsione l'avv. VOLLGER Reinhard ed il vice direttore generale della banca SCHMIEDHAMMER Stefan, quali responsabili di aver azionato nella causa civile nr. 2303/2014 (opposizione ad esecuzione precetto) e nr. 188/2012 (procedura esecutiva relativa alla vendita di beni immobili dati a garanzia del debito bancario) titoli di credito proventi del reato di usura.

#### 1) La normativa e l'interpretazione giurisprudenziale.

Il reato di usura si presenta come una norma penale parzialmente in bianco, poiché per determinare il contenuto concreto del precetto, è necessario far riferimento ai risultati di una contorta procedura amministrativa, stabilendo il comma 3° dell'art. 644 c.p. che "*la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*".

Il riferimento è all'art. 2 della l. n. 198/1996 che attribuisce al Ministero del Tesoro (previa consultazione della Banca di Italia e dell'Ufficio Nazionale Cambi) il rilevamento trimestrale del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), attraverso la pubblicazione di decreti trimestrali in cui è individuato il c.d. tasso soglia antiusura. Il 4° comma stabilisce altresì che *".... tale tasso è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rivelazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso aumentato della metà"*, oggi (dopo il d.l. n. 70/2011) .... *aumentato di un quarto*<sup>1</sup>, (cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali).

Una prima problematica da risolvere è se la novella del 2011 abbia inciso direttamente sulla fattispecie penale, producendosi quindi un fenomeno successorio ai sensi dell'art. 2 comma 4° c.p..

Data la natura della norma come parzialmente in bianco, sempre preferibile aderire a quell'orientamento<sup>2</sup> che valuta come intervento parzialmente abrogativo lo *ius superveniens* di cui al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, modificativo dell'art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, che ha introdotto in nuovo meccanismo di calcolo del tasso soglia, che sarebbe quindi applicabile retroattivamente, ai sensi dell'art. 2 comma 4° c.p., in quanto *lex mitior*.

Infatti l'art. 2, comma 4, della Legge n. 108 del 1996, a ben vedere, definisce il precetto e, e descrive un meccanismo di predeterminazione legale che guida l'interprete nella definizione degli *"interessi usurari"* e, quel che più conta, tale meccanismo è contenuto in una fonte del diritto primaria, indifferente a variabili di tipo temporale o economico; diversamente dalle rilevazioni trimestrali del T.E.G.M., adottate com'è noto con D.M., connotati da un carattere di temporaneità e certamente estranee ad ogni fenomeno successorio penalmente rilevante.

Del resto questa è l'interpretazione più conforme alla previsione dell'art. 7 CEDU (che com'è noto e diversamente da quanto sostenuto in motivazione nella citata s. Cass. n. 46669/2011, comprende anche il divieto di ultrattività della norma penale più sfavorevole ed il principio di retroattività della legge penale più favorevole), come desunta dalla giurisprudenza della Corte EDU, che sancisce a livello pattizio il principio *"nessuna pena senza legge"*, luce che deve sempre illuminare l'ermeneuta - come Virgilio fece con Dante nelle tenebre perenni dell'inferno - nelle pieghe oscure dell'esegesi delle fonti del diritto.

In relazione alla fissazione trimestrale del tasso soglia, in tutti i Decreti Ministeriali emanati a far data dal 22.03.97 si specifica al comma 2 dell'art. 3 che *"le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), si attengono ai criteri di calcolo delle*

<sup>1</sup> Tale è la procedura seguita sino all'entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 che ha modificato l'art. 2, co. 4, legge n. 108 del 1996 come segue: *"il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rivelazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore agli otto punti percentuali"*.

<sup>2</sup> *Contra* Cass. s.n. 46669/2011, *"L'art. 25 Cost., vieta la retroattività della legge penale, ma non concerne l'ultrattività della norma,,,,,la modifica della normativa secondaria, avvenuta con D.L. n. 70 del 2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva ex art. 2 c.p., comma 2, non modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore, ai fini della individuazione del tasso usurario, per l'arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno validità solo per il periodo successivo"*.

*"Istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca di Italia (e dall'Ufficio Italiano dei Cambi)".*

Come ha avuto modo di osservare la stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen. n. 8551/2009), le Istruzioni della Banca d'Italia e le relative metodologie di calcolo sono state recepite dai decreti che vanno appunto ad integrare la norma penale parzialmente in bianco dell'art. 644, 3 comma c.p..

Questo tipo di usura è c.d. "oggettiva", giacché si è d'innanzi a un superamento oggettivo di una soglia, ossia l'interesse è superiore al tasso soglia.

L'altra fattispecie di usura, ossia quella c.d. "soggettiva", è descritta dal prosieguo del terzo comma dell'art. 644 del codice penale che afferma: *"Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, che siano stati percepiti dalla banca unitamente a tutti gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*.

In questo caso il codice ci dice che l'interesse per ritenersi usurario può anche non essere superiore al tasso soglia previsto dalla legge quando sia sproporzionato rispetto alla prestazione ed il mutuatario si trovi in stato di *"difficoltà economica o finanziaria"*.

**A) Usurarietà originaria ed usurarietà sopravvenuta.**

Poiché l'art. 644 c.p. si riferisce tanto al *"farsi promettere"* quanto al *"farsi dare"* interessi usurari, si è chiesti se il carattere usurario deve essere accertato con riferimento al T.E.G.M. vigente al momento della pattuizione, oppure dell'addebito in conto o della riscossione delle rate di mutuo.

L'art. 1, comma 1°, del decreto legge 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24 (ritenuto costituzionale, cfr. Corte Costituzionale n. 29/2002), ha introdotto, con norma di interpretazione autentica, il principio di usurarietà originaria: *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Il legislatore sembra aver voluto precisare che ai fini della configurabilità dell'usura rimangono irrilevanti le eventuali variazioni successive del T.E.G.M.

Nonostante tale intervento, i contrarsi interpretativi sulla rilevanza o meno della usurarietà sopravvenuta invero persistono.

Per rispondere al quesito bisogna prima evidenziare che la rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui T.E.G.M. distingue due tipologie di crediti:

- a) **finanziamenti a utilizzo flessibile (aperture di credito in conto corrente, anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, factoring, credito revolving):** sono rilevati i T.E.G.M. praticati nel trimestre per tutti i conti in essere anche se si tratta di contratti stipulati in precedenza;
- b) **finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti):** viene rilevato il T.E.G.M. relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre.

Se per il primo genere di operazioni (fra cui le aperture di credito in conto corrente), è indirizzo consolidato e pacifico che la verifica delle soglie usurarie avviene tanto nel

sinallagma genetico quanto in quello funzionale del negozio giuridico, giacché il tasso varia periodicamente secondo le variazioni del tasso di mercato di riferimento, per il secondo genere di operazioni (fra le quali i mutui), è discusso se sia possibile sanzionare (civilmente e/o penalmente) il superamento del tasso soglia anche al momento della riscossione delle singole rate.

Per entrambe le categorie di finanziamenti (anche se per le prime ed in particolare per i mutui si tratta di un'ipotesi di scuola essendo il tasso o fisso *ab origine* o variabile secondo parametri di riferimento "terzi" quali ad esempio Euribor, più uno *spread* in genere fisso), nelle ipotesi in cui il tasso non sia fisso e nemmeno vari secondo parametri determinati *ex ante*, quando gli istituti di credito esercitano, se inserita in contratto, la clausola che stabilisce a loro favore uno *ius variandi* unilaterale delle condizioni contrattuali e quindi del tasso di riferimento, l'usurarietà va accertata al momento della variazione, trattandosi di accertare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del (nuovo) saggio di interesse negoziale (di guisa tale che ad ogni cambiamento unilaterale si ha una nuova pattuizione contrattuale, per cui sembra più corretto parlare in tale limitato senso di usura sopravvenuta).

La Banca d'Italia ritiene<sup>3</sup> che l'usurarietà sopravvenuta riguardi solo i finanziamenti a utilizzo flessibile e non anche quelli con un piano di ammortamento predefinito (fra cui i mutui). Per questi ultimi, dunque la verifica sul rispetto delle soglie andrebbe compiuta solo al momento della stipulazione del contratto, nel quale la misura degli interessi è stabilita.

Un diverso orientamento ritiene invece che anche per le tipologie di finanziamenti con piano di ammortamento predefinito (tipicamente, il mutuo per l'acquisto della prima casa), la verifica dell'usurarietà del tasso va effettuata anche al momento della restituzione delle singole rate.

In relazione alle tipologie di finanziamenti con piano di ammortamento predefinito (esclusa l'ipotesi di scuola di esercizio dell' *ius variandi* unilaterale delle condizioni da parte della banca), riservando l'art. 1815 comma 2° c.c. - nel prevedere che in caso di pattuizione di interesse usurari non sono dovuti interessi - la sanzione dell'azzeramento del carico economico alla sola ipotesi di usura genetica ed originaria, *a fortiori* l'usura sopravvenuta dovrebbe essere considerata priva di rilevanza penale, altrimenti si sarebbe in presenza di un'antinomia nell'ordinamento non altrimenti risolvibile.

Per quanto riguarda l'usura penalmente rilevante, il rispetto dei principi costituzionali dell'irretroattività della norma penale e di tassatività di cui all'art. 25 Cost. impongono all'interprete una lettura restrittiva del campo di applicazione della sanzione penale in ipotesi di usurarietà sopravvenuta.

**B) Le Commissioni di massimo scoperto.**

Con specifico riguardo alla commissione di massimo scoperto (C.M.S.), che riguarda normalmente i soli **finanziamenti a utilizzo flessibile**, occorre sottolineare come le Istruzioni della Banca d'Italia (al punto C.5) abbiano sempre ed in modo ininterrotto escluso, sino a quelle pubblicate nell'agosto del 2009, la C.M.S. dal calcolo del T.E.G.M..

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto e di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni, viene calcolato in

<sup>3</sup> Cfr. Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura d.d. 03.07.2013 in [http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/030713\\_antiusura.pdf](http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/030713_antiusura.pdf).

misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. In ragione di tale previsione, i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale hanno costantemente precisato che i tassi soglia non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a "tot punti percentuali".

Solo successivamente la Banca d'Italia, con il bollettino di vigilanza n. 12 del 2 dicembre 2005 ha chiarito il significato di "rilevazione separata" della C.M.S. e ha introdotto una nuova metodologia di calcolo della C.M.S., proprio in ragione dei numerosi problemi interpretativi sorti circa il superamento o meno dei tassi soglia dell'usura per effetto della ulteriore remunerazione bancaria in caso di vigenza della predetta clausola e solo in questo momento la Banca d'Italia ha esplicitato l'esistenza in aggiunta al tasso soglia anche di una cosiddetta C.M.S. soglia.

Tale sistema di calcolo dei tassi ha subito un profondo cambiamento ed innovazione solo con l'emanazione da parte della Banca d'Italia delle Istruzioni dell'agosto 2009, recependo quanto previsto dal d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009.

In particolare l'art. 2bis, prevede espressamente che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, dalla data di entrata in vigore della legge, si debba tenere conto delle commissioni e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banche<sup>4</sup>.

Per effetto delle nuove disposizioni legislative, la Banca d'Italia ha riformulato le Istruzioni nell'agosto del 2009, prevedendo per la prima volta, al par. C 4. l'inclusione nel calcolo del T.E.G.M. delle C.M.S. a partire dal 1° gennaio 2010<sup>5</sup>, equiparate ad un onere.

Al par. D. 1 delle Istruzioni si specifica inoltre che nel periodo transitorio (dal 1 luglio al 31 dicembre 2009) restano esclusi dal calcolo del T.E.G.M., per la verifica del limite della usurarietà dell'interesse, la C.M.S. e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla legge n. 2 del 2009, in ciò confermando la esclusione della C.M.S. dal calcolo del T.E.G.M. per tutto il periodo precedente a tali nuove disposizioni.

Tali importanti mutamenti legislativi sono stati accompagnati da altrettante novità giurisprudenziali.

Con la s. n. 12028/2010 la Suprema Corte penale ha affermato che fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del T.E.G.M. d'interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto inteso come costo legato all'erogazione del credito e di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con

<sup>4</sup> L'art. 2 bis comma 2 stabilisce che: "Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 108/96 per stabilire che il limite previsto dall'articolo 644 3 c. c.p. oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni

I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data".

<sup>5</sup> Cfr. Ordinanza Corte di Appello di Milano, Sezione prima civile, d.d. 20.10.2014, nel senso che alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d'Italia, le C.M.S. non vanno computate nel calcolo del TEG, atteso che l'art.2 bis della Legge 27/2009 - che include le C.M.S. ai fini del calcolo del tasso soglia - si applica solo per i rapporti sorti successivamente al 01.01.2010.

l'utilizzazione del credito<sup>6</sup>, concludendo stante il chiaro tenore letterale dell'art. 644 comma 4 c.p. (e contrariamente a quanto indicato nelle Istruzioni emanate sino ad allora da Banca d'Italia) per il conteggio della C.M.S. nel T.E.G.M. (nel confermare la decisione del Giudice che aveva ritenuto sussistente il reato di usura sotto il profilo oggettivo per i soli trimestri nei quali risultava il superamento del tasso soglia, proscioglieva tuttavia gli imputati sulla base della carenza dell'elemento soggettivo del reato)<sup>7</sup>.

Con la s. n. 28743/2010 ha precisato che tale soluzione interpretativa risulterebbe avvalorata, proprio dall'art. 2bis del d.l. n. 185 del 2008 (convertito con la legge n. 2 del 2009) che prevede l'inclusione della (ex) C.M.S. nel calcolo dei tassi ai fini dell'usura (ma solo a far data dal 1 gennaio 2010). La disposizione in parola assumerebbe quindi una valenza di norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme (nel confermare la decisione del Giudice che aveva ritenuto sussistente il reato di usura sotto il profilo oggettivo per i soli trimestri nei quali risultava il superamento del tasso soglia, proscioglieva tuttavia gli imputati sulla base della carenza dell'elemento soggettivo del reato).

Con la s. n. 46669/2011, ha ribadito che anche la C.M.S. devono essere tenute in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) - in cui si prevedeva che la C.M.S. non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi - in quanto non rappresentano alcuna fonte del diritto (nel confermare la decisione del Giudice che aveva ritenuto sussistente il reato di usura sotto il profilo oggettivo per i soli trimestri nei quali risultava il superamento del tasso soglia, assolveva tuttavia gli imputati sulla base della carenza dell'elemento soggettivo del reato).

I richiamati arresti suscitano diverse perplessità e non sono condivisibili per almeno tre ordini di ragioni.

In primo luogo considerare la legge n. 2 del 2009 quale norma d'interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p., significa applicare la legge penale, in violazione dell'art. 25 Cost. e 2 c.p., retroattivamente (ed in *malam partem*) e senza rispettare il principio di tassatività della fattispecie penale. Del resto qualora il legislatore avesse voluto emanare una norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4 c.p. non si capisce quale senso attribuire alla disciplina transitoria che sarebbe *inutiliter data*.

In secondo luogo tale interpretazione si porrebbe in irrimediabile contrasto con gli artt. 6 e 7 CEDU - nel significato attribuito dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza nazionale, rispettivamente con riferimento all'affidamento che di fatto una parte possa aver riposto in un'interpretazione che in precedenza aveva avuto l'avallo della giurisprudenza ma che

<sup>6</sup> "Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della "commissione di massimo scoperto", che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito".

<sup>7</sup> "La minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (ben sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono granitici indici fattuali che depongono per la certa insussistenza dell'elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria".

successivamente viene smentita da una disposizione di interpretazione autentica (c.d. rimedio dell'*overruling*) ed divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole - che da tempo evidenziato che *"nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma CEDU, il giudice nazionale comune, deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica..."* (cfr. *ex multis* Corte Cost. s.n. 239/2009).

In terzo luogo, l'interpretazione prospettata dalla Corte comporterebbe la necessità di fronteggiare un problema non solo di diritto ma, anche, di tipo matematico. Infatti, se in passato la C.M.S. non era calcolata quale componente onerosa del T.E.G.M. (che aumentato del 50% rappresentava il "tasso soglia" rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.), pretendere - oggi - che di tale commissione si tenga conto (anche per anni antecedenti al 2010) significa imporre il raffronto tra realtà disomogenee. Da un lato il T.E.G. applicato dalla banca comprensivo della C.M.S., dall'altro il "tasso soglia" vigente all'epoca privo di tale componente (e quindi spesso di valore sensibilmente inferiore).

In ossequio al superiore principio di legalità e di tassatività della fattispecie penale, appare condivisibile la tesi più garantista che ritiene come le C.M.S siano da ricomprendere nel calcolo del T.E.G.M., solo a far data dal 1° gennaio 2010.

**C) Anatocismo.**

E' noto che fino all'anno 1999 la pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era ritenuta per lo più legittima dalla giurisprudenza stante il richiamo dell'art. 1283 agli usi, intendendosi tale pratica come un uso normativo.

Nel corso del 1999 la Corte di Cassazione con una serie di pronunce, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso dell'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c..

Il legislatore è poi intervenuto con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, modificando l'art. 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): tale intervento ha introdotto in materia il principio dell'eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, nel contempo stabilendo - con norma transitoria - una sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Cost., (cfr. Corte Cost. s. n. 425/2000).

Dopo la sentenza della Consulta, del 17 ottobre 2000, un secondo decreto fu approvato il 29 dicembre 2000, n. 394, a firma del Presidente del Consiglio Amato e della Repubblica, Ciampi, e convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il decreto fornisce l'interpretazione autentica della legge antiusura n. 108 del 1996.

Venuta meno la norma transitoria, la Suprema Corte civile ha continuato, con un'ulteriore serie di sentenze (cfr. Cass. 17813/2002 Cass. S.U. n.n. 21095/2004), a ribadire il suo approccio più recente, peraltro estendendo i principi enunciati inizialmente con riferimento al conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo.

Il *revirement* intervenuto nella giurisprudenza civile in relazione alla validità o meno della clausola anatocistica per i rapporti bancati iniziati prima del 2000 ripropone le medesime problematiche già analizzate per le C.M.S., per cui si ritiene che anche per questa pratica, sotto

1020

il profilo penalistico, se ne può tenere conto ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia solo a partire dal 2000.

**2) Il caso di specie.**

Lo scrivente ritiene che il reato di usura non sia integrato né sotto il profilo oggettivo né sotto quello oggettivo.

**A) Elemento oggettivo.**

**a) Commissioni di massimo scoperto.**

Nella consulenza allegata alla denuncia e in quelle prodotte a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione si sostiene che lo sfioramento del tasso soglia sul conto corrente n. 6188845 sarebbe avvenuto per molteplici trimestri fino al 31.12.2009 e sul collegato rapporto di anticipi effetti nel III trimestre 2003 e nel II trimestre 2007.

Le consulenze appaiono sostanzialmente inattendibili giacché l'inclusione delle C.M.S. nel calcolo per la determinazione del tasso soglia prima del 2010 è, come già ampiamente argomentato, oggetto di testi ed opinioni contrapposte tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

In ossequio al superiore principio di legalità ritiene lo scrivente che le C.M.S siano da ricomprendere nel calcolo del T.E.G.M., solo a far data dal 1° gennaio 2010, cioè da quando queste concorrono alla determinazione del tasso soglia<sup>8</sup>.

Va quindi preferito il metodo di calcolo indicato nella consulenza d.d. 25.10.2013 della Banca Popolare dell'Alto Adige che tiene conto delle C.M.S. solo dopo la data del 1° gennaio 2010.

Oltre alle due contrapposte consulenze occorre considerare anche quanto rilevato dal Commissariato di Governo di Bolzano a conclusione dell'attività del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 11, comma 2 del DPR 455/99, composto da un ufficiale della Guardia di Finanza, un funzionario della Banca d'Italia, un funzionario della Ragioneria dello Stato e dal Capo di Gabinetto del Commissariato di Governo, chiamato ad esprimere una valutazione sull'istanza di accesso al Fondo di solidarietà presentata dal sig. Paganella. Il Nucleo evidenzia che il perito della società sarebbe giunto a conclusioni di parte non condivisibili e che dall'esame della documentazione relativa al contratto di finanziamento risulterebbero lievi superiori della soglia usuraria nell'ultimo trimestre 2009 e nel primo trimestre 2010 (rispettivamente superiori di 0,105% e 0,445%) determinati verosimilmente dall'introduzione e dallo scorretto computo ai fini del TEG di nuove commissioni.

Anche il Nucleo tiene in considerazione le soglie allora vigenti pari al TEGM aumentato del 50% anche se, come già ampiamente argomentato, opinabile appare l'effettuazione del calcolo secondo l'originario meccanismo del calcolo del tasso soglia e non secondo lo *ius superveniens* di cui al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, modificativo dell'art. 2, comma 4, legge n. 108 del 1996.

Secondo questa diversa e più garantista prospettazione, nel caso di specie il tasso in concreto da considerare, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, sarebbe ancora più alto di quello indicato sia dall'Istituto di credito sia dal Nucleo di Valutazione.

**b) Anatocismo.**

<sup>8</sup> Non a caso il consulente del denunciante ritiene superati il tasso soglia solo fino al 31.12.2009 (ultimo trimestre), a riprova come nel caso di specie sia rilevante, sotto il profilo oggettivo del reato, stabilire se il metodo di calcolo da applicare in sede penale possa o meno essere quello che ricomprende le C.M.S. nonostante le istruzioni differenti dettate dalla Banca d'Italia, recepite nei D.M. trimestrali di indicazione dei tassi soglia

Per quanto riguarda l'illegittima applicazione dell'anatocismo *in nuce* evidenziato in denuncia e poi approfondito in maniera sommaria nelle consulenze del denunciante prodotte con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione (a pag. 4 della consulenza del dott. Frescura Giovanni Battista si fa riferimento, ad esempio, al rapporto fra la "la banca ... con la ditta Rossato Antonio"), non se ne può egualmente tenere conto, per gli stessi motivi già esposti in precedenza, in ossequio al superiore principio di legalità e di tassatività che presiede la materia penale.

**B) Elemento soggettivo.**

**a) Commissioni di massimo scoperto.**

Fino al denunciato superamento dei tassi soglia (31.12.2009), le Istruzioni della Banca d'Italia ed i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale escludevano la commissione di massimo scoperto dal conteggio del c.d. tasso - soglia.

Dunque anche a voler aderire in estrema ipotesi alla tesi più penalizzante per gli indagati e quindi ammesso e non concesso che il reato sia integrato sotto il profilo oggettivo, non sarebbe quindi muovibile ai soggetti della filiera gerarchica dell'Istituto di credito (amministratore delegato, responsabile del credito, direttore di filiale ecc.) alcun rimprovero sotto il profilo della consapevolezza di voler porre in essere il reato di usura.

Peraltro la stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. s.n. n. 46669/2011<sup>9</sup>) più severa in ordine alla piena integrazione sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato a carico dei vertici bancari che avevano omesso di tenere in considerazione, prima del gennaio 2010, le C.M.S. quale fattore potenzialmente produttivo di usura, ha poi precisato come la strada maestra per la tutela dei danneggiati è quella dell'azione civile per risarcimento danni, evidenziando come non sarebbe neppure logicamente e concretamente esigibile affermare che, a fronte di espliciti decreti ministeriali che andavano periodicamente ad integrare il precetto della norma incriminatrice (e che, come ampiamente detto, si erano espressi a favore di una determinata modalità di calcolo del tasso soglia usurario che non ricomprendeva la C.M.S.) i singoli organi apicali delle Banche e ancor più i singoli direttori di filiale preposti alle sedi periferiche degli Istituti di credito, potessero mettere in discussione tali modalità di computo.

Va anche osservato che è fatto notorio che la possibilità di discostarsi dai criteri predeterminati dai sistemi operativi centralizzati delle varie banche, strutturati su conteggi conformi alle direttive della Banca di Italia, fosse addirittura precluso, con la conseguenza che nessuna incidenza concreta avrebbe potuto esplicitare il singolo direttore di filiale, anche il più attento per modificare il corso delle cose.

<sup>9</sup> *L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, all'astensione dall'azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità". Nel caso di specie, invece, in mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all'epoca, che ritenesse illecita tale prassi bancaria, sviluppatosi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei Presidenti delle banche e, in base a tale duplice valutazione, non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertice degli istituti bancari. (Fattispecie in tema di usura, nella quale la Suprema Corte, in difetto di un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritenesse illecita la prassi bancaria oggetto di contestazione in tema di determinazione del tasso soglia - emerso soltanto dopo lo svolgersi dei fatti - ha ritenuto che nessuna censura potesse essere posta a carico degli imputati, presidenti di banche).*

1022

Il difetto assoluto di dolo consegue palesemente dalla stessa ricostruzione dello sviluppo della normativa in materia di usura, dai problemi interpretativi che si sono posti circa i criteri di conteggio applicabili, dalla certezza per gli operatori bancari del tempo di seguire le direttive del massimo organo di vigilanza, tanto più che queste erano espressamente richiamate nei preamboli dei decreti ministeriali che periodicamente individuavano i tassi soglia, infine dalla prassi bancaria consolidata, che adeguava i propri sistemi informatici centralizzati a quel sistema di conteggio.

#### **b) Anatocismo.**

Le medesime considerazioni svolte per le C.M.S. valgono anche per l'anatocismo, in relazione ai rapporti debito-credito inter *partes* nel periodo 1996-2000. Anche a ritenere oggettivamente usurari i tassi applicati al rapporto per effetto dell'anatocismo, bisogna tenere conto che l'incertezza in materia non può che riverberare i suoi effetti sull'effettiva coscienza e volontà degli indagati di concludere il contratto con interessi usurari in conseguenza della capitalizzazione degli interessi scaduti.

Dunque anche a voler aderire in estrema ipotesi alla tesi più penalizzante per gli indagati e quindi ammesso e non concesso che il reato sia integrato sotto il profilo oggettivo, non sarebbe quindi muovibile ai soggetti della filiera gerarchica dell'Istituto di credito (amministratore delegato, responsabile del credito, direttore di filiale ecc.) alcun rimprovero sotto il profilo della consapevolezza di voler porre in essere il reato di usura per effetto dello sfioramento del tasso soglia derivato dall'applicazione dell'anatocismo.

#### **3) Prescrizione.**

E' incerto se ai fini della prescrizione dell'usura sopravvenuta si debba fare riferimento alla data del 24.10.2011 di estinzione del conto corrente bancario da cui si originano i rapporti di debito-credito fra denunciante ed Istituto di Credito, alla data dell'esecuzione forzata (o dell'attribuzione del ricavato della vendita al creditore usurario) ovvero al superamento trimestre per trimestre del tasso soglia (con la conseguenza che in astratto si avrebbe reiterati episodi di usura uniti- ex art. 81 comma 2° c.p. - dal vincolo della continuazione).

Qualora si accedesse a quest'ultima tesi, alla data del 03.10.2013 di presentazione della denuncia la prescrizione era già maturata per i trimestri anteriori al 03.10.2004 (e sarebbe poi ulteriormente intervenuta per i trimestri maturati fino alla data del 08.12.2005 di entrata in vigore della legge ex Cirielli).

Infatti va individuata come più favorevole all'imputato, ex art. 25 Cost., 7 CEDU, art. 2 comma 4° c.p., la disciplina della prescrizione di cui all'art. 10 comma 2° della l. n. 251 del 2005 (entrata in vigore in data 08.12.2005) che impone l'obbligo del giudice di individuare la disciplina più favorevole in applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, cui espressamente rinvia in materia di prescrizione la L. cit., art. 10..

Occorre infatti fare riferimento, sotto il profilo della pena edittale, a quella prevista al tempo della commissione del reato (6 anni nel massimo per l'ipotesi di usura base, con l'aumento della metà ai sensi del comma 5 n. 1) dell'art. 664 c.p. per l'aggravante speciale di usura bancaria) e non alla più grave sanzione introdotta con detta legge che ha innalzato la pena edittale dell'usura prolungando, conseguentemente, ad anni 10 (per l'usura semplice) ed ad anni 15 (per l'usura bancaria) il termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 26312/2010).

#### **4) Usura Soggettiva.**

Esclusa la ricorrenza di ipotesi di usura c.d. oggettiva, si ritiene anche che non sussistano elementi per ritenere integrate ipotesi di c.d. usura soggettiva.

1023

Infatti il denunciante indica del tutto genericamente un trattamento più favorevole lui praticato dalla Cassa Centrale della Raiffaisen dell'Alto Adige in operazioni di finanziamento omogeneo rispetto a quelle praticate dalla Banca Popolare dell'Alto Adige, omettendo di indicarne in concreto le differenze di tasso praticate in relazione al valore del TEGM applicato ad operazioni similari.

Mentre in relazione al requisito delle concrete modalità del fatto, che va letto unitamente al precedente requisito, è evidente che nel caso di specie si è in presenza di un rapporto fra creditore e debitore protratto nel tempo (iniziato prima dell'insorgenza di difficoltà economico o finanziarie) e che quindi anche l'eventuale aumento del tasso di debito troverebbe giustificazione nel progressivo aumento del grado di rischiosità del credito.

Dunque in questo caso non si ha un "superamento soggettivo", perché difetta il requisito di aver tratto vantaggio dalla situazione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto.

**5) Estorsione.**

L'insussistenza di ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art. 644 c.p., il difetto assoluto di consapevolezza in ordine al carattere usurario dei crediti azionati in sede civile dai responsabili dell'Istituto di Credito e dai legali, escludono anche ogni responsabilità penale in ordine al delitto di cui all'art. 629 c.p..

Infatti nella fattispecie ricorrono fondati dubbi già sul carattere illecito dal punto di vista civilistico *tout court* delle condotte poste in essere dai dipendenti della banca, per cui *a fortiori* sembrano difettare già in astratto gli elementi costitutivi, tanto sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, del delitto di cui all'art. 629 c.p., non aparendo il profitto perseguito dalla banca né ingiusto né illecito

In relazione alla denuncia d.d. 10.11.2014, l'insussistenza di ipotesi di usura penalmente rilevante escludono anche la responsabilità concorsuale dell'avv. VOLLGER Reinhard ed il vice direttore generale della banca SCHMIEDHAMMER Stefan.

**6) Conclusioni.**

Tanto premesso si ritiene che nei suoi elementi costitutivi il delitto di usura di cui all'art. 644 c.p. non sia integrato, perché non sussiste e/o non costituisce reato.

visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.,

**CHIEDE**

che il signor Giudice per le indagini preliminari in indirizzo voglia disporre decreto di archiviazione del procedimento perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato e ordinare la restituzione degli atti all'Ufficio del P.M.

Il Pubblico Ministero  
Dott. Lorenzo PUCETTI

1024

\*\*\*\*\*

**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
Il Giudice per le indagini preliminari

vista la richiesta di archiviazione che precede e ritenuto che debba essere accolta per i motivi indicati  
visti gli artt. 409/411 c.p.p.

ordina

l'archiviazione del procedimento. Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Bolzano,

Il G.I.P.



Rel. 16

**Guardia di Finanza  
TENENZA DI ORTONA**

Largo A. Massari snc – 66026 Ortona (CH) – Tel/Fax 085/9063333  
e-mail: [CH113.protocollo@gdf.it](mailto:CH113.protocollo@gdf.it); pec: [CH1130000p@pec.gdf.it](mailto:CH1130000p@pec.gdf.it)

**VERBALE DI RICEZIONE DI DENUNCIA/QUERELA PROPOSTA PER ISCRITTO  
(EX ART. 337 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE)**

L'anno 2016, addì 18 del mese di luglio, in Ortona (Chieti), alle ore 13.10, circa presso gli uffici del Reparto in intestazione, i sottoscritti Ufficiali di P.G., redigono il presente atto.

**UFFICIALI DI P.G.**

- LGT MAZZARELLI Francesco - Appartenente al Reparto in intestazione;
- M.A. SUSI Feliciano - Appartenente al Reparto in intestazione;

**QUERELANTE**

- Sig. BACCILE Gennaro, nato a Crecchio (Chieti) il 19.09.1951 ed ivi residente in via Villa Baccile nr. 31 e domiciliato in Ortona (Ch) in via Giovanni XXIII nr. 188/190 – identificato a mezzo di patente di guida nr. U 1G616727X rilasciata dal MIT-UCO in data 16.12.2014 – utenza mobile nr. 347 6793660 nella sua qualità di querelante .-

**FATTO**

Alle ore 13.05, circa di oggi, presso gli uffici del reparto in intestazione, innanzi a noi militari verbalizzanti, Ufficiali di P.G., si è presentato il sig. BACCILE Gennaro in rubrica compiutamente generalizzato, che ha dichiarato, ai verbalizzanti, di voler presentare una denuncia/querela scritta.

Atteso quanto sopra, i verbalizzanti hanno proceduto all'identificazione del sig. BACCILE Gennaro, invitandolo a declinare le proprie generalità.

In merito lo stesso ha dichiarato: "" Sono BACCILE Gennaro nato a Crecchio (Chieti) il 19.09.1951 ed ivi residente in via Villa Baccile nr. 31 e domiciliato in Ortona (Ch) in via Giovanni XXIII nr. 188/190 di padre fu Giuseppe e di madre fu Elisabetta D'ARREZZO, esercente la seguente professione: dipendente dello studio ""TREA S.R.L." con sede in Ortona (Ch), via Giovanni XXIII nr. 188/190 - coniugato con la sig.ra Adriana MARTINO nata a San Marco Argentano (CS) il 15.08.1950""

A A

segue

E

Quindi, il sig. BACCILE Gennaro, ha consegnato ai verbalizzanti un documento, composto di nr. 18 fogli dattiloscritti (recto-verso), recante la data del 18.07.2016 ed avente quale oggetto la denuncia/querela nei confronti della Banca d'Italia e ministro dell'Economia e Finanze e di qualunque altra persona ritenuta responsabile dei reati ravvisabili dal tenore dello scritto presentato, chiedendo la punizione dei colpevoli. Il prefato documento è corredato da:

- allegato nr. 01 composto da nr. 25 fogli, (recto-verso) attinente: prova documentale e numerica a sostegno della denuncia querela;
- allegato nr. 02 composto da nr. 1 foglio, (recto-verso), attinente: Ordinanza del Giudice Onorario , avv. Annarita GIULIANI del Foro de L'Aquila.


Il prefato documento è stato sottoscritto dal sig. BACCILE Gennaro, dinanzi ai militari verbalizzanti e lo stesso ha riconosciuto come proprio il contenuto dello scritto presentato.

Vorrei, inoltre, essere avvisato ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 del C.P.P., in caso di richiesta di archiviazione da parte del P.M..

Di quanto sopra, è stato redatto il presente verbale, in triplice copia, di cui una viene rilasciata alla parte a titolo di attestazione di ricezione (ex art. 107 del D.Lgs. 271/89), una viene trasmessa immediatamente alla Procura della Repubblica competente e, l'altra, conservata agli atti di questo Ufficio.

Fatto, letto e chiuso, in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto.

I VERBALIZZANTI



IL QUERELANTE





Sede Legale e Call Center : Via Giovanni XXIII, 188\190 - 66026 ORTONA (CH) - C. F. f. n° 97398710588 - Banca: C. R. Di Parma e Piacenza, Ag.3 - Roma, - C\C N° 355167/06; IBAN IT 22 106230 03203 000035516706 - C\C Postale N° 76883362. Iscrizione Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma N° 525/2007. Internet: [www.sosutenti.info](http://www.sosutenti.info) - mail: [info@sosutenti.info](mailto:info@sosutenti.info) - N° Verde 800 090327

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Presso il Tribunale dell'Aquila

**ATTO DI DENUNCIA/QUERELA**

*Premessa – 1. La normativa antiusura ex L. n. 108 del 1996 – 2. Il calcolo del tasso d'interesse – 3. La disapplicazione del dettato normativo ex art. 644 c.p.: i profili tecnico-contabili – 4. La disapplicazione del dettato normativo ex art. 644 c.p.: le censure della Giurisprudenza – 5. I rilievi penali dell'operato della Banca d'Italia: il reato di falso ideologico in atto pubblico – 5.a Il soggetto attivo – 5.b L'elemento oggettivo – 5.c L'elemento soggettivo – 6. Conclusioni*

Il sottoscritto Dott. Gennato Baccile, nato a Crechchio (CH) il 19\9\1951 e domiciliato in Ortona (CH) alla Via Giovanni XXIII, 188\190, C.F. n° BCC GNR 51P19 D137I, in qualità di Presidente Onorario e Portavoce Nazionale dell'Associazione "SOS Utenti" con sede legale sempre in Ortona (CH) alla stesa Via Giovanni XXIII, 188\190, C. Fiscale N° 97398710588, Iscrizione Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma N° 525/2007, espone quanto segue.

\*\*\*\*\*

"SOS Utenti", è un'associazione autonoma, apartitica, senza fini di lucro e a base partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

Essa ha da sempre impegnato i propri sforzi nella difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, creditizi e finanziari.

In linea con tale obiettivo, particolare attenzione è stata dedicata alle vittime di usura, e, conseguentemente, alla normativa civile e penale che si occupa di salvaguardare l'accesso al credito.

Pertanto, con il presente atto l'associazione intende esporre i gravi fatti di reato che hanno alterato in maniera profonda il mercato del credito favorendo in maniera illecita gli istituti bancari.

E' necessario, infatti, far rilevare che, alla luce delle pronunce degli organi di legittimità e di merito che di seguito s'illustreranno, è doveroso assumere un atteggiamento di assoluta fermezza nel perseguire gli organi amministrativi che hanno dolosamente creato una situazione di profonda incertezza nell'applicazione dei presidi volti alla tutela del mercato del credito.

A subirne le conseguenze più gravi sono stati coloro che si sono rivolti agli istituti bancari per ottenere i finanziamenti, a cui la normativa antiusura, svuotata dei contenuti precettivi più importanti, non è stata in grado di offrire adeguata protezione.

Le illicittà che di seguito saranno illustrate, trasformando in farraginosa e d'incerta applicazione una disciplina che invece era ispirata alla massima chiarezza e precisione, hanno reso difficoltoso l'accertamento dell'elemento oggettivo del reato di usura, neutralizzando, di fatto, le tutele sanzionatorie volte a fronteggiare tale delitto.

Il risultato è stato quello di rendere inefficace la risposta sanzionatoria contro un fenomeno gravissimo come l'usura, la cui particolare pericolosità sia per il singolo individuo che per il mercato finanziario era ben conosciuta dal Legislatore che ha compiuto la riforma con la legge n. 108 del 1996.

La novella legislativa in parola, introducendo la previsione di un tasso legale e oggettivo, oltre il quale l'interesse deve *ipso facto* considerarsi usurario secondo un meccanismo di presunzione assoluta, aveva lo scopo di eliminare le incertezze che avevano caratterizzato l'interpretazione del precedente elemento costitutivo rappresentato dallo "*stato di bisogno*" e che rischiavano di attenuare l'efficacia preventiva e repressiva della norma.

Il legislatore ha, infatti, inteso rafforzare la necessità di determinatezza della normativa, introducendo un criterio dotato di maggiore precisione, funzionale altresì a garantire il rispetto del principio di legalità, cardine di qualsiasi ordinamento fondato sullo Stato di Diritto.

Purtroppo, come s'illustrerà in seguito, tali nobili intendimenti sono stati disattesi proprio dagli organi amministrativi, ed in particolare, dall'organismo di vigilanza del mercato. Il comportamento *contra legem* posto in essere da tale autorità ha creato incolmabili vuoti di tutela nei confronti di tutti quei soggetti che si sono rivolti agli istituti di credito.

**I fatti denunciati si riferiscono alle modalità di misurazione del costo del credito contenute nelle istruzioni della Banca d'Italia in tema di rilevazione del tasso soglia ai sensi della legge antiusura.**

**Queste ultime rappresentano lo strumento attraverso il quale l'organo di vigilanza ha distorto la rilevazione del costo del credito, offrendo spazio a condotte che, sottratte al controllo penale, sono elusive.**

Prima di esporre tali ragioni, si segnala che in molti Tribunali civili e penali, i cui fatti sono stati più volte denunciati dall'Associazione SOS UTENTI e i cui risolti hanno e stanno portando sia rinvii a giudizio che condanne, vi è una disattenzione o distrazione alla corretta applicazione della legge, facendo riferimento FALSAMENTE, e si spera non volutamente, all'illegittimità contenute nelle *Istruzioni della Banca d'Italia* in tema di legge antiusura, nel disprezzo totale della norma Legge 7/3/1996 n.108 e art. 664 c.p..

In particolare preme segnalare, l'inconsapevole tentativo del GOT del Tribunale dell'Aquila, Avv. Annarita Giuliani, nella Causa Civile R. G. N° 414/14, di prospettare FALSE determinazioni del TEG secondo le illegittime circolari della Banca D'Italia oggetto della presente denuncia querela, indotto dall'autorevolezza della querelata Banca D'Italia a crederle legittime,

2. In relazione all'usura contestata, verifichi il cui se il TEG applicato dalla Banca abbia superato il tasso soglia nei vari trimestri di riferimento. Nel procedimento di verifica determini il TEG sulla base delle Istruzioni emanate da Banca d'Italia tenendo separati interessi e comi fino al 31.12.2009 e invece includendo comi tra gli oneri del TEG nel periodo successivo al 31.12.2009. In caso affermativo ridetermini l'saldo del conto sostituendo al TEG applicato dalla Banca il tasso soglia nei trimestri in cui si è verificato il superamento.

Tale illegittimità è stata resa oggetto di rilievo anche dalla Suprema Corte, II Sez. Penale, con la sentenza N° 46661\2011.

La motivazione di cui sopra, riguarda, la possibile violazione di norme penali in capo al CTU che eseguisse le istruzioni del GOT, ed in particolare:

- art. 331 cpp - Notizia di reato
- art. 51 cp - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- art. 361 cp - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
- art. 374 cp - Frode processuale
- art. 379 cp - Favoreggiamento reale
- art. 489 cp - Uso di atto falso

**Nonchè in Capo alla Banca D'Italia e Ministro del Tesoro (ora Dell'Economia e Finanze) quali**

- art. 40 cp - Rapporto di causalità
- art. 48 cp - Errore determinato dall'altrui inganno
- art.112 cp - Circostanze aggravanti
- art. 319 quater cp - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 323 cp - Abuso D'Ufficio

- art. 379 cp - Favoreggiamento reale
- art. 419 cp - Devastazione e saccheggio
- art. 479 cp - Falsità ideologica
- art. 640 cp - Truffa

Pertanto, è necessario esporre in breve la normativa antiusura, il cui fulcro poggia essenzialmente sulla **determinazione legale dell'interesse usurario**.

### 1. LA NORMATIVA ANTIUSURA EX L. N. 108 DEL 1996

Tale componente, infatti, è stata individuata quale strumento per valutare in chiave tendenzialmente oggettiva la sussistenza di una violazione del rapporto di adeguatezza delle prestazioni, ipotesi base della fattispecie di usura.

In definitiva: il nucleo essenziale dell'**elemento oggettivo** consiste ora nel *“farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità”*.

Autorevole dottrina ha infatti rilevato che il novellato art. 644 c.p., individuando l'oggetto della prestazione usuraria non solo nel denaro o in *“altra cosa mobile”* come prevedeva la vecchia formulazione della norma citata, ma in ogni *“prestazione di denaro o altra utilità”*, ha messo da parte una concezione semplificata e *“dilettantistica”* dell'usura<sup>1</sup>, fornendo un parametro maggiormente adatto a conformarsi con l'evoluzione dei rapporti creditizi.

Come noto, ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 comma 4 della L. 7 marzo 1996 n. 108, ogni trimestre il Ministero del Tesoro (ora MEF), avvalendosi della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi, rileva il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I valori medi rilevati costituiscono la base di partenza per la delimitazione del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Il comma 4, stabilisce: *“il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1*

<sup>1</sup> v. FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, V ed., Milano, p. 213.

*relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà*<sup>2</sup>.

Il Legislatore ha definito con lampante evidenza il meccanismo di individuazione del tasso medio da cui ricavare il tasso-soglia, assegnando con precisione ruoli e competenze degli organi istituzionali interessati, ovvero il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) da un lato, e la Banca d'Italia dall'altro.

In breve, la Banca d'Italia, attraverso l'emanazione delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura", concorre nel definire il precetto legislativo e la fattispecie di usura bancaria.

Come illustrato dalla Cassazione Penale (Cfr. Sentenza N° 12028\2010), il Legislatore "indica analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministero del tesoro il compito di **'fotografare'**, secondo rigorosi termini tecnici, l'andamento dei tassi finanziari"<sup>3</sup>, e bene hanno fatto i giudici di legittimità ad avvedersi che "tuttavia questo **intervento tecnico** [della Banca d'Italia n.d.r.] per "fotografare" l'andamento dei tassi finanziari postula comunque delle scelte interpretative da parte dell'organo di vigilanza"<sup>4</sup>.

Vedremo più avanti che proprio su tali "scelte interpretative" si è giocata la partita della tutela degli utenti bancari, poiché la discrezionalità tecnica dell'*authority* non si riflette esclusivamente nel processo di rilevazione statistica, ma ha importanti e, purtroppo, pericolosi risvolti nel processo di verifica del delitto *ex art. 644 c.p.*.

## 2. IL CALCOLO DEL TASSO D'INTERESSE

Pertanto, è fuor di dubbio che, come precisato da attenta dottrina, "è evidente che la tecnica con la quale quella fotografia viene scattata non è irrilevante"<sup>5</sup> posto che "l'efficienza della strada legislativamente prescelta non appare collegata tanto alla predeterminazione del tasso-soglia, quanto, piuttosto, dalla concreta operatività del

<sup>2</sup> a partire dall'entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106, il tasso è aumentato "di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a quattro punti percentuali".

<sup>3</sup> v. *Cass. pen.* II, 18 marzo 2003, n. 20148, CED n. 226037.

<sup>4</sup> v. *Cass. pen.* II, 19 febbraio 2010, n. 12028.

<sup>5</sup> v. MANZIONE, *L'usura*, p. 65

*meccanismo e dal "realismo" con cui esso sarà utilizzato rispetto alle generali condizioni economiche e di mercato"*<sup>6</sup>.

Per chiarezza, si riporta quanto previsto dal comma 1° dell'Art. 2, Legge N° 108\1996: *"Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,  riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale"*.

In altre parole, ogni trimestre il Ministero del Tesoro, avvalendosi della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi, rileva il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) degli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si badi, l'oggetto della rilevazione, ovvero il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio), è immediatamente individuato dal Legislatore: l'indice in parola rappresenta il riferimento per giudicare l'**eccessiva sproporzionalità** tra le prestazioni corrispettive che configurano il rapporto contrattuale con l'istituto di credito.

In perfetta sintonia con la struttura del reato in oggetto, quindi, il precetto di legge introduce un criterio di valutazione che si riferisce specificatamente a quello che è il contenuto del contratto.

Da ciò deriva che, trattandosi di un vincolo sinallagmatico connesso ad un rapporto di credito, gli elementi che potranno essere presi in considerazione al fine di valutare se sussiste l'oggettivo superamento del prestabilito tasso-soglia degli interessi e che traduce quindi la condotta usuraria nei suoi tratti peculiari, sono costituiti esclusivamente **da quelli collegati all'erogazione del credito**.

La ragione di tale statuizione normativa è presto detta: la repressione della condotta usuraria si fonda proprio sul disvalore prodotto da un

---

<sup>6</sup> v. *supra* p. 30

rapporto di credito illecito, in quanto regolato da un sinallagma eccessivamente sproporzionato a favore di uno dei contraenti.

E' ovvio pertanto che, come sancito dal Legislatore, la valutazione di proporzionalità debba riguardare la condotta di chi *"si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma [...] interessi o altri vantaggi usurari"*, in base al co. 1° dell'art. 644 c.p. ed entrino in gioco, quindi, *"commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"* secondo il co. 2 e che vengano coinvolti altresì *"interessi a qualunque titolo convenuti"* secondo l'art. 1 della Legge n. 24 del 2001.

Incontrovertibile risulta essere la lettura del dettato normativo che stabilisce che si tiene conto di tutte le prestazioni collegate al credito, escludendo unicamente le imposte e le tasse, componenti che nulla hanno a che vedere con l'effettiva pratica di elargizione del credito da parte dell'istituto bancario.

Pertanto, occorre definire e tradurre mediante una formula di calcolo il TEGM che il Legislatore ha espressamente imposto di rilevare:

- **T** sta per **Tasso**, ovvero una espressione percentuale;
- **E** sta per **Effettivo**, ovvero una espressione percentuale che tenga conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale;
- **G** sta per **Globale**, ovvero una percentuale calcolata raffrontando tutte le competenze (Interessi, *commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno*) con il credito erogato (come precisa inequivocabilmente il comma 4° dell'art. 644 c. p.);
- **M** sta per **Medio**, ovvero una percentuale esprimente la media trimestrale nelle aperture di credito in C\C, ovvero la Media riferita a tutte le singole rilevazioni trimestrali per ciascuna categoria creditizia;
- tale percentuale, prevede espressamente la norma, deve essere "riferita ad anno", quindi si tratta di RILEVARE un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) che tenga conto dell'effetto capitalizzazione.

Si sottolinea che la formulazione letterale della norma primaria costituita dall'art. 644 c.p. è la sola che descrive la formula da utilizzare per individuare il tasso soglia.

Quest'ultima non fa rinvio ad un insieme specifico di costi proprio perché *"si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito"*, in quanto la remunerazione *"comunque denominata"* (art. 2 bis comma 2 del d.l. 185/2008) entra nel calcolo del tasso usurario.

Il corrispettivo per il finanziamento deve essere quindi calcolato tenendo conto di tutti gli oneri funzionalmente collegati all'erogazione del credito poiché tale aggregato rappresenta il parametro per valutare l'eccessiva sproporzionalità che dà vita ad una prestazione usuraria.

Si badi: in questa sede non s'ignora quanto affermato in relazione alla differenza tra il TEGM che deve essere rilevato dalla Banca d'Italia, e il TEG.

Il primo, infatti, è utilizzato per predisporre un metodo di rilevazione del costo fisiologico del credito, ed è quindi avulso da alcuni costi che rientrano nella descrizione fornita dall'art. 644 c.p. e quindi devono essere impiegati per misurare il secondo, che costituisce il costo della singola operazione di finanziamento.

Tale differenza è ben nota al Legislatore, il quale ha, infatti, introdotto la maggiorazione (del 50% del TEGM fino al 2011, e ora pari al 25% del TEGM più 4 punti percentuali).

Quest'ultima rappresenta una sorta di "cuscinetto" entro il quale rientra tutto quell'aggregato di costi che caratterizza la singola e puntuale operazione di finanziamento e che deve essere preso in considerazione secondo il dettato di cui all'art. 644 c.p.

L'articolo in parola costituisce il riferimento normativo primario per la misurazione del costo del credito, e stabilisce un criterio unico per la valutazione dell'usurarietà.

In breve: sia l'indicatore fisiologico medio del mercato (TEGM), che il prezzo del singolo finanziamento (TEG) sono grandezze omogenee perché definite dal Legislatore con lo stesso criterio, la base di partenza è sempre la stessa perché uno solo è il concetto di finanziamento usurario, ovvero, quello che prevede un tasso d'interesse superiore alla soglia fissata per legge.

Di fondamentale importanza è, quindi, l'individuazione della "base di partenza", che si ricava mediante una formula matematica descritta dalla legge e quindi dall'art. 644 c.p.

### **3. LA DISAPPLICAZIONE DEL DETTATO NORMATIVO EX ART. 644 C.P.: I PROFILI TECNICO-CONTABILI**

A questo punto, occorre analizzare l'espressione matematica contenuta nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Di seguito la formula introdotta dall'Organismo di Vigilanza:

$$\text{TEGM} = \frac{\text{Interessi} \times 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{Oneri} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

Ebbene, analizzando dal punto di vista tecnico-contabile la suindicata formula ci si avvede che:

- la componente di sinistra dell'equazione riporta la sigla del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), ovvero un indicatore medio del costo del credito, così come descritto in precedenza dalla lettura della norma;
- gli addendi di destra della uguaglianza, invece, non contengono la formulazione matematica in grado di esprimere il parametro che individua il costo medio del credito indicato dalla legge. In altre parole, non realizza né un TEGM, né un TEG, né un TAEG.

La prima fondamentale ragione è data dal fatto che, mediante l'utilizzo di una formula matematica costituita da due addendi, gli interessi vengono tenuti distinti da oneri e spese in quanto i primi vengono rapportati al credito (Numeri Debitori/N° di giorni di ogni trimestre = credito medio), e i secondi, invece, all'affidamento concesso e non a quello utilizzato.

In breve, non s'impiega un unico aggregato di costi da rapportare al credito, come impone invece il comma 4° dell'art. 644 c.p.

E non è tutto. Esaminando con occhio esperto ci si avvede che:

- il primo addendo (Interessi x 36.500/ Numeri Debitori) altro non è che un semplice Tasso Annuo Nominale (TAN) che **non tiene conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale** riferita ai soli interessi corrispettivi;
- il secondo addendo non esprime nemmeno un TAN, ma una banale frazione che fornisce una insignificante percentuale di raffronto di oneri con il credito accordato (**non richiesto dalla legge**) anziché con il credito erogato (richiesto dalla normativa, ex 4° comma Art. 644 c.p.).

E questo poiché, in sintesi, la Banca D'Italia:

- ha escluso le CMS (sino al 31\12\2009, e tale errato criterio che le escludeva dal calcolo è stato recepito anche dai decreti del Ministero del Tesoro il quale già con il decreto del 22 marzo 1997 precisava che “*i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata*”: dichiarazione esplicitamente contrastante con il rigido dettato normativo) si badi: **la circolare della Banca d'Italia del 30.9.1996**, aggiornata al dicembre 2002 e in vigore fino al secondo trimestre 2009 (trattamento degli oneri e delle spese), prevedeva, tra l'altro, al punto C5, che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del TEG, venendo rilevata separatamente, espressa in termini percentuali;
- non computa su base annua il secondo addendo come inequivocabilmente la norma prescrive;
- compie un raffronto con il credito accordato anziché con quello erogato. La formula da utilizzare secondo quanto stabilito dal Legislatore, infatti, rapportando gli interessi, ogni commissione e remunerazione, all'importo effettivamente utilizzato e quindi erogato, impone di dividere i costi dell'utilizzo del credito esclusivamente per i “numeri debitori” e quindi per quell'importo che realmente è stato utilizzato dall'utente.

Pertanto, la formula è scorretta, in quanto rappresenta una traduzione matematica non veridica poiché la descrizione del rapporto di credito con l'istituto bancario che si ricava dalle istruzioni in commento non consente di ottenere il riferimento richiesto dalla legge per valutare il tasso d'interesse, e conseguentemente, l'eccessiva sproporzionalità, ovvero l'elemento oggettivo del reato di usura.

#### **4. LA DISAPPLICAZIONE DEL DETTATO NORMATIVO EX ART. 644 C.P.: LE CENSURE DELLA GIURISPRUDENZA**

A ben vedere, pertanto, l'espressione matematica indicata non è in grado di rappresentare il parametro di confronto per valutare il corretto svolgimento del rapporto di credito, inteso quale effettivo utilizzo della linea di credito offerta dalla banca a fronte del pagamento di remunerazioni in suo favore.

Tale lettura della disciplina del fenomeno usurario è accolta dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ribadito il primato del dettato normativo contenuto nell'art. 2 della legge 108 del 1996 a scapito delle **indicazioni errate** contenute nelle istruzioni dell'*authority*.

Non può sfuggire, infatti, quanto affermato già nel giugno 2006 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che, rigettando una richiesta di archiviazione, ha motivato il proprio provvedimento ribadendo che le disposizioni contenute negli artt. 644 c.p. e 2, legge 108/1996, “impediscono di escludere le c.m.s dal calcolo del tasso d'interesse effettivo ai fini della valutazione di usurarietà né atti di natura amministrativa possono derogare a quanto disposto dalla legge”.

Più recentemente la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 7 marzo 2012, nella quale si è affermato che “l'aggregato dei costi da inserire nel TEG deve ricomprendere ogni onere in concreto sopportato per l'erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non”.

In ultimo, il Tribunale di Torino, in una pronuncia del 31 ottobre 2014, ha individuato con precisione il rapporto tra le fonti normative della disciplina antiusura, affermando che: “In conclusione. Le Istruzioni della Banca d'Italia non entrano in conflitto con la norma primaria, perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente la rilevazione del TEGM nel primo caso e del TEG nel secondo. Ma se anche conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la Banca d'Italia o il Ministro a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini del TEG”.

In altre parole, la Banca d'Italia deve attenersi, nell'individuare l'insieme di costi da includersi nella rilevazione statistica, a quanto stabilito dal Legislatore nell'unica formulazione che impone di rilevare “commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse”.

“Pertanto”, prosegue l'organo giudicante, “le voci di costo escluse dal campo di rilevazione del TEGM – pur se tale esclusione sia in qualche modo frutto di un grave errore dell'autorità di vigilanza, come è il caso della c.m.s. – non possono che trovare soddisfazione e collocazione nel cuscinetto [...] esistente tra TEGM e tasso soglia, senza ch possa per converso predicarsene l'esclusione dal TEG”.

Le pronunce fin qui illustrate individuano un punto fermo: la Banca d'Italia ha svolto il compito assegnatole in maniera scorretta, in quanto ha diffuso una formula che non soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge e che non può e non deve trovare applicazione.

Anche la Cassazione, nella sua funzione di assicurare *“l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”*, in sintonia con la sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge, vagliando la procedura amministrativa di rilevazione del Tasso Effettivo globale Medio (TEGM), curato dalla Banca d'Italia e la sua conformità al precetto penale disposto dall'art. 644 c.p, ha preso chiara posizione in merito all'errata traduzione offerta nelle formule dell'organismo di vigilanza.

Anzitutto, l'organo di legittimità ha chiarito ruoli e competenze degli organi dei pubblici poteri nella definizione del precetto legislativo. Già nel 2003 precisava che: *“basta poco per avvedersi di come il delitto di usura, quale definito a seguito dell'intervento novellistico operato dalla legge n. 108/96, non riservi affatto – come pretenderebbe il ricorrente – compiti ‘creativi’ alla pubblica amministrazione, affidando a questa margini di discrezionalità che invaderebbero direttamente l'area penale riservata alla legge ordinaria. Come già ampiamente sottolineato anche dai giudici di merito, infatti, il legislatore si è fatto carico di introdurre e delineare una rigida ‘griglia’ di previsioni e di principi, affidando alla formazione secondaria null'altro che un compito di ‘registrazione’ ed elaborazione tecnica delle risultanze, al di fuori di qualsiasi margine di discrezionalità”*<sup>7</sup>.

L'assetto normativo non consente alla Banca d'Italia di discostarsi da quanto previsto nella novella contenuta nella legge 108/96 e impone a tale organo, nell'individuare il parametro per il confronto con il reato di usura, un adeguamento al precetto di cui all'art. 644 c.p. posto che, come ribadito nella pronuncia succitata: *“il principio di legalità sancito dall'indicato parametro può ritenersi soddisfatto allorché la legge determini con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale, senza che ciò determini la preclusione dell'impiego di norme di diverso rango ad effetti integrativi della configurazione strutturale della fattispecie”*.

In definitiva, parafrasando quanto affermato dalla Suprema Corte, il rispetto dei canoni oggettivi, puntualmente descritti e contenuti nella legge ordinaria per l'individuazione del tasso d'interesse, rappresenta il baluardo per la salvaguardia della riserva di legge sotto il profilo della precisione del precetto<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Cass. Pen. II, 18.3.03 n. 20148, in *Cass. Pen.* 2004, pag. 2876.

<sup>8</sup> cfr. Corte Cost. 14 giugno 1990, n. 282 e Corte Cost. 23 marzo 1966, n. 26: *“la legge deve indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto, e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena.”*

Tuttavia, i parametri contenuti nell'art. 644 c.p. per la rilevazione del costo del credito non sono stati rispettati dall'*authority*, e la Cassazione ha puntualmente rilevato tale illegittimo operato.

Nella sentenza n. 12028 pronunciata dalla Suprema Corte il 19 febbraio 2010, si afferma: "*chiaro tenore letterale del comma 4 dell'art. 644 cod. pen. [...] impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la c.m.s., trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della c.m.s., ove praticata*".

Si badi: tale indicazione, rileva la Corte, era già inserita nella novella ex L. 108/96, e la Legge n. 2 del 2009, che ha suggellato in via definitiva l'inclusione delle c.m.s. nel calcolo del tasso d'interesse.

E' stata quindi recepita nelle Istruzioni diramate nell'agosto del 2009, in particolare al punto C.4 ("*Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG*") che, afferma la Cassazione: "*può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme*".

Un'ulteriore conferma che le istruzioni della Banca d'Italia non sono conformi al dettato normativo.

Ancora più importante, per la chiarezza con cui si esprime proprio in merito all'errata rilevazione compiuta dalla Banca d'Italia, è la sentenza n. 46669 del 19 dicembre 2011, in cui si ribadisce che: "*le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca D'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime ed in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca D'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la quantificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito*".

La Corte prosegue precisando che “appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca D'Italia al riguardo”.

Tuttavia, come già accennato sopra, la formula indicata dalla Banca d'Italia, oltre alla mancata inclusione delle c.m.s. nel calcolo del tasso d'interesse, soffre un'ulteriore e altrettanto grave lacuna: la **capitalizzazione infrannuale**, non considerata nella formula della Banca d'Italia per la definizione della soglia di usura.

Ebbene, anche tale aspetto è stato preso in considerazione dalla Suprema Corte: *“al fine di chiarire se, quando, e con quali modalità sono stati pattuiti interessi usurari”*. Prosegue la Corte affermando: *“A tal fine, peraltro, non può accogliersi la tesi difensiva sulla legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi [...] sia perché la giurisprudenza civile considera l'art. 1283 c.c. ostativo alla previsione contrattuale di capitalizzazione annuale degli interessi [...] sia soprattutto perché non può certo consentirsi la capitalizzazione di interessi usurari, che, in quanto illeciti, renderebbero nulla qualsiasi pattuizione di capitalizzazione, dalla quale, anzi, potrebbe emergere proprio la usurarietà del tasso applicato”*.<sup>9</sup>

Quindi, una formula matematica che non prevede la capitalizzazione infrannuale (nel linguaggio tecnico-contabile: il secondo addendo della formula non è sottoposto a specifica capitalizzazione per il numero dei trimestri nei quali si realizza la trasformazione in capitale), come quella proposta dalla Banca d'Italia, non è in linea con le previsioni di legge.

Pertanto, non è uno strumento corretto per esprimere e misurare il costo del finanziamento descritto dalla legge antiusura.

Le ultime affermazioni dei giudici di legittimità sono già bastevoli per dimostrare lo scorretto utilizzo della discrezionalità tecnica concessa ai redattori delle fonti secondarie.

Tuttavia, una conferma aggiuntiva di quanto affermato sin qui giunge proprio dalla Banca d'Italia<sup>10</sup>.

L'organo di vigilanza, infatti, ha avviato una pubblica consultazione al fine di modificare le istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, ed in tale occasione ha smentito se stessa.

<sup>9</sup> v. Cass. n. 33331 del 8 settembre 2011.

<sup>10</sup> cfr. *“Usura, Bankitalia torna solo in parte sui suoi passi”* in *“Plus 24” - Il Sole 24 Ore*, sabato 30 maggio 2015 p. 13.

Nel maggio 2012 nella "Relazione sull'analisi d'impatto" redatta subito dopo l'introduzione del C.i.v. (commissione d'istruttoria veloce), la Banca d'Italia sosteneva, in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 2 co. 1 della l. 108/96 che considera il tasso effettivo globale "riferito ad anno", che per il calcolo del tasso effettivo globale tali componenti addebitate nel trimestre non andavano annualizzate.

Successivamente però, la Bankitalia ha deciso di rivedere la metodologia di calcolo e ha proposto di rendere obbligatorio il calcolo su base annua, e quindi di moltiplicare per quattro l'onere trimestrale di tutti gli oneri da includere nel Teg, compresa la Civ.

Tale ravvedimento, quindi, non può che essere interpretato quale implicita affermazione di un errore compiuto in precedenza proprio nella rilevazione del costo del credito.

Come vedremo più avanti, il riconoscimento di una scorretta enunciazione, perché viziata nella sua intrinseca rispondenza al vero, avrà importanti riflessi in punto di responsabilità penale, alla luce di quanto previsto dell'art. 48 c.p. rubricato "errore determinato dall'altrui inganno".

Per concludere sul punto, le istruzioni della Banca d'Italia contengono un formula matematica che:

- è sconosciuta alla matematica finanziaria;
- ha subito molteplici e puntuali censure da parte degli organi di merito suffragate dalla Suprema Corte in quanto difforme dal precetto contenuto nell'art. 644 c.p.;
- è stata oggetto di revisione da parte della stessa *authority*.

##### 5. I RILIEVI PENALI DELL'OPERATO DELLA BANCA D'ITALIA: IL REATO DI FALSO IDEOLOGICO IN ATTO PUBBLICO

E' ormai un dato incontestabile che le indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia si sono discostate dal principio generale stabilito dall'art. 644 c.p. che prevede di includere nella rilevazione del tasso effettivo tutte le competenze che l'istituto di credito pretende in relazione all'utilizzo del credito da parte del cliente.

Come correttamente rilevato dalla giurisprudenza, la più importante istituzione di vigilanza italiana nel settore bancario ha oltrepassato i limiti delle proprie competenze (abusando del suo Ufficio), e, contraddicendo il dato normativo, ha indicato agli intermediari come determinare il tasso usurario senza rispettare il contenuto tecnico e le qualificazioni giuridiche indicate dalla legge.

Si sono quindi avverate le perplessità paventate da autorevole dottrina all'indomani dell'introduzione della legge n. 108 del 1996 che ammoniva: "*se al già ampio margine di discrezionalità si aggiungesse un totale sganciamento del precetto penale dal momento e dai contenuti della pattuizione, per incentrare l'intero significato della fattispecie sulla percezione di interessi superiori ad un tasso soglia destinato a variare ogni tre mesi sulla base di criteri in gran parte determinati non dalla legge, bensì dall'autorità amministrativa, si avrà be più netta percezione della irrimediabile compromissione del principio di stretta legalità*"<sup>11</sup>.

Purtroppo, è proprio quello che si è avverato. L'organo di vigilanza del mercato ha diffuso delle formule che non sono veridiche, in quanto non affermano il vero rispetto a quello che la legge impone di dichiarare.

In altre parole, il TEGM, ovvero la componente di sinistra dell'equazione contenuta nelle Istruzioni e che secondo la legge deve rappresentare le remunerazioni a qualsiasi titolo richieste dalla banca a fronte dell'erogazione di un credito, non trova corrispondenza nella componente di destra, ovvero nell'espressione matematica sin qui descritta.

Le fondamentali premesse sin qui svolte, verranno utilizzate per dimostrare che la Banca d'Italia, disattendendo le indicazioni presenti nel dettato normativo ha realizzato una condotta inquadrabile nell'alveo dei delitti di cui agli artt. 476-493bis e 323 c.p.

In particolare, trattasi di falso ideologico e Abuso D'Ufficio, in quanto il documento (nel nostro caso, le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia) è sì genuino, ma *non è veridico*, perché colui che lo ha formato gli fa attestare cose contrarie al vero.

Una breve analisi introduttiva necessaria all'inquadramento della fattispecie.

---

<sup>11</sup> v. SEVERINO DI BENEDETTO, *Riflessi della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti successivamente usurari successivamente all'entrata in vigore della legge 108 del 1996*, in *Banca Borsa e Titoli di credito*, 1998, p. 525.

Come noto, le falsità in parola vanno sotto il nome di “*delitti contro la fede pubblica*” poiché la nota caratterizzante consiste nel fatto che l’attività del reo si svolge su cose o con dichiarazioni che nella comunità sociale godono di un particolare credito.

La dottrina tradizionale, peraltro in linea con l’opinione corrente, definisce la pubblica fede come un vero e proprio bene, (o interesse) giuridico, un’entità reale, e titolare ne è la società, vale a dire la collettività vivente nello stato<sup>12</sup>. Infatti, la fiducia che la generalità dei cittadini, in un certo luogo e momento, ripone in determinati oggetti, segni e attestazioni, non è un prodotto dell’immaginazione, non è una creazione della fantasia dei giuristi, ma una realtà. La convivenza sociale la presuppone, giacché siffatta fiducia è indispensabile per il normale svolgimento della vita in comune, precisato nel senso di fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche<sup>13</sup>.

Pertanto, l’essenza dei delitti in discussione, poggia sul fatto che essi hanno due oggetti giuridici: **la fede pubblica e l’interesse** che è salvaguardato dalla genuinità e veridicità dei mezzi probatori.

Dall’esigenza che il fatto offenda la pubblica fede deriva che per la rilevanza giuridica del falso è necessario che la cosa contraffatta o alterata, oppure la dichiarazione mendace, sia idonea ad ingannare il pubblico. Senza la possibilità di inganno non può esistere il falso punibile.

Le falsità ideologiche, altresì, per essere sottoposte a pena, oltre alla rilevanza giuridica, esigono una speciale condizione: richiedono che l’autore del falso *sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero*.

In particolare, è bene concentrarsi sulla fattispecie di cui all’art. 479 c.p., rubricata “*falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*” che consiste nel fatto del pubblico ufficiale il quale, “*ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni*”: [...] d) *comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare verità*.

Trattandosi di falsità ideologiche, l’esistenza del reato, presuppone un *obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero*. Tale obbligo sussiste sempre per coloro che esplicano un potere di pubblica certificazione; nei confronti degli altri pubblici impiegati può derivare dall’ordinamento interno della Pubblica

<sup>12</sup> Il Manzini definisce la pubblica fede “*quella fiducia usuale che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali e l’attuazione pratica di esso determina tra i singoli e tra la pubblica Autorità e i soggetti, relativamente all’emissione e circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di pubblica autenticazione, ai documenti e qualità delle persone*”.

<sup>13</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. II, p. 554.

Amministrazione (dovere funzionale). Inoltre, come per tutti i reati contro la fede pubblica, la falsità deve essere *giuridicamente rilevante*.

#### 5.A IL SOGGETTO ATTIVO

I requisiti sin qui esposti sono senz'altro rinvenibili nelle circolari emanate dalla Banca d'Italia che possiede, altresì, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi della normativa penale.

Il primo elemento a sostegno di tale ultima affermazione proviene dal Testo Unico Bancario, il cui art. 7 co. 2 recita:

*"I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati"*.

In sintonia con tale disposizione, si presenta il tenore dell'art. 357 c.p. che definisce la "Nozione del pubblico ufficiale" nei seguenti termini:

*"I. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

*II. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Sotto il profilo della responsabilità penale, quindi, non ci sono dubbi che il dipendente o funzionario della Banca d'Italia, nell'esercizio di poteri legislativi, come quelli ad essi conferiti dalla normativa antiusura, rientri nella nozione di pubblico ufficiale ai sensi del codice penale.

A rendere ancor più limpida tale qualifica, soccorre quanto affermato dalla Corte Costituzionale che si è occupata proprio di verificare se, data la funzione rilevate dal punto di vista pubblico e sociale dell'attività bancaria, si potessero annoverare all'interno dei ranghi definatori del ruolo di p.u. previsti dal codice penale anche i dipendenti delle banche del settore privato.

Ebbene, precisa la Corte, che *"la legge bancaria, definendo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito come "funzioni di interesse pubblico", consente l'elaborazione normativa di una categoria a sé, comprensiva dell'attività creditizia svolta da operatori privati e pubblici; che essa propone modi identici di controllo sezionale,*

*accomuna tutti gli istituti, enti e persone sotto la comune denominazione di "aziende di credito".*

Tuttavia, come attentamente rilevato dalla Consulta, il dettato normativo *"attribuisce la qualità espressa di pubblici ufficiali ai soli funzionari della Banca d'Italia; prevede una uniforme disciplina penale anche in relazione alle disposizioni penali contenute negli artt. 2621 e segg. del codice civile, cui gli operatori creditizi sono soggetti indipendentemente dalla appartenenza ad enti pubblici o privati"*<sup>14</sup>.

In conclusione, non vi è chi non veda come si debba chiaramente classificare quale pubblico ufficiale l'incaricato della Banca d'Italia che emana le Istruzioni ai sensi della normativa antiusura.

A questo punto, occorre soffermarsi sull'oggetto materiale del reato: le Istruzioni della Banca d'Italia non veridiche.

Anzitutto, si precisa che la nozione di atto pubblico ai sensi dell'art. 479 c.p. è più ampia rispetto a quella ricavabile dalle definizioni contenute nel codice civile.

La conferma proviene altresì da un'altra disposizione, l'art. 493 c.p. rubricato *"falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio"* e che recita: *"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse dai pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni"*.

Tale norma costituisce, la riprova, se ce ne fosse bisogno, che il nostro ordinamento ha abbandonato una qualifica formale degli atti aventi qualifica pubblicistica privilegiando invece una concezione "funzionalistica" che si basa, quindi, sul concreto esercizio dei poteri da parte del soggetto, e sul contenuto degli atti che esso emana.

Atto che deve essere caratterizzato, in via congiunta o alternativa, *"dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, o anche dall'attestazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto o comunque dall'attestazione di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti, e sia formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue attribuzioni"*.

<sup>14</sup> v. Corte Costituzionale n. 205 del 1983.

Pertanto, per individuare la qualifica pubblicistica, la Suprema Corte ha stabilito che deve farsi riferimento non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata da costui e considerata oggettivamente.

In altre parole, occorre valutare la sussistenza di un collegamento fra gli atti, e le competenze istituzionali o funzionali dei redattori.

Quindi, gli atti su cui cade la falsità è sufficiente che siano stati redatti nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, e non devono necessariamente essere di competenza esclusiva del pubblico impiegato incaricato del pubblico servizio.

L'espressione "*nell'esercizio delle loro attribuzioni*" deve intendersi in senso ampio, ovvero rileva qualsiasi collegamento della condotta con la sfera di competenza funzionale del pubblico ufficiale.

#### **5.B L'ELEMENTO OGGETTIVO**

La riconducibilità delle Istruzioni nel novero degli atti oggetto di falso ideologico in atto pubblico dal punto di vista funzionale, supera altresì il vaglio dal punto di vista contenutistico.

Potrebbe tuttavia obiettarsi che, trattandosi di dichiarazioni a contenuto precettivo, e quindi consistenti in una manifestazione di volontà di chi lo emana, non potrebbero essere sottoposte a verifica circa la loro veridicità. E la ragione starebbe nel fatto che la corrispondenza alla realtà di un atto a contenuto negoziale o di una dichiarazione di volontà, non parrebbe essere opinabile.

Ebbene, è stato già chiarito in premessa che quanto riportato nella formula pubblicata dalla Banca d'Italia non corrisponde a quanto indicato dal Legislatore, che chiedeva la rilevazione del costo del credito per l'utente bancario, ovvero la sua controprestazione a fronte dell'utilizzo del denaro prestato.

Tale rilevazione, o "fotografia" come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità<sup>15</sup>, non è stata svolta correttamente, in quanto, come specificato ad esempio in relazione alla commissione di massimo scoperto, "*anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura,*

---

<sup>15</sup> v. Cass. pen. n. 20148/2003, cit.

essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, **indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia** (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, **traducendosi in un aggiramento della norma penale** che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari<sup>16</sup>”.

E' facile avvedersi che la norma penale è stata disattesa proprio attraverso l'emanazione di una formula, quale quella contenuta nelle direttive della Banca d'Italia, che non corrisponde a quanto previsto dalla legge perché non contiene i parametri da essa individuati.

Si badi, l'integrazione della fonte primaria penale avviene, quindi, attraverso un atto che, assumendo i tratti di un'espressione legislativa ovvero di una disposizione di legge vera e propria, è possibile sottoporre ad un vaglio circa la sua veridicità.

In generale, è stato precisato dalla Suprema Corte che è configurabile la falsità ideologica *“anche in relazione ad atti a contenuto dispositivo, con riferimento alla parte descrittiva o narrativa in essi contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto”*.<sup>17</sup>

Parafrasando l'interpretazione giurisprudenziale che ha accompagnato l'individuazione di un falso ideologico in un provvedimento giurisdizionale (atto dispositivo per eccellenza!), può affermarsi che gli elementi di fatto costituenti la parte non veritiera dell'atto vengono individuati non nella falsità della conclusione dispositiva (assunta dal giudice) dovuta alla invalidità delle argomentazioni, ma **nella falsità delle premesse fattuali dalle quali tali argomentazioni muovono**.<sup>18</sup>

La giurisprudenza, tuttavia, si è spinta oltre<sup>19</sup>, investendo con il giudizio di falsità la stessa valutazione, che può essere ideologicamente falsa

<sup>16</sup> v. Cass. Pen. N. 46669/2011.

<sup>17</sup> in proposito, v. Cass. SS.UU. 3.2.1995; 24.2.1995, n. 1827, in CED 200117, successivamente, le Sezioni Unite hanno precisato che *“Il falso ideologico negli atti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell'atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell'atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità”* Cass. SS.UU. (28.6.2007) 24.9.2007, n. 35488, in CED 236867

<sup>18</sup> Cass. Pen. Sez. V, n. 20550/2007, in CED 236598.

<sup>19</sup> A. MANNA, *Trattato di diritto penale - Parte Speciale Vol. V: I delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, p. 294.

quando “*contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni*”.

Secondo questo punto di vista, sicuramente da apprezzare per la sua analiticità, ciò avverrebbe “*nell’ambito di contesti che implichino l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi*”, così che “*le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione*”<sup>20</sup>.

Uno sforzo ermeneutico che permette quindi di individuare elementi mendaci di un atto dispositivo nel momento in cui esso è basato su premesse non veritiere perché in contraddizione con parametri già stabiliti, che rappresentato degli **standard di riferimento consolidati**.

Volendo semplificare all’estremo il concetto con un’ipotesi di fantasia: sarebbe sempre possibile emanare un provvedimento che dichiari che “Il colore nero è un colore verde”, tuttavia, se in base a criteri scientificamente avvalorati ed accettati dalla comunità, la tonalità del verde possiede alcuni pigmenti che non sono rintracciabili in quella nera, la disposizione di cui sopra dichiara il falso.

Fuor di digressione e tornando a quanto efficacemente rilevato dai giudice di legittimità: “*quando al pubblico ufficiale che deve redigere l’atto è richiesta dalla norma extrapenale l’affermazione di un risultato e cioè una manifestazione di giudizio secondo parametri prestabili, oggetto dell’attestazione non è il risultato, ma la rispondenza dell’accertamento ad un protocollo o ad una prassi riconosciuta*”<sup>21</sup>.

Ebbene, il falso ideologico è quindi riferibile anche agli atti a contenuto dispositivo come le istruzioni della Banca d’Italia che hanno la funzione di integrare la disposizione incriminatrice.

Le direttive dell’organo di vigilanza, discostandosi dalle più comuni concezioni aritmetiche applicate alla tecnica bancaria, si presentano quindi non veritiere, poiché divergono dai parametri stabiliti per quantificare e rilevare il costo del credito, componente essenziale del delitto di usura.

---

<sup>20</sup> Cass. Pen. n. 15773/2007, in CED 236550.

<sup>21</sup> Cass. Pen. n. 7655/1999 in CED 213813.

### 5.C L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Infine, una dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in parola.

Le componenti del dolo, si identificano nella rappresentazione e nella volizione.

La prima, intesa quale conoscenza degli elementi di fatto preesistenti e concomitanti la condotta, è desumibile, nel nostro caso, dall'utilizzo di alcune formule matematiche, effettivamente in grado di esprimere il costo del credito in tutte le sue componenti, come richiesto dall'art. 644.

Il riferimento è a quanto riportato nel **Bollettino Statistico n. 29 del 1998 della Banca d'Italia**, contenente le modalità per la rilevazione dei tassi d'interesse in conformità del dettato normativo introdotto con la legge n. 108 del 1996.

Lo schema sotto evidenziato contiene:

Al punto 4.3 "Le rilevazioni sui tassi d'interesse"

- *Le informazioni riguardano i tassi attivi medi applicati sui finanziamenti*
- *"I tassi vengono calcolati, sulla base delle competenze (comprendenti provvigioni, commissioni e spese) e dei numeri computistici relativi ai singoli affidati, attraverso la formula:*

$$(competenze * 36,5) / \text{Numeri computistici}$$

*Il risultato di quest'espressione risulta essere una **media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela**".*

L'espressione matematica sopra riportata realizza compiutamente il mandato del Legislatore, in quanto, **rileva**, e quindi tiene conto "*delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito*" di cui all'art. 644 c.p.

La formula, infatti, riunisce all'interno della voce "competenze" le provvigioni, le commissioni e le spese e le divide per i "numeri computistici", indice rappresentativo del credito erogato al cliente e da

questi utilizzato: ecco quindi una corretta interpretazione del disposto normativo.

Pertanto, erano ben note agli Organi Amministrativi e di Vigilanza quali componenti dovevano essere conteggiate per rilevare il costo del credito che il cliente dell'Istituto Bancario è tenuto ad affrontare, ed è evidente, perciò la conoscenza degli elementi di fatto del reato di falso compiuto dagli Organi di Vigilanza, ovvero dell'ABUSO perpetrato omettendo rilevazioni di dati che la, norma impone.

In relazione all'elemento volitivo, giova riportare le parole della dottrina tradizionale che ci ha consegnato il seguente monito:

*“Bisogna infatti riflettere che nella realtà delle cose il falso non è mai, o quasi mai, fine a se stesso. **Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta aldilà della falsificazione.** Da ciò è agevole convincersi, considerando che il falso è una specie di frode nella frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell'azione (e, se si vuole, un mezzo) per offendere determinati interessi. L'attività del falsario non ha per oggetto la pubblica fede. Contrasta con la realtà, ed anche col buon senso, dire che il falsario agisce per offendere tale fede: egli la offende per uno scopo ulteriore che è il vero punto di mira della sua attività criminosa. Colui che, ad es., falsifica una moneta si propone di offendere la pubblica fede? Neanche per sogno! Egli tende a procurarsi i vantaggi illeciti che gli derivano dalla messa in circolazione di una moneta da lui fabbricata o alterata. Lo stessa dicasi per dell'individuo che contraffà un testamento. Nessuno certamente vorrà pensare che il falsificatore agisca per ingannare il pubblico”<sup>22</sup>.*

E accompagnare tale riflessione con il rilievo che, l'aver permesso di nascondere attraverso stratagemmi formulistici alcune voci di costo che non sarebbero state prese in considerazione per valutare il tasso d'interesse applicato ai fini dell'usura, ha permesso di triplicare il costo del credito dal 1997 al 2005, consentendo al sistema bancario di fare cassa a spese degli utenti. Si è realizzato quel rischio, segnalato da attenta dottrina, che gli istituti di credito potessero utilizzare alcuni artifici contabili per nascondere, all'interno delle voci di spesa per istruzione e gestione della pratica, ulteriori competenze al fine di conseguire vantaggi usurari<sup>23</sup>.

Un esempio su tutti in relazione alla c.m.s. che nel primo periodo di vigenza della L. 108/1996 e delle “Istruzioni”:

<sup>22</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, vol. II, p. 570.

<sup>23</sup> v. SPINA, *L'usura*, Padova, 2008, p. 84.

- non venivano conteggiate nella rilevazione dei tassi d'interesse ai sensi della legge antiusura a causa delle "difformi" indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia;
- scorporate dalla valutazione del costo del credito, hanno permesso di creare una "zona franca" dove poter inserire competenze che non sarebbero state prese in considerazione per valutare l'eccessiva sproporzionalità della prestazione e quindi la sua usurarietà (v. schema sotto dal quale emerge che l'esclusione della CMS dalla rilevazione dei TEGM, ai sensi della Legge antiusura, ha determinato dal 1997 al 2005 la sua lievitazione dal 4,48% rispetto agli interessi nei bilanci bancari al 13,50%).

**SISTEMA BANCARIO ITALIANO**  
**RAPPORTI DI N. VOLTE COSTO ACQUISTO E PREZZO VENDITA DEL DENARO**

Anni	Prezzo Deposito	Prezzo senza Deposito	Prezzo Prestito	Tasso soglia Banche	Tasso soglia Deposito	CMS Prestiti
1990	1,91	1,83	1,12	--	--	--
1991	1,88	1,74	1,13	--	--	--
1992	1,84	1,69	1,11	--	--	--
1993	1,78	1,65	1,35	--	--	--
1994	1,81	1,59	1,31	--	--	--
1995	1,93	1,71	1,19	--	--	--
1996	1,86	1,69	1,36	--	--	--
1997	2,02	1,91	1,41	2,80	4,00	4,48%
1998	2,49	2,44	1,57	3,45	5,49	5,23%
1999	3,47	3,64	1,83	4,55	8,60	7,57%
2000	3,40	3,06	1,59	3,23	7,89	7,31%
2001	3,93	3,93	1,53	3,59	7,83	7,62%
2002	4,04	5,11	1,72	4,32	10,15	9,52%
2003	5,03	4,80	2,39	6,09	15,38	11,39%
2004	7,43	8,88	2,79	6,69	17,81	13,24%
2005	7,11	8,89	2,64	6,44	17,33	13,50%

CMS su prestiti con e al rialzo rispetto CMS su depositi stimolati per ogni 100 euro di interessi.

Tabella tratta dalla relazione al Disegno di legge di Modifica della Legge N°108\1996 N° 1123 del 26\10\2006, XV legislatura, presentato dai Senatori Ciccanti, Ruggeri, Monacelli, Piobati, Libè e Maffioli.

E non è tutto.

L'ulteriore elemento a dimostrazione del fatto che l'*authority* conosceva e sapeva che gli operatori del credito applicavano interessi usurari in modo diffuso e per importi particolarmente rilevanti, proviene dall'analisi delle misurazioni del tasso d'interesse presenti nei bollettini statistici trimestrali: essi utilizzavano una formula rispettosa del dettato normativo, ma che non è stata presa a riferimento per l'individuazione del tasso soglia.

Ebbene, rendendo tale formula pienamente in linea con le previsioni contenute nella legge antiusura, e quindi applicando la capitalizzazione trimestrale (si rammenta il testo dell'articolo che prevede "*il tasso effettivo globale medio [...] riferito ad anno*") si rileva il superamento del tasso soglia per i tassi d'interessi applicati.

Si badi, si tratta di un rilievo che esprime una media a livello regionale in alcune regioni italiane che quindi permette di comprendere la diffusività del fenomeno usurario.

ANNO	TRIMESTRE	REGIONE	TASSO DI INTERESSE NOMINALE OPERAZIONI A REVOCA DA BOLLETTINO STATISTICO BANCA D'ITALIA	TASSO ANNUO EFFETTIVO CONSIDERANDO LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE	TASSO SOGLIA	SUPERO SOGLIA
APERCREDITO						
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
2003	3	CAMPANIA	13,520%	14,221%	14,190%	0,031%
2004	2	CAMPANIA	13,830%	14,564%	14,130%	0,434%
2004	2	CALABRIA	13,470%	14,166%	14,130%	0,036%
2004	3	CAMPANIA	13,930%	14,675%	14,205%	0,470%
2004	3	PUGLIA	13,630%	14,343%	14,205%	0,138%
2004	3	CALABRIA	13,600%	14,309%	14,205%	0,104%
2004	4	CAMPANIA	13,910%	14,653%	14,160%	0,493%
2004	4	CALABRIA	13,590%	14,298%	14,160%	0,138%
2005	1	VENETO	13,580%	14,287%	14,265%	0,022%
2005	1	CAMPANIA	14,290%	15,074%	14,265%	0,809%
2005	1	PUGLIA	14,120%	14,885%	14,265%	0,620%
2005	1	BASILICATA	13,730%	14,453%	14,265%	0,188%
2005	1	CALABRIA	14,640%	15,464%	14,265%	1,199%
2005	2	CALABRIA	13,860%	14,597%	14,250%	0,347%
2005	3	CAMPANIA	13,680%	14,398%	14,280%	0,118%
2005	3	BASILICATA	13,670%	14,387%	14,280%	0,107%
2005	3	CALABRIA	14,030%	14,786%	14,280%	0,506%
2005	4	PUGLIA	13,590%	14,298%	14,055%	0,243%
2005	4	BASILICATA	14,120%	14,885%	14,055%	0,830%
2005	4	CALABRIA	14,400%	15,196%	14,055%	1,141%
2006	1	CAMPANIA	13,970%	14,719%	14,070%	0,649%
2006	1	PUGLIA	13,430%	14,122%	14,070%	0,052%
2006	1	BASILICATA	13,910%	14,653%	14,070%	0,583%
2006	1	CALABRIA	14,490%	15,297%	14,070%	1,227%
2006	2	CAMPANIA	14,190%	14,963%	14,235%	0,728%
2006	2	PUGLIA	13,650%	14,365%	14,235%	0,130%
2006	2	BASILICATA	14,070%	14,830%	14,235%	0,595%
2006	2	CALABRIA	14,480%	15,285%	14,235%	1,050%
2006	3	CAMPANIA	13,970%	14,719%	14,370%	0,349%
2006	3	BASILICATA	14,440%	15,241%	14,370%	0,871%

2006	3	CALABRIA	14,560%	15,374%	14,370%	1,004%
2006	4	CAMPANIA	14,140%	14,908%	14,700%	0,208%
2006	4	BASILICATA	14,200%	14,974%	14,700%	0,274%
2006	4	CALABRIA	14,620%	15,441%	14,700%	0,741%
2007	1	CAMPANIA	14,160%	14,930%	14,910%	0,020%
2007	1	BASILICATA	14,540%	15,352%	14,910%	0,442%
2007	1	CALABRIA	14,810%	15,653%	14,910%	0,743%
2007	2	CAMPANIA	14,110%	14,874%	14,850%	0,024%
2007	3	CALABRIA	14,380%	15,174%	14,940%	0,234%
2007	4	CAMPANIA	14,410%	15,208%	14,925%	0,283%
2007	4	CALABRIA	14,570%	15,386%	14,925%	0,461%
2008	1	CAMPANIA	14,370%	15,163%	14,760%	0,403%
2008	1	CALABRIA	14,600%	15,419%	14,760%	0,659%
2008	2	CAMPANIA	14,330%	15,119%	14,820%	0,299%
2008	2	CALABRIA	14,630%	15,452%	14,820%	0,632%
2008	3	CAMPANIA	14,390%	15,185%	14,810%	0,375%
2008	4	CAMPANIA	14,360%	15,152%	15,140%	0,012%
2009	1	CAMPANIA	13,560%	14,265%	13,680%	0,585%
2009	1	CALABRIA	13,280%	13,956%	13,680%	0,276%
2009	4	UMBRIA	14,020%	14,774%	12,765%	2,009%

NOTE:

- d) Tutti i dati sono stati attinti dai bollettini statistici trimestrali editi dalla Banca d'Italia che in copia si allegano.  
Si allega la precisazione della formula utilizzata dalla Banca d'Italia per rilevare i tassi di interesse di cui alla colonna d).
- e) La formula di trasformazione del Tasso Annuo Nominale (TAN) rilevato dalla banca d'Italia di cui alla colonna d) in Tasso Annuo Effettivo (TAE) di cui alla colonna e) è la seguente

$$TAE = [(1 + TAN/4)^4 - 1]$$

dove al posto di 4 è stato sostituito il rapporto tra il n° di giorni di ogni anno ed il n° di giorni di ogni trimestre.

- f) Il tasso soglia è riferibile alle aperture di credito in c/c oltre 5.000,00 €.
- g) Differenza tra Tasso Annuo Effettivo e Tasso Soglia ex comma 4° Art. 2, Legge N° 108\1996.

ANNO	TRIMESTRE	REGIONE	TASSO DI INTERESSE NOMINALE OPERAZIONI AUTOLIQUIDANTI DA BOLLETTINO STATISTICO BANCA D'ITALIA	TASSO EFFETTIVO CONSIDERANDO LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE NOMINALE OPERAZIONI AUTOLIQUIDANTI DA BOLLETTINO STATISTICO BANCA D'ITALIA	TASSO ANNUO EFFETTIVO CONSIDERANDO LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE	TASSO DI INTERESSE NOMINALE OPERAZIONI AUTOLIQUIDANTI DA BOLLETTINO STATISTICO BANCA D'ITALIA	TASSO EFFETTIVO CONSIDERANDO LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE	TASSO SOGLIA	SUPER SOGLIA	SUPER SOGLIA	SUPER SOGLIA
			INDUSTRIA	INDUSTRIA	EDILIZIA	EDILIZIA	SERVIZI	SERVIZI		INDUSTRIA	EDILIZIA	SERVIZI
a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)
2005	4	CAMPANIA PUGLIA E BASILICATA			9,270%	9,597%			8,400%		1,197%	
2005	4	BASILICATA			8,200%	8,456%			8,400%		0,056%	
2005	4	CALABRIA	8,920%	9,223%	10,900%	11,354%			8,400%	0,823%	2,954%	
2005	4	SICILIA			8,950%	9,255%			8,400%		0,855%	
2005	4	SARDEGNA			8,260%	8,519%			8,400%		0,119%	
2006	1	CAMPANIA			9,060%	9,372%			8,445%		0,927%	
2006	1	CALABRIA	9,020%	9,330%	9,430%	9,769%	8,890%	9,191%	8,445%	0,885%	1,324%	0,746%
2006	1	SICILIA			8,800%	9,095%			8,445%		0,650%	
2006	2	CAMPANIA			9,160%	9,479%			8,685%		0,794%	
2006	2	CALABRIA	8,470%	8,743%	9,540%	9,887%	8,640%	8,924%	8,685%	0,058%	1,202%	0,239%
2006	2	SICILIA			8,780%	9,073%			8,685%		0,388%	
2006	2	SARDEGNA			8,440%	8,711%			8,685%		0,026%	
2006	3	CAMPANIA			9,160%	9,479%			8,790%		0,689%	
2006	3	CALABRIA	8,670%	8,956%	9,470%	9,812%	8,740%	9,031%	8,790%	0,166%	1,022%	0,241%
2006	3	SICILIA			8,630%	8,913%			8,790%		0,123%	
2006	4	CAMPANIA			9,240%	9,565%			9,225%		0,340%	
2006	4	CALABRIA			9,830%	10,198%			9,225%		0,973%	
2007	1	CAMPANIA			9,300%	9,629%			9,510%		0,119%	
2007	1	CALABRIA			10,070%	10,457%			9,510%		0,947%	
2007	2	CAMPANIA			9,420%	9,758%			9,645%		0,113%	
2007	2	CALABRIA			10,120%	10,511%			9,645%		0,866%	
2007	3	CAMPANIA			9,580%	9,930%			9,855%		0,075%	
2007	3	CALABRIA			10,020%	10,403%			9,855%		0,548%	
2007	4	CALABRIA			10,300%	10,705%			9,945%		0,760%	
2008	1	CAMPANIA			9,780%	10,145%			9,945%		0,200%	
2008	1	CALABRIA			10,250%	10,651%			9,945%		0,706%	
2008	2	CALABRIA			10,460%	10,877%			10,260%		0,617%	
2008	3	CALABRIA			10,550%	10,975%			10,215%		0,760%	
2008	4	CALABRIA			10,510%	10,932%			10,725%		0,207%	

2009	1	CALABRIA		9,300%	9,629%		9,330%	0,299%
2009	2	CALABRIA		8,450%	8,722%		8,475%	0,247%
2009	3	CALABRIA		7,580%	7,798%		7,785%	0,013%
2009	4	CALABRIA		8,170%	8,424%		7,905%	0,519%
2010	1	CALABRIA		8,110%	8,360%		8,145%	0,215%

**NOTE:**

d), e) f) Tutti i dati sono stati attinti dai bollettini statistici trimestrali editi dalla Banca d'Italia che in copia si allegano.

Si allega la precisazione della formula utilizzata dalla Banca d'Italia per rilevare i tassi di interesse di cui alle colonne d), f) e h).

e) La formula di trasformazione del Tasso Annuo Nominale (TAN) rilevato dalla banca d'Italia di cui alla colonna d), f) e h) in Tasso Annuo Effettivo (TAE) di cui alla colonna e), g), i) è la seguente

$$TAE = [(1 + TAN/4)^4 - 1]$$

dove al posto di 4 è stato sostituito il rapporto tra il n° di giorni di ogni anno ed il n° di giorni di ogni trimestre.

f) Il tasso soglia è riferibile agli Anticipi e Sconti commerciali oltre 5.000,00 €.

g) Differenza tra Tasso Annuo Effettivo e Tasso Soglia ex comma 4° Art. 2, Legge N° 108\1996.

Scopo della presente denuncia è pertanto quello di porre all'attenzione degli organi inquirenti le gravi condotte realizzate dall'organismo di vigilanza.

L'errato operato di tale organo, infatti, ha coinvolto ovviamente gli istituti di credito in numerosi procedimenti penali nei quali veniva contestata l'applicazione di un tasso usurario.

E' bene quindi ribadire che il disvalore del falso, non può essere limitato dall'individuazione del bene giuridico protetto alla sola fede pubblica, ma è la connessione della fede pubblica all'interesse pregiudicato di volta in volta dall'utilizzo dello specifico documento mendace a rendere concreto ed effettivo il valore, altrimenti eccessivamente astratto, del bene della fede pubblica.

Se, come già rilevato, il falso in realtà non risulta mai fine a sé stesso costituendo spesso solo il mezzo per conseguire altri obiettivi, vero scopo della "immutatio veri", allora il perseguimento di tale fine si riflette irrimediabilmente sulla sfera giuridica del soggetto che ha in concreto subito questa operazione.

Ebbene, non si può ignorare la reale incidenza che ha avuto la condotta di falso sin qui descritta: il reato in parola, ha confermato la sua natura plurioffensiva individuata dalle Sezioni Unite<sup>24</sup>.

**Le false istruzioni della Banca d'Italia hanno infatti prodotto accertamenti investigativi fallaci perché basati su strumenti mendaci. E per realizzare tale scopo e favorire gli intermediari del credito la Banca D'Italia ha abusato del suo Ufficio omettendo rilevazioni di dati richiesti dal legislatore con l'Art. 2, comma, 1, Legge N° 108\1996.**

Non vi è chi non veda come, nel caso dei rapporti illeciti tra istituti di credito e utenti bancari, il reato in parola abbia svelato “**anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto**”<sup>25</sup>.

Il classico esempio proviene dal ruolo delle commissioni di massimo scoperto nelle valutazioni dell'eventuale superamento del tasso soglia: la pubblica accusa ha ritenuto doversi prendere in considerazione anche tale componente in quanto onere collegato all'erogazione del credito e generalmente praticata dalle banche nel corso di un rapporto di finanziamento.

Tale inclusione, tuttavia, non era prevista nelle Istruzioni della Banca d'Italia fino al 2009 e pertanto gli organi giurisdizionali non hanno riscontrato l'elemento soggettivo del dolo in capo agli istituti di credito, in quanto si erano conformati all'indicazione proveniente dall'*authority*.

Ebbene, un simile approccio, seppur in sintonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di responsabilità penale, ha creato dei profondi vuoti di tutela nei confronti degli utenti bancari.

Pertanto, s'intende utilizzare le considerazioni dell'atto di accusa contenuto in queste pagine per contestare condotte usuarie direttamente alla Banca d'Italia, in quanto autore mediato *ex art. 48 c.p.*

Tale norma, infatti, fa riferimento ad un soggetto che commette un reato per il tramite della condotta di un terzo. In tale caso, risponde dell'illecito colui che ha indotto in errore l'autore materiale del reato.

<sup>24</sup> v. Cass. SS.UU. n. 46982 del 25 ottobre 2007;

<sup>25</sup> v. *supra*;

La disposizione in parola si traduce nella configurabilità di una responsabilità per colui che, mediante una falsa rappresentazione della realtà indotta col raggiri, conduce l'esecutore materiale a commettere il reato.

Calando tale impostazione nel sistema bancario e creditizio, è facile rinvenire indizi inequivocabili del comportamento delittuoso della Banca d'Italia.

L'autorità di vigilanza, infatti, abusando del suo ufficio mediante la diffusione di formule non veritiere poiché composte utilizzando criteri matematici di sintesi non rispettosi dei più semplici ed ortodossi principi scientifici, ha fatto sì che gli istituti di credito potessero esigere un costo del finanziamento superiore alla soglia legale, commettendo il reato di usura.

A chi scrive non sfugge, infatti, quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato di usura contestato agli istituti di credito.

In moltissime vicende trattate dalla "SOSUtenti", infatti, il dolo del delitto *ex* art 644 c.p. veniva escluso dall'autorità giudiziaria, per due ordini di motivi.

Il primo era riferito ai lievi e sporadici superamenti del tasso soglia nel corso del rapporto di finanziamento di lunga durata. Sul punto, è bene portare all'attenzione degli organi inquirenti il fatto che proprio grazie a modalità di valutazione del tasso d'interesse fallaci, è stato possibile per gli istituti di credito prevedere remunerazioni che, grazie alla loro configurazione polverizzata in piccoli importi, venivano applicate a numerosissimi rapporti di finanziamento. Comportamenti opportunistici che hanno guidato la politica tariffaria delle banche per decenni.

E' il caso di rilevare altresì, che l'entità minima dei superamenti è stata considerata impropriamente: tale componente è stata infatti riferita all'ambito soggettivo del delitto, mentre essa attiene più coerentemente al piano oggettivo della quantificazione del danno patrimoniale subito dalla querelante. Potrebbe quindi eventualmente riguardare la ricorrenza della circostanza attenuante della "speciale tenuità" *ex* art. 62 n. 4 c.p..

Un'ulteriore chiosa in relazione invece al carattere dell'"episodicità".

Se quest'ultima si riscontra a seguito dell'inclusione delle c.m.s. o degli interessi di mora nel calcolo del tasso d'interesse effettivamente applicato, il verificarsi di una "usurarietà ad intermittenza" costituisce un

aspetto fisiologico dello svolgimento del rapporto di credito. Tali componenti di costo, infatti, potrebbero essere applicate dalla banca per alcuni trimestri, ma non per altri, in quanto trattasi di segmenti solo eventuali della cifra del credito, poiché legata a circostanze contingenti.

A ciò si aggiunga inoltre che la mancata sanzionabilità di superamenti episodici contrasta con il dettato dell'art. 1, co. 1 della L. 28 febbraio 2001 n. 24 che recita: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui esso sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Il secondo e ancor più interessante, invece, si verificava nei casi in cui il tasso d'interesse superava il tasso soglia in più occasioni nello svolgimento dell'operazione di credito, e l'esclusione dell'elemento psicologico veniva motivata sulla base di un adeguamento alla normativa di settore, ovvero alle Istruzioni della Banca d'Italia.

Quindi, il rispetto di tali disposizioni è stato interpretato quale elemento fondante l'ignoranza scusabile o l'inevitabilità dell'errore commesso dalle banche. In breve: nulla può rimproverarsi all'autore se l'errore è ingenerato da un comportamento degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui egli ha tratto il convincimento della correttezza della interpretazione e, conseguentemente, della liceità del comportamento futuro. E questo poiché l'autore avrebbe assolto, secondo la normale diligenza, al c.d. “dovere d'informazione” ponendo in essere tutti gli accertamenti utili per conseguire la conoscenza della legislazione vigente.

Tale impostazione, contenuta nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 364 del 1988 e poi ripresa nella n. 185 del 1992 è stata, infatti, proposta dalla Cassazione nella sentenza citata in precedenza, la n. 46669 del 2011.

Sulla base della “*prassi amministrativa difforme*” dell'organo di vigilanza, la Suprema Corte ha riconosciuto: *“la pretesa buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza delle circolari della Banca d'Italia e dei Decreti ministeriali dell'epoca che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso usurario e da una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvisando gli estremi per iniziare l'azione penale”*.

Pertanto, la mancata imputazione di responsabilità degli istituti di credito si fonda esclusivamente sulla loro ottemperanza alle scorrette indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia.

## Da qui l'incolmabile vuoto di tutela nei confronti delle vittime dell'usura praticata dalle banche.

Ebbene, i gravi fatti denunciati fin qui chiudono il cerchio in merito all'individuazione dei soggetti che hanno leso gli interessi di quanti hanno avuto accesso al mercato del credito.

Se, infatti, s'intende fare salvi i comportamenti di coloro i quali avevano applicato un tasso usurario nella convinzione di eseguire quanto comandato dagli organi amministrativi, qualora risulti che tale condotta sia stata il frutto di un'induzione in errore da parte di questi ultimi, è proprio l'*authority*, che abusando del suo ufficio, a dover rispondere del delitto di usura ai sensi degli artt. 48 e 644 c.p.

Un'ulteriore chiosa per dimostrare come quella poc'anzi proposta può essere l'unica lettura possibile di questo triste fenomeno.

In una materia in cui *“non è scusabile in linea di principio, da parte di un istituto di credito, l'errore riferibile al calcolo dell'ammontare degli interessi usurari trattandosi di un'interpretazione che, oltre ad essere nota all'ambiente bancario, non presenta in sé particolari difficoltà”*, e dove altresì, nei confronti degli apicali degli istituti bancari sussiste il *“dovere d'informazione sulla legislazione in materia, esistendo sempre un obbligo incombente su chi svolge attività in un determinato settore di informarsi con molta diligenza sulla normativa esistente e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre la condotta”<sup>26</sup>*, non si comprende come sia possibile permettere la disapplicazione di un dettato normativo chiaro e preciso, celandosi dietro un'asserita mancanza di certezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.

## 6. CONCLUSIONI

Gli elementi di fatto sin qui esposti evidenziano l'illecito comportamento posto in essere dalla Banca d'Italia in relazione all'impianto normativo delineato per la repressione delle condotte usurarie.

L'organismo di vigilanza, mediante la pubblicazione di strumenti per la rilevazione del costo del credito difforni rispetto a quelli previsti dalla legge ha commesso il delitto di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio.

---

<sup>26</sup> v. Cass. Pen. N. 46669/2011, *cit.*

Come dimostrato nelle pagine precedenti, i chiari e precisi parametri fissati dal Legislatore per l'individuazione del tasso d'interesse non sono stati rispettati vanificando l'intento di conformare lo strumento normativo alla realtà del fenomeno economico.

Una condotta che ha pregiudicato il controllo sulle manifestazioni patologiche del credito, compromettendo l'esigenza di giustizia sostanziale in un campo in cui, all'evidenza, l'autonomia privata non è in grado di assicurare giusti rapporti. Ciò ha prodotto, altresì, pregiudizio all'economia nazionale, in quanto è venuta meno una corretta regolazione del mercato finanziario e creditizio.

La normativa, infatti, intendeva obbligare il sistema bancario ad un'importante opera di trasparenza delle condizioni di finanziamento e tale finalità è stata frustrata in modo irrecuperabile dall'*authority*.

Questa, nonostante gli strumenti per la misurazione corretta del costo del finanziamento fossero facilmente individuabili, ha ignorato i più basilari concetti di tecnica bancaria, pur nella consapevolezza dei risvolti che la propria attività di misurazione statistica avrebbe avuto e continua ad avere nei confronti della verifica dell'illecito ex art. 644 c.p.

**Ora, con la presente Denuncia querela, si vuole porre in rilievo che in errore viene indotto anche il Magistrato che conformandosi alle riferite FALSE istruzioni emanate dalla Banca D'Italia ai sensi della Legge sull'Usura ne ordina l'accertamento "sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca D'Italia".**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità spiegata, dichiara di sporgere come in effetti sporge, formale

### **DENUNCIA/QUERELA**

Con istanza di punizione nei confronti di chiunque abbia posto in essere e/o comunque concorso a porre in essere i fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie sopraesposta, chiedendo la punizione ai sensi di legge di tutti coloro che ne risulteranno essere i responsabili.

Con espressa riserva di costituirsi parte civile, e di chiedere la citazione di eventuali responsabili civili.

Il sottoscritto chiede di essere informato ai sensi degli artt. 406 e 408 c.p.p. nel caso in cui la S.V. Voglia chiedere la proroga delle indagini preliminari o l'archiviazione, e si oppone sin d'ora, qualora si intendesse


procedere per un reato perseguibile a querela, ad una richiesta di emissione di decreto penale di condanna.

Nomina quale Avvocato di Fiducia, presso il quale si domicilia, Andrea Florindi, del Foro di Chieti, Con Studio in Ortona (CH) alla Via Galileo Galilei, N° 10. Fax N° 085/2192656, PEC avvandreaflorindi@pec.ordineavvocatichieti.it

Con osservanza.

Ortona, li 18/07/2016

(Dott. Gennaro Bacche)



Allegati.

- 1) Estratti bollettini statistici trimestrali editi dalla Banca d'Italia contenente la precisazione della formula utilizzata dalla Banca d'Italia per rilevare i tassi di interesse di cui alla colonna d);
- 2) Ordinanza del 17/6/2016 disposta dal GOT Avv. Annarita Giuliani riferita alla causa Civile R. G. N° 414/14.





BANCA D'ITALIA

**Bollettino Statistico**

**Statistiche analitiche  
monetarie e finanziarie**



Nuova serie  
Numero 29 Marzo 1998

milioni di lire; il valore delle **garanzie personali** complessivamente riasciute dal cliente è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire; la posizione del cliente è in sofferenza, o viene passata a perdita, a prescindere dall'importo; il valore nominale dei crediti che l'intermediario ha acquisito dal cliente per operazioni di factoring è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire; il valore delle operazioni effettuate dall'intermediario per conto di terzi è d'importo pari o superiore a 150 milioni di lire.

Quando la segnalazione è dovuta in relazione al superamento anche uno solo dei limiti sopra indicati, nella stessa devono figurare tutti i rapporti in essere al nome del cliente a cui essa si riferisce.

Nella presente pubblicazione vengono riportate le seguenti informazioni derivate dalla Centrale dei rischi:

- finanziamenti per casa;
- sofferenze;
- garanzie rilasciate alla clientela;
- garanzie personali rilasciate dalla clientela.

I finanziamenti per casa comprendono la totalità dei rapporti per cassa in essere ad occasione delle sofferenze.

Tutte le distribuzioni statistiche considerano i finanziamenti rilasciati dalle Filiali estere di banche italiane. Sono invece esclusi i rapporti di credito incrociati tra le istituzioni creditizie. Sono parimenti esclusi i rapporti in essere con clientela ordinaria non residente in Italia, salvo diversa indicazione (cfr. note alle tavole).

#### AVVERTENZE PER GLI UTENTI DELLE SERIE STORICHE RIPORTATE NEL CD-ROM

Per l'analisi temporale delle distribuzioni statistiche occorre tenere presente i seguenti elementi di discontinuità:

A partire dall'1 gennaio 1997:

È stato introdotto un modello di rappresentazione dei rischi più ricco e articolato di quello precedente. Tale modello, oltre ad una nuova ripartizione per categorie di oncinamento, comprende una serie di qualificatori atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere (ad es. durata originaria, durata residua, denominazione in valuta, etc.). Di conseguenza, a decorrere dalla suddetta scadenza, è stato possibile arricchire le distribuzioni statistiche con nuove e più articolate tipologie di informazioni sui rapporti tra la clientela e le istituzioni creditizie segnalanti.

I dati aggregati relativi ai finanziamenti per casa, alle sofferenze e alle garanzie rilasciate alla clientela non sono più depurati, come è invece avvenuto sino al dicembre 1996, delle singole posizioni di rischio di importo inferiore a 150 milioni di lire.

A partire dall'1 gennaio 1996:

La soglia di rilevazione è stata elevata a 150 milioni di lire per i finanziamenti per casa e le garanzie rilasciate alla clientela. Prima di tale data il limite di oncinamento dei medesimi fenomeni era di 80 milioni di lire. Nessuna modifica è intervenuta per i crediti in sofferenza e per le garanzie personali rilasciate dalla clientela.

A partire dall'1 gennaio 1993:

L'obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi è stato esteso alle Filiali estere di banche italiane limitatamente ai finanziamenti intrattenuti con soggetti residenti in Italia. Nelle note alle tavole viene indicata la presenza o l'assenza dei dati relativi alle Filiali estere.

A partire dall'1 febbraio 1991:

Eliminazione del limite specifico di importo per le segnalazioni in sofferenza (precedentemente pari a 10 milioni di lire).

#### 4.3 Le rilevazioni sui tassi di interesse

Le rilevazioni sui tassi di interesse vengono effettuate sulla base di segnalazioni prodotte trimestralmente da due gruppi di banche, composti da circa 70 unità per i tassi attivi e da circa 50 per i tassi passivi. Entrambi i gruppi comprendono le principali istituzioni creditizie a livello nazionale.

Le informazioni sui tassi attivi riguardano i tassi medi applicati sui finanziamenti per casa, censiti dalla Centrale dei rischi, erogati a favore della clientela ordinaria residente.

Tali tassi vengono calcolati, sulla base delle competenze (comprendenti provvigioni, commissioni e spese) e dei numeri contabili relativi ai singoli affidati, attraverso la formula:

**(Competenze \* 36,5) / Numeri computistici**

Il risultato di questa espressione indica sempre una media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela.

I dati sui tassi passivi si riferiscono alle operazioni di deposito in lire a risparmio e in conto corrente, di pertinenza di clientela ordinaria residente e di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. Tali tassi sono calcolati ponderando il tasso presunto, al lordo della ritenuta fiscale, con l'ammortare, alla fine del periodo di riferimento, del conto cui questo si riferisce. Essi costituiscono quindi un indicatore del tasso puntuale in vigore alla fine del periodo di rilevazione.

Poiché, stante la vigente prassi bancaria, la liquidazione delle competenze avviene per gran parte dei conti a fine anno, i dati riferiti al quarto trimestre di ciascun anno riportano anche i tassi calcolati sulla base dei numeri computistici e delle competenze che rappresentano tassi medi effettivi ponderati.

**AVVERTENZE PER GLI UTENTI DELLE SERIE STORICHE RIPORTATE NEL CD-ROM**

Per l'analisi temporale delle distribuzioni statistiche occorre tenere presente i seguenti elementi di discontinuità:

a partire dal 1 gennaio 1996 è stato innalzato il limite di consuntivo della Centrale dei rischi da 80 a 150 milioni di lire, con indiretti riflessi sulla rilevazione dei tassi d'interesse attivi. Al fine di consentire la confrontabilità dei dati contenuti nelle serie storiche, limitatamente ai periodi del 1995 e del 1996, sono stati eliminati dalle tavole dei tassi attivi i rapporti riferiti agli affidamenti che non oltrepassano i nuovi limiti di consuntivo;

a partire dalla rilevazione riferita a marzo 1993, nella formula per il calcolo dei tassi attivi, è stata sostituita la durata dell'anno commerciale (360 giorni) con quella dell'anno civile (365 giorni).

**BANCA D'ITALIA**

**Bollettino Statistico**

**ℬ**

**I - 2004**

concorrenza e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie concesse con operazioni di natura commerciale, garanzie concesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari), una sezione informativa (operazioni effettuate per conto di terzi, operazioni in "pool", crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti - crediti scaduti, crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi) e una serie di qualificatori atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche o della rischioosità delle operazioni in essere (ad es. durata originaria, durata residua, divisa, ecc.).

### 2.3 Le rilevazioni sui tassi d'interesse attivi e passivi

La rilevazione contabile trimestrale sui tassi di interesse attivi e passivi, istituita ai sensi dell'art. 91 del Testo unico bancario, è disciplinata e regolata dalla Circolare n. 2/91 del 17 luglio 2003 della Banca d'Italia ("Rilevazione statistica dei tassi d'interesse. Istruzioni per le banche segnalanti"), in vigore a partire dalla data contabile di marzo 2004. La circolare è reperibile sul sito Internet della Banca seguendo il percorso "Statistiche/Raccolta delle informazioni presso gli intermediari/Segnalazioni creditizie e finanziarie/Normativa di riferimento".

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente; quelle sui tassi passivi sono, invece, raccolte su base aggregata. Per quanto riguarda i tassi attivi, sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per essere concessi alla clientela ordinaria - escludendo quindi attività bancarie e banche - delle filiali italiane degli intermediari partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di contratto: rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca. Gli intermediari sono tenuti a inviare le informazioni richieste per ciascun contratto per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordo o dell'utilizzo dei suddetti finanziamenti segnalata alla Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro. 2). Per tutti i finanziamenti oggetto della rilevazione in essere alla fine del trimestre, gli intermediari segnalano numeri e competenze; le competenze vanno distinte in interessi e in commissioni e spese. Sulla base dei dati rilevati, i tassi di interesse pubblicati nelle tavole statistiche vengono calcolati come media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela - comprendendo le operazioni a tasso agevolato - secondo la formula:

$$t(\%) = (\text{competenze} \times 365) / \text{Numeri computativi}$$

Per le nuove operazioni a scadenza, le banche segnalano il tasso di interesse annuo effettivo globale TAEG (definito nella Direttiva 77/1214/CEE) e l'ammontare del finanziamento concesso. Nelle tavole statistiche avanzi come oggetto il TAEG, viene pubblicato il tasso medio ponderato sulla base dell'ammontare dei finanziamenti.

Per quanto attiene ai tassi passivi, sono oggetto di rilevazione le informazioni sulle condizioni applicate ai depositi in essere connessi a vista di clientela ordinaria in essere alla fine del trimestre presso le filiali italiane delle banche partecipanti. Per le operazioni oggetto di rilevazione gli intermediari segnalano, in forma aggregata, le seguenti informazioni:

- la somma degli interessi maturati nel trimestre di riferimento (indipendentemente dal momento della liquidazione);
- la somma dei numeri computativi relativi al trimestre di riferimento.

Nelle tavole statistiche viene pubblicato il tasso medio ponderato, secondo la formula:

$$t(\%) = (\text{competenze} \times 365) / \text{Numeri computativi}$$

Fino a marzo 2010 la rilevazione sui tassi passivi comprendeva anche l'attività economica della clientela secondo la classificazione di cui alla circ. n. 140/91. Da giugno 2010 l'attività economica della clientela non è più oggetto di rilevazione.

### 2.4 Gli archivi anagrafici degli intermediari

Le informazioni di tipo anagrafico, relative agli intermediari creditizi e finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia e alle attività che gli stessi sono stati autorizzati a esercitare, sono detenute da appositi albi o elenchi tenuti dalla Banca medesima o dalla Consob in osservanza delle leggi vigenti. In particolare:

- a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993 la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 luglio – 30 settembre 2003, contenuti nel decreto ministeriale del 23 giugno 2003 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI (*)	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,15
	oltre 5.000	9,46
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,46
	oltre 5.000	6,20
FACTORING	fino a 50.000	6,94
	oltre 50.000	5,76
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,17
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	19,34
	oltre 5.000	14,17
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	20,10
	oltre 5.000	12,22
LEASING	fino a 5.000	14,37
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,56
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,21
	oltre 50.000	6,25
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 1.500	18,26
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,49
	oltre 5.000	11,26
MUTUI		4,53

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 101/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,61 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione degli sportelli (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30615		Campione di banche						
Fonte: rilevazione sui tassi attivi Valori percentuali Classi di grandezza in unità di euro								
Settembre 2003		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 500.000	da 500.000 a 2.500.000	da 2.500.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,18</b>	<b>11,70</b>	<b>11,28</b>	<b>10,66</b>	<b>9,69</b>	<b>7,54</b>	<b>4,02</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,36</b>	<b>11,25</b>	<b>10,79</b>	<b>10,23</b>	<b>9,13</b>	<b>7,18</b>	<b>3,85</b>
	Piemonte	7,82	12,27	11,32	10,88	9,68	7,66	4,06
	Vale d'Aosta	<b>9,02</b>	<b>10,29</b>	<b>10,18</b>	<b>9,49</b>	<b>9,81</b>	<b>8,12</b>	<b>6,25</b>
	Liguria	8,05	11,32	10,62	9,97	9,11	7,04	4,89
	Lombardia	6,92	10,83	10,57	10,01	8,93	7,06	3,79
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,38</b>	<b>11,42</b>	<b>10,92</b>	<b>10,06</b>	<b>8,93</b>	<b>6,99</b>	<b>4,26</b>
	Trentino-Alto Adige	5,84	8,89	7,72	7,20	6,32	4,92	4,28
	Veneto	<b>7,88</b>	<b>12,09</b>	<b>12,06</b>	<b>11,12</b>	<b>9,73</b>	<b>7,64</b>	<b>4,17</b>
	Friuli-Venezia Giulia	7,65	12,36	11,47	10,25	9,16	6,70	3,83
	Emilia-Romagna	6,96	10,67	10,01	9,23	8,33	6,86	4,42
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,47</b>	<b>12,07</b>	<b>11,83</b>	<b>11,38</b>	<b>10,42</b>	<b>8,33</b>	<b>4,13</b>
	Marche	7,29	10,58	10,13	9,74	9,06	7,25	3,74
	Toscana	<b>8,23</b>	<b>12,53</b>	<b>12,28</b>	<b>11,81</b>	<b>11,02</b>	<b>9,16</b>	<b>3,92</b>
	Umbria	8,27	11,83	11,19	10,81	10,16	8,64	3,89
	Lazio	7,01	12,16	12,11	11,84	10,51	8,24	4,25
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>6,88</b>	<b>12,96</b>	<b>12,57</b>	<b>11,92</b>	<b>10,92</b>	<b>8,84</b>	<b>5,16</b>
	Abruzzo	6,62	12,17	12,01	11,23	10,98	8,64	7,12
	Molise	<b>10,63</b>	<b>12,48</b>	<b>11,71</b>	<b>10,82</b>	<b>10,81</b>	<b>9,62</b>	<b>5,04</b>
	Campania	9,77	<b>13,52</b>	13,07	12,54	11,39	9,59	4,90
	Puglia	9,25	12,55	12,25	11,60	10,37	7,99	4,69
	Basilicata	<b>9,49</b>	12,23	<b>11,84</b>	<b>11,66</b>	<b>10,64</b>	<b>7,95</b>	<b>6,81</b>
	Calabria	<b>10,41</b>	12,92	<b>12,36</b>	<b>11,56</b>	<b>10,72</b>	<b>8,53</b>	<b>6,33</b>
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>6,63</b>	<b>11,63</b>	<b>11,07</b>	<b>10,57</b>	<b>9,88</b>	<b>8,24</b>	<b>3,90</b>
	Sicilia	6,30	12,12	11,51	11,06	10,23	8,41	3,85
	Sardegna	<b>7,45</b>	<b>9,65</b>	<b>9,60</b>	<b>9,56</b>	<b>9,31</b>	<b>7,73</b>	<b>3,65</b>

## Nota:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 aprile - 30 giugno 2004, contenuti nel decreto ministeriale del 17 marzo 2004 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,16
	oltre 5.000	9,42
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,89
	oltre 5.000	5,83
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,62
	oltre 50.000	5,44
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,80
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	18,84
	oltre 5.000	13,73
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	19,82
	oltre 5.000	11,94
LEASING	fino a 5.000	13,91
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,16
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,67
	oltre 50.000	5,50
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 1.500	17,11
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,25
	oltre 5.000	11,18
MUTUI (8)		4,17

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si raggiunge a 0,69 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Giugno 2004

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>6,82</b>	<b>11,79</b>	<b>10,88</b>	<b>9,75</b>	<b>8,23</b>	<b>6,61</b>	<b>3,75</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,45</b>	<b>11,52</b>	<b>10,80</b>	<b>8,89</b>	<b>8,14</b>	<b>6,51</b>	<b>3,68</b>
Piemonte	7,06	12,21	11,04	10,28	8,48	7,05	3,40
Valle d'Aosta	6,82	10,25	9,81	9,00	8,86	8,91	4,75
Liguria	8,18	10,75	9,96	9,27	8,11	6,74	4,37
Lombardia	6,23	11,38	10,53	9,54	8,04	6,49	3,72
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>6,75</b>	<b>10,84</b>	<b>9,71</b>	<b>8,80</b>	<b>7,18</b>	<b>5,74</b>	<b>4,00</b>
Trentino-Alto Adige	4,98	7,45	6,61	5,88	4,82	4,16	3,64
Veneto	7,50	12,18	11,22	10,07	8,32	6,48	3,68
Friuli-Venezia Giulia	7,30	11,96	10,96	9,49	7,73	5,92	3,91
Emilia-Romagna	6,50	10,37	9,27	8,08	6,86	5,81	4,18
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>6,76</b>	<b>12,17</b>	<b>11,26</b>	<b>10,52</b>	<b>8,13</b>	<b>7,39</b>	<b>3,64</b>
Marche	7,15	10,84	10,03	9,41	8,29	7,10	3,41
Toscana	6,47	12,01	11,28	10,48	9,25	7,91	3,34
Umbria	6,44	12,20	10,91	9,89	9,02	7,84	3,61
Lazio	6,73	12,85	11,74	11,18	9,38	7,15	3,92
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,38</b>	<b>13,27</b>	<b>12,44</b>	<b>11,36</b>	<b>10,02</b>	<b>8,07</b>	<b>4,57</b>
Abruzzo	8,68	12,19	11,32	10,30	9,32	7,00	5,64
Molise	9,55	11,83	11,55	10,36	9,53	8,78	5,50
Campania	9,39	13,83	12,90	11,73	10,53	8,83	4,35
Puglia	9,60	13,17	12,31	11,32	9,81	7,78	4,64
Basilicata	9,24	12,85	12,15	11,30	9,38	6,28	7,69
Calabria	9,48	13,47	12,89	11,73	10,19	8,93	2,64
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>6,03</b>	<b>11,72</b>	<b>10,77</b>	<b>10,38</b>	<b>9,29</b>	<b>7,48</b>	<b>3,81</b>
Sicilia	8,28	12,02	10,88	10,56	9,28	7,64	3,78
Sardegna	7,45	11,04	10,49	9,92	9,30	7,17	3,28

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 luglio – 30 settembre 2004, contenuti nel decreto ministeriale del 22 giugno 2004 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) in unità di euro
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,34
	oltre 5.000	9,47
ANTECIP, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,08
	oltre 5.000	5,84
FACTORING	fino a 50.000	6,18
	oltre 50.000	5,34
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,00
ANTECIP, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	18,85
	oltre 5.000	13,72
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	20,23
	oltre 5.000	11,85
LEASING	fino a 5.000	13,05
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,94
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,56
	oltre 50.000	5,60
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,77
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,04
	oltre 5.000	10,84
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
	- A TASSO FISSO	5,47
- A TASSO VARIABILE		3,87

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,70 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Settembre 2004

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>7,16</b>	<b>12,03</b>	<b>11,08</b>	<b>10,12</b>	<b>8,65</b>	<b>7,01</b>	<b>3,78</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>8,66</b>	<b>11,61</b>	<b>10,92</b>	<b>9,94</b>	<b>8,50</b>	<b>6,93</b>	<b>3,77</b>
Piemonte	7,28	12,48	11,44	10,41	9,02	7,57	3,41
Valle d'Aosta	<b>9,05</b>	<b>10,54</b>	<b>9,67</b>	<b>9,90</b>	<b>9,65</b>	<b>11,94</b>	<b>4,71</b>
Liguria	8,24	11,04	10,27	9,48	8,41	6,94	4,02
Lombardia	6,41	11,69	10,82	9,86	8,38	6,86	3,84
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,16</b>	<b>11,31</b>	<b>10,24</b>	<b>9,10</b>	<b>7,68</b>	<b>6,11</b>	<b>4,12</b>
Trentino-Alto Adige	5,11	7,65	6,83	6,03	4,92	4,20	4,20
Veneto	<b>7,71</b>	<b>12,88</b>	<b>11,72</b>	<b>10,62</b>	<b>8,61</b>	<b>6,57</b>	<b>3,88</b>
Friuli-Venezia Giulia	8,43	13,00	12,09	10,87	8,95	7,21	3,80
Emilia-Romagna	7,01	10,79	9,75	8,54	7,34	6,17	4,43
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>6,83</b>	<b>12,49</b>	<b>11,69</b>	<b>10,88</b>	<b>9,68</b>	<b>7,80</b>	<b>3,49</b>
Marche	7,66	11,06	10,49	9,92	9,07	7,62	3,47
Toscana	<b>6,66</b>	<b>12,28</b>	<b>11,60</b>	<b>10,83</b>	<b>9,71</b>	<b>8,37</b>	<b>3,01</b>
Umbria	6,96	12,77	11,65	10,60	9,58	7,99	3,81
Lazio	6,71	13,15	11,95	11,40	9,90	7,49	3,82
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,61</b>	<b>13,61</b>	<b>12,63</b>	<b>11,60</b>	<b>10,46</b>	<b>8,67</b>	<b>4,70</b>
Abruzzo	8,98	12,48	11,68	10,65	8,66	7,75	6,07
Molise	<b>9,73</b>	<b>12,38</b>	<b>11,82</b>	<b>10,57</b>	<b>9,63</b>	<b>9,68</b>	<b>5,98</b>
Campania	9,62	13,93	13,17	12,05	11,00	9,49	4,86
Puglia	10,30	13,63	12,82	12,00	10,26	8,18	5,07
Basilicata	<b>9,40</b>	<b>12,67</b>	<b>12,60</b>	<b>11,54</b>	<b>9,78</b>	<b>6,27</b>	<b>8,40</b>
Calabria	<b>9,10</b>	<b>13,40</b>	<b>13,41</b>	<b>12,16</b>	<b>10,77</b>	<b>9,63</b>	<b>2,77</b>
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>8,27</b>	<b>11,90</b>	<b>11,11</b>	<b>10,63</b>	<b>9,40</b>	<b>7,63</b>	<b>3,86</b>
Sicilia	8,52	12,27	11,20	10,71	9,47	8,03	3,95
Sardegna	<b>7,69</b>	<b>11,08</b>	<b>10,85</b>	<b>10,07</b>	<b>9,21</b>	<b>6,94</b>	<b>3,64</b>

## Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 ottobre – 31 dicembre 2004, contenuti nel decreto ministeriale del 17 settembre 2004 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) in unità di euro
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,32
	oltre 5.000	9,44
ANTECIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	6,73
	oltre 5.000	5,75
FACTORING	fino a 50.000	6,50
	oltre 50.000	5,27
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		9,83
ANTECIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,84
	oltre 5.000	13,53
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	21,00
	oltre 5.000	11,98
LEASING	fino a 5.000	11,77
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,82
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,40
	oltre 50.000	5,41
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,95
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,94
	oltre 5.000	10,64
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
- A TASSO FISSO		5,43
- A TASSO VARIABILE		3,84

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,73 punti percentuali.

## G.1.5.2

## TASSI ATTIVI SULLE OPERAZIONI A REVOCA

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Dicembre 2004		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,26</b>	<b>12,21</b>	<b>11,25</b>	<b>10,29</b>	<b>8,83</b>	7,24	3,91
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,70</b>	<b>12,07</b>	<b>11,11</b>	<b>10,87</b>	<b>8,59</b>	7,11	3,52
	Piemonte	7,18	12,81	11,51	10,49	9,04	7,45	3,18
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>9,34</b>	<b>10,82</b>	<b>10,30</b>	<b>10,55</b>	<b>9,87</b>	<b>9,90</b>	<b>4,84</b>
	Liguria	8,66	11,45	10,79	9,75	8,38	7,18	4,32
	Lombardia	6,48	11,97	11,00	9,97	8,48	7,03	3,93
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,43</b>	<b>11,49</b>	<b>10,35</b>	<b>8,26</b>	<b>7,85</b>	<b>6,46</b>	<b>4,51</b>
	Trentino-Alto Adige	5,15	7,55	6,84	6,04	4,91	4,28	4,29
	<b>Veneto</b>	<b>8,51</b>	<b>13,14</b>	<b>12,17</b>	<b>11,12</b>	<b>8,65</b>	<b>7,57</b>	<b>4,75</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,85	12,99	12,37	10,85	9,37	7,47	4,47
	Emilia-Romagna	7,04	10,91	9,83	8,68	7,43	6,30	4,34
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>6,90</b>	<b>12,70</b>	<b>11,90</b>	<b>11,10</b>	<b>9,69</b>	<b>7,52</b>	<b>3,65</b>
	Marche	7,89	11,20	10,60	10,02	8,94	7,80	3,52
	<b>Toscana</b>	<b>6,97</b>	<b>12,75</b>	<b>12,10</b>	<b>11,29</b>	<b>9,98</b>	<b>8,51</b>	<b>3,35</b>
	Umbria	9,10	12,75	11,71	10,68	9,54	8,24	4,01
	Lazio	6,49	13,19	11,97	11,42	9,73	7,32	3,85
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>8,54</b>	<b>13,47</b>	<b>12,75</b>	<b>11,81</b>	<b>10,51</b>	<b>8,53</b>	<b>4,59</b>
	Abruzzo	9,07	12,70	11,99	10,50	9,65	7,99	6,50
	<b>Molise</b>	<b>9,45</b>	<b>13,32</b>	<b>11,82</b>	<b>10,97</b>	<b>9,95</b>	<b>8,37</b>	<b>5,58</b>
	Campania	9,36	13,91	12,92	11,98	10,95	9,49	4,09
	Puglia	10,36	13,26	12,81	12,01	10,34	8,50	5,31
	<b>Basilicata</b>	<b>9,74</b>	<b>13,21</b>	<b>13,11</b>	<b>11,71</b>	<b>10,17</b>	<b>7,14</b>	<b>6,90</b>
	<b>Calabria</b>	<b>9,13</b>	<b>13,59</b>	<b>13,07</b>	<b>12,34</b>	<b>10,82</b>	<b>9,24</b>	<b>2,83</b>
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,31</b>	<b>11,94</b>	<b>11,24</b>	<b>10,82</b>	<b>8,52</b>	<b>7,88</b>	<b>4,09</b>
	Sicilia	8,60	12,25	11,47	10,87	9,75	8,20	4,11
	Sardegna	7,00	11,13	10,68	10,00	8,88	7,13	3,77

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 gennaio – 31 marzo 2005, contenuti nel decreto ministeriale del 17 dicembre 2004 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,47
	oltre 5.000	9,51
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,92
	oltre 5.000	5,74
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,04
	oltre 50.000	5,17
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,95
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17,66
	oltre 5.000	13,62
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	21,19
	oltre 5.000	12,09
LEASING	fino a 5.000	13,21
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,71
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,42
	oltre 50.000	5,40
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 1.500	16,86
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,96
	oltre 5.000	10,69
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
- A TASSO FISSO		5,56
- A TASSO VARIABILE		3,86

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si raggiunge a 0,76 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30630

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Marzo 2005		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,89</b>	<b>12,40</b>	<b>11,37</b>	<b>10,22</b>	<b>8,81</b>	<b>7,03</b>	<b>3,73</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>8,56</b>	<b>12,34</b>	<b>11,30</b>	<b>10,06</b>	<b>8,42</b>	<b>6,81</b>	<b>3,70</b>
	Piemonte	7,51	12,89	11,88	10,55	9,07	7,81	3,49
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>9,20</b>	<b>10,86</b>	<b>10,44</b>	<b>10,20</b>	<b>8,99</b>	<b>11,03</b>	<b>5,46</b>
	Liguria	8,21	11,72	10,72	9,79	8,34	6,84	3,52
	Lombardia	6,25	12,24	11,26	9,84	8,27	6,64	3,73
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,07</b>	<b>11,70</b>	<b>10,30</b>	<b>9,98</b>	<b>7,60</b>	<b>6,22</b>	<b>4,07</b>
	Trentino-Alto Adige	5,15	7,81	8,80	5,97	4,85	4,30	4,82
	<b>Veneto</b>	<b>7,81</b>	<b>13,58</b>	<b>12,23</b>	<b>10,83</b>	<b>8,95</b>	<b>7,06</b>	<b>3,90</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,46	13,29	12,37	10,84	8,77	7,28	4,20
	Emilia-Romagna	6,78	10,98	9,72	8,54	7,16	6,19	4,12
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>8,88</b>	<b>12,48</b>	<b>11,91</b>	<b>10,38</b>	<b>9,10</b>	<b>7,38</b>	<b>3,49</b>
	Marche	7,16	10,87	10,55	9,62	8,48	7,49	3,32
	<b>Toscana</b>	<b>6,49</b>	<b>12,66</b>	<b>11,84</b>	<b>10,86</b>	<b>9,42</b>	<b>8,31</b>	<b>2,97</b>
	Umbria	8,90	12,83	11,75	10,81	9,27	8,00	3,96
	Lazio	6,99	12,83	12,58	11,64	9,83	7,30	3,95
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,54</b>	<b>13,95</b>	<b>13,19</b>	<b>12,11</b>	<b>10,72</b>	<b>9,13</b>	<b>4,31</b>
	Abruzzo	9,27	12,51	11,88	10,60	9,70	8,72	6,20
	<b>Molise</b>	<b>9,38</b>	<b>12,83</b>	<b>12,86</b>	<b>10,86</b>	<b>9,79</b>	<b>8,66</b>	<b>6,67</b>
	Campania	8,97	12,29	13,35	12,41	11,18	9,71	3,55
	Puglia	10,63	12,12	13,26	12,28	10,89	8,77	5,49
	<b>Basilicata</b>	<b>9,83</b>	<b>11,73</b>	<b>13,22</b>	<b>11,83</b>	<b>10,38</b>	<b>8,57</b>	<b>9,78</b>
	<b>Calabria</b>	<b>10,07</b>	<b>12,64</b>	<b>14,06</b>	<b>12,62</b>	<b>11,24</b>	<b>10,29</b>	<b>3,69</b>
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,47</b>	<b>12,25</b>	<b>11,64</b>	<b>10,96</b>	<b>9,77</b>	<b>7,81</b>	<b>3,64</b>
	Sicilia	8,76	12,67	11,94	11,18	9,93	8,09	3,66
	<b>Sardegna</b>	<b>7,75</b>	<b>11,21</b>	<b>10,88</b>	<b>10,62</b>	<b>9,32</b>	<b>7,13</b>	<b>3,60</b>

## Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 aprile – 30 giugno 2005, contenuti nel decreto ministeriale del 17 marzo 2005 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDII (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12.43
	oltre 5.000	9.50
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6.87
	oltre 5.000	5.69
FACTORING (3)	fino a 50.000	6.08
	oltre 50.000	5.16
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9.82
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17.50
	oltre 5.000	13.07
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	22.09
	oltre 5.000	11.86
LEASING	fino a 5.000	12.46
	oltre 5.000 fino a 25.000	8.69
	oltre 25.000 fino a 50.000	7.36
	oltre 50.000	5.26
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 1.500	16.59
	oltre 1.500 fino a 5.000	15.94
	oltre 5.000	10.48
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
- A TASSO FISSO		5.36
- A TASSO VARIABLE		3.87

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,76 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Giugno 2005

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>6,89</b>	<b>11,94</b>	<b>11,08</b>	<b>9,95</b>	<b>8,37</b>	<b>6,88</b>	<b>3,68</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,47</b>	<b>11,94</b>	<b>10,90</b>	<b>9,77</b>	<b>8,20</b>	<b>6,84</b>	<b>3,73</b>
Piemonte	7,39	12,34	11,26	10,14	8,78	7,20	3,53
Valle d'Aosta	<b>9,87</b>	<b>10,53</b>	<b>9,95</b>	<b>10,15</b>	<b>9,82</b>	<b>11,30</b>	<b>7,25</b>
Liguria	7,98	11,38	10,28	9,58	8,15	6,83	3,81
Lombardia	6,17	11,90	10,87	9,87	8,06	6,77	3,78
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>6,79</b>	<b>11,17</b>	<b>10,04</b>	<b>8,85</b>	<b>7,30</b>	<b>6,00</b>	<b>3,86</b>
Trentino-Alto Adige	4,73	7,54	6,60	5,88	4,78	4,02	3,12
Veneto	<b>7,55</b>	<b>12,55</b>	<b>11,74</b>	<b>10,34</b>	<b>8,63</b>	<b>6,75</b>	<b>3,76</b>
Friuli-Venezia Giulia	8,24	12,68	11,81	10,57	8,48	7,38	3,81
Emilia-Romagna	6,85	10,78	9,67	8,44	7,04	6,02	4,12
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>6,87</b>	<b>12,26</b>	<b>11,56</b>	<b>10,68</b>	<b>9,17</b>	<b>7,46</b>	<b>3,44</b>
Marche	6,74	10,39	10,03	9,39	8,21	6,06	3,13
Toscana	<b>6,25</b>	<b>12,50</b>	<b>11,58</b>	<b>10,65</b>	<b>9,27</b>	<b>8,21</b>	<b>3,04</b>
Umbria	8,74	12,65	11,48	10,38	9,08	7,60	4,10
Lazio	6,68	12,71	12,18	11,04	9,52	7,17	3,82
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,28</b>	<b>13,17</b>	<b>12,53</b>	<b>11,75</b>	<b>10,27</b>	<b>8,84</b>	<b>4,27</b>
Abruzzo	9,15	12,80	11,53	10,75	9,37	8,52	6,17
Molise	<b>9,60</b>	<b>12,58</b>	<b>11,63</b>	<b>10,98</b>	<b>10,08</b>	<b>9,08</b>	<b>6,48</b>
Campania	9,19	13,37	12,84	12,08	10,72	9,13	3,71
Puglia	9,54	12,92	12,34	11,64	10,14	8,04	4,83
Basilicata	<b>9,62</b>	<b>13,25</b>	<b>13,06</b>	<b>11,99</b>	<b>8,88</b>	<b>6,49</b>	<b>9,06</b>
Calabria	<b>9,13</b>	<b>13,86</b>	<b>13,15</b>	<b>12,30</b>	<b>10,63</b>	<b>9,36</b>	<b>2,66</b>
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>8,18</b>	<b>11,86</b>	<b>11,04</b>	<b>10,51</b>	<b>9,26</b>	<b>7,34</b>	<b>3,69</b>
Sicilia	8,49	12,06	11,95	10,72	9,95	7,82	3,70
Sardegna	<b>7,42</b>	<b>10,63</b>	<b>10,30</b>	<b>8,96</b>	<b>8,87</b>	<b>6,68</b>	<b>3,40</b>

## Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 luglio – 30 settembre 2005, contenuti nel decreto ministeriale del 15 giugno 2005 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12.63
	oltre 5.000	9.52
ANTICIPI, BONCHI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6.57
	oltre 5.000	5.65
FACTORING (3)	fino a 50.000	5.68
	oltre 50.000	5.16
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9.90
ANTICIPI, BONCHI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17.67
	oltre 5.000	12.77
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	21.01
	oltre 5.000	11.73
LEASING	fino a 5.000 *	11.90
	oltre 5.000 fino a 25.000	8.51
	oltre 25.000 fino a 50.000	7.16
	oltre 50.000	5.35
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO <i>REVOLVING</i> (7)	fino a 1.500	16.64
	oltre 1.500 fino a 5.000	15.87
	oltre 5.000	10.48
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
	- A TASSO FISSO	5.16
- A TASSO VARIABILE		3.86

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si rampeggia a 0,84 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30630

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Settembre 2005		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 6.000.000	da 6.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>8,94</b>	<b>11,80</b>	<b>10,86</b>	<b>9,83</b>	<b>8,29</b>	<b>7,05</b>	<b>3,73</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>8,81</b>	<b>11,90</b>	<b>10,87</b>	<b>9,81</b>	<b>8,11</b>	<b>7,36</b>	<b>3,89</b>
	Piemonte	7,22	12,29	11,13	10,04	8,76	7,33	3,37
	Valle d'Aosta	<b>8,71</b>	<b>10,84</b>	<b>10,81</b>	<b>9,81</b>	<b>9,29</b>	<b>10,64</b>	<b>6,69</b>
	Liguria	7,01	11,34	10,30	9,47	8,22	8,08	3,78
	Lombardia	<b>6,38</b>	<b>11,84</b>	<b>10,64</b>	<b>9,49</b>	<b>7,84</b>	<b>7,40</b>	<b>3,98</b>
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>8,91</b>	<b>11,18</b>	<b>10,05</b>	<b>8,70</b>	<b>7,22</b>	<b>6,03</b>	<b>4,04</b>
	Trentino-Alto Adige	4,82	7,41	8,54	5,79	4,74	4,04	3,25
	Veneto	<b>7,84</b>	<b>12,68</b>	<b>11,98</b>	<b>10,09</b>	<b>8,48</b>	<b>6,97</b>	<b>4,01</b>
	Friuli-Venezia Giulia	7,90	<b>12,86</b>	<b>11,59</b>	<b>10,37</b>	<b>8,38</b>	<b>6,81</b>	<b>3,94</b>
	Emilia-Romagna	6,73	10,77	9,59	8,38	7,03	6,05	4,20
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>8,42</b>	<b>12,03</b>	<b>11,44</b>	<b>10,55</b>	<b>9,08</b>	<b>7,25</b>	<b>3,31</b>
	Marche	6,74	10,34	9,91	9,35	7,90	6,82	3,22
	Toscana	<b>6,09</b>	<b>12,45</b>	<b>11,57</b>	<b>10,54</b>	<b>8,36</b>	<b>7,76</b>	<b>2,80</b>
	Umbria	8,84	12,51	11,34	10,23	9,12	7,62	4,49
	Lazio	6,40	12,20	11,98	11,12	8,33	7,09	3,72
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>8,81</b>	<b>13,47</b>	<b>12,79</b>	<b>11,70</b>	<b>10,38</b>	<b>8,76</b>	<b>4,00</b>
	Abruzzo	9,08	12,58	11,76	10,82	9,48	8,83	5,47
	Molise	<b>9,52</b>	<b>12,77</b>	<b>11,86</b>	<b>10,50</b>	<b>9,71</b>	<b>8,78</b>	<b>6,41</b>
	Campania	8,94	<b>13,68</b>	13,15	12,01	10,84	9,19	3,48
	Puglia	9,99	<b>13,41</b>	<b>12,65</b>	11,72	10,04	8,10	5,13
	Basilicata	<b>8,62</b>	<b>13,57</b>	<b>13,05</b>	<b>11,46</b>	<b>10,20</b>	<b>8,52</b>	<b>7,42</b>
	Calabria	<b>9,47</b>	<b>14,03</b>	<b>13,35</b>	<b>12,05</b>	<b>10,46</b>	<b>9,85</b>	<b>2,73</b>
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,21</b>	<b>11,50</b>	<b>11,06</b>	<b>10,49</b>	<b>9,11</b>	<b>7,21</b>	<b>3,86</b>
	Sicilia	8,35	11,79	11,34	10,66	9,15	7,47	3,78
	Sardegna	<b>7,86</b>	<b>10,76</b>	<b>10,36</b>	<b>10,05</b>	<b>8,97</b>	<b>6,56</b>	<b>4,02</b>

## Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 ottobre – 31 dicembre 2005, contenuti nel decreto ministeriale del 21 settembre 2005 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	12,54
	oltre 5.000	9,37
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	fino a 5.000	6,60
	oltre 5.000	5,60
FACTORING (3)	fino a 50.000	5,72
	oltre 50.000	5,07
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		9,60
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	fino a 5.000	17,53
	oltre 5.000	12,65
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	20,09
	oltre 5.000	11,24
LEASING	fino a 5.000	11,65
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,40
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,09
	oltre 50.000	5,23
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING (7)	fino a 1.500	16,59
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,68
	oltre 5.000	10,28
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
	- A TASSO FISSO	5,00
- A TASSO VARIABILE		3,82

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA META.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di gestione scoperta che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,79 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Dicembre 2006

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>6,94</b>	<b>12,04</b>	<b>11,16</b>	<b>10,07</b>	<b>9,48</b>	<b>7,08</b>	<b>3,88</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,43</b>	<b>12,12</b>	<b>11,14</b>	<b>9,91</b>	<b>8,31</b>	<b>7,19</b>	<b>3,63</b>
Piemonte	7,20	12,47	11,29	10,22	8,82	7,58	3,40
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>10,08</b>	<b>10,83</b>	<b>10,24</b>	<b>9,79</b>	<b>9,12</b>	<b>8,43</b>	<b>15,98</b>
Liguria	7,97	11,56	10,42	9,74	8,28	8,86	3,80
Lombardia	6,17	12,08	11,20	9,83	8,17	7,12	3,68
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>6,96</b>	<b>11,11</b>	<b>10,04</b>	<b>8,88</b>	<b>7,30</b>	<b>6,08</b>	<b>4,07</b>
Trentino-Alto Adige	4,82	7,49	6,68	6,91	4,82	4,08	3,23
<b>Veneto</b>	<b>7,91</b>	<b>12,73</b>	<b>11,81</b>	<b>10,29</b>	<b>8,67</b>	<b>7,06</b>	<b>4,18</b>
Friuli-Venezia Giulia	8,28	12,84	11,72	10,49	8,66	6,66	3,68
Emilia-Romagna	6,78	10,64	9,67	8,55	7,14	6,12	4,18
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>6,08</b>	<b>12,33</b>	<b>11,66</b>	<b>10,72</b>	<b>9,23</b>	<b>7,51</b>	<b>3,46</b>
Marche	7,31	11,07	10,30	9,70	8,15	7,00	3,57
<b>Toscana</b>	<b>6,13</b>	<b>12,37</b>	<b>11,69</b>	<b>10,68</b>	<b>9,34</b>	<b>7,85</b>	<b>3,03</b>
Umbria	9,05	12,79	11,75	10,40	9,36	7,98	4,68
Lazio	6,57	12,83	12,30	11,37	9,73	7,42	3,79
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,54</b>	<b>13,33</b>	<b>12,93</b>	<b>12,07</b>	<b>10,88</b>	<b>8,78</b>	<b>4,47</b>
Abruzzo	9,09	12,63	11,84	10,71	9,44	8,65	6,08
<b>Molise</b>	<b>9,85</b>	<b>12,78</b>	<b>12,15</b>	<b>10,41</b>	<b>9,82</b>	<b>9,11</b>	<b>8,52</b>
Campania	9,08	13,04	13,20	12,41	11,31	9,39	3,54
Puglia	10,40	13,33	12,69	12,14	10,83	8,08	6,21
<b>Basilicata</b>	<b>9,14</b>	<b>12,12</b>	<b>13,04</b>	<b>12,16</b>	<b>9,88</b>	<b>8,56</b>	<b>6,21</b>
<b>Calabria</b>	<b>10,31</b>	<b>14,40</b>	<b>13,99</b>	<b>12,81</b>	<b>10,97</b>	<b>9,33</b>	<b>4,24</b>
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>8,26</b>	<b>11,91</b>	<b>11,47</b>	<b>10,79</b>	<b>9,55</b>	<b>7,40</b>	<b>3,61</b>
Sicilia	8,48	12,10	11,68	10,84	9,62	7,64	3,68
Sardegna	7,73	11,41	10,84	10,84	9,76	7,04	3,85

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° gennaio – 31 marzo 2006, contenuti nel decreto ministeriale del 20 dicembre 2005 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,58
	oltre 5.000	9,38
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	8,70
	oltre 5.000	5,63
FACTORING	fino a 50.000	5,67
	oltre 50.000	5,05
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		9,81
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,48
	oltre 5.000	12,66
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DEL LO STIPENDIO	fino a 5.000	20,35
	oltre 5.000	11,16
LEASING	fino a 5.000	11,82
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,29
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,06
	oltre 50.000	5,24
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,56
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,75
	oltre 5.000	10,32
MUTUE CON GARANZIA REALE:		
- A TASSO FISSO		4,97
- A TASSO VARIABILE		3,85

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si aggira a 0,62 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830		Campione di banche						
Fonte: rilevazione sui tassi attivi Valori percentuali Classi di grandezza in unità di euro								
Marzo 2006		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,20</b>	<b>11,93</b>	<b>10,97</b>	<b>9,90</b>	<b>8,42</b>	<b>7,92</b>	<b>4,12</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,67</b>	<b>11,82</b>	<b>10,90</b>	<b>9,66</b>	<b>8,21</b>	<b>6,78</b>	<b>3,67</b>
	Piemonte	7,44	12,32	11,28	10,16	8,71	7,47	3,68
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>9,92</b>	<b>10,06</b>	<b>10,75</b>	<b>9,78</b>	<b>10,12</b>	<b>8,45</b>	<b>7,79</b>
	Liguria	8,25	11,06	10,23	9,49	8,23	6,94	4,63
	Lombardia	6,39	11,75	10,70	9,52	8,07	6,61	4,01
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,06</b>	<b>11,10</b>	<b>9,66</b>	<b>8,04</b>	<b>7,32</b>	<b>6,24</b>	<b>4,34</b>
	Trentino-Alto Adige	5,16	7,75	8,84	6,21	5,07	4,39	3,72
	<b>Veneto</b>	<b>7,81</b>	<b>12,21</b>	<b>11,27</b>	<b>9,94</b>	<b>8,30</b>	<b>7,05</b>	<b>4,32</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,60	12,62	11,82	10,31	8,53	6,99	4,84
	Emilia-Romagna	<b>6,94</b>	10,86	9,77	8,67	7,25	6,27	4,45
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,22</b>	<b>12,17</b>	<b>11,03</b>	<b>10,68</b>	<b>9,27</b>	<b>7,79</b>	<b>4,19</b>
	Marche	7,02	11,08	10,55	9,74	8,25	6,93	3,58
	<b>Toscana</b>	<b>6,42</b>	<b>11,67</b>	<b>11,54</b>	<b>10,63</b>	<b>9,38</b>	<b>7,71</b>	<b>3,46</b>
	Umbria	9,04	12,60	11,87	10,59	9,30	8,46	4,65
	Lazio	<b>7,89</b>	13,03	12,16	11,14	9,64	8,05	5,24
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,16</b>	<b>13,69</b>	<b>12,89</b>	<b>11,70</b>	<b>10,41</b>	<b>8,72</b>	<b>4,36</b>
	Abruzzo	9,27	12,81	11,84	10,68	9,60	8,68	6,54
	<b>Molise</b>	<b>9,88</b>	<b>13,14</b>	<b>12,16</b>	<b>10,52</b>	<b>9,36</b>	<b>9,92</b>	<b>8,18</b>
	Campania	8,23	13,97	12,82	12,06	10,89	9,27	3,53
	Puglia	10,12	11,43	12,66	11,63	10,16	7,86	6,33
	<b>Basilicata</b>	<b>9,09</b>	<b>11,91</b>	<b>13,32</b>	<b>11,80</b>	<b>9,96</b>	<b>6,72</b>	<b>5,62</b>
	Calabria	<b>11,33</b>	<b>14,39</b>	<b>13,47</b>	<b>12,20</b>	<b>10,94</b>	<b>9,48</b>	<b>6,56</b>
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>6,21</b>	<b>11,76</b>	<b>11,10</b>	<b>10,26</b>	<b>9,44</b>	<b>7,44</b>	<b>3,93</b>
	Sicilia	8,62	12,17	11,47	10,58	9,58	7,62	4,07
	<b>Sardegna</b>	<b>7,35</b>	<b>10,75</b>	<b>10,28</b>	<b>9,84</b>	<b>9,11</b>	<b>7,03</b>	<b>3,79</b>

Nota:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° aprile – 30 giugno 2006, contenuti nel decreto ministeriale del 15 marzo 2006 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in milioni di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,87
	oltre 5.000	9,49
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	6,80
	oltre 5.000	5,79
FACTORING	fino a 50.000	6,06
	oltre 50.000	5,26
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		9,80
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,37
	oltre 5.000	12,49
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	20,39
	oltre 5.000	11,16
LEASING	fino a 5.000	11,77
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,40
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,19
	oltre 50.000	5,36
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,47
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,03
	oltre 5.000	10,34
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
	- A TASSO FISSO	5,14
- A TASSO VARIABILE		4,16

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,80 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30890		Campione di banche						
Fonte: rilevazione sui tassi attivi Valori percentuali Classi di grandezza in unità di euro								
Giugno 2006		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
a.	<b>ITALIA</b>	<b>7,26</b>	<b>12,11</b>	<b>11,10</b>	<b>10,02</b>	<b>8,54</b>	<b>7,03</b>	<b>4,30</b>
b.	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,71</b>	<b>12,05</b>	<b>11,03</b>	<b>9,89</b>	<b>8,36</b>	<b>6,86</b>	<b>4,09</b>
	Piemonte	7,40	12,48	11,43	10,35	8,81	7,38	3,77
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>9,66</b>	<b>10,85</b>	<b>10,06</b>	<b>10,00</b>	<b>10,50</b>	<b>8,66</b>	<b>5,85</b>
	Liguria	8,40	11,37	10,49	9,59	8,34	7,07	5,28
	Lombardia	8,45	12,00	10,98	9,77	8,24	6,76	4,12
c.	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,06</b>	<b>11,17</b>	<b>10,05</b>	<b>8,89</b>	<b>7,49</b>	<b>6,29</b>	<b>4,35</b>
	Trentino-Alto Adige	5,28	7,87	6,96	6,33	5,27	4,64	3,73
	<b>Veneto</b>	<b>7,55</b>	<b>12,18</b>	<b>11,29</b>	<b>10,01</b>	<b>8,45</b>	<b>7,02</b>	<b>4,25</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,49	12,55	11,72	10,22	8,71	6,97	4,54
	Emilia-Romagna	7,07	11,02	9,96	8,73	7,45	6,31	4,80
d.	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,32</b>	<b>12,46</b>	<b>11,62</b>	<b>10,72</b>	<b>9,32</b>	<b>7,59</b>	<b>4,21</b>
	Marche	7,48	11,07	10,58	9,92	8,42	7,29	3,93
	<b>Toscana</b>	<b>8,82</b>	<b>12,40</b>	<b>11,53</b>	<b>10,72</b>	<b>9,52</b>	<b>7,78</b>	<b>3,70</b>
	Umbria	9,15	13,26	12,02	10,79	9,20	6,66	4,80
	Lazio	7,52	12,92	12,09	11,05	9,58	7,46	4,76
e.	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>8,47</b>	<b>13,79</b>	<b>13,76</b>	<b>11,77</b>	<b>10,40</b>	<b>8,87</b>	<b>4,72</b>
	Abruzzo	9,08	12,59	11,84	10,75	9,53	8,08	5,89
	<b>Molise</b>	<b>9,75</b>	<b>12,85</b>	<b>12,00</b>	<b>10,51</b>	<b>9,44</b>	<b>8,71</b>	<b>7,58</b>
	Campania	9,03	13,19	13,04	12,14	10,97	9,68	4,10
	Puglia	9,95	13,65	12,88	11,89	10,20	7,95	5,77
	Basilicata	<b>8,98</b>	<b>14,07</b>	<b>13,12</b>	<b>11,78</b>	<b>9,91</b>	<b>8,43</b>	<b>5,28</b>
	<b>Calabria</b>	<b>11,14</b>	<b>14,13</b>	<b>13,55</b>	<b>12,30</b>	<b>10,71</b>	<b>9,46</b>	<b>6,16</b>
f.	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,08</b>	<b>12,60</b>	<b>11,27</b>	<b>10,80</b>	<b>9,45</b>	<b>7,33</b>	<b>3,99</b>
	Sicilia	8,40	12,38	11,63	10,75	9,48	7,36	3,99
	<b>Sardegna</b>	<b>7,40</b>	<b>11,05</b>	<b>10,45</b>	<b>10,25</b>	<b>9,38</b>	<b>7,26</b>	<b>3,99</b>

Nota:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° luglio - 30 settembre 2006, contenuti nel decreto ministeriale del 21 giugno 2006 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,68
	oltre 5.000	9,58
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	6,84
	oltre 5.000	5,86
FACTORING	fino a 50.000	6,13
	oltre 50.000	5,41
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		9,91
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIALARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,33
	oltre 5.000	12,47
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	20,08
	oltre 5.000	11,13
LEASING	fino a 5.000	10,99
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,47
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,30
	oltre 50.000	5,68
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,71
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,07
	oltre 5.000	10,18
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		5,30
		4,42

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) I tassi non comprendono le commissioni di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si raggiungono a 0,81 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30630

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Settembre 2006		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,34</b>	<b>12,09</b>	<b>11,17</b>	<b>10,07</b>	<b>8,58</b>	<b>7,13</b>	<b>4,40</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,78</b>	<b>12,00</b>	<b>11,03</b>	<b>9,89</b>	<b>8,36</b>	<b>6,96</b>	<b>4,27</b>
	Piemonte	7,56	12,59	11,40	10,35	8,75	7,39	4,09
	Vale d'Aosta	<b>10,07</b>	10,88	10,57	9,88	10,86	8,82	8,88
	Liguria	8,47	11,49	10,58	9,88	8,40	6,95	5,52
	Lombardia	6,51	11,85	10,98	9,78	8,25	6,88	4,27
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,30</b>	<b>11,16</b>	<b>10,21</b>	<b>8,98</b>	<b>7,60</b>	<b>6,44</b>	<b>4,78</b>
	Trentino-Alto Adige	5,81	7,99	7,16	6,55	5,51	4,91	4,41
	Veneto	<b>7,88</b>	<b>12,17</b>	<b>11,43</b>	<b>9,88</b>	<b>8,43</b>	<b>7,05</b>	<b>4,81</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,53	11,70	12,01	10,39	8,65	7,22	4,89
	Emilia-Romagna	7,24	11,12	10,18	8,88	7,65	6,48	4,76
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,32</b>	<b>12,80</b>	<b>11,67</b>	<b>10,80</b>	<b>9,33</b>	<b>7,56</b>	<b>4,36</b>
	Marche	8,21	11,27	10,70	9,99	8,68	7,21	5,02
	Toscana	<b>6,83</b>	12,40	11,65	10,73	9,49	7,88	3,85
	Umbria	9,57	12,93	12,14	10,87	9,22	8,88	5,78
	Lazio	7,30	13,01	12,01	11,19	9,56	7,38	4,74
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,55</b>	<b>13,99</b>	<b>12,81</b>	<b>11,78</b>	<b>10,42</b>	<b>9,07</b>	<b>4,91</b>
	Abruzzo	9,17	12,84	12,04	10,72	9,66	9,16	5,68
	Molise	<b>9,89</b>	12,97	12,12	10,94	9,25	9,13	7,81
	Campania	9,49	13,37	12,95	12,05	10,98	9,97	4,57
	Puglia	9,41	13,48	12,58	11,78	10,18	8,05	4,98
	Basilicata	<b>9,05</b>	14,44	<b>13,32</b>	<b>11,99</b>	<b>10,35</b>	<b>6,61</b>	<b>5,40</b>
	Calabria	<b>10,95</b>	14,58	<b>13,78</b>	<b>12,17</b>	<b>10,84</b>	<b>9,86</b>	<b>4,87</b>
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,14</b>	<b>12,00</b>	<b>11,52</b>	<b>10,84</b>	<b>9,52</b>	<b>7,88</b>	<b>4,20</b>
	Sicilia	8,51	12,34	11,74	10,76	9,57	7,75	4,30
	Sardegna	<b>7,35</b>	<b>11,17</b>	<b>10,87</b>	<b>10,30</b>	<b>9,39</b>	<b>7,54</b>	<b>4,08</b>

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2006, contenuti nel decreto ministeriale del 21 settembre 2006 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,08
	oltre 5.000	9,80
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESSE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,18
	oltre 5.000	6,15
FACTORING	fino a 50.000	6,38
	oltre 50.000	5,65
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,07
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,57
	oltre 5.000	12,72
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	19,85
	oltre 5.000	11,11
LEASING	fino a 5.000	10,98
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,78
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,59
	oltre 50.000	5,98
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,74
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,16
	oltre 5.000	10,42
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA		
	- A TASSO FISSO	5,71
- A TASSO VARIABILE		4,77

**AVVERTENZA:** AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,74 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDBS0830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Dicembre 2008

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>7,57</b>	<b>12,22</b>	<b>11,36</b>	<b>10,26</b>	<b>8,80</b>	<b>7,41</b>	<b>4,73</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,15</b>	<b>12,20</b>	<b>11,24</b>	<b>10,12</b>	<b>8,85</b>	<b>7,31</b>	<b>4,37</b>
Piemonte	8,08	12,55	11,81	10,55	9,08	7,64	4,76
Valle d'Aosta	<b>10,57</b>	<b>11,00</b>	<b>10,57</b>	<b>10,34</b>	<b>11,04</b>	<b>9,27</b>	<b>11,88</b>
Liguria	8,61	11,78	10,75	9,88	8,56	7,17	5,33
Lombardia	6,85	12,14	11,17	10,01	8,55	7,23	4,65
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,48</b>	<b>11,41</b>	<b>10,39</b>	<b>9,19</b>	<b>7,30</b>	<b>6,67</b>	<b>4,98</b>
Trentino-Alto Adige	5,88	8,21	7,40	6,81	5,80	5,28	4,67
Veneto	<b>7,88</b>	<b>12,35</b>	<b>11,43</b>	<b>10,06</b>	<b>8,55</b>	<b>7,12</b>	<b>4,98</b>
Friuli-Venezia Giulia	8,51	13,00	12,37	10,50	8,87	7,38	4,87
Emilia-Romagna	7,51	11,30	10,43	9,18	7,80	6,75	5,07
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,44</b>	<b>12,32</b>	<b>11,67</b>	<b>10,88</b>	<b>8,54</b>	<b>7,92</b>	<b>4,67</b>
Marche	8,83	11,81	11,03	10,29	9,03	7,54	5,67
Toscana	7,02	<b>12,88</b>	<b>11,88</b>	<b>11,04</b>	<b>9,71</b>	<b>8,30</b>	<b>4,20</b>
Umbria	9,60	12,42	11,41	10,57	9,31	8,70	6,88
Lazio	7,29	12,27	12,33	10,99	9,66	7,77	4,83
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,54</b>	<b>13,62</b>	<b>12,96</b>	<b>11,50</b>	<b>10,60</b>	<b>9,03</b>	<b>5,15</b>
Abruzzo	9,25	12,73	12,04	10,91	9,88	9,19	6,20
Molise	<b>8,85</b>	<b>12,84</b>	<b>12,00</b>	<b>11,09</b>	<b>9,80</b>	<b>8,22</b>	<b>6,52</b>
Campania	9,30	<b>13,16</b>	13,15	12,20	11,17	9,80	4,78
Puglia	9,64	<b>13,67</b>	12,88	11,85	10,37	8,30	<b>5,18</b>
Basilicata	<b>9,16</b>	<b>13,30</b>	<b>13,47</b>	<b>12,09</b>	<b>10,34</b>	<b>7,15</b>	<b>5,71</b>
Calabria	<b>10,94</b>	<b>14,32</b>	<b>13,85</b>	<b>12,44</b>	<b>10,98</b>	<b>9,33</b>	<b>6,37</b>
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>8,18</b>	<b>12,09</b>	<b>11,60</b>	<b>10,83</b>	<b>9,47</b>	<b>8,08</b>	<b>4,17</b>
Sicilia	8,91	12,35	11,83	10,96	9,63	8,09	4,71
Sardegna	<b>6,89</b>	<b>11,48</b>	<b>11,04</b>	<b>10,50</b>	<b>9,31</b>	<b>8,00</b>	<b>3,72</b>

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° gennaio – 31 marzo 2007, contenuti nel decreto ministeriale del 19 dicembre 2006 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (%) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,16
	oltre 5.000	9,94
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,34
	oltre 5.000	6,34
FACTORING	fino a 50.000	6,30
	oltre 50.000	5,89
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,47
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,78
	oltre 5.000	12,48
PRESTITI CONTRO CEDENZA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	19,12
	oltre 5.000	10,93
LEASING	fino a 5.000	11,16
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,94
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,81
	oltre 50.000	6,33
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,99
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,33
	oltre 5.000	10,71
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
	- A TASSO FISSO	5,99
- A TASSO VARIABILE	5,10	

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.104/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al suddetto decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, sulla media delle operazioni rilevate, si raggiunge a 0,74 punti percentuali.

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Marzo 2007		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,51</b>	<b>12,26</b>	<b>11,42</b>	<b>10,26</b>	<b>8,82</b>	<b>7,49</b>	<b>4,75</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>6,99</b>	<b>12,22</b>	<b>11,31</b>	<b>10,09</b>	<b>8,82</b>	<b>7,35</b>	<b>4,67</b>
	Piemonte	7,86	12,56	11,73	10,50	9,01	7,72	4,83
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>10,51</b>	<b>10,82</b>	<b>10,29</b>	<b>10,33</b>	<b>11,10</b>	<b>9,49</b>	<b>11,06</b>
	Liguria	8,62	11,87	10,76	9,83	8,50	7,15	5,42
	Lombardia	6,71	12,19	11,25	9,98	8,52	7,28	4,83
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,59</b>	<b>11,43</b>	<b>10,40</b>	<b>9,26</b>	<b>7,89</b>	<b>6,76</b>	<b>5,20</b>
	Trentino-Alto Adige	6,13	8,45	7,68	7,05	6,09	5,50	4,90
	<b>Veneto</b>	<b>8,02</b>	<b>12,44</b>	<b>11,47</b>	<b>10,10</b>	<b>8,54</b>	<b>7,15</b>	<b>5,28</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,75	12,91	11,96	10,53	8,70	7,62	5,73
	Emilia-Romagna	7,60	11,18	10,38	9,20	7,98	6,82	5,38
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,45</b>	<b>12,38</b>	<b>11,91</b>	<b>10,91</b>	<b>9,55</b>	<b>8,14</b>	<b>4,83</b>
	Marche	8,89	11,47	11,05	10,24	9,05	7,82	5,89
	<b>Toscana</b>	<b>7,17</b>	<b>12,64</b>	<b>11,82</b>	<b>11,04</b>	<b>9,72</b>	<b>8,35</b>	<b>4,37</b>
	Umbria	9,57	12,84	12,01	10,85	8,53	8,91	5,82
	Lazio	7,20	12,39	12,26	11,09	9,64	8,18	4,73
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,18</b>	<b>13,67</b>	<b>13,11</b>	<b>11,94</b>	<b>10,30</b>	<b>8,95</b>	<b>5,14</b>
	Abruzzo	9,24	12,81	12,17	10,92	9,68	8,93	6,55
	<b>Molise</b>	<b>9,94</b>	<b>12,83</b>	<b>11,93</b>	<b>11,51</b>	<b>9,96</b>	<b>7,85</b>	<b>7,46</b>
	Campania	8,63	13,18	13,37	12,27	11,07	9,81	4,71
	Puglia	9,61	13,61	12,99	11,88	10,38	8,31	5,85
	<b>Basilicata</b>	<b>9,26</b>	<b>14,04</b>	<b>13,59</b>	<b>12,20</b>	<b>10,69</b>	<b>6,74</b>	<b>5,69</b>
	Calabria	10,54	13,31	13,80	12,35	11,14	9,84	5,03
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,12</b>	<b>12,20</b>	<b>11,70</b>	<b>10,93</b>	<b>9,46</b>	<b>7,96</b>	<b>3,74</b>
	Sicilia	8,18	12,44	11,87	11,02	9,58	8,02	3,15
	Sardegna	8,03	11,83	11,31	10,73	9,15	7,88	4,62

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° aprile – 30 giugno 2007, contenuti nel decreto ministeriale del 20 marzo 2007 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,09
	oltre 5.000	9,90
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,41
	oltre 5.000	6,43
FACTORING	fino a 50.000	6,79
	oltre 50.000	6,06
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,23
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,19
	oltre 5.000	12,78
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	16,48
	oltre 5.000	10,26
LEASING	fino a 5.000	11,56
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,11
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,94
	oltre 50.000	6,34
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,39
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,84
	oltre 5.000	10,58
MUTUI CON GARANZIA REALE:		
	- A TASSO FISSO	5,72
- A TASSO VARIABILE	5,31	

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,72 punti percentuali.

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Giugno 2007		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,62</b>	<b>12,17</b>	<b>11,33</b>	<b>10,28</b>	<b>8,65</b>	<b>7,58</b>	<b>4,97</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,18</b>	<b>12,12</b>	<b>11,25</b>	<b>10,11</b>	<b>8,57</b>	<b>7,45</b>	<b>4,90</b>
	Piemonte	8,11	12,42	11,52	10,45	9,02	7,80	5,13
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>10,48</b>	<b>11,01</b>	<b>10,47</b>	<b>10,24</b>	<b>10,98</b>	<b>10,09</b>	<b>9,80</b>
	Liguria	8,72	11,57	10,87	9,87	8,57	7,25	5,90
	Lombardia	8,87	12,11	11,21	10,02	8,58	7,38	4,65
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,57</b>	<b>11,35</b>	<b>10,28</b>	<b>9,24</b>	<b>7,93</b>	<b>6,31</b>	<b>5,32</b>
	Trentino-Alto Adige	6,25	8,56	7,73	7,18	6,22	5,69	5,02
	<b>Veneto</b>	<b>7,86</b>	<b>12,28</b>	<b>11,14</b>	<b>10,03</b>	<b>8,82</b>	<b>7,27</b>	<b>5,30</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,70	12,68	11,92	10,43	8,55	7,31	5,61
	Emilia-Romagna	7,63	11,20	10,28	9,21	7,98	6,99	5,40
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,52</b>	<b>12,28</b>	<b>11,31</b>	<b>10,35</b>	<b>9,51</b>	<b>8,15</b>	<b>4,88</b>
	Marche	8,91	11,54	10,98	10,31	9,05	7,58	5,80
	<b>Toscana</b>	<b>7,23</b>	<b>12,69</b>	<b>11,87</b>	<b>10,67</b>	<b>9,65</b>	<b>8,25</b>	<b>4,59</b>
	Umbria	9,55	12,50	11,68	10,75	9,39	8,95	6,31
	Lazio	7,29	12,38	12,14	10,98	9,62	8,24	4,97
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,61</b>	<b>13,55</b>	<b>13,04</b>	<b>11,93</b>	<b>10,58</b>	<b>8,96</b>	<b>5,78</b>
	Abruzzo	9,15	12,71	12,08	10,96	9,60	8,76	6,57
	<b>Molise</b>	<b>9,94</b>	<b>12,17</b>	<b>12,42</b>	<b>11,34</b>	<b>9,61</b>	<b>9,65</b>	<b>6,75</b>
	Campania	9,48	13,01	13,31	12,31	11,15	9,51	5,51
	Puglia	9,89	13,42	12,84	11,78	10,35	8,49	6,23
	Basilicata	9,58	13,41	13,63	12,15	10,57	7,39	6,04
	Calabria	10,15	13,53	13,52	12,46	11,01	9,28	4,92
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,17</b>	<b>12,06</b>	<b>11,63</b>	<b>10,91</b>	<b>9,53</b>	<b>8,16</b>	<b>3,86</b>
	Stiglia	8,28	12,28	11,87	10,92	9,54	8,28	3,11
	Sardegna	7,92	11,50	11,16	10,87	9,51	7,90	4,53

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° luglio – 30 settembre 2007, contenuti nel decreto ministeriale del 20 giugno 2007 in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (%) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,94
	oltre 5.000	9,96
ANTICIPI, BCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,40
	oltre 5.000	6,57
FACTORING	fino a 50.000	7,01
	oltre 50.000	6,20
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,37
ANTICIPI, BCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	17,35
	oltre 5.000	12,54
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	15,81
	oltre 5.000	10,16
LEASING	fino a 5.000	12,22
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,29
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,07
	oltre 50.000	6,73
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,42
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,82
	oltre 5.000	10,57
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		5,91
		5,58

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,72 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazioni della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30630

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Settembre 2007		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>7,82</b>	<b>12,23</b>	<b>11,43</b>	<b>10,30</b>	<b>8,84</b>	<b>7,77</b>	<b>5,29</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,36</b>	<b>12,07</b>	<b>11,22</b>	<b>10,02</b>	<b>8,69</b>	<b>7,55</b>	<b>5,26</b>
	Piemonte	8,36	12,25	11,41	10,29	9,01	7,94	5,52
	Valle d'Aosta	10,62	11,34	10,66	10,56	10,84	9,46	10,09
	Liguria	8,79	11,83	11,01	9,89	8,59	7,34	6,21
	Lombardia	7,07	12,08	11,18	9,94	8,61	7,48	5,24
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>7,82</b>	<b>11,45</b>	<b>10,48</b>	<b>9,39</b>	<b>8,13</b>	<b>7,16</b>	<b>5,66</b>
	Trentino-Alto Adige	6,54	8,80	7,95	7,40	6,49	6,00	5,32
	Veneto	8,10	12,37	11,42	10,18	8,76	7,80	6,90
	Friuli-Venezia Giulia	8,79	12,56	11,92	10,63	8,72	7,61	5,84
	Emilia-Romagna	7,90	11,28	10,51	9,38	8,21	7,22	5,80
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>7,71</b>	<b>12,40</b>	<b>12,03</b>	<b>10,98</b>	<b>9,68</b>	<b>8,33</b>	<b>5,15</b>
	Marche	8,89	11,68	10,97	10,40	9,13	7,90	6,51
	Toscana	7,98	12,78	12,19	11,02	9,77	8,44	5,00
	Umbria	9,73	12,90	11,94	10,95	9,49	8,13	6,94
	Lazio	7,54	12,46	12,36	11,08	9,65	8,35	5,15
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,84</b>	<b>13,88</b>	<b>13,04</b>	<b>11,85</b>	<b>10,56</b>	<b>9,23</b>	<b>6,11</b>
	Abruzzo	9,23	12,88	12,05	10,82	9,60	8,76	6,78
	Molise	10,10	12,53	12,43	11,59	9,91	9,78	6,64
	Campania	9,83	13,86	13,17	12,12	11,13	10,03	5,80
	Puglia	9,94	13,63	12,97	11,59	10,39	8,71	6,33
	Basilicata	9,90	14,15	13,70	11,85	10,67	7,74	6,46
	Calabria	10,60	14,30	13,82	12,57	10,78	9,26	5,80
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,32</b>	<b>12,23</b>	<b>11,72</b>	<b>10,94</b>	<b>9,51</b>	<b>8,36</b>	<b>3,00</b>
	Sicilia	8,42	12,36	11,68	10,95	9,55	8,49	3,12
	Sardegna	8,11	11,92	11,36	10,91	9,75	8,15	4,78

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 27 settembre 2007

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° ottobre - 31 dicembre 2007, contenuti nel decreto ministeriale del 19 settembre 2007 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in milioni di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,10
	oltre 5.000	9,95
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,43
	oltre 5.000	6,63
FACTORING	fino a 50.000	7,17
	oltre 50.000	6,57
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,31
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	16,71
	oltre 5.000	12,53
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	15,85
	oltre 5.000	10,32
LEASING	fino a 5.000	11,16
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,34
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,17
	oltre 50.000	6,82
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,26
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,99
	oltre 5.000	10,66
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		6,06
		5,71

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.104/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto e, nella media delle operazioni rilevate, si raggiungono a 0,70 punti percentuali.

Distribuzione per localizzazione della clientela (ragioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Dicembre 2007		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a.</b>	<b>ITALIA</b>	<b>8,17</b>	<b>12,45</b>	<b>11,87</b>	<b>10,82</b>	<b>9,26</b>	<b>8,06</b>	<b>5,63</b>
<b>b.</b>	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,75</b>	<b>12,37</b>	<b>11,48</b>	<b>10,44</b>	<b>9,10</b>	<b>7,95</b>	<b>5,52</b>
	Piemonte	8,78	12,81	11,73	10,71	9,40	8,38	5,71
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>11,14</b>	<b>11,25</b>	<b>10,95</b>	<b>10,87</b>	<b>11,05</b>	<b>9,23</b>	<b>15,24</b>
	Liguria	8,99	11,84	11,30	10,14	8,95	7,71	6,15
	Lombardia	7,48	12,29	11,38	10,38	9,02	7,86	5,48
<b>c.</b>	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>8,14</b>	<b>11,71</b>	<b>10,72</b>	<b>9,89</b>	<b>8,45</b>	<b>7,44</b>	<b>6,01</b>
	Trentino-Alto Adige	9,88	9,07	8,22	7,76	6,82	6,38	5,74
	<b>Veneto</b>	<b>8,49</b>	<b>12,58</b>	<b>11,53</b>	<b>10,40</b>	<b>9,09</b>	<b>7,85</b>	<b>5,97</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,98	12,82	12,18	10,77	9,08	7,78	6,10
	Emilia-Romagna	8,17	11,57	10,78	9,86	8,50	7,50	6,11
<b>d.</b>	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>8,21</b>	<b>12,81</b>	<b>12,21</b>	<b>11,16</b>	<b>9,88</b>	<b>8,48</b>	<b>5,54</b>
	Marche	9,29	11,90	11,26	10,78	9,58	8,30	6,98
	<b>Toscana</b>	<b>8,18</b>	<b>12,93</b>	<b>12,25</b>	<b>11,23</b>	<b>10,01</b>	<b>8,61</b>	<b>5,99</b>
	Umbria	10,01	12,87	12,28	11,08	9,97	9,32	7,12
	Lazio	7,82	12,56	12,58	11,28	9,91	8,34	5,49
<b>e.</b>	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,95</b>	<b>13,81</b>	<b>13,39</b>	<b>12,15</b>	<b>10,79</b>	<b>9,48</b>	<b>6,28</b>
	Abruzzo	9,37	12,76	12,03	11,09	9,78	8,93	6,99
	<b>Molise</b>	<b>10,41</b>	<b>11,93</b>	<b>12,08</b>	<b>11,71</b>	<b>10,25</b>	<b>10,20</b>	<b>6,80</b>
	Campania	9,98	13,41	13,83	12,57	11,42	10,25	8,04
	Puglia	9,97	13,74	13,37	12,05	10,48	8,97	6,28
	Basilicata	10,10	12,92	14,23	12,10	11,23	8,02	6,81
	Calabria	10,98	13,87	13,63	12,52	11,03	9,52	5,89
<b>f.</b>	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,57</b>	<b>12,43</b>	<b>11,99</b>	<b>11,06</b>	<b>9,72</b>	<b>8,71</b>	<b>4,23</b>
	Sicilia	8,71	12,48	12,05	11,09	9,65	8,73	3,48
	Sardegna	8,29	12,27	11,83	11,05	9,80	8,68	5,15

Nota:

Sono considerate le sole operazioni in euro.



## Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 27 dicembre 2007

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° gennaio – 31 marzo 2008, contenuti nel Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2007 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (in base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,00
	oltre 5.000	9,84
ANTECIP, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,35
	oltre 5.000	6,63
FACTORING	fino a 50.000	7,22
	oltre 50.000	6,53
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,25
ANTECIP, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DA OLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	16,89
	oltre 5.000	12,38
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	17,27
	oltre 5.000	10,34
LEASING	fino a 5.000	11,29
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,37
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,21
	oltre 50.000	6,87
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,21
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,82
	oltre 5.000	10,66
MUTUI CON GARANZIA REALE: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		6,88
		5,75

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si raggiunge a 0,70 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Marzo 2008		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
a.	<b>ITALIA</b>	<b>8,18</b>	<b>12,26</b>	<b>11,54</b>	<b>10,52</b>	<b>9,17</b>	<b>8,02</b>	<b>5,68</b>
b.	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,88</b>	<b>12,16</b>	<b>11,38</b>	<b>10,39</b>	<b>9,01</b>	<b>7,88</b>	<b>5,39</b>
	Piemonte	8,64	12,82	11,64	10,59	9,25	8,25	5,69
	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>9,83</b>	<b>11,24</b>	<b>10,80</b>	<b>10,64</b>	<b>10,74</b>	<b>8,40</b>	<b>7,15</b>
	Liguria	8,90	11,70	11,02	10,03	8,73	7,65	6,28
	Lombardia	7,38	12,06	11,34	10,36	8,96	7,83	5,34
c.	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>8,04</b>	<b>11,51</b>	<b>10,51</b>	<b>9,52</b>	<b>8,28</b>	<b>7,40</b>	<b>5,83</b>
	Trentino-Alto Adige	8,87	9,04	8,17	7,69	8,81	8,37	5,88
	<b>Veneto</b>	<b>8,41</b>	<b>12,87</b>	<b>11,50</b>	<b>10,28</b>	<b>9,01</b>	<b>7,82</b>	<b>5,82</b>
	Friuli-Venezia Giulia	8,79	12,77	12,04	10,59	8,82	7,59	5,88
	Emilia-Romagna	8,03	11,31	10,60	9,55	8,44	7,43	5,95
d.	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>8,37</b>	<b>12,32</b>	<b>11,98</b>	<b>10,89</b>	<b>9,71</b>	<b>8,53</b>	<b>5,78</b>
	Marche	9,18	11,91	11,26	10,67	9,40	8,21	6,98
	Toscana	8,13	<b>12,82</b>	<b>11,85</b>	<b>10,96</b>	<b>9,79</b>	<b>8,54</b>	<b>5,32</b>
	Umbria	9,86	12,23	12,28	10,93	9,78	8,23	6,85
	Lezio	<b>8,18</b>	12,30	12,32	11,15	9,77	8,57	5,83
e.	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,86</b>	<b>13,79</b>	<b>13,17</b>	<b>12,96</b>	<b>10,70</b>	<b>9,37</b>	<b>8,14</b>
	Abruzzo	9,89	12,30	11,54	10,72	9,69	8,98	6,99
	<b>Molise</b>	<b>10,10</b>	<b>12,36</b>	<b>11,88</b>	<b>11,68</b>	<b>9,78</b>	<b>8,98</b>	<b>6,18</b>
	Campania	9,93	13,37	13,89	12,61	11,33	10,28	5,99
	Puglia	9,76	<b>13,69</b>	13,18	11,88	10,40	8,64	6,08
	<b>Basilicata</b>	<b>9,98</b>	<b>13,57</b>	<b>13,47</b>	<b>11,70</b>	<b>10,97</b>	<b>7,92</b>	<b>6,95</b>
	<b>Calabria</b>	<b>10,39</b>	<b>13,80</b>	<b>13,83</b>	<b>12,66</b>	<b>11,14</b>	<b>9,39</b>	<b>5,53</b>
f.	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,59</b>	<b>12,30</b>	<b>11,82</b>	<b>10,95</b>	<b>9,77</b>	<b>8,50</b>	<b>4,38</b>
	Sicilia	8,73	12,37	11,87	10,98	9,73	8,57	3,61
	Sardegna	<b>8,31</b>	<b>12,13</b>	<b>11,68</b>	<b>10,87</b>	<b>9,90</b>	<b>8,33</b>	<b>5,30</b>

## Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.

# BANCA D'ITALIA

## AMMINISTRAZIONE CENTRALE

### Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 28 marzo 2008

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° aprile – 30 giugno 2008, contenuti nel Decreto Ministeriale del 18 marzo 2008 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in milia di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,91
	oltre 5.000	9,88
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,39
	oltre 5.000	6,84
FACTORING	fino a 50.000	7,28
	oltre 50.000	6,81
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,18
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	16,77
	oltre 5.000	12,35
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	16,47
	oltre 5.000	10,25
LEASING	fino a 5.000	11,81
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,51
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,42
	oltre 50.000	7,10
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,28
	oltre 1.500 fino a 5.000	14,78
	oltre 5.000	10,68
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:		
	- A TASSO FISSO	6,04
- A TASSO VARIABILE		6,00

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nelle medie delle operazioni rilevate, si ragguglia a 0,66 punti percentuali.

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Giugno 2038

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>8,04</b>	<b>12,18</b>	<b>11,48</b>	<b>10,41</b>	<b>9,68</b>	<b>7,96</b>	<b>6,77</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,46</b>	<b>12,00</b>	<b>11,22</b>	<b>10,14</b>	<b>8,82</b>	<b>7,79</b>	<b>6,48</b>
Piemonte	7,91	12,60	11,80	10,49	9,14	8,17	6,39
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>9,53</b>	<b>11,17</b>	<b>10,33</b>	<b>10,73</b>	<b>10,07</b>	<b>8,02</b>	<b>6,49</b>
Liguria	8,90	11,70	11,06	9,91	8,82	7,74	6,58
Lombardia	7,28	11,88	11,12	10,08	8,74	7,71	6,48
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>8,02</b>	<b>11,44</b>	<b>10,89</b>	<b>9,52</b>	<b>8,40</b>	<b>7,40</b>	<b>6,00</b>
Trentino-Alto Adige	8,96	8,93	8,17	7,70	6,89	6,49	6,11
<b>Veneto</b>	<b>8,21</b>	<b>12,08</b>	<b>11,30</b>	<b>10,03</b>	<b>8,80</b>	<b>7,71</b>	<b>6,88</b>
Friuli-Venezia Giulia	8,82	12,79	11,92	10,42	8,96	7,60	6,47
Emilia-Romagna	8,09	11,42	10,71	9,80	8,56	7,48	6,10
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>8,24</b>	<b>12,31</b>	<b>11,89</b>	<b>10,97</b>	<b>9,67</b>	<b>8,26</b>	<b>6,21</b>
Marche	9,24	11,85	11,17	10,73	9,58	8,24	7,08
<b>Toscana</b>	<b>8,00</b>	<b>12,46</b>	<b>11,73</b>	<b>10,84</b>	<b>9,94</b>	<b>8,28</b>	<b>6,45</b>
<b>Umbria</b>	<b>9,71</b>	<b>12,98</b>	<b>11,99</b>	<b>11,01</b>	<b>9,63</b>	<b>8,88</b>	<b>6,75</b>
Lazio	8,07	12,23	12,34	11,16	9,50	8,42	6,54
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,86</b>	<b>13,73</b>	<b>13,15</b>	<b>12,03</b>	<b>10,66</b>	<b>9,57</b>	<b>8,35</b>
Abruzzo	9,66	12,17	11,77	10,74	9,81	8,15	7,56
<b>Molise</b>	<b>10,28</b>	<b>12,82</b>	<b>11,74</b>	<b>11,73</b>	<b>10,02</b>	<b>9,82</b>	<b>7,88</b>
<b>Campania</b>	<b>9,94</b>	<b>14,33</b>	<b>13,73</b>	<b>12,63</b>	<b>11,31</b>	<b>10,48</b>	<b>8,17</b>
Puglia	9,66	13,44	13,06	11,76	10,30	8,90	8,18
<b>Basilicata</b>	<b>9,83</b>	<b>14,13</b>	<b>13,46</b>	<b>12,09</b>	<b>10,55</b>	<b>8,11</b>	<b>6,78</b>
<b>Calabria</b>	<b>10,45</b>	<b>14,53</b>	<b>13,62</b>	<b>12,50</b>	<b>11,18</b>	<b>9,73</b>	<b>6,68</b>
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>8,53</b>	<b>12,30</b>	<b>11,68</b>	<b>10,98</b>	<b>9,63</b>	<b>8,39</b>	<b>6,56</b>
Sicilia	8,64	12,43	11,67	11,04	9,80	8,34	6,58
<b>Sardegna</b>	<b>8,32</b>	<b>11,98</b>	<b>11,64</b>	<b>10,82</b>	<b>9,72</b>	<b>8,50</b>	<b>6,67</b>

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 27 giugno 2008

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° luglio – 30 settembre 2008, contenuti nel Decreto Ministeriale del 23 giugno 2008 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,97
	oltre 5.000	9,87
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,47
	oltre 5.000	6,81
FACTORING	fino a 50.000	7,49
	oltre 50.000	6,67
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,38
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	16,52
	oltre 5.000	12,17
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	15,13
	oltre 5.000	10,07
LEASING	fino a 5.000	12,57
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,31
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,25
	oltre 50.000	7,09
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,16
	oltre 1.500 fino a 5.000	16,95
	oltre 5.000	10,64
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA: - A TASSO FISSO - A TASSO VARIABILE		5,99
		5,96

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali.

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Settembre 2008

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>8,24</b>	<b>12,29</b>	<b>11,87</b>	<b>10,66</b>	<b>9,30</b>	<b>8,28</b>	<b>5,88</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,69</b>	<b>12,22</b>	<b>11,41</b>	<b>10,43</b>	<b>9,18</b>	<b>8,18</b>	<b>5,57</b>
Piemonte	8,97	12,60	11,80	10,55	9,42	8,41	6,34
Valle d'Aosta	10,18	10,94	10,62	10,63	10,28	8,25	10,31
Liguria	9,18	11,95	11,20	10,05	9,01	8,09	6,81
Lombardia	7,37	12,13	11,38	10,43	9,12	8,14	5,48
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>8,19</b>	<b>11,62</b>	<b>10,67</b>	<b>9,67</b>	<b>8,51</b>	<b>7,62</b>	<b>6,27</b>
Trentino-Alto Adige	7,13	9,10	8,36	7,85	7,09	6,85	6,31
Veneto	8,38	11,95	11,27	9,89	8,73	7,81	6,19
Friuli-Venezia Giulia	9,05	12,91	12,01	10,68	9,10	8,09	8,49
Emilia-Romagna	8,28	11,68	10,90	9,74	8,76	7,78	6,32
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>9,36</b>	<b>12,38</b>	<b>12,01</b>	<b>11,09</b>	<b>9,80</b>	<b>8,72</b>	<b>8,06</b>
Marche	9,39	11,84	11,45	10,82	9,72	8,47	7,09
Toscana	8,09	12,57	11,80	11,00	9,99	8,63	5,67
Umbria	9,91	12,81	11,87	11,12	9,84	8,06	7,48
Lazio	8,18	12,28	12,47	11,27	9,68	8,64	6,22
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,95</b>	<b>13,78</b>	<b>13,16</b>	<b>12,05</b>	<b>10,79</b>	<b>9,64</b>	<b>6,72</b>
Abruzzo	10,00	12,49	12,08	10,98	10,00	9,74	8,52
Molise	10,58	13,55	11,91	11,96	10,40	10,02	8,18
Campania	9,94	14,39	13,78	12,69	11,43	10,26	6,32
Puglia	9,59	13,85	12,88	11,68	10,35	8,71	6,69
Basilicata	9,96	13,90	13,49	11,88	10,64	8,90	6,65
Calabria	10,82	13,70	13,50	12,65	11,24	10,28	8,03
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>8,77</b>	<b>12,38</b>	<b>11,79</b>	<b>11,11</b>	<b>9,99</b>	<b>8,65</b>	<b>4,69</b>
Sicilia	8,65	12,48	11,76	11,18	9,95	8,71	3,60
Sardegna	8,42	12,17	11,67	10,98	10,07	8,51	5,81

Nota:

Sono considerate le sole operazioni in euro.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 29 settembre 2008

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 ottobre – 31 dicembre 2008, contenuti nel Decreto Ministeriale del 24 settembre 2008 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	13,27
	oltre 5.000	10,09
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	7,83
	oltre 5.000	7,15
FACTORING	fino a 50.000	7,80
	oltre 50.000	7,14
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		10,63
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	16,16
	oltre 5.000	12,10
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	13,96
	oltre 5.000	10,15
LEASING	fino a 5.000	13,30
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,79
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,62
	oltre 50.000	7,48
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 1.500	16,32
	oltre 1.500 fino a 5.000	17,18
	oltre 5.000	10,89
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:		
- A TASSO FISSO		6,30
- A TASSO VARIABILE		6,30

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,67 punti percentuali.

## Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830		Campione di banche						
Fonte: rilevazione sui tassi attivi Valori percentuali Classi di grandezza in unità di euro								
Dicembre 2008		Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
a.	<b>ITALIA</b>	<b>8,19</b>	<b>12,33</b>	<b>11,81</b>	<b>10,64</b>	<b>9,39</b>	<b>8,24</b>	<b>5,65</b>
b.	<b>ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>7,81</b>	<b>12,24</b>	<b>11,46</b>	<b>10,63</b>	<b>9,31</b>	<b>8,20</b>	<b>5,19</b>
	Piemonte	9,05	12,73	11,82	10,68	9,50	8,47	6,34
	Valle d'Aosta	8,83	10,84	10,25	10,32	10,34	8,78	8,42
	Liguria	8,20	11,81	11,20	10,17	9,02	8,03	7,33
	Lombardia	7,23	12,14	11,45	10,52	9,28	8,15	5,06
c.	<b>ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>8,26</b>	<b>11,45</b>	<b>10,68</b>	<b>9,64</b>	<b>8,55</b>	<b>7,85</b>	<b>6,34</b>
	Trentino-Alto Adige	7,01	9,10	8,30	7,77	6,98	6,80	6,15
	Veneto	8,66	12,18	11,56	10,26	9,07	8,04	6,48
	Friuli-Venezia Giulia	9,07	12,87	11,79	10,57	9,07	8,07	6,49
	Emilia-Romagna	8,24	11,31	10,68	9,71	8,71	7,73	6,28
d.	<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>8,21</b>	<b>12,06</b>	<b>12,91</b>	<b>11,15</b>	<b>9,50</b>	<b>8,55</b>	<b>5,64</b>
	Marche	9,50	11,84	11,58	10,81	9,98	8,48	7,42
	Toscana	8,12	12,47	11,68	10,98	9,88	8,63	5,47
	Umbria	9,79	12,77	11,77	10,98	9,85	8,98	7,08
	Lazio	7,85	13,12	12,54	11,49	9,91	8,47	5,59
e.	<b>ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>9,80</b>	<b>13,47</b>	<b>12,97</b>	<b>11,93</b>	<b>10,79</b>	<b>9,47</b>	<b>5,46</b>
	Abruzzo	9,92	12,42	12,12	10,97	10,05	8,63	6,32
	Molise	10,65	13,81	12,03	11,87	10,44	10,54	8,44
	Campania	9,92	13,35	13,79	12,72	11,41	10,36	8,12
	Puglia	9,31	12,87	12,38	11,37	10,22	8,46	6,29
	Basilicata	9,67	13,45	13,08	11,83	10,58	8,47	6,51
	Calabria	10,43	13,51	13,15	12,24	10,78	9,43	5,82
f.	<b>ITALIA INSULARE</b>	<b>8,85</b>	<b>12,42</b>	<b>12,01</b>	<b>11,32</b>	<b>10,25</b>	<b>8,74</b>	<b>4,63</b>
	Sicilia	9,10	12,45	12,09	11,40	10,24	8,91	3,60
	Sardegna	8,37	12,32	11,81	11,12	10,29	8,38	5,66

## Nota:

Sono considerate le sole operazioni in euro.



## Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 29 dicembre 2008

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1 gennaio – 31 marzo 2009, contenuti nel Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2008 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	12,27
	oltre 5.000	9,12
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	6,89
	oltre 5.000	6,22
FACTORING	fino a 50.000	7,01
	oltre 50.000	6,28
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		9,93
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	14,69
	oltre 5.000	11,10
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	13,33
	oltre 5.000	9,52
LEASING	fino a 5.000	12,34
	oltre 5.000 fino a 25.000	9,07
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,01
	oltre 50.000	6,82
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,29
	oltre 5.000	10,13
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:		
- A TASSO FISSO		5,39
- A TASSO VARIABILE		5,45

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti percentuali.

## E.1.5.2

## TASSI ATTIVI SULLE OPERAZIONI A REVOCA

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

TDB30830

Campione di banche

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Marzo 2009

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>6,22</b>	<b>11,06</b>	<b>10,63</b>	<b>9,80</b>	<b>8,11</b>	<b>6,41</b>	<b>3,18</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>5,74</b>	<b>10,90</b>	<b>10,57</b>	<b>9,69</b>	<b>8,05</b>	<b>6,91</b>	<b>3,21</b>
Piemonte	7,99	11,49	10,83	9,78	7,85	6,92	6,62
Vale d'Aosta	<b>8,63</b>	8,81	8,48	9,08	8,82	8,06	7,87
Liguria	8,06	10,97	10,40	9,35	7,96	6,92	5,04
Lombardia	5,22	10,88	10,52	9,57	8,12	6,65	2,91
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>6,07</b>	<b>10,05</b>	<b>9,62</b>	<b>8,46</b>	<b>7,16</b>	<b>6,10</b>	<b>2,83</b>
Trentino-Alto Adige	5,27	7,74	7,03	6,36	5,29	4,60	4,26
Veneto	<b>6,72</b>	<b>10,77</b>	<b>10,33</b>	<b>9,12</b>	<b>7,84</b>	<b>6,58</b>	<b>3,37</b>
Friuli-Venezia Giulia	5,66	11,57	10,97	9,87	8,04	6,73	1,32
Emilia-Romagna	5,89	9,95	9,49	8,42	7,25	6,20	2,79
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>6,97</b>	<b>11,52</b>	<b>10,97</b>	<b>10,08</b>	<b>8,90</b>	<b>7,06</b>	<b>2,83</b>
Marche	8,06	10,41	10,07	9,64	8,66	7,10	5,83
Toscana	<b>6,99</b>	<b>11,08</b>	<b>10,77</b>	<b>9,66</b>	<b>8,60</b>	<b>7,29</b>	<b>3,37</b>
Umbria	8,36	11,45	10,68	9,84	8,36	7,16	5,99
Lazio	5,07	12,37	11,59	10,55	8,67	6,94	2,58
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>8,48</b>	<b>12,72</b>	<b>12,38</b>	<b>11,09</b>	<b>9,58</b>	<b>7,92</b>	<b>4,61</b>
Abruzzo	8,36	11,26	10,90	9,71	8,53	7,96	6,21
Molise	<b>9,51</b>	<b>12,73</b>	<b>11,09</b>	<b>11,24</b>	<b>9,00</b>	<b>9,24</b>	<b>6,24</b>
Campania	8,49	13,52	13,02	11,91	10,30	8,59	4,08
Puglia	8,13	12,19	12,04	10,63	9,28	6,98	4,46
Basilicata	<b>8,35</b>	<b>12,21</b>	<b>12,44</b>	<b>10,75</b>	<b>9,43</b>	<b>6,94</b>	<b>4,74</b>
Calabria	<b>9,46</b>	<b>13,28</b>	<b>13,00</b>	<b>11,50</b>	<b>9,66</b>	<b>6,13</b>	<b>5,00</b>
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>7,77</b>	<b>11,28</b>	<b>10,94</b>	<b>10,19</b>	<b>9,10</b>	<b>7,29</b>	<b>3,84</b>
Sicilia	6,40	11,44	11,11	10,37	9,22	7,43	4,31
Sardegna	<b>6,64</b>	<b>10,89</b>	<b>10,51</b>	<b>9,75</b>	<b>8,61</b>	<b>6,99</b>	<b>3,42</b>

Note:

Sono considerate le sole operazioni in euro.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 29 settembre 2009

Si comunicano i dati concernenti la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2009, contenuti nel Decreto Ministeriale del 24 settembre 2009 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI MEDI (*) (su base annua)
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,76
	oltre 5.000	8,51
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE	fino a 5.000	6,48
	oltre 5.000	5,27
FACTORING	fino a 50.000	5,46
	oltre 50.000	4,37
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE		9,77
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI	fino a 5.000	14,40
	oltre 5.000	10,94
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	12,04
	oltre 5.000	9,18
LEASING	fino a 5.000	11,33
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,53
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,08
	oltre 50.000	5,53
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,12
	oltre a 5.000	10,76
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA:		
	- A TASSO FISSO	5,19
- A TASSO VARIABILE		3,25

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(\*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto; per la definizione delle voci riportate nella tabella si veda l'Allegato A al medesimo Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si raggiunge a 0,65 punti percentuali.

## E.1.5.2

## TASSI ATTIVI SULLE OPERAZIONI A REVOCA

Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e classi di grandezza del fido globale accordato

Campione di banche

TDB30830

Fonte: rilevazione sui tassi attivi  
Valori percentuali  
Classi di grandezza in unità di euro

Dicembre 2009

	Totale	fino a 125.000	da 125.000 a 250.000	da 250.000 a 1.000.000	da 1.000.000 a 5.000.000	da 5.000.000 a 25.000.000	oltre 25.000.000
<b>a. ITALIA</b>	<b>5,74</b>	<b>9,85</b>	<b>9,58</b>	<b>8,50</b>	<b>7,00</b>	<b>5,52</b>	<b>2,82</b>
<b>b. ITALIA NORD-OCCIDENTALE</b>	<b>5,28</b>	<b>10,19</b>	<b>9,73</b>	<b>8,58</b>	<b>6,93</b>	<b>5,61</b>	<b>2,52</b>
Piemonte	8,24	10,26	9,89	8,82	7,10	5,83	3,14
Valle d'Aosta	8,24	9,20	9,11	8,07	6,78	5,88	6,20
Liguria	7,18	11,21	10,49	8,99	7,13	5,55	3,49
Lombardia	4,98	10,03	9,55	8,45	6,85	5,57	2,40
<b>c. ITALIA NORD-ORIENTALE</b>	<b>5,87</b>	<b>9,10</b>	<b>8,41</b>	<b>7,38</b>	<b>6,10</b>	<b>4,96</b>	<b>3,46</b>
Trentino-Alto Adige	4,20	7,03	6,13	5,40	4,42	3,58	2,50
Veneto	6,26	10,14	9,29	8,16	6,87	5,45	3,66
Friuli-Venezia Giulia	6,41	9,38	9,19	8,18	6,84	5,32	3,39
Emilia-Romagna	5,61	8,79	8,31	7,29	6,08	5,08	3,50
<b>d. ITALIA CENTRALE</b>	<b>5,92</b>	<b>10,10</b>	<b>9,90</b>	<b>8,91</b>	<b>7,46</b>	<b>5,85</b>	<b>3,10</b>
Marche	6,91	9,72	9,37	8,60	7,22	5,95	4,58
Toscana	6,20	9,76	9,95	8,10	7,88	6,42	2,48
Umbria	7,02	10,02	9,88	8,39	6,85	5,78	4,74
Lazio	5,41	9,55	10,09	8,97	7,35	5,54	3,19
<b>e. ITALIA MERIDIONALE</b>	<b>7,27</b>	<b>10,16</b>	<b>10,52</b>	<b>9,54</b>	<b>8,25</b>	<b>6,98</b>	<b>3,59</b>
Abruzzo	7,32	10,24	10,10	8,74	7,63	6,85	4,92
Molise	6,05	11,83	10,30	9,59	8,02	7,71	4,48
Campania	7,70	10,25	10,80	9,98	8,78	7,48	3,84
Puglia	6,60	9,87	10,54	9,26	8,00	6,26	3,07
Basilicata	6,96	10,17	10,59	9,45	7,78	6,48	3,58
Calabria	7,96	10,61	10,58	9,96	8,42	7,70	2,39
<b>f. ITALIA INSULARE</b>	<b>5,68</b>	<b>9,83</b>	<b>10,27</b>	<b>9,57</b>	<b>8,22</b>	<b>6,81</b>	<b>1,68</b>
Sicilia	5,80	9,42	10,39	9,52	8,28	6,42	1,42
Sardegna	5,43	10,27	9,96	9,01	8,08	6,71	2,14

Note:  
Sono considerate le sole operazioni in euro.

2

TRIBUNALE CIVILE DE L'AQUILA

IL GIUDICE ONORARIO

Nella causa iscritta al R. G. 414/14, a scioglimento della riserva che precede;  
-visti gli atti e le deduzioni delle parti, visti i documenti e le istanze istruttorie,  
ritenuta la necessità di far ricorso a consulenza tecnica d'ufficio,  
nomina in qualità di esperto il dr. Gianni Leuto, al quale pone i seguenti quesiti:

*"Con riferimento alle circostanze sollevate nell'atto introduttivo del presente giudizio, esaminati tutti gli atti di causa e le scritture contabili prodotte dalle parti:*

**A. Nella valutazione del conto corrente n. 1000/373 già 27/5501:**

**1. Verifichi il CTU in via preliminare:**

- a) se nel contratto di apertura del C/C sia stata indicata la misura del tasso di interesse debitore. In caso contrario, oppure nel caso in cui non sia stato prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, applichi il CTU al rapporto in esame l'interesse al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 c. 7 TUR.
  - b) se nel contratto di apertura del conto siano state pattuite le commissioni e le spese e provveda ad eliminare dal conto medesimo tutte quelle non pattuite.
  - c) infine verifichi se sia stata indicata la data di valuta delle operazioni, sostituendo alla data di valuta la data effettiva dell'operazione nel caso in cui sia stata indicata la clausola "viva su piazza".
2. In relazione all'usura contestata, verifichi il ctu se il TEG applicato dalla Banca abbia superato il tasso soglia nei vari trimestri di riferimento. Nel procedimento di verifica determini il TEG sulla base delle Istruzioni dirette da Banca d'Italia tenendo separati interessi o cms fino al 31.12.2009 e invece includendo cms tra gli oneri del TEG nel periodo successivo al 31.12.2009. In caso affermativo ridetermini il tasso del conto sostituendo al TEG applicato dalla banca il tasso soglia nei trimestri in cui si è verificato il superamento.
3. In relazione al larnesato anatocifera, verifichi il ctu se nel rapporto in esame sia stato applicato. Nel caso in cui sia stato applicato anatocifismo per i periodi precedenti al 30.6.2000 provveda il CTU a depurare dal conto in esame l'anatocifismo fino alla predetta data conteggiando gli interessi al tasso bancario senza alcuna capitalizzazione, assumendo il saldo iniziale del conto pari a zero nel caso in cui la banca non abbia provveduto a depositare gli estratti dei trimestri precedenti. Per il periodo successivo al 30 giugno 2000, verifichi il CTU se la Banca abbia provveduto a capitalizzare gli interessi con periodicità trimestrale in regime di reciprocità e se tale clausola sia stata approvata per iscritto dal correntista. In caso contrario elimini l'anatocifismo e provveda a conteggiare gli interessi al tasso bancario senza alcuna capitalizzazione. Provveda in ogni caso ad eliminare l'anatocifismo per il periodo successivo al 1.1.2014.

**B) Quanto alla valutazione rispettivamente del finanziamento n. 55109613 e del finanziamento a mezzo contratto di mutuo ipotecario n. 50523289:**

1. In relazione all'usura originaria accerti il CTU previa individuazione dell'esatta categoria di appartenenza del rapporto in esame, se al momento della stipula del contratto l'Istituto di Credito abbia applicato un TAEG superiore alla soglia usuraria ai sensi della L. 108/96 determinando il TAEG secondo la formula indicata nelle Istruzioni di Banca d'Italia.  
In caso affermativo, ricalcoli il saldo effettivo del rapporto dare/avere fra le parti detrazendo dalle somme già versate la sola sorte capitale del mutuo.
2. In relazione ancora all'usura originaria, limitatamente agli interessi di mora, accerti il CTU se il tasso degli interessi di mora stabilito nel contratto risulti superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento.  
In caso affermativo determini il saldo del rapporto dare/avere tra le parti considerando nulli i soli interessi moratori addebitati dalla Banca.





XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

68.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1994**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITTORIO DOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE IRENE PIVETTI

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Convalida di deputati</b> . . . . .	3449	3410, 3412, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449	
<b>Disegno di legge di conversione:</b> (Autorizzazione di relazione orale) . .	3399	ANEDDA GIAN FRANCO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per la giustizia</i> . . . . .	3401, 3410, 3422, 3437, 3440
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b> Disposizioni in materia di usura (1242); e concorrenti proposte di legge GRASSO ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura (332); NOVELLI ed altri: Norme per la repressione e la preven- zione del reato di usura (653); NESPOLI ed altri: Modifica dell'articolo 644 del codice penale in materia di usura (953); LIA: Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura (1081); ALIPRANDI: Introdu- zione dell'articolo 644-ter del codice penale in tema di usura (1221).		BARESI EUGENIO (gruppo CCD) . . . . .	3419, 3442
PRESIDENTE . . . . .	3399, 3401, 3402, 3405, 3409,	DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Ita- lia) . . . . .	3443, 3448
		FINOCCHIARO FIDELBO ANNA (gruppo pro- gressisti-federativo) . . . . .	3423, 3434, 3440
		FRAGALA VINCENZO (gruppo alleanza na- zionale-MSI) . . . . .	3433
		GRASSO TANO (gruppo progressisti-fede- rativo) 3405, 3422, 3424, 3426, 3427, 3430, 3435, 3438, 3444	
		GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 3402, 3423, 3424, 3433	3433

68.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

Certo bisognava prevedere nel testo una norma sulla prevenzione del reato di usura: sotto questo aspetto sicuramente la legge è carente. Soprattutto era necessario che si provvedesse a creare situazioni di favore per l'accesso al credito: anche da tale punto di vista la disciplina è carente. In questa direzione abbiamo tuttavia lavorato: noi del gruppo di alleanza nazionale-MSI abbiamo proposto un emendamento per la cancellazione dall'elenco dei protesti di quelli che riguardassero debiti pagati. Ciò avrebbe consentito una sorta di riabilitazione del debitore che nel termine di sessanta giorni — in analogia con la nuova normativa per gli assegni — avesse potuto pagare, il che gli avrebbe permesso di presentarsi alle banche con maggiore credibilità quanto a solvibilità, ai fini di un più ampio e facile accesso al credito. Sappiamo infatti che purtroppo le banche a volte si appellano proprio all'esistenza di protesti pregressi, magari per debiti già pagati, per ostacolare ed impedire la possibilità di accedere al credito da parte del cittadino e dell'imprenditore.

Abbiamo ritenuto per motivi tecnici di ritirare questo emendamento, che comunque — lo preannunciamo — sarà l'oggetto di una proposta di legge *ad hoc* che ci accingiamo a presentare.

Crediamo, inoltre, di dover respingere le affermazioni del collega Grasso: non abbiamo bisogno di patenti di credibilità nella lotta contro la criminalità, né vi è stato alcun affossamento annunciato. In ordine al fondo di solidarietà, il relatore ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui si è preferito soprassedere all'esame dell'articolo 5, ricordando in particolare i numerosissimi emendamenti presentati ed i tempi ristretti a disposizione: diversamente, non sarebbe stato possibile pervenire ad una normativa in grado di appagare le aspettative dei cittadini e soprattutto delle vittime dell'usura. Si tratta, certamente di una scelta qualificante — lo abbiamo detto in Commissione e continuiamo a ribadirlo — ma proprio in considerazione della sua importanza deve essere regolamentata in un'apposita normativa: ciò consentirà la stesura di un testo di legge capace di rispondere alle esigenze ed alle attese dei cittadini.

Riteniamo, pertanto, che l'articolo 1 del disegno di legge vada approvato nella formulazione prospettata dal Comitato dei nove (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare il deputato Scozzari. Ne ha facoltà.

**GIUSEPPE SCOZZARI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, dal dibattito, da questa giornata di intenso lavoro parlamentare, il paese, molti operatori attendono con grande ansia che il Parlamento vari una legge la più confacente alle aspettative e alle richieste.

In Commissione giustizia abbiamo ricevuto moltissime sollecitazioni e proposte relative a come avrebbe dovuto essere approvato il provvedimento sull'usura. Sono membro della Commissione antimafia e in tutte le audizioni fino ad oggi svoltesi è stata sottolineata l'importanza straordinaria di una legge efficace contro l'usura. Molti di coloro che abbiamo ascoltato (si tratta di ministri, di funzionari dello Stato, del SISMI, del SISDE, di generali dell'esercito e dei carabinieri) hanno rilevato che il nuovo fronte della mafia è costituito appunto dal mercato dell'usura nel quale tante, troppe associazioni, troppe finanziarie, più o meno legali, trovano le proprie radici.

Vogliamo dunque capire se da questa Assemblea arriverà una risposta forte al paese, contro tutti coloro che oggi perpetrano questo terribile reato, peraltro a danno dello stesso mercato.

Vogliamo altresì capire in che termini tutto ciò avverrà. Sul disegno di legge del Governo vi è stata grande disponibilità, anche in Commissione; si era creato una sorta di patto istituzionale, poiché tutti eravamo consapevoli di quanto fosse importante approvare in tempi rapidi il provvedimento. Abbiamo poi compreso, però, che qualcosa non ha funzionato; per il gruppo progressisti-federativo (penso anche ad una proposta di legge presentata da alcuni parlamentari della Rete) tutto passa attraverso due elementi fondamentali: si tratta in ultima analisi di decidere se vogliamo stabilire il tasso minimo oltre il quale si realizza il reato di usura. Il secondo aspetto, di straordinaria

nilevanza e costituito (e chi mi ha preceduto lo ha detto meglio di me) dal fondo di solidarietà. Sono questi i punti centrali del provvedimento. Certo, l'inasprimento delle pene, la competenza della procura presso il tribunale sono molto importanti, ma non esagero se affermo che sono questioni giuridiche accessorie in confronto a quelle che ho indicato in precedenza.

È stata citata la legislazione francese: quel paese molto più acutamente di noi ha già fissato il tasso minimo oltre il quale si configura il reato di usura.

In questi mesi di lavoro sul tema ho ascoltato molte organizzazioni; sono arrivate molte sollecitazioni, anche da parte di varie procure della Repubblica d'Italia. Moltilissimi, la stragrande maggioranza, mi hanno chiesto appunto la determinazione del tasso oltre il quale si configura il reato di usura.

Il meccanismo previsto, l'aggravante individuata dal Governo crea incertezza. Ripeto che vi sono state molte sollecitazioni: penso all'Adiconsum, all'Adusbef, all'Associazione cattolica. Sono state fatte pervenire memorie ed è stato richiamato con forza il senso di responsabilità e l'esigenza di stabilire il tasso oltre il quale si configura l'usura. Se prevediamo, infatti, il tasso come aggravante, tutti si chiederanno di che cosa sia aggravante, quale sia il parametro base. L'aggravante finisce per creare condizioni di disparità sul territorio nazionale; il procuratore della Repubblica di Agrigento, infatti, può considerare l'usura una fattispecie che per il procuratore della Repubblica di Bari può non essere tale. Questo aspetto, oltre a rappresentare una discriminante fra i cittadini, potrebbe avere ripercussioni negative anche sul sistema creditizio e finanziario e su alcune tipologie di operazioni. L'Adusbef ci invitava a praticare il tasso fisso anche per ragioni tecniche, psicologiche e pratiche; sarebbe, infatti, necessario — a giudizio di tale associazione — che il ministro del tesoro indicasse ciò che è usura e ciò che non lo è.

A questo punto, intendo spendere qualche parola circa il modo in cui pervenire alla determinazione del tasso fisso oltre il quale si configura il reato di usura. Nel nostro sistema creditizio due sono i tassi di riferi-

mento nelle operazioni di finanziamento; il primo è il cosiddetto TAN (tasso annuo nominale) che viene applicato sul finanziamento totale erogato. L'esempio tipico è che su un milione di finanziamento, con un TAN al 10 per cento, si hanno 100 mila lire di interessi in un anno.

L'altro parametro di riferimento, invece, è il cosiddetto TAEG (tasso effettivo globale) previsto dall'articolo 122 del testo unico delle leggi bancarie e creditizie, del decreto legislativo n. 385. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito a carico del fruitore del prestito e viene espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende — ecco perché spesso mi rifaccio alla legislazione francese che prevede un tasso fisso — gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per poter utilizzare il credito: il costo dell'istruttoria pratica, il costo di commissione (aggiuntivo all'interesse), il costo della tenuta del conto e di estratto conto. Per esempio, riprendendo il caso citato poc'anzi, a fronte di un prestito di un milione, se il TAN è al 10 per cento, per un ammontare di interessi di 100 mila lire, il TAEG comprende anche il costo per l'istruttoria (10 mila lire), le spese di tenuta del conto (5 mila lire), la commissione di massimo scoperto (5 mila lire), per un ammontare totale di oneri pari a 120 mila lire, il 12 per cento circa dell'intero finanziamento.

Ecco perché nella nostra proposta di legge abbiamo ritenuto opportuno fissare un parametro oltre il quale si ha usura riferito proprio al tasso annuo effettivo globale. Abbiamo individuato una misura a nostro giudizio equa, ma che siamo disponibili ad aumentare, pari a 3,5 volte il tasso ufficiale di sconto. Tale misura, tra l'altro, è assai vicina al parametro indicato dalla Confindustria in 4 volte il tasso ufficiale di sconto.

Per fare un altro esempio concreto e richiamare la vostra attenzione sugli effetti derivanti da un prestito concesso ad un TAEG 4 volte il tasso ufficiale di sconto, gli oneri annui sarebbero del 30 per cento; mi sia consentito rilevare che tale percentuale non è certo bassa.

Trovo invece disastrosa la proposta recepita dalla Commissione giustizia che fissa il parametro in 7 volte e mezzo il tasso di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1994

mento; il  
so annuo  
finanzia-  
pico è che  
n un TAN  
la lire di

o, invece,  
o globale)  
sto unico  
el decreto  
resenta il  
el fruitore  
ercentuale  
AEG com-  
ifaccio alla  
e un tasso  
oneri da  
credito: il  
sto di com-  
e), il costo  
conto. Per  
to poc' an-  
milione, se  
rimontare  
'AEG com-  
utturoria (10  
nto (5 mila  
scoperto (5  
ale di oneri  
cento circa

sta di legge  
sare un pa-  
ura riferito  
vo globale.  
ra a nostro  
sponibili ad  
sso ufficiale  
ltro, è assai  
la Confindu-  
di sconto.

concreto e  
sugli effetti  
cesso ad un  
fi sconto, gli  
er cento; mi  
percentuale

roposta rece-  
la che fissa il  
o il tasso di

sconto. Pensate quanto sia incredibile tale percentuale, che determina interessi annui superiori al 50 per cento. Le aggravanti di pena si determinano se si pratica questo tasso ovvero, in altre parole, solo a carico di chi pratica interessi usurari, che così vengono palesemente legalizzati. Mi duole dirlo, ma la percentuale proposta di sette volte e mezzo il tasso di sconto non fa che legalizzare il tasso usurario, facendo passare la teoria della mafia delle associazioni e delle società finanziarie. Queste ultime speravano che il tasso fissato fosse così alto proprio per non avere problemi ad operare nel mercato della raccolta del credito e nell'elargizione dei finanziamenti.

Ci opporremo — e facciamo appello alla sensibilità di tutti i parlamentari — a questa previsione, che purtroppo in Commissione giustizia è stata accolta a maggioranza, nonostante il Governo avesse chiesto ed indicato tassi diversi. Da qui i dubbi che sorgono a tutti noi. Quali interessi ha questa maggioranza? Quali interessi vuole garantire? A chi si rivolge nel momento in cui gli emendamenti che ha presentato vanno oltre le indicazioni dello stesso Governo?

Come dicevo, sorgono molti dubbi. Oggi le società finanziarie si trovano perfettamente d'accordo con quanto indicato dalla maggioranza: le società finanziarie mafiose, ma anche la cultura della mafia delle società finanziarie. Ed è inaccettabile che dal paese venga questo terribile segnale.

La maggioranza della Commissione ha proposto inoltre lo stralcio della disciplina relativa al fondo di solidarietà. Anche questo è un segnale terribile e devastante, che incoraggia coloro i quali praticano tassi usurari e scoraggia invece chi voglia collaborare con la giustizia e denunciare quanti li applicano nei loro confronti. Si tratta di un parametro di riferimento dal quale emerge chiara la volontà del Governo e di questo Parlamento nel combattere l'usura e gli usurai. Se questa normativa non dovesse essere approvata, il segnale sarebbe dirompente; se oggi questa Assemblea decidesse lo stralcio del fondo di solidarietà, darebbe un'indicazione chiara e tutti coloro che sono vittime dell'usura continuerebbero ad esserlo, perché capirebbero che lo Stato ed il

Governo non sono in grado di assecondarli, né vogliono tirarli fuori da quella che oggi è una delle peggiori piaghe che stanno distruggendo la nostra economia.

È per questi motivi che faccio appello alla sensibilità dei singoli parlamentari, di quelli meridionali come me, che oggi vivono il dramma di vedere molte imprese straziate dall'usura, ma anche dei parlamentari del nord. Mi rivolgo soprattutto al gruppo della lega nord, che ha fatto più volte richiesta alla presidente della Commissione antimafia, onorevole Parenti, di costituire un comitato per la mafia nel nord. Cari amici della lega, che cos'è l'usura se non una delle peggiori forme della mafia del nord? (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Stajano. Ne ha facoltà.

ERNESTO STAJANO. Signor Presidente, colleghi, nel corso di questa discussione si ripetono gli appelli alla serietà e, per quanto ho potuto constatare, la Commissione giustizia ha lavorato con grande serietà, approfondendo i vari temi e pervenendo a meditate valutazioni su un tema delicato, che offre certo spunto ad argomentazioni propagandistiche, ma che deve essere affrontato con uno spirito assolutamente diverso, ossia con un'equa e saggia ponderazione delle esigenze sottoposte al nostro giudizio nel momento in cui accingiamo a varare una nuova legge; nel momento in cui non siamo occupati a manifestare valutazioni nell'ambito di un convegno o di un congresso, in cui non stiamo tentando di ottenere il consenso di fasce più o meno ampie della popolazione italiana, magari oppresse dall'usura, su una questione certamente importante e dolorosa. Non abbiamo però — né dobbiamo avere — uno spirito propagandistico.

E allora, esaminando le cose con la dovuta serietà, occorre prima di tutto fare alcune precisazioni su quanto è stato detto fino ad ora. Bisogna, per esempio, ricordare che questo non è il primo intervento di modifica in tema di usura varato dal Parlamento italiano dopo la codificazione; non si può dire che l'articolo 644 del codice penale (che